

XVIII LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	<i>Pag.</i>	3
GIUSTIZIA (II)	»	45
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	74
DIFESA (IV)	»	96
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	136
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	278
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	290
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . . .	»	311
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	322

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla V Commissione) (Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)	3
ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)	20
ALLEGATO 2 (Ordini del giorno presentati)	23
ALLEGATO 3 (Ordini del giorno accolti dal Governo)	25
ALLEGATO 4 (Relazione approvata)	27
ALLEGATO 5 (Relazione di minoranza presentata dai deputati Prisco e Montaruli)	33

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri (Seguito esame e conclusione)	18
ALLEGATO 6 (Correzioni di forma approvate)	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Carlo Sibilìa.

La seduta comincia alle 9.55.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

C. 3424 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni.

C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 dicembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, rileva come la Commissione prosegua oggi l'esame, in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, del disegno di legge C. 3424, approvato dal Senato, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, e la relativa Nota di variazione (C. 3424/I Governo, approvato dal Senato), per le parti di propria competenza.

Ricorda che la Commissione dovrà concludere l'esame del provvedimento entro le ore 11 di oggi.

Rammenta quindi che nella seduta di ieri la relatrice, Elisa Tripodi, ha illustrato il contenuto del provvedimento.

Avverte che sulle parti del provvedimento di competenza della Commissione sono state presentate 4 proposte emendative (*vedi allegato 1*), che ora saranno esaminate.

Invita quindi la relatrice e il rappresentante del Governo a esprimere su di esse il parere.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice.

Augusta MONTARULI (FDI) osserva come l'emendamento Prisco 3424/I/1.6 miri ad estendere anche alla Regione autonoma della Sardegna le disposizioni recate dal comma 583 dell'articolo 1 del provvedimento, in materia di indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco 3424/I/1.6.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando il suo emendamento 3424/I/1.2, rileva come esso concerna il tema del potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine in generale e osserva al riguardo come le misure contenute nel provvedimento in esame siano, a suo avviso, insufficienti. Sottolinea come la proposta emendativa intervenga prevedendo sia l'incremento della dotazione organica sia, anche al fine di consentire di procedere alle assunzioni con maggiore celerità, l'utilizzazione delle graduatorie disponibili.

Esprime rammarico per il fatto che non sia stata colta l'occasione della legge di bilancio in esame, che pure è stata presentata dalla maggioranza come espansiva, per intervenire con maggiore efficacia al fine di rafforzare l'organico delle

forze dell'ordine e, in particolare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che sarà chiamato ad affrontare una situazione di difficoltà derivante dai numerosi pensionamenti previsti per i prossimi mesi e la cui importanza strategica non può essere messa in discussione. Cita, in particolare, il ruolo svolto dal Corpo sul fronte degli incendi boschivi, che ha acquisito una rilevanza ancora maggiore a seguito della soppressione del Corpo forestale dello Stato.

Ritiene si tratti di una proposta emendativa di buon senso, condivisibile da tutte le forze politiche, come testimonia la presentazione di proposte analoghe anche da parte dei parlamentari della maggioranza, i quali tuttavia hanno rinunciato a discuterle, preferendo asservirsi al monocameralismo di fatto che mortifica il ruolo del Parlamento, dei parlamentari e delle forze politiche.

Auspica comunque uno sforzo ulteriore per il potenziamento delle forze dell'ordine, confidando nella sensibilità su questi temi sempre dimostrata dal Sottosegretario Sibilìa.

Marco DI MAIO (IV), dopo aver dichiarato di condividere nel merito gran parte dei contenuti del provvedimento in esame, che ritiene promuova, attraverso una politica espansiva, il rilancio economico a favore di imprese e cittadini, stigmatizza la prassi parlamentare secondo la quale, a fasi alterne, una delle due Camere viene sostanzialmente esclusa dall'esame di leggi fondamentali, come la legge di bilancio.

Ritiene quindi opportuno che la I Commissione segnali con forza tale questione, giudicando necessario che i parlamentari – eletti dal popolo, a differenza di alcuni esponenti del Governo – siano messi nella condizione di svolgere la propria funzione, ed auspicando ciò sia sottolineato nella proposta di relazione dalla relatrice, sulla quale non potrebbe che esservi un voto favorevole del suo gruppo. Pur sottolineando come il suo gruppo abbia sempre sostenuto l'esigenza di una riforma costituzionale che sancisca il superamento del bicameralismo, ritiene infatti necessario, a costituzione invariata, rispettare il

ruolo di ciascuna Camera e porre ad una prassi che appare piuttosto persistente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, facendo seguito a quanto già sostenuto nella precedente seduta di esame, ricorda di avere più volte formalmente stigmatizzato, nella corrente Legislatura, tale disdicevole prassi, ribadendo che, anche in questa occasione, non mancherà di rappresentare il forte disappunto dell'intera Commissione alla Presidenza della Camera.

Stefano CECCANTI (PD) rileva come sia emerso chiaramente anche dalla discussione svoltasi nella precedente seduta di esame che nessuna forza politica condivide il metodo che è stato seguito e ritiene che tale disagio sarà segnalato nella proposta di parere formulata dalla relatrice.

Emanuele PRISCO (FDI) segnala come la Commissione Finanze abbia assunto a tale riguardo una posizione molto netta e molto forte, decidendo, in modo sostanzialmente unanime, di non esprimersi sul disegno di legge di bilancio in sede consultiva, e ritiene che tale posizione avrebbe dovuto essere assunta, e potrebbe ancora essere assunta, anche dalla Commissione Affari costituzionali, per richiamare l'attenzione del Governo e dei Presidenti delle Camere sulla necessità del rispetto delle regole.

Ricorda come nella cosiddetta « prima Repubblica » la legge finanziaria veniva votata addirittura a scrutinio segreto, tanto era considerata importante, mentre ora viene esaminata « a pacchetto segreto », vale a dire senza conoscerne di fatto il contenuto.

Ribadisce quindi come, a suo avviso, la Commissione Affari costituzionali dovrebbe assumere una posizione analoga a quella assunta dalla Commissione Finanze.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, precisa che, nel momento in cui ha preannunciato la sua intenzione di scrivere alla Presidenza della Camera su tale questione, ha inteso raccogliere una precisa indicazione emersa dal dibattito nella seduta di ieri, facendo notare, tuttavia, che

si potrà valutare qualsiasi altra iniziativa che la Commissione intendesse assumere – quale, ad esempio, l'eventuale decisione di non esprimersi sul provvedimento in esame – qualora dovessero emergere indirizzi convergenti al riguardo.

Emanuele FIANO (PD) ritiene che, ferma restando la possibilità di intraprendere legittime e condivisibili iniziative – tra cui anche quella di decidere di non esprimersi sul disegno di legge – con le quali stigmatizzare un metodo di lavoro che ritiene lesivo delle prerogative delle Camere, la questione coinvolga un nodo istituzionale da sciogliere, a prescindere dalle logiche di parte. Ricollegandosi ad alcune considerazioni svolte nel dibattito odierno, rileva, peraltro, come la decisione assunta dalla Commissione Finanze di non esprimersi sul provvedimento in esame derivi da particolari contingenze legate alle competenze di quella Commissione, considerato l'ampio lavoro svolto in quella sede sul tema della riforma fiscale, ora in parte ripreso dal provvedimento in esame, sul quale le Commissioni sono chiamate ora ad esprimersi in tempi ristretti.

Dopo aver quindi ricordato che nella precedente Legislatura svolse il ruolo di relatore nell'ambito di una riforma costituzionale che mirava proprio a risolvere la questione del rapporto tra le due Camere, evidenzia l'opportunità di affrontare il tema in oggetto nell'ambito della discussione, attualmente in corso presso la Giunta per il Regolamento, sulle proposte di modifica del Regolamento della Camera, discussione che lo vede peraltro impegnato nella veste di correlatore e che lo porterà a breve all'elaborazione di proposte concrete.

Ritiene infatti che sia quella la sede più opportuna nella quale individuare una soluzione condivisa e trasversale che ponga fine ad alcune prassi seguite dal Governo, quali l'abuso della decretazione d'urgenza e il ricorso eccessivo alla questione di fiducia, che sviscerano la funzione del Parlamento.

Al riguardo, fa presente che sono infatti allo studio diverse possibili soluzioni regolamentari, che riguardano, ad esempio, il

contingentamento dei tempi di discussione della questione della fiducia o l'introduzione del meccanismo del voto a data certa in relazione all'esame dei provvedimenti d'urgenza, auspicando che in quella sede si possano stabilire regole condivise trasversalmente, che valorizzino il ruolo del Parlamento nel rapporto con il Governo, soprattutto per quanto concerne l'esame di leggi fondamentali

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, auspica che il lavoro della Giunta per il Regolamento possa proseguire utilmente nel senso indicato dal deputato Fiano e osserva, nel contempo, come sia opportuno affrontare le questioni poste anche presso la Commissione Affari costituzionali.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco 3424/I/1.2.

Augusta MONTARULI (FDI), intervenendo sull'emendamento Prisco 3424/I/1.5, osserva come esso sia volto a promuovere la lotta alla criminalità prevedendo un credito d'imposta in favore dei titolari di esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali, che sono frequentemente vittime di atti illeciti, al fine di favorire l'installazione di impianti di videosorveglianza ad accesso protetto ed esclusivo delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco 3424/I/1.5.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando il suo emendamento 3424/I/1.1, evidenzia che esso riguarda il tema della responsabilità civile e delle spese legali dei relativi giudizi dei dipendenti di amministrazioni statali, in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio. Dopo aver rilevato che la questione riguarda, in particolare, gli operatori delle forze dell'ordine, osserva come essa sia stata affrontata solo in parte dal maxi emendamento presentato al Senato, facendo dunque presente come la proposta emendativa in esame, di cui

raccomanda l'approvazione, miri a prevedere una disciplina più completa.

La Commissione respinge l'emendamento Prisco 3424/I/1.1.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sulle parti del provvedimento di competenza della Commissione sono stati presentati due ordini del giorno (*vedi allegato 2*), che ora saranno esaminati.

Al riguardo ricorda che presso le Commissioni di settore possono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione Bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

Emanuele PRISCO (FDI), illustrando il suo ordine del giorno 0/3424/I/1, rileva come esso vada nella stessa direzione dell'ordine del giorno Maurizio Cattoi 0/3424/I/2 e riguardi il tema dell'adeguamento retributivo e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a quello delle forze dell'ordine.

Ricorda come tale tema sia stato da tempo posto da Fratelli d'Italia e dà atto al Sottosegretario Sibilìa di non aver mai fatto mancare il suo appoggio al riguardo.

Prende atto con soddisfazione dell'accoglimento, nell'ambito del maxi emendamento approvato dal Senato, di una proposta emendativa di Fratelli d'Italia che, nella sua riformulazione, prevede, ai fini di una progressiva armonizzazione dei trattamenti di quiescenza, un'introduzione progressiva del beneficio nell'arco di sei anni.

Sottolinea come l'atto di indirizzo in esame impegni il Governo ad anticipare la piena e immediata attuazione, nel più breve tempo possibile, dell'armonizzazione, nonché a prevedere l'immediata fruibilità del

nuovo regime da parte di tutto il personale in servizio alla data del 1° gennaio 2022, superando i dubbi interpretativi determinati al riguardo dal meccanismo dei sei scatti previdenziali spalmati su sei anni.

Confida nella sensibilità del Sottosegretario Sibilìa affinché tale proposta, che ritiene di buon senso, sia accolta.

Maurizio CATTOI (M5S), nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Prisco, osserva che la finalità del suo ordine del giorno 0/3424/I/2 è quella di risolvere una problematica emersa in sede di attuazione del processo di armonizzazione dei trattamenti di quiescenza dei vigili del fuoco rispetto alle forze di polizia, processo intrapreso meritoriamente dal Governo. Osserva infatti come con il suo ordine del giorno si impegni il Governo a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e con le diversificate priorità, l'opportunità di anticipare la piena e immediata attuazione delle richiamate misure di armonizzazione in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Corpo che definisce di strategica importanza.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, invita il rappresentante del Governo a esprimere il parere sugli ordini del giorno.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA, dopo aver sottolineato il forte impegno finanziario assunto nel provvedimento in esame sul tema della sicurezza e del soccorso pubblico, ricorda l'azione svolta negli ultimi anni dal Governo in favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze dell'ordine, settori a favore dei quali ritiene siano stati stanziati notevoli risorse economiche, con il consenso trasversale degli schieramenti politici.

Rileva, in particolare, come, negli ultimi 2 anni, ferma restando l'individuazione di specifiche priorità, siano stati stanziati oltre 250 milioni di euro per il potenziamento dell'organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle forze di polizia, anche per far fronte alle esigenze connesse al *turn over*.

Ritiene, dunque, che, pur restando da affrontare talune questioni di sistema riguardanti la qualità della formazione e la funzionalità complessiva dei Corpi, che andranno risolte in vista delle prossime sfide poste dalla transizione ecologica, il provvedimento in esame in tale ambito rechi disposizioni importanti, tra cui richiama il comma 961 dell'articolo 1, il quale prevede ingenti risorse a favore delle dotazioni organiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre che delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare.

Nell'esprimere quindi il proprio parere sugli ordini del giorno Prisco 0/3424/I/1 e Maurizio Cattoi 0/3424/I/2, dichiara di accettarli a condizione che entrambi siano riformulati, nella parte dispositiva, nel senso di impegnare il Governo, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e con le diversificate priorità, a valutare l'opportunità di anticipare la piena e immediata attuazione, nel più breve tempo possibile, delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei trattamenti di quiescenza a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Emanuele PRISCO (FDI) rileva come il suo atto di indirizzo, a differenza di quello del deputato Maurizio Cattoi, preveda nel dispositivo un ulteriore, specifico impegno al Governo a prevedere l'immediata fruibilità della piena attuazione dei cosiddetti « sei scatti previdenziali » da parte del personale in servizio alla data del 1° gennaio 2022, anche al fine di porre rimedio alle problematiche interpretative già evidenziate e che sono state sottolineate anche dalle organizzazioni sindacali.

Auspica che il Governo accetti anche tale ulteriore impegno, anche in considerazione del fatto che vi è un'aspettativa al riguardo da parte del personale.

Il Sottosegretario Carlo SIBILIA, in risposta al deputato Prisco, ritiene che la riformulazione proposta sugli ordini del giorno in esame rappresenti una soluzione equilibrata, dal momento che essa ricomprende le esigenze poste dal deputato Prisco nella seconda parte del dispositivo del

suo ordine del giorno 0/3424/I/1, in relazione all'immediata fruibilità della piena attuazione dei cosiddetti sei scatti previdenziali, pur lasciando flessibilità circa l'individuazione degli strumenti da adottare per il perseguimento di tali finalità. Si rischierebbe, altrimenti, a suo avviso, di prevedere rigidità eccessive con il rischio di compromettere il raggiungimento dello scopo prefissato e determinare un inutile « ingessamento » normativo.

Emanuele PRISCO (FDI) sottolinea come non si tratti di una questione normativa, bensì interpretativa.

Accetta, comunque, la riformulazione proposta dal Governo, riservandosi eventualmente la presentazione di un atto di indirizzo in Assemblea e chiedendo al Governo di svolgere ulteriori approfondimenti tecnici sulla questione posta.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, prende atto che i presentatori degli ordini del giorno Prisco 0/3424/I/1 e Maurizio Cattoi 0/3424/I/2 accettano la riformulazione proposta dal Governo (*vedi allegato 3*), risultando pertanto entrambi accolti dal Governo.

Elisa TRIPODI (M5S), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 4*).

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che il Gruppo Fratelli d'Italia ha presentato una relazione di minoranza (*vedi allegato 5*).

Augusta MONTARULI (FDI), illustrando la posizione del gruppo di Fratelli d'Italia sul provvedimento in esame, posizione che è espressa anche nella relazione di minoranza presentata, rileva innanzitutto come da ormai dieci anni (già dalla legge di bilancio 2011/2013) risultino introdotte importanti innovazioni alla struttura dei documenti di bilancio in ragione della legge di contabilità e finanza pubblica, vale a dire la legge 31 dicembre 2009, n. 196, entrata in vigore il 1° gennaio 2010.

Osserva al riguardo che gli obiettivi della legge n. 196 del 2009 sono molteplici e largamente condivisibili: restituire centralità al bilancio articolato in missioni e programmi, superando la frammentazione e l'eterogeneità delle « vecchie » leggi finanziarie cosiddette « *omnibus* »; rendere più trasparenti e leggibili i conti pubblici e le procedure attraverso cui i bilanci vengono costruiti e modificati; armonizzare i bilanci della pubblica amministrazione; migliorare il controllo, la valutazione e il monitoraggio del Parlamento sul bilancio, esaltando il ruolo delle Commissioni di merito nell'analisi delle parti di loro competenza.

Sottolinea che, se è vero che stiamo vivendo una fase storica straordinaria a causa della pandemia, è altrettanto vero che sempre di più – ma mai come nel corso del 2021 – norme e procedure che hanno sempre disciplinato l'attività parlamentare sono state del tutto ignorate, quando non palesemente violate o distorte, mortificando il ruolo dei parlamentari, sempre più relegati ad assistere all'indebita appropriazione del potere legislativo da parte del Governo.

Ritiene sintomatica al riguardo la modalità con cui il Parlamento ha potuto esaminare la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2022: il disegno di legge di bilancio per il 2022 è stato presentato al Parlamento l'11 novembre 2021, due settimane dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta il 28 ottobre 2021 e, soprattutto, con oltre venti giorni di ritardo rispetto al termine del 20 ottobre fissato dalla già richiamata legge di contabilità e finanza pubblica. Rileva che tale ritardo ha comportato, sin da subito, una compressione dei tempi a disposizione del Parlamento per l'approvazione della legge, che si è ulteriormente aggravata nel corso dell'esame da parte del Senato a causa dei continui rinvii dei lavori della Commissione Bilancio, dovuti a contrasti interni alla maggioranza. Ritiene che ciò sia attestato il fatto che solo il 20 dicembre 2021 detta Commissione ha potuto esaminare e votare un ristretto numero di emendamenti segnalati, e ciò nonostante la vastissima maggioranza numerica che appog-

gia il Governo Draghi, inopinatamente definito come « il Governo dei migliori ».

Rileva come la conseguenza di un siffatto modo di procedere si sia palesata quando nell'Assemblea di Palazzo Madama il Governo ha posto la fiducia sul maxiemendamento dallo stesso presentato (unico articolo di oltre 1000 commi, in sostituzione dei 199 articoli che costituivano il testo del disegno di legge licenziato dalla Commissione), senza quindi alcuna discussione e votazione degli emendamenti da parte dell'Assemblea. Osserva che detto modo di procedere – come già preannunciato nella Conferenza dei capigruppo del 21 dicembre 2021 – porterà il Governo a richiedere la fiducia sul provvedimento in esame anche alla Camera dei deputati.

Ritiene evidente l'impossibilità per i parlamentari di potere significativamente contribuire, almeno in sede di Commissioni, ad esaminare compiutamente il provvedimento anche considerando i tempi strettissimi imposti dalla Conferenza dei capigruppo, al solo fine di evitare l'esercizio provvisorio. Considera sintomatico il limite di tempo imposto alla Commissione Bilancio della Camera che dovrà concludere – in sede referente – l'esame del disegno di legge entro le ore 13 di martedì 28 dicembre 2021; conseguentemente, l'esame da parte delle Commissioni di settore è stato modulato in tempi compatibili con la fase di esame degli emendamenti presso la Commissione Bilancio, e l'esame in Assemblea avrà inizio alle ore 14 di martedì 28 dicembre, con votazioni non prima delle ore 18 (quando si prevede che il Governo richiederà la fiducia) e – quindi – con circa 4 ore a disposizione per l'effettuazione della discussione generale sul provvedimento.

Richiama quindi, per doverosa comparazione, la modalità di esame della legge di bilancio da parte del Parlamento nei precedenti anni della XVIII Legislatura. Con il Governo « giallo-verde » (Conte I) il disegno di legge di bilancio venne presentato il 31 ottobre 2018 e approvato l'8 dicembre 2018 dalla Camera dei deputati. Approvato dal Senato con modifiche il 23 dicembre 2018, veniva approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 30 dicembre 2018. La

manovra di bilancio per il 2020 del Governo « giallo-rosso » (Conte II) veniva presentata al Senato il 2 novembre 2019, approvata il 16 dicembre 2019, quindi approvata senza modifiche dalla Camera dei deputati il 24 dicembre 2019. La manovra per il 2021, varata dal Governo « giallo-rosso » – in piena pandemia – veniva presentata alla Camera dei deputati il 18 novembre 2020 e approvata il 27 dicembre 2020; quindi approvata dal Senato, senza modifiche, il 30 dicembre 2020.

Osserva, quindi, che il cosiddetto « Governo dei migliori » ha il record peggiore circa i tempi di presentazione e di gestione della manovra, e ciò non lascia sbigottiti i soli deputati dell'opposizione ma anche diversi della maggioranza. Rileva come si tratti di una situazione senza precedenti. Come detto, lunedì 20 dicembre 2021 non erano ancora iniziate le votazioni degli emendamenti nella Commissione Bilancio del Senato, la prima delle due Camere a esaminare questo provvedimento: rileva come non si fosse mai visto nulla di simile, nemmeno con i Governi Conte, che pure avevano compresso i tempi e cambiato le carte in tavola all'ultimo momento, con una finta lettura, che era stata però apparentemente presentabile; con il II Governo Conte fu presentato all'ultimo momento un emendamento che cambiava tutto, tutti coloro che erano all'opposizione si lamentarono di quel Governo e anche nell'ambito della stessa maggioranza ci fu chi ammise l'inopportunità di tale comportamento.

Rileva come in questo caso abbiamo superato di gran lunga tutti i peggiori record, anche degli ultimi anni. Evidenzia che, fino a non molti anni fa, solo il fatto di porre la fiducia sulla legge finanziaria era visto come una forzatura, un atto fortemente criticabile, atteso che viene compressa la possibilità del Parlamento di esprimersi, e che in questo caso si è andati ben oltre, siamo partiti malissimo, in ritardo di ventuno giorni rispetto a quanto previsto da una legge dello Stato, quello stesso Stato che chiede ai cittadini di rispettare le proprie leggi, la cui violazione è sanzionata con multe e supermulte, è lo stesso Stato che, nel momento più importante dell'anno

dal punto di vista finanziario ma anche dell'intera linea politica del Governo, assiste silenzioso alla violazione della legge da parte del Governo. Rileva inoltre come vi sia ragione di credere che il Consiglio dei ministri, che è un organo i cui lavori non sono pubblici, abbia approvato un testo di legge di bilancio poi modificato in qualche ufficio, addirittura fuori dal Parlamento.

Osserva che il Parlamento è stato proprio ignorato e ha avuto il « privilegio » di iniziare le votazioni la sera di lunedì 21 dicembre 2021. Nella sostanza, il disegno di legge di bilancio denuncia tutti i problemi di una maggioranza estremamente variegata e con linee, pensiero e politiche difficilmente compatibili tra loro: si realizzano dunque, nella migliore delle ipotesi, compromessi al ribasso, ma spesso sono mancate misure. I colleghi del gruppo Fratelli d'Italia hanno al Senato presentato e illustrato una serie di proposte di modifica che non hanno trovato adeguata risposta, quando non sono state addirittura del tutto ignorate. Evidenzia che quelle proposte non erano fatti personali di questo o di quel senatore di Fratelli d'Italia, ma rappresentavano problemi concreti dell'Italia tutta. Per questo esiste un Parlamento, e non c'è solo nel nostro Paese, ma anche nelle altre democrazie occidentali. Serve un Parlamento perché, davanti a tutti, ci siano dei voti, dei sì e dei no, e possibilmente, quando il Governo dice no, dovrebbe anche spiegarlo. A quelle determinazioni corrispondono anche le relative responsabilità politiche. Fino a pochi anni fa i relatori non facevano solo i « lettori » dei pareri del Governo, ma spesso davano anche spiegazioni, specialmente dei pareri contrari, perché se un emendamento viene accolto chi lo presenta lo sa da sé il motivo. Osserva come ora non vi sia nulla di tutto questo. Si chiede dove sia il potere rappresentativo del popolo, se non nel Parlamento, e se non sia in certi potentati che stanno fuori dal Parlamento, in trattative « non pubbliche » tra i partiti, o in potentati che non hanno nulla a che fare con il consenso popolare, ma a volte godono di un forte potere di condizionamento che esercitano in vari modi.

Rileva come, di fatto, vi sia una Camera che si occupa del provvedimento in Commissione, ma non in Aula, e un'altra Camera che, a fasi alterne – di anno in anno – ne prende atto e, in ragione del voto di fiducia richiesto dal Governo, impedisce il ricorso all'esercizio provvisorio. È un atteggiamento inaccettabile che non può essere più tollerato, pena l'abdicazione del Parlamento alla funzione legislativa, relegato a organo di mera ratifica della volontà del Governo. È pur vero che vi erano tutti i presupposti perché la legge di bilancio avesse un epilogo deludente, verificandosi nei fatti quanto Fratelli d'Italia aveva da subito anticipato; tuttavia mai come in questa occasione il Governo ha scaricato il ritardo di presentazione del provvedimento sul Parlamento. Nell'ultima settimana si è assistito al Senato a un teatrino indegno per un Parlamento che ha già una maggioranza anomala, con un Governo che ha una maggioranza del 95 per cento, e che, per i dissidi interni alla stessa, comprime lo spazio di confronto nel luogo a questo deputato, a tacere del fatto che oltre l'85 per cento degli emendamenti presentati proveniva dall'area di maggioranza: praticamente una manovra completamente da rifare, secondo la stessa maggioranza.

Nei fatti, prima dell'esame da parte del Senato, la manovra di bilancio del Governo riguardava interventi abbastanza indefiniti, che avrebbero dovuto accentuare la sua presunta espansività. Il Governo si è riempito la bocca di questa espansività della manovra, che va però attentamente declinata. La manovra è « espansiva » fondamentalmente per due ordini di motivi e non per meriti del Governo, vale a dire per un Piano nazionale di ripresa e resilienza che vale 200 miliardi di euro, più 30 miliardi di un fondo complementare, e perché è stato sospeso il Patto di stabilità.

Quanto ai numeri, la manovra vale 37 miliardi di euro, a fronte dei quali ci sono risorse coperte per 13,7 miliardi, con un conseguente incremento del *deficit* per 23,3 miliardi di euro. Sottolinea che rispetto al 2020, quando l'Italia veniva pesantemente impattata dalla pandemia e da disastrose misure restrittive, la situazione è certa-

mente migliorata, ma per i fatti oggettivi prima ricordati: da una parte il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, dall'altra, la sospensione del Patto di stabilità.

Rileva quindi come la manovra porti in dote pochi risparmi, che in parte sono stati voluti dall'unica forza di opposizione, cioè da Fratelli d'Italia.

In primo luogo, infatti, grazie alla battaglia storica di Fratelli d'Italia contro il *cashback* che, sospeso per l'anno 2022, porterà in dote a questa maggioranza, a questo Governo e a questo Parlamento un miliardo e mezzo di euro. A cui si aggiunge l'approvazione dell'emendamento di Fratelli d'Italia al Senato che fa risparmiare 130 milioni di euro nel settore del *cross financing*. Quanto ai contenuti, rileva come non si possa che condividere perfino l'opinione espressa dal relatore di maggioranza, senatore Vasco Errani, in merito alla riduzione della pressione fiscale, ossia che serviva più coraggio. C'è stato un taglio di 8 miliardi di euro, un terzo dei fondi totali, rispetto alla manovra, ma è poco più dell'1 per cento delle entrate tributarie totali dello Stato, che ammontano a più di 500 miliardi di euro. Pertanto, sulla riforma fiscale, osserva che va sempre bene quando si riducono le tasse, però questa riduzione varrà, come si leggeva su alcuni quotidiani nazionali, qualche caffè a settimana.

Oltre a questo, intende affrontare un altro capitolo spinoso, quello del reddito di cittadinanza, contro cui Fratelli d'Italia ha sempre condotto una dura battaglia d'opposizione. Dichiarava di aver ritenuto che potesse essere in qualche modo se non stravolto, almeno profondamente cambiato; purtroppo, questo non è accaduto. Il reddito di cittadinanza avrebbe dovuto essere una misura di reintroduzione al lavoro, ma non ha funzionato, perché solo una esigua minoranza dei percettori del reddito di cittadinanza è occupabile. Questo non lo dice Fratelli d'Italia ma la Corte dei conti, che attesta che solo il 25 per cento dei percettori ha trovato lavoro, per lo più con contratti a tempo determinato, e solo il 15 per cento ancora oggi è occupato. Rileva dunque che si tratta di un provvedimento che ha clamorosamente fallito rispetto al-

l'obiettivo previsto. Dichiarava di essere consapevole e di riconoscere che vi è una categoria di cittadini, di uomini e donne, che va aiutata, tutelata e inserita in modo graduale e controllato nel mondo del lavoro, ma non ci si può esimere dal sottolineare come risulti del tutto sconcertante rilevare che nemmeno con un enorme esborso di soldi pubblici si sia trovato un lavoro a tutti i beneficiari. Al riguardo, evidenzia che anche per i disabili – dati alla mano – il reddito di cittadinanza ha avuto un risultato fallimentare. Ribadisce dunque che il denaro pubblico deve essere investito sulle aziende, ossia su chi crea ricchezza, cosicché ne possano poi fruire i cittadini sotto forma di salari e stipendi. Invece, per l'evidente colpa di uno schieramento politico e della propria cecità, lo Stato non riesce a utilizzare al meglio i fondi che mette a disposizione.

Esaminando altri temi, presenti nella legge di bilancio, pone l'accento – ad esempio – sugli stanziamenti in favore delle Forze dell'ordine. Ritiene del tutto insufficiente quanto stanziato dal Governo per i finanziamenti alle Forze dell'ordine. L'attenzione nei loro confronti deve infatti essere primaria nel nostro Paese, perché la sicurezza non può essere soltanto un argomento di cui parlare in campagna elettorale, quando tutti sono per la sicurezza, anche perché sarebbe controproducente per uno schieramento se qualche proprio adepto facesse il tifo per l'insicurezza o per la delinquenza. Di fatto, però, quando il Parlamento, attraverso la manovra di bilancio, non aiuta le Forze dell'ordine come dovrebbe, ci sentiamo di denunciarlo con forza. Per quanto riguarda le assunzioni nelle Forze dell'ordine, si è visto l'atteggiamento incredibile del Partito democratico che ha presentato al Senato un emendamento sul possibile trattenimento in servizio degli agenti per un periodo di due anni oltre i limiti ordinamentali. Invece di andare nella direzione di nuove assunzioni, si stabilizza chi c'è già, senza comprendere la situazione e rimanendo completamente distanti dalla realtà e dalle problematiche che attraversano le Forze dell'ordine. Ci si riferisce al fatto che il personale sta diven-

tando sempre più anziano e non riesce a svolgere il proprio compito in strada. Se non si vuole ascoltare Fratelli d'Italia, almeno si ascoltino i sindacati delle Forze dell'ordine e della Polizia che dicono a maggioranza e Governo che stanno andando nella direzione opposta a quella della sicurezza per il cittadino. Diventa infatti difficile per chi è anziano fare ordine pubblico nelle strade. L'emendamento del PD è andato invece proprio in questa direzione, aumentando il numero di anni necessari al personale delle Forze dell'ordine per andare in pensione, non capendo che, invece, bisogna stanziare fondi – come è stato fatto in parte, ma in maniera insufficiente – per avere un aumento del personale in servizio. Resta il fatto che, per quanto riguarda la Polizia di Stato, nei prossimi dieci anni vi sarà una riduzione di 10.000 unità. Per non parlare poi della Polizia penitenziaria, tema difficilissimo e importantissimo. Qualche mese fa, la Ministra Marta Cartabia non si è potuta esimere dal riconoscere la carenza di personale e il progressivo invecchiamento di quello in servizio. A fronte di una carenza attuale di circa 4000 uomini, nei prossimi anni andranno in pensione 30.000 agenti della Polizia penitenziaria, personale che svolge un lavoro molto logorante ed usurante. Di fatto, chi svolge quel lavoro, molto spesso, è un detenuto come gli altri. Ne segue che sarebbe stato importante da parte del Governo stanziare più fondi possibili per favorire nuove assunzioni, tenuto anche conto che ci sono molti partecipanti ai concorsi ancora in attesa di assunzione.

Un altro ambito su cui non si può tacere è il vergognoso emendamento riguardante la magistratura onoraria che il Governo ha presentato, sostenendo di volere fare fronte alla procedura di infrazione annunciata dall'Europa nei confronti dell'Italia, atteso il modo in cui in tutti questi anni sono stati trattati e continuano a essere trattati i magistrati onorari. Magistrati considerati come veri e propri *rider* della giustizia, anzi peggio, poiché adesso i *rider* verranno regolarizzati e stabilizzati. I giudici onorari – come è noto – risolvono quasi la metà di tutti gli affari della giustizia che, senza di

essi, semplicemente si bloccherebbe. Senza i vice procuratori onorari non sarebbe possibile tenere udienza, e non solo davanti al giudice di pace, ma nemmeno davanti al tribunale; senza i circa 2.000 giudici onorari di tribunale sarebbe impossibile comporre una infinità di collegi. Si tratta di magistrati che, per anni, hanno lavorato senza tutele e senza i minimi diritti elementari che dovrebbero spettare ad ogni lavoratore, come ha riconosciuto l'Europa e – finalmente – anche la magistratura italiana con alcune importanti sentenze.

Denuncia che la gratitudine che la Ministra della giustizia e il Governo manifestano con l'emendamento citato nei confronti di questa categoria che ha tenuto in piedi la giustizia italiana consiste nel parificare il magistrato onorario al personale amministrativo, mortificando non la figura del primo, ma la funzione giurisdizionale che esercita. Parificandola al personale amministrativo, non soltanto si offende la magistratura onoraria, ma anche l'alta funzione giurisdizionale assoluta in nome del popolo italiano.

Si tratta di una vergogna che Fratelli d'Italia denuncia in modo forte e chiaro. Come denuncia l'illogicità, l'incongruenza e la contraddizione di pretendere di sottoporre a una prova selettiva con tanto di esame, seppur orale, magistrati che hanno fatto il loro dovere per dieci, quindici o venti anni nelle aule di giustizia. Anche questa è un'ulteriore umiliazione che il Governo doveva e poteva risparmiarsi a questi fedeli funzionari dello Stato. La cosa però veramente vergognosa è che, con il predetto emendamento, il Governo impone per legge al magistrato, che dovesse accettare questa pur umiliante stabilizzazione, nel momento stesso in cui firma la domanda di adesione alla selezione, anche nel caso in cui non dovesse superarla, di rinunciare a tutti i diritti. Ai diritti che spettano, per il passato, a tutti i lavoratori: deve rinunciare, infatti, agli arretrati, ai diritti previdenziali e assistenziali. Deve rinunciare a tutto quanto. È un ricatto imposto per legge che grida vergogna nei confronti di chi ha un minimo senso di giustizia. Si chiede quale Stato di diritto si

comporta in questo modo nei confronti dei suoi fedeli servitori, come hanno dimostrato di essere i giudici onorari, anche rischiando la vita durante la pandemia.

Anche per quanto riguarda il comparto della Difesa, ben altre erano le aspettative di coloro che vi prestano il loro qualificato servizio. In particolare, occorre integrare la legge di bilancio 2022, come approvata dal Senato, prevedendo:

l'ulteriore proroga, almeno fino al 31 dicembre 2022, della durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Inoltre, va incluso, nel detto provvedimento di proroga della ferma anche il personale sanitario, non medico, impegnato nei laboratori nei vari centri del Ministero della Difesa quali ad esempio i biologi;

di istituire, al fine di recepire l'esigenza di sicurezza nella Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, nella Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet di Firenze, nella Scuola Militare Nunziatella di Napoli e nella Scuola Militare Teulì di Milano, un apposito fondo per l'acquisto degli opportuni mezzi di aerazione, ventilazione e ricambio dell'aria meccanica.

Valuta di grande importanza che, grazie all'impegno di Fratelli d'Italia, dopo venti anni di battaglie delle associazioni sindacali, di categoria e delle casse di previdenza, ai liberi professionisti è stato riconosciuto il diritto alla salute. Molti non lo sanno, ma purtroppo, fino a ieri, questo diritto non era riconosciuto: i liberi professionisti che si ammalavano o si infortunavano dovevano non solo pagare le conseguenze dell'infortunio, ma addirittura pagare le conseguenze sanzionatorie dell'impossibilità di potere svolgere la loro professione. Dovevano, quindi, risarcire i clienti per le sanzioni che lo Stato comminava loro in conseguenza della malattia del professionista. Una vicenda scandalosa che veniva da tutti additata e considerata come tale, ma che poi nessuno ha mai modificato. Il Gruppo Fratelli d'Italia al Senato

ha condotto e vinto una battaglia di civiltà che interessa 2 milioni di professionisti italiani.

Esprime, invece, la ferma contrarietà di Fratelli d'Italia a fronte della decisione del Governo di non acconsentire al rinvio della riscossione delle cartelle per rottamazione-*ter* e saldo e stralcio: un impegno che il Governo aveva preso in Parlamento in precedenza (in occasione della conversione del decreto – legge in materia fiscale) e che è stato clamorosamente disatteso. Denuncia che il Governo e la maggioranza che lo sostiene hanno disatteso un impegno con quei milioni di italiani che si trovano a dover pagare in pochi giorni quello che era stato sospeso per un anno e mezzo: è inaccettabile nel merito e nel metodo perché, quando prende impegni, un Governo li deve mantenere, Draghi o non Draghi; chiunque è obbligato ad essere coerente con la parola data, soprattutto in politica. Tra i tanti, c'è un provvedimento che è stato corretto in maniera parziale dalla legge di bilancio 2022, lasciando per altro irrisolti i problemi che andrà a creare. Il riferimento è alla misura introdotta nel decreto fiscale, che andrà a modificare il campo di applicazione dell'IVA per quanto riguarda il mondo associazionistico. Un provvedimento pesantissimo, che – come detto – è stato corretto solo parzialmente. La Commissione Bilancio del Senato, infatti, ha approvato un emendamento che ha differito il problema di un paio d'anni. Verrebbe da dire che, tutto sommato, il problema temporaneamente è stato risolto, se non fosse che ha aggravato la situazione di tutto il comparto. Sono valutazioni che non fa soltanto Fratelli d'Italia, ma che sono anche del forum del terzo settore – l'unica parte sociale riconosciuta dallo Stato italiano – che ha pesantemente criticato questa manovra. Il provvedimento di rinvio non ha prodotto e non produrrà risultati efficaci. Il mondo delle associazioni, infatti, deve ancora valutare se trasformare la propria natura giuridica da associazione semplice ad associazione di promozione sociale, andando a modificare il proprio statuto: con

questa spada di Damocle rimasta sulla testa, all'evidenza non prenderà, nella sua gran parte, in considerazione l'ipotesi di trasformazione in associazione di promozione sociale. È un aspetto importante che non solo non è stato risolto, ma addirittura è stato appesantito; il rinvio non è assolutamente la panacea per la soluzione del problema e l'augurio è che – in futuro – si possa arrivare a una definizione, la più perentoria possibile, che risolva radicalmente la questione introdotta con l'approvazione del decreto fiscale.

Sottolinea un altro aspetto che deve essere affrontato, ancora nell'ambito dell'associazionismo, relativo alle problematiche del mondo dello sport che da sempre, almeno in Italia, presenta un problema endemico relativo alla sua partenza dal basso. Ci si riferisce alla presenza dello sport all'interno delle scuole. Da sempre si dice che non ci potrà essere una crescita omogenea dello sport nel nostro Paese senza una sua crescita equilibrata all'interno delle nostre scuole. Ebbene, era stata salutata con attenzione, curiosità e anche con rispetto l'introduzione all'interno del disegno di legge di bilancio di una norma che prevedeva l'inserimento dell'attività motoria nella scuola primaria: un fatto epocale, veramente importante, rispetto al quale ci eravamo impegnati a seguire con attenzione l'iter di questa parte della manovra. Purtroppo, questo aspetto legato alla possibilità di poter fare finalmente crescere il mondo dello sport all'interno dell'istituzione scolastica è stato rivoluzionato, svuotato di significati e di investimenti, ed è stato ridotto a un mero provvedimento di facciata che andrà per l'ennesima volta a rinviare il problema.

Per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, lo sport è dunque clamorosamente assente. Al riguardo, cita rapidamente gli emendamenti che Fratelli d'Italia ha presentato al Senato e che non sono stati minimamente degnati neanche di una discussione e che riguardavano la possibilità che le spese derivanti dalla crisi pandemica potessero essere affron-

tate con risorse dello Stato per attenuare le perdite, che assommano a circa il 50 per cento dei proventi medi abituali dell'attività sportiva; l'inserimento di un *bonus wellness*, un intervento per il pagamento delle utenze, il differimento per il pagamento dei mutui e dei *leasing*, ma tutto questo non è stato riconosciuto e non è stato neppure permesso di illustrarlo.

Rileva inoltre come un altro grande problema del tutto trascurato in questa legge di bilancio sia quello legato alla situazione demografica in Italia. Come si è visto dagli ultimi dati Istat, l'Italia registra, da gennaio 2021 a settembre 2021, 1,17 figli per donna, a fronte di circa 1,59 l'anno precedente. Il crollo è stato repentino, tenendo conto del fatto che a livello europeo la media è di 2,1 per donna, soglia che permette appunto un ricambio generazionale. Tra le tante proposte che ritiene essere importanti, vi è quella del congedo parentale o, meglio, dell'astensione facoltativa dal lavoro. È una misura da proporre per uomo e donna, ma si sa benissimo che, tra il compenso mensile di uomo e donna, c'è un differenziale di circa il 30 per cento, chiaramente a discapito del sesso femminile. Quindi, è chiaro, a fronte delle opportunità, quale quella attualmente in vigore, del congedo parentale fino a sei mesi dell'età del bambino con una decurtazione dello stipendio del 70 per cento, quale dei due sessi vi farà maggiormente ricorso.

Rileva comunque che non è solo questo il punto. Il punto è anche legato a una esigenza di tipo pedagogico, alla crescita armonica, anche serena, del bambino e, soprattutto, a dare l'opportunità alle famiglie e alle giovani coppie di scegliere la soluzione più consona alla propria situazione di vita. Un ulteriore significativo aiuto sarebbe potuto derivare, come richiesto da Fratelli d'Italia, dall'applicazione dell'aliquota agevolata al 5 per cento per i prodotti legati alla prima infanzia, che sono tantissimi e costosissimi. Quando si sente parlare di inverno demografico, in realtà si è consci del fatto che la situazione è molto più grave: siamo in

completa emergenza demografica poiché figli non li fa più nessuno. Si chiede se si voglia aiutare quelli che vogliono fare i figli, abbassando l'aliquota IVA al 5 per cento sui prodotti per la prima infanzia, o se si voglia soltanto predicare quando non ci costa niente. Per quanto riguarda poi la cosiddetta *tampon-tax* apprezza che l'aliquota sia stata ridotta dal 22 al 10 per cento, ma si chiede perché non al 5 per cento.

Ricorda come una legge finanziaria dimezzò l'IVA sui tartufi, che non risultano essere un bene necessario, e sottolinea come non si veda perché l'aliquota IVA non sia stata ridotta al 5 per cento, aliquota per altro in linea con quella in vigore in molti Paesi europei: la Francia è già scesa al 5,5 per cento, la Germania al 7 per cento, il Belgio al 6 per cento, il Portogallo al 6 per cento, l'Irlanda naturalmente è intervenuta prima della direttiva del 2006 e ha addirittura annullato l'IVA. Johnson, nel Regno Unito, prima l'aveva abbassata al 5 per cento e adesso l'ha annullata e se l'è venduta come un effetto della Brexit. Quindi, rileva che si tratta non di cose irrilevanti, ma di un riconoscimento, un sostegno, un aiuto e un segnale alle donne, in quanto anche in questo caso si tratta di un bene necessario e non voluttuario.

Esprime piena soddisfazione, invece, sulla decisione del Governo di ascoltare le proposte formulate da Fratelli d'Italia, finanziando anche la ventilazione meccanica controllata nelle scuole. Si tratta di un modello messo immediatamente in campo dal governatore delle Marche, Francesco Acquaroli, che da mesi Fratelli d'Italia proponeva al Governo, affinché fosse portato in tutte le scuole italiane. Esprime invece amarezza, sempre con riferimento alla scuola, per la mancanza della capacità e anche della volontà di intervenire in alcuni ambiti, che ormai da troppo tempo aspettano risposta. Esprime grande delusione per la parziale proroga dell'organico Covid del personale ATA: con gli stanziamenti di bilancio previsti, non si comprende come si pensi di fronteggiarne le necessità. Evidenzia poi la questione

riguardante la mobilità, sia degli insegnanti, sia dei dirigenti scolastici. Non viene data risposta ai direttori generali dei servizi amministrativi, con un aumento della loro indennità amministrativa. Evidenzia la questione dei percorsi abilitanti: nella scuola vi sono tanti precari, che sarebbero pronti ad essere immessi in ruolo e a riempire gli spazi disponibili – che ci sono – per fare in modo che la scuola italiana abbia personale adeguato, visto soprattutto quanto ha subito negli ultimi tempi. Evidenzia infine la questione, che veramente dichiara di non comprendere, degli idonei STEM (*science, technology, engineering and mathematics*), che hanno sostenuto un concorso e che aspettano da tempo di essere stabilizzati. Giudica incomprensibile la ragione per la quale tutte le forze politiche diano loro solidarietà a chiacchiere e poi invece non si assuma una decisione sacrosanta, che non ha un costo rilevante.

Quanto a quello che definisce lo psicodramma in cui la maggioranza ha trasformato, nel tempo, lo strumento del *superbonus*, sottolinea che la maggioranza ha tribolato tanto a raggiungere un accordo, ma che non ci voleva tanto a capire che su questo tema servono certezza dei tempi, semplificazione delle procedure e, ovviamente, riconoscimento del valore della cessione del credito d'imposta. Fratelli d'Italia chiedeva solo questo – a dire il vero lo chiedevano in tanti – ma, purtroppo, è stato fatto troppo poco anche in questa direzione.

Giudica del tutto positivo lo stanziamento, disposto grazie all'approvazione al Senato di un emendamento di Fratelli d'Italia, di 10 milioni di euro da destinare al fondo per gli immobili occupati. Se a un proprietario di immobile residenziale occupano la casa fino ad oggi – prima dell'approvazione di questo disegno di legge di bilancio – egli continua a essere tenuto a pagare tutte le tasse su quell'immobile: la quota Irpef, la quota IMU, se non è prima casa, e la quota Tari. Grazie a Fratelli d'Italia, da quando viene fatta la denuncia di occupazione dell'immobile a quando quell'immobile non viene liberato,

le tasse sull'immobile occupato non saranno più dovute.

Ricorda che Fratelli d'Italia ha ribadito più volte che non ritiene normale che una patente per guidare i camion in Italia costi 2.500 euro e nel Regno Unito 250. Al danno si aggiunge la beffa, perché gli stipendi per gli autisti professionisti in Italia sono tra i più bassi. Non si arriva nemmeno a 30.000 euro lordi, a fronte di quanto si guadagna in altre nazioni europee. Il costo della formazione chiaramente penalizza oltremodo i lavoratori italiani. Andava garantito, quindi, un supporto economico proprio per avviarli al mondo del lavoro. Si parla tanto dell'introduzione dei giovani al mondo del lavoro, della grande questione lavorativa e poi lo Stato si gira dall'altra parte. Ribadisce che in Italia costa troppo prendere una patente di guida per diventare autista. Ci vuole troppo tempo. In Italia il corso di studi arriva a sette mesi, mentre nel Regno Unito è di due mesi. Nell'Est europeo in un paio di mesi si consegue il titolo che consente di introdurre i giovani al mondo del lavoro in questo comparto. Il Governo pensa di aver risolto la questione con il *bonus* patente. Fratelli d'Italia ha chiesto al Senato di allargare la platea di coloro che potevano usufruire di questa possibilità anche ad altre categorie di autisti e ad altre tipologie di autotrasportatori, ma l'emendamento è stato clamorosamente rigettato.

Quanto all'agricoltura, nella legge di bilancio è riservato poco rispetto a un settore non solo primario per definizione, ma fondamentale per la nostra economia, atteso che l'agricoltura e l'agroalimentare rappresentano un quarto del nostro PIL. Non basta all'evidenza sostenere che in questo disegno di legge di bilancio le risorse per l'agricoltura sono raddoppiate rispetto alla precedente legge quando, in termini assoluti, su una manovra come questa si arriva a stanziare poche centinaia di milioni come risorse dirette per il settore. Questi numeri attestano quanto poco centrale sia l'agricoltura nell'agenda politica di questo Governo, che di fatto dimostra di non credere, perché non in-

veste e non dedica risorse – se non importanti, almeno accettabili – a un settore che, in questo periodo di crisi dovuta alla pandemia, ha dimostrato di non arrendersi mai e di garantire il cibo per tutti. Ma ci sono altri elementi che preoccupano: il primo è fondamentale e determinante per la tenuta del settore. Si ha l'impressione – e sinceramente è motivo di rammarico – che non ci siano una visione, un piano strategico per la nostra agricoltura, ma che si cerchi di mettere sempre una toppa alle troppe emergenze; tante toppe e nessuna visione. Una mancanza di visione si registra appieno nella mancanza, ad oggi, di un piano strategico nazionale, da presentare fra pochi giorni alla Commissione europea, per l'attuazione della prossima politica agricola comune (PAC). Si parla tanto di transizione ecologica, i leader europei lanciano slogan che sicuramente colpiscono l'immaginario collettivo: 3 miliardi di alberi da piantare da oggi al 2030. Siamo già in ritardo, perché ad oggi non se ne è piantato, di fatto, nemmeno uno. Ma, se si prova a fare un conto veloce, significa piantare 300 milioni di alberi l'anno, un milione di alberi al giorno. Ammesso che sia anche possibile, si chiede se esista un piano di piantumazione nel nostro Paese. Ma soprattutto, si chiede chi produce questi alberi e quanti se ne possono produrre. Non lo si sa, perché non c'è alcuna strategia. Oltre a non investire sul verde, il problema è che non si fa niente sul piano legislativo per aiutare il settore. Nello specifico del disegno di legge di bilancio, Fratelli d'Italia ha proposto la riformulazione del *bonus* verde, ma siamo rimasti inascoltati. Non solo: la legge sul florovivaismo, approvata alla Camera è bloccata da mesi al Senato: insomma, vi è bisogno di piante e blocchiamo una legge per dare certezze a chi le produce.

Rimanendo sempre sul tema ambientale, si sta attraversando una vera e propria emergenza relativa alla fauna selvatica, che sta mettendo a serio rischio l'equilibrio faunistico e ambientale. È soprattutto un fenomeno che sta mettendo in ginocchio molti agricoltori e allevatori:

l'eclatante sovraffollamento di cinghiali che, ormai, arrivano a passeggiare tranquillamente nelle strade delle città. I cinghiali sono un pericolo per l'ambiente, ma soprattutto un pericolo sanitario: detti animali trasmettono la peste suina africana la cui eventuale propagazione nel Paese equivarrebbe alla fine della suinicoltura e della produzione di insaccati, una delle nostre produzioni di eccellenza. Con questa manovra finanziaria si stanziavano risorse per la sterilizzazione, invece di predisporre risorse per un serio piano nazionale straordinario di abbattimenti, al fine di portare quegli animali a un numero sostenibile, per poi mettere in campo tutte le azioni necessarie per il contenimento, compresa la modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ormai vecchia di quasi trent'anni e non più idonea ad affrontare le situazioni odierne. Nonostante quanto evidenziato, non si mettono risorse per compensare gli agricoltori da questi danni. Così come vi è stato un muro anche sulla proposta di Fratelli d'Italia di agevolare le cessioni agricole all'interno dei contratti di rete. Poche, infine, le risorse stanziare per interventi finalizzati al contrasto della *xylella* che, a causa di una pessima gestione della crisi da parte dell'amministrazione regionale della Puglia, sta distruggendo un intero comparto e territorio.

Purtroppo non c'è stato spazio per molte altre battaglie che Fratelli d'Italia aveva provato a portare all'attenzione del Senato. Gli italiani hanno bisogno di lavoro e Fratelli d'Italia – da sempre – ha avanzato proposte, anche per il disegno di legge di bilancio. Ha proposto di ragionare su un modello che dica alle imprese: più assumi, meno tasse paghi. È una cosa di buon senso. Con un meccanismo composito, ha proposto una super deduzione del costo del lavoro per le imprese ad alta intensità di lavoro; come vi è il superbonus per gli ammortamenti, è stato proposto di introdurre il superbonus per chi assume persone in Italia: si agevola in tal modo l'economia reale e si penalizzano le grandi concentrazioni economiche, che fanno utili in Italia senza assumere. Una

proposta di mero buon senso, ma l'emendamento è stato bocciato.

Purtroppo l'allora Ministro Gualtieri si era sbagliato quando aveva detto che nessuno avrebbe perso il posto di lavoro a causa del COVID-19; il posto di lavoro l'hanno perso in moltissimi: lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, partite IVA. Sono in molti ad aver perso il posto di lavoro. Fratelli d'Italia propose allora la creazione di un fondo per la ricollocazione di chi ha perso il posto di lavoro nel periodo della pandemia, attraverso sistemi collaudati, ossia ponendo a carico dello Stato il 50 per cento dei contributi previdenziali che sono a carico del datore di lavoro. È un meccanismo che, per esempio, già funziona per l'occupazione femminile o l'occupazione giovanile. Anche questa ci sembrava una misura semplice, immediata e di buon senso, ma è stata bocciata.

Fratelli d'Italia ha anche sollecitato un intervento contro la concorrenza sleale che subiscono prevalentemente i nostri commercianti. Esiste il meccanismo delle imprese «apri e chiudi»: chiunque sa che il fisco prende contezza di un'attività non prima di due anni. Legalmente, se si apre un'attività, si può tranquillamente non versare un euro allo Stato prima di ventiquattro mesi, non facendo qualcosa di illegale, ma semplicemente applicando la legge. Però, se alla fine dei due anni il soggetto sparisce, il fisco non lo rintraccia più. E allora ci sono delle piccole accortezze che si possono adottare: per i soggetti a rischio, prevalentemente chi è extracomunitario (non perché si voglia fare discriminazione, ma perché è più facilmente non più reperibile), istituire un fondo cauzionale o una fideiussione sulle tasse che saranno dovute.

In conclusione, analizzando il testo del disegno di legge di bilancio 2022, rileva come più che con una legge volta al futuro dell'Italia, si ha l'impressione di avere a che fare con la vecchia «legge mancia», allora contestata dalla sinistra, pur costituendo un'appendice della legge finanziaria, e oggi elevata dalla sinistra a legge di sistema. Ciò a dimostrazione di

come, per tenere in piedi una maggioranza così eterogenea e frastagliata, ci sia bisogno di una mediazione al ribasso e di cercare di accontentare tutti, il che non fa certo bene alla Nazione.

Quanto al cosiddetto « Governo dei migliori » si augura che il presidente Draghi, con il rispetto che Fratelli d'Italia gli riconosce come persona, voglia anche lui calarsi un po' nell'umiltà che ogni cittadino deve avere, magari convenendo con noi che gli organi parlamentari non sono un *optional* a sua disposizione.

Rileva quindi come il disegno di legge di bilancio sia, nei fatti, solo l'effetto di un compromesso al ribasso di forze contrapposte, con idee diverse, che vogliono forzatamente stare insieme e che, però, insieme non riescono a stare se non costretti con il ricorso al voto di fiducia di cui il Governo abusa a piene mani.

Il compromesso al ribasso, tuttavia, produce l'assenza di una visione: non c'è visione politica in questa manovra; non c'è rilancio per la Nazione perché non c'è amore per la Nazione italiana e per quella che noi chiamiamo Patria. Oggi più che mai serve una maggioranza coesa e una visione politica chiara, che solo un Parlamento rinnovato potrà determinare rispettando le indicazioni elettorali dei cittadini.

Felice Maurizio D'ETTORE (CI), dopo aver ringraziato la relatrice per il lavoro svolto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione della medesima relatrice, che ritiene abbia recepito gli spunti emersi nel corso del dibattito.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di relazione formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dalla relatrice.

Delibera altresì di nominare la deputata Elisa Tripodi quale relatrice presso la V Commissione.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che la relazione di minoranza presentata

dal Gruppo Fratelli d'Italia sarà trasmessa alla V Commissione unitamente alla relazione approvata e agli ordini del giorno accolti.

La seduta termina alle 11.40.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

La seduta comincia alle 11.40.

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2021.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, informa che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento è previsto per la seduta di lunedì 10 gennaio prossimo: pertanto la Commissione dovrà concluderne l'esame in sede referente entro la seduta odierna.

Avverte che sono pervenuti i pareri di tutte le Commissioni competenti in sede consultiva, ad eccezione della V Commissione, che esprimerà il proprio parere direttamente all'Assemblea.

Segnala quindi che è stata predisposta una proposta di correzioni di forma (*vedi allegato 6*), recante alcune correzioni necessarie per la corretta formulazione tecnica del testo, che sarà ora posta in votazione.

La Commissione approva la proposta di correzioni di forma.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che sarà posta in votazione la proposta di conferire il mandato alla relatrice a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento.

La Commissione delibera di conferire il mandato alla relatrice, Baldino, a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giuseppe BRESCIA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i

componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 11.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 28 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 11.50.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.**Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.****PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 583, dopo le parole: comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario aggiungere le seguenti: e nella Regione autonoma della Sardegna.

3424/I/1.6. Prisco, Deidda.

Dopo il comma 607, aggiungere i seguenti:

607-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale Vigili del Fuoco è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 300 unità non prima del 30 aprile 2023 e 450 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

607-ter. Alle facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 607-bis, si provvede mediante il ricorso, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – 4a serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016 (di seguito, Concorso Pubblico 250 posti di

vigile del fuoco), fino all'esaurimento della stessa e, per il rimanente trenta per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

607-quater. Le assunzioni ordinarie derivanti dalle cessazioni al 31 dicembre 2021 ed autorizzate dalla vigente normativa, si provvede mediante il ricorso per il cento per cento dei posti disponibili, mediante il ricorso scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

607-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 607-bis, 607-ter e 607-quater, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 e euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024.

3424/I/1.2. Prisco.

Dopo il comma 619, aggiungere i seguenti:

619-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio, offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi per il contrasto dei reati nei confronti degli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e

servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze info-investigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'Interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

619-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 619-bis, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

619-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 619-bis spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 619-bis, 619-ter e 619-quater.

619-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 619-bis, 619-ter e 619-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si

provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3424/I/1.5. Prisco.

Dopo il comma 619, aggiungere i seguenti:

619-bis. La disposizione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpreta nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza, sul presupposto della immediata e diretta riferibilità dei fatti e degli atti posti in essere dal dipendente allo svolgimento della prestazione lavorativa o all'assolvimento dei compiti istituzionali. L'eventuale sussistenza di accertati profili disciplinari per i medesimi fatti nei confronti del dipendente non rileva ai fini dell'applicazione del regime dei rimborsi.

619-ter. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso di cui al comma precedente, compete all'Amministrazione di appartenenza. È rimesso, invece, all'Avvocatura dello Stato esclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui, ad esito della valutazione di congruità, venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato può chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro di competenza per il procedimento. In caso di contrasto, prevale il parere rilasciato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, nel caso in cui il difensore di fiducia del dipendente sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello

dell'autorità giudiziaria precedente, sono comprese le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita.

619-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi

619-*bis* e 619-*ter* si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

3424/I/1.1. Prisco.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.**Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.****ORDINI DEL GIORNO PRESENTATI**

La I Commissione,

premessi che:

il provvedimento in esame, che costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese, lavoro e politiche sociali, sanità, scuola, infrastrutture ed emergenza sanitaria;

a distanza di oltre dieci anni dal riconoscimento giuridico del principio di specificità comune dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico ad opera dell'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, il personale dei vigili del fuoco ha subito un grave danno in termini di minore tutela sotto il profilo pensionistico e previdenziale, alla luce della mancata estensione, alla suddetta categoria, dell'istituto dei sei aumenti periodici di stipendio operante in favore delle Forze di polizia delle Forze armate;

in particolare, ai sensi dell'articolo articolo 6-bis del decreto-legge n. 387 del 1987 e, da ultimo, ai sensi degli articoli 1863 e 1911 del decreto legislativo n. 66 del 2010, è previsto un incremento delle basi di calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio, in corrispondenza di un maggior onere contributivo effettivo a carico dei dipendenti e dell'Amministrazione, riferito a una maggiorazione percentuale figurativa del trattamento economico fondamentale;

con propria risoluzione, approvata dalle Commissioni riunite I e XI della Camera dei deputati nel novembre del 2019, il gruppo Fratelli d'Italia ha impegnato il Governo a dare concretezza all'allineamento retributivo e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le Forze dell'ordine, già attraverso la legge di bilancio per l'anno 2020 e per le successive annualità di programmazione, ma fino ad oggi tale impegno era rimasto disatteso;

in sede di discussione in Commissione al Senato del provvedimento in esame, è stata approvata una proposta emendativa avanzata dal gruppo Fratelli d'Italia che, nella sua riformulazione, prevede, ai fini di una progressiva armonizzazione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, l'introduzione progressiva del beneficio dei cosiddetti «sei scatti previdenziali» per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'arco di sei anni, a decorrere dal 2022;

pur esprimendo soddisfazione per l'accoglimento della proposta emendativa e quindi per l'affermazione di un principio sacrosanto, si ritiene tuttavia necessario dare piena e immediata attuazione alla novella legislativa ed evitare storture applicative potenzialmente discriminatorie del personale,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, ad anticipare la piena e imme-

diata attuazione, nel più breve tempo possibile, delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei trattamenti di quiescenza a favore del personale del Corpo nazionale di vigili del fuoco, nonché a prevedere l'immediata fruibilità della piena attuazione dei « sei scatti previdenziali » da parte del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in servizio a decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento in esame.

0/3424/I/1. Prisco.

La I Commissione,

premesso che:

i commi da 95 a 100 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dispongono

importanti riconoscimenti sul piano previdenziale per il personale dei vigili del fuoco, tra cui l'armonizzazione dei trattamenti rispetto alle forze di polizia e il progressivo beneficio dei sei scatti previdenziali;

lo storico risultato ottenuto in via parlamentare da questa maggioranza impone una rapida attuazione della misura,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e con le diversificate priorità, a valutare l'opportunità di anticipare la piena e immediata attuazione delle misure espresse in premessa.

0/3424/I/2. Maurizio Cattoi.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.**Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.****ORDINI DEL GIORNO ACCOLTI DAL GOVERNO**

La I Commissione,

premesso che:

il provvedimento in esame, che costituisce l'atto conclusivo e politicamente più rilevante del ciclo di bilancio, in quanto definisce i contenuti della manovra annuale di finanza pubblica, prevede lo stanziamento di 32 miliardi di euro da destinare, tra gli altri, a settori quali la riduzione della pressione fiscale, il sostegno alle imprese, lavoro e politiche sociali, sanità, scuola, infrastrutture ed emergenza sanitaria;

a distanza di oltre dieci anni dal riconoscimento giuridico del principio di specificità comune dei comparti sicurezza, difesa e soccorso pubblico ad opera dell'articolo 19 della legge n. 183 del 2010, il personale dei vigili del fuoco ha subito un grave danno in termini di minore tutela sotto il profilo pensionistico e previdenziale, alla luce della mancata estensione, alla suddetta categoria, dell'istituto dei sei aumenti periodici di stipendio operante in favore delle Forze di polizia delle Forze armate;

in particolare, ai sensi dell'articolo articolo 6-*bis* del decreto-legge n. 387 del 1987 e, da ultimo, ai sensi degli articoli 1863 e 1911 del decreto legislativo n. 66 del 2010, è previsto un incremento delle basi di calcolo dei trattamenti di quiescenza e di fine servizio, in corrispondenza di un maggior onere contributivo effettivo a carico dei dipendenti e dell'Amministrazione, riferito a una maggiorazione percentuale figurativa del trattamento economico fondamentale.

con propria risoluzione, approvata dalle Commissioni riunite I e XI della Camera dei deputati nel novembre del 2019, il gruppo Fratelli d'Italia ha impegnato il Governo a dare concretezza all'allineamento retributivo e pensionistico del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le Forze dell'ordine, già attraverso la legge di bilancio per l'anno 2020 e per le successive annualità di programmazione, ma fino ad oggi tale impegno era rimasto disatteso;

in sede di discussione in Commissione al Senato del provvedimento in esame, è stata approvata una proposta emendativa avanzata dal gruppo Fratelli d'Italia che, nella sua riformulazione, prevede, ai fini di una progressiva armonizzazione ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, l'introduzione progressiva del beneficio dei cosiddetti «sei scatti previdenziali» per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nell'arco di sei anni, a decorrere dal 2022;

pur esprimendo soddisfazione per l'accoglimento della proposta emendativa e quindi per l'affermazione di un principio sacrosanto, si ritiene tuttavia necessario dare piena e immediata attuazione alla novella legislativa ed evitare storture applicative potenzialmente discriminatorie del personale,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e con le diversificate priorità, a

valutare l'opportunità di anticipare la piena e immediata attuazione, nel più breve tempo possibile, delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei trattamenti di quiescenza a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

0/3424/I/1. *(Nuova formulazione)* Prisco.

La I Commissione,
premessò che:

i commi da 95 a 100 dell'articolo 1 del provvedimento in esame dispongono importanti riconoscimenti sul piano previdenziale per il personale dei vigili del fuoco, tra cui l'armonizzazione dei trattamenti rispetto alle forze di polizia e il progressivo beneficio dei sei scatti previdenziali;

lo storico risultato ottenuto in via parlamentare da questa maggioranza impone una rapida attuazione della misura,

impegna il Governo

compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e con le diversificate priorità, a valutare l'opportunità di anticipare la piena e immediata attuazione, nel più breve tempo possibile, delle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei trattamenti di quiescenza a favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

0/3424/I/2. *(Nuova formulazione)* Maurizio Cattoi.

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.**Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE APPROVATA**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge C. 3424, approvato dal Senato, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, e la relativa Nota di variazione (C. 3424/I Governo, approvato dal Senato);

rilevato, per quanto riguarda la Sezione I del disegno di legge, come il provvedimento rechi opportunamente diverse disposizioni volte al rafforzamento del comparto sicurezza e soccorso pubblico, tra le quali si segnalano:

l'articolo 1, commi 95 e 96, recanti l'istituzione di un fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per il personale delle forze armate, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'articolo 1, commi da 97 a 100, recanti misure di armonizzazione dei trattamenti di quiescenza dei vigili del fuoco;

l'articolo 1, commi 101 e 102, in materia di ricalcolo della quota retributiva per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni;

l'articolo 1, comma 605, che incrementa di 52,18 milioni annui a decorrere dal 2022 i trattamenti economici accessori del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate;

l'articolo 1, comma 1003, che incrementa di 4 milioni annui dal 2022 il Fondo

istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno per la valorizzazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'articolo 1, comma 619, che autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2022, destinati ad integrare le risorse per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

l'articolo 1, commi 1000 e 1001, che autorizzano per il 2022 la spesa di 10.220.800 euro per la stipula di polizze assicurative volte a coprire le spese per la tutela legale e per la responsabilità civile verso terzi, a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'articolo 1, commi 961 e 962, che istituiscono un fondo presso lo stato di previsione del MEF destinato al finanziamento di assunzioni, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

l'articolo 1, commi 651 e 652, che stanziavano risorse per complessivi 3,9 milioni – per il periodo tra il 1° agosto ed il 31 dicembre 2021 – sia per l'impiego delle Forze di polizia e delle polizie locali nel dispositivo di sicurezza per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 (per complessivi 49,1 milioni), sia per il Corpo di polizia penitenziaria a fronte della situazione emergenziale epidemica;

segnalato, in materia di immigrazione, come l'articolo 1, comma 390, incre-

menti la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo, in conseguenza della crisi politica in atto in Afghanistan, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI);

evidenziato, sotto il medesimo profilo, come l'articolo 1, commi da 875 a 877, autorizzi per l'anno 2022 un contributo di 500.000 euro da ripartire tra i comuni siciliani di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani, per fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori;

rilevato altresì come l'articolo 1, comma 648, estenda a diciotto mesi la durata massima delle prestazioni di lavoro a contratto a termine utilizzate mediante agenzie di somministrazione di lavoro dal Ministero dell'interno, ai fini dell'espletamento delle procedure di regolarizzazione di lavoratori, previste dall'articolo 103 del decreto-legge n. 34 del 2020;

sottolineato positivamente come il provvedimento contenga diverse misure per le politiche di genere, tra le quali si segnalano:

i commi da 139 a 148 dell'articolo 1, che prevedono l'adozione di un Piano strategico nazionale per la parità di genere, con l'obiettivo, tra l'altro, di colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, istituendo a tal fine una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere, cui è attribuito il compito di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parità di genere;

i commi 149 e 150 dell'articolo 1, che intervengono per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere, nonché per l'assistenza delle vittime, modificando anzitutto la disciplina del Piano nazionale per il contrasto della violenza di genere;

i commi da 661 a 670 dell'articolo 1, che incrementano ulteriormente, per il 2022, le risorse del cosiddetto Fondo Pari opportunità, con diverse finalizzazioni;

sottolineato come il disegno di legge confermi gli obiettivi in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione, disponendo, all'articolo 1, comma 380, l'incremento del Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024;

evidenziato come il provvedimento dimostri particolare attenzione per le esigenze degli enti territoriali, sia attraverso interventi di finanza locale in loro favore, tra i quali si richiama in particolare l'istituzione – disposta dai commi 581 e 582 dell'articolo 1 – nello stato di previsione del Ministero dell'interno di un fondo – con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022 – in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentino criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori, sia intervenendo, ai commi da 583 a 587 dell'articolo 1, sulla determinazione dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario, la quale viene incrementata in percentuale al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni;

segnalato, in tale contesto, come l'articolo 1, comma 589, istituisca nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori;

rilevato come i commi 617 e 618 dell'articolo 1 rechino un finanziamento integrativo per le attività della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza

e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e prevedano alcune disposizioni circa la sua gestione finanziaria, oltre a disporre alcune semplificazioni degli adempimenti contabili ai fini del controllo da parte della Commissione medesima;

preso atto che i commi 709 e 710 dell'articolo 1 prevedono la proroga del termine per la richiesta, da parte dei partiti, di ammissione al finanziamento privato in regime fiscale agevolato per l'anno 2021;

rilevato, per quanto riguarda il servizio civile, come l'articolo 1, comma 158, preveda l'istituzione a L'Aquila del Centro nazionale del servizio civile universale;

segnalato, per quanto riguarda la Sezione II del disegno di legge, come le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari costituzionali si rinviengano, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero dell'interno (di cui alla Tabella n. 8), nonché in altri programmi e ulteriori stanziamenti ricompresi nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (di cui alla Tabella n. 2);

rilevato, in particolare, come il disegno di legge autorizzi, per lo stato di previsione del Ministero dell'interno, spese finali, in termini di competenza, al netto del rimborso per le passività finanziarie, pari a 30.532,2 milioni di euro nel 2022, a 28.461,7 milioni di euro per il 2023 e a 28.484,1 milioni di euro per il 2024, mentre, in termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 30.961,8 milioni di euro nel 2022, a 28.421,7 milioni di euro nel 2023 e a 28.478,2 milioni di euro nel 2024;

rilevato come, rispetto alla legge di bilancio 2021, il disegno di legge di bilancio preveda, per il Ministero dell'interno, un lieve incremento degli stanziamenti nel 2022 (+ 1,6 per cento), attribuibile interamente alla manovra finanziaria, che però si riduce nei successivi due esercizi del triennio di riferimento, i quali mostrano un andamento della spesa lievemente decrescente in termini assoluti;

rilevato in particolare come, con riferimento alle previsioni di spesa per il 2022,

il disegno di legge esponga spese finali in lieve aumento rispetto al 2021, in termini assoluti, in misura pari a 492,3 milioni di euro, derivante dagli effetti congiunti di una riduzione delle spese di parte corrente pari a 120,4 milioni di euro e di un contestuale aumento delle spese di parte capitale pari a circa 613 milioni di euro;

segnalato, più in generale, come gli stanziamenti di spesa del Ministero dell'interno si attestino, in termini di competenza, nell'anno 2022, al 3,7 per cento della spesa finale del bilancio statale, diminuendo leggermente in termini percentuali nel 2023 (3,5 per cento);

rilevato come, rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2022 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge determini complessivamente un aumento delle spese finali di circa 1.216 milioni di euro, determinata da un aumento di circa 660 milioni di spesa in conto corrente e di 556 milioni di spesa in conto capitale;

segnalato, in dettaglio, come gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinino una riduzione della spesa pari a circa 94 milioni di euro, solo dal lato della spesa in conto capitale, a causa dell'effetto complessivo determinato da rimodulazioni (-164,7 milioni di euro per il 2022) e rifinanziamenti (71 milioni di euro per il 2022) operati dal disegno di legge sulle dotazioni a legislazione vigente;

rilevato quindi come le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I del disegno di legge determinino nel complesso un effetto positivo di circa 1.309,7 milioni di euro, sia di parte corrente (659,7 milioni) sia in conto capitale (650 milioni): pertanto il disegno di legge, integrato dagli effetti della Sezione I del disegno medesimo e delle modifiche della Sezione II, propone stanziamenti finali per il Ministero pari a 30.532,2 milioni per il 2022, confermando per il 2022 la netta prevalenza delle spese correnti, che assorbono l'80 per cento (nel 2021 erano pari all'81,7 per cento e nel 2020 all'88,6 per cento) delle spese finali del Ministero;

evidenziato come la maggior entità delle risorse stanziato nello stato di previsione del Ministero sia assorbita, come di consueto, dalla Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali, che rappresenta circa il 53 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero medesimo;

rilevato in tale ambito come, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (14.978,6 milioni) tale Missione registri un incremento complessivo di circa 1.280 milioni di euro (+8,5 per cento), che riguarda esclusivamente il Programma Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (3.10) ed è dovuto interamente ad interventi (in larga parte già richiamati in precedenza) contenuti nella Sezione I del disegno di legge, tra i quali si segnalano:

la rideterminazione della dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (cap. 1365, che registra un aumento complessivo di 94 milioni di euro per l'anno 2022, 127 milioni per l'anno 2023 e 170 milioni per l'anno 2024 rispetto alla dotazione a legislazione vigente, legato ad incrementi delle risorse destinate, nell'ambito del Fondo stesso, al potenziamento degli asili nido, dei servizi in materia sociale e del trasporto dei disabili;

l'istituzione di un fondo (cap. 1430), con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Siciliana e Sardegna con popolazione inferiore a 5.000 abitanti che presentino criticità strutturali evidenziate da indicatori ivi previsti;

un incremento del fondo istituito per coprire l'incremento dell'indennità dei sindaci dei piccoli comuni prevista dall'articolo 57-*quater*, comma 2, del decreto-legge n. 124 del 2019 (cap. 1394) di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023 e 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

l'assegnazione, per gli anni 2022 e 2023, di contributi ai comuni, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per

l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023, per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano;

l'istituzione del Fondo per l'adozione di iniziative degli enti locali per la promozione della legalità, nonché di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali vittime di atti intimidatori (cap. 1429), con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;

l'assegnazione ai comuni di piccole dimensioni di contributi per investimenti, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022 (cap. 7271), al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale;

il rifinanziamento del contributo ai comuni per spese di progettazione definitiva ed esecutiva relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio (cap. 7273), al fine di elevare il limite delle risorse assegnabili per il biennio 2022-2023, rispettivamente, da 170 a 320 milioni di euro per il 2022 e da 200 a 350 milioni di euro per il 2023;

un contributo in favore delle province e delle città metropolitane per il finanziamento e lo sviluppo delle funzioni fondamentali, nella misura di 80 milioni di euro per l'anno 2022, di 100 milioni di euro per l'anno 2023, 130 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025, 200 milioni di euro per l'anno 2026, 250 milioni di euro per l'anno 2027, 300 milioni di euro per l'anno 2028, 400 milioni di euro per l'anno 2029, 500 milioni di euro per l'anno 2030 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031;

un incremento del fondo per il sostegno ai comuni in *deficit* strutturale di 300 milioni di euro per il 2022 e 150 milioni per il 2023 (cap. 1313);

rilevato come la Missione 3 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, at-

tinente ai programmi relativi alle politiche di ordine pubblico e sicurezza, rechi previsioni a legislazione vigente pari a 8.756,5 milioni di euro per il 2022, mentre lo stanziamento finale della Missione (integrato con gli effetti delle sezioni I e II del disegno di legge) risulta pari a 8.591,8 milioni (-1,9 per cento rispetto alla legge di bilancio 2020), assorbendo il 53,2 per cento della spesa complessiva del dicastero;

rilevato, quanto alla Missione Soccorso civile, che rappresenta il 9,4 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero, come, rispetto alla dotazione a legislazione vigente (2.804,1 milioni di euro), tale Missione registri nel complesso un aumento di 62 milioni di euro nel 2022 (+2,2 per cento), riguardante il Programma 4.2. « Prevenzione del rischio e soccorso pubblico » (8.3);

segnalato in particolare come, rispetto a tale Programma, la Sezione II del disegno di legge disponga rifinanziamenti che comportano per il 2022 un incremento di 62 milioni di euro, relativi alle spese per acquisizione di mezzi operativi e di attrezzature per il rafforzamento della capacità operativa delle componenti statali nelle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (cap. 7325/28), portando lo stanziamento finale della Missione a circa 2.866,1 milioni di euro nel 2022;

rilevato, quanto alla Missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti – consistente nell'unico Programma 5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (27.2) – come ad essa sia assegnata una dotazione pari a 1.866,8 milioni di euro per il 2022;

segnalato, in merito, come la Sezione II del disegno di legge operi sull'unico Programma di tale Missione un rifinanziamento pari a 9 milioni di euro nel 2022, che riguarda le spese per il completamento e l'ammodernamento di immobili destinati a centri di permanenza temporanea, rifinanziate per 7,3 milioni di euro per il 2022, 18,3 milioni per il 2023 e 23,3 milioni per il 2024 (cap. 7351/2) e le spese di manu-

tenzione ordinaria e straordinaria degli immobili destinati a centri di permanenza temporanea, che sono rifinanziate per 1,7 milioni di euro annui (cap. 7351/3) a fronte della previsione attuale di 2 milioni annui, e come la Sezione I incrementi inoltre la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo ed interventi connessi (cap. 2352) di 29,981 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, onde assicurare l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per l'accoglienza di richiedenti asilo in conseguenza della crisi politica in corso in Afghanistan, portando lo stanziamento finale della Missione a 1.905,8 milioni di euro nel 2022, con un peso sul bilancio complessivo del Ministero risulta pari al 6,2 per cento;

rilevato come la Missione 1 dello stato di previsione del Ministero, recante il Programma relativo all'attuazione da parte delle Prefetture – UTG delle missioni del Ministero sul territorio, non presenti alcuna variazione rispetto alle previsioni a legislazione vigente, assorbendo il 2,3 per cento della spesa complessiva del dicastero;

rilevato come anche la Missione 6 non presenti variazioni in dipendenza della manovra rispetto alla dotazione a legislazione vigente per il 2022,

preso atto con rammarico dell'estremo ritardo con cui il provvedimento è stato trasmesso alla Camera per l'esame in seconda lettura, la cui durata risulta pertanto notevolmente compressa;

rilevato come il provvedimento, quale risultante dall'esame presso il Senato, contenga anche numerose previsioni di carattere localistico o microsettoriale, le quali risultano molto frammentarie e non appaiono riconducibili ad una prospettiva unitaria di politica economica,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente osservazione:

si sottolinea la necessità di assicurare, nel rispetto delle previsioni costituzionali

sul procedimento legislativo, un corretto rapporto istituzionale tra i due rami del Parlamento relativamente all'esame di un provvedimento di rilievo cruciale quale il disegno di legge di bilancio, escludendo che la durata dell'esame in prima lettura presso

un ramo del Parlamento determini la sostanziale impossibilità, per l'altro ramo, di apportare modifiche al testo del provvedimento senza mettere a rischio la tempestiva approvazione del bilancio entro l'anno finanziario.

ALLEGATO 5

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.**Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE DI MINORANZA PRESENTATA DAI DEPUTATI PRISCO E MONTARULI**

La I Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento, il disegno di legge C. 3424, approvato dal Senato, recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, e la relativa Nota di variazione (C. 3424/I Governo, approvato dal Senato);

premessi che:

da oramai dieci anni (già dalla legge di bilancio 2011/2013) risultano introdotte importanti innovazioni alla struttura dei documenti di bilancio in ragione della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), entrata in vigore il 1° gennaio 2010;

gli obiettivi della legge n. 196 del 2009 sono molteplici e largamente condivisibili: restituire centralità al bilancio articolato in missioni e programmi, superando la frammentazione e l'eterogeneità delle « vecchie » leggi finanziarie cosiddette « *omnibus* »; rendere più trasparenti e leggibili i conti pubblici e le procedure attraverso cui i bilanci vengono costruiti e modificati; armonizzare i bilanci della pubblica amministrazione; migliorare il controllo, la valutazione e il monitoraggio del Parlamento sul bilancio, esaltando il ruolo delle Commissioni di merito nell'analisi delle parti di loro competenza;

se è vero che stiamo vivendo una fase storica straordinaria – la gravissima vicenda della pandemia sanitaria continua a tenere banco non solo in Italia, – altret-

tanto vero è che sempre di più – ma mai come nel corso del 2021 – norme e procedure che hanno sempre disciplinato l'attività parlamentare sono state del tutto ignorate, quando non palesemente violate o distorte, mortificando il ruolo dei parlamentari, sempre più relegati ad assistere all'indebita appropriazione del potere legislativo da parte del Governo;

sintomatica al riguardo è la modalità con cui il Parlamento ha potuto esaminare che la Legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2022. Il Disegno di Legge di bilancio per il 2022 è stato presentato al Parlamento l'11 novembre 2021, due settimane dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta il 28 ottobre 2021 e, soprattutto, con oltre venti giorni di ritardo rispetto al termine del 20 ottobre fissato dalla sopra richiamata Legge di contabilità e finanza pubblica. Detto ritardo ha comportato, sin da subito, una compressione dei tempi a disposizione del Parlamento per l'approvazione della Legge che si è ulteriormente aggravata nel corso dell'esame da parte del Senato a causa dei continui rinvii dei lavori della Commissione Bilancio, dovuti a contrasti interni alla maggioranza. Lo attesta il fatto che solo il 20 dicembre 2021 detta Commissione ha potuto esaminare e votare un ristretto numero di emendamenti segnalati e, ciò nonostante, la vastissima maggioranza numerica che appoggia il Governo Draghi, inopinatamente definito come « il Governo dei migliori »;

la conseguenza di un siffatto modo di procedere si è palesata quando nell'As-

semblea di Palazzo Madama il Governo ha posto la fiducia sul maxi emendamento dallo stesso presentato (unico articolo di oltre 1000 commi, in sostituzione dei 199 articoli che costituivano il testo del disegno di legge licenziato dalla Commissione), senza quindi alcuna discussione e votazione degli emendamenti presentati da parte dell'aula. Detto modo di procedere – come già preannunciato nella conferenza dei capigruppo del 21 dicembre 2021 – porterà il Governo a richiedere la fiducia sul provvedimento in esame anche alla Camera dei deputati;

appare sino ad ora evidente l'impossibilità per i parlamentari di potere significativamente contribuire, almeno in sede di Commissioni, ad esaminare compiutamente il provvedimento anche considerando i tempi strettissimi imposti dalla conferenza dei capigruppo, al solo fine di evitare l'esercizio provvisorio. Sintomatico il limite di tempo imposto alla Commissione Bilancio della Camera che dovrà concludere – in sede referente – l'esame del disegno di legge Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, entro le ore 13 di martedì 28 dicembre 2021. Conseguentemente, l'esame da parte delle Commissioni di settore è stato modulato in tempi compatibili con la fase di esame degli emendamenti presso la Commissione Bilancio. A tacere del fatto che l'esame in Assemblea avrà inizio alle ore 14 di martedì 28 dicembre, con votazioni non prima delle ore 18 (quando si prevede che il Governo richiederà la fiducia) e – quindi – con circa 4 ore a disposizione per l'effettuazione della discussione generale sul provvedimento;

è qui il caso di richiamare, per doverosa comparazione, la modalità di esame della Legge di bilancio da parte del parlamento nei precedenti anni della XVIII Legislatura. Con il Governo giallo-verde (Conte I) il disegno di legge di bilancio venne presentato il 31 ottobre 2018 e approvato l'8 dicembre 2018 dalla Camera dei deputati. Approvato dal Senato con modifiche il 23 dicembre 2018, veniva e approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 30 dicembre 2018. La manovra di

bilancio per il 2020 del Governo giallo-rosso (Governo Conte II) veniva presentata al Senato il 2 novembre 2019, approvata il 16 dicembre 2019, quindi approvata senza modifiche dalla Camera dei deputati il 24 dicembre 2019. La manovra per il 2021, varata dal Governo giallo-rosso – in piena pandemia – veniva presentata alla Camera dei deputati il 18 novembre 2020 e approvata il 27 dicembre 2020; quindi approvata dal Senato, senza modifiche, il 30 dicembre 2020;

ebbene, il cosiddetto « Governo dei migliori » ha il record peggiore dei tempi di presentazione e di gestione della manovra. Com'è andata lo sappiamo bene, è sotto i nostri occhi e non lascia sbigottiti i soli deputati dell'opposizione ma anche diversi della maggioranza. Siamo infatti di fronte a cose mai viste. Ne abbiamo viste parecchie, specialmente negli ultimi anni, ma qui si è veramente superato ogni limite. Come detto, lunedì 20 dicembre 2021 non erano ancora iniziate le votazioni degli emendamenti nella Commissione Bilancio del Senato, la prima delle due Camere a esaminare questo provvedimento. Non si era mai visto nulla di simile, nemmeno con i Governi Conte, che pure avevano compresso i tempi e cambiato le carte in tavola all'ultimo momento, con una finta lettura, che era stata però apparentemente presentabile; nel Governo Conte 2 fu presentato all'ultimo momento un emendamento che cambiava tutto (il 2,4 diventava il 2,04), tutti coloro che erano all'opposizione si lamentarono di quel Governo e anche nell'ambito della stessa maggioranza ci fu chi ammise l'inopportunità di tale comportamento;

bene, in questo caso abbiamo superato di gran lunga tutti i peggiori record, anche degli ultimi anni. È qui il caso di evidenziare che, fino a non molti anni fa, solo il fatto di porre la fiducia sulla legge finanziaria era visto come una forzatura, un atto fortemente criticabile atteso che viene compressa la possibilità del Parlamento di esprimersi. Ma in questo caso altro che compressa! Siamo partiti malissimo, in ritardo di ventuno giorni rispetto a quanto previsto da una legge dello Stato. Quello stesso Stato che chiede ai cittadini

di rispettare le proprie leggi, la cui violazione è sanzionata con multe e supermulte. Peccato che sia lo stesso Stato che, nel momento più importante dell'anno dal punto di vista finanziario ma anche dell'intera linea politica del Governo, assiste silenzioso alla violazione della Legge da parte del Governo. Non solo, ma abbiamo ragione di credere che il Consiglio dei Ministri, che è un organo i cui lavoro non sono pubblici, abbia approvato un testo di legge di bilancio poi modificato in qualche ufficio, peggio sarebbe se fuori dal Parlamento !;

il Parlamento è stato proprio ignorato e ha avuto il « privilegio » di iniziare le votazioni la sera di lunedì 21 dicembre 2021. Nella sostanza, il disegno di legge di bilancio denuncia tutti i problemi di una maggioranza estremamente variegata e con linee pensiero e politiche difficilmente compatibili tra loro: si realizzano dunque nella migliore delle ipotesi, compromessi al ribasso, ma spesso sono mancate misure. I colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia hanno al Senato presentato e illustrato una serie di proposte di modifica che non hanno trovato adeguata risposta, quando non sono state addirittura del tutto ignorate. Giova però evidenziare che quelle proposte non erano fatti personali di questo o di quel senatore di Fratelli d'Italia, ma rappresentavano problemi concreti dell'Italia. Per questo esiste un Parlamento, e non c'è solo nel nostro Paese, ma anche nelle altre democrazie occidentali. Serve un Parlamento perché, davanti a tutti, ci siano dei voti, dei sì e dei no, e possibilmente, quando il Governo dice no, dovrebbe anche spiegarlo. A quelle determinazioni corrispondono anche le relative responsabilità politiche. Fino a pochi anni fa i relatori non facevano solo i « lettori » dei pareri del Governo, ma spesso davano anche spiegazioni, pensate un po', specialmente dei pareri contrari perché se un emendamento viene accolto chi lo presenta lo sa da sé il motivo. Ebbene, non abbiamo nulla di tutto questo. Dov'è allora il potere rappresentativo del Popolo se non è nel Parlamento? In certi potentati che stanno fuori dal Parlamento? in trattative « nono pubbliche »

tra i partiti? O in altri casi risiede in potentati che non hanno nulla a che fare con il consenso popolare, ma a volte godono di un forte potere di condizionamento che esercitano in vari modi?;

di fatto, abbiamo una Camera che si occupa del provvedimento in Commissione (non in Aula, diciamocelo francamente) e un'altra Camera che, a fasi alterne – di anno in anno – ne prende atto e, in ragione del voto di fiducia richiesta dal Governo, impedisce il ricorso all'esercizio provvisorio. È un atteggiamento inaccettabile che non può essere più tollerato, pena l'abdicazione del Parlamento dalla funzione legislativa, relegato a organo di mera ratifica della volontà del Governo. Ora, è pur vero che vi erano tutti i presupposti perché la legge di bilancio avesse un epilogo deludente, verificandosi nei fatti quanto Fratelli d'Italia aveva da subito anticipato; tuttavia mai come in questa occasione il Governo ha scaricato il ritardo di presentazione del provvedimento sul Parlamento. Nell'ultima settimana si è assistito al Senato a un teatrino indegno per un Parlamento che ha già una maggioranza anomala, con un Governo che ha una maggioranza del 95 per cento, e che, per i dissidi interni alla stessa, comprime lo spazio di confronto nel luogo a questo deputato. A tacere del fatto che oltre l'85 per cento degli emendamenti presentati proveniva dall'area di maggioranza: praticamente una manovra completamente da rifare, secondo la stessa maggioranza !!!;

nei fatti, prima dell'esame da parte del Senato, la manovra di bilancio del Governo riguardava interventi abbastanza indefiniti, che avrebbero dovuto accentuare la sua presunta espansività. Il Governo si è riempito la bocca (passateci il termine) di questa espansività della manovra, che va però attentamente declinata. La manovra è « espansiva » fondamentalmente per due ordini di motivi e non per meriti del Governo: abbiamo un Piano nazionale di ripresa e resilienza che vale 200 miliardi di euro, più 30 miliardi di un fondo complementare, e perché è stato sospeso il Patto di stabilità;

quanto ai numeri, la manovra vale 37 miliardi di euro, a fronte dei quali ci

sono risorse coperte per 13,7 miliardi, con un conseguente incremento del *deficit* per 23,3 miliardi di euro. Rispetto a quanto si diceva a proposito dell'espansività, va sottolineato che rispetto al 2020, quando l'Italia veniva pesantemente impattata dalla pandemia e da disastrose misure restrittive, la situazione è certamente migliorata, ma per i fatti oggettivi prima ricordati: da una parte il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, dall'altra, la sospensione del Patto di stabilità;

questa manovra porta in dote pochi risparmi, che in parte sono stati – badate bene – voluti dall'unica forza di opposizione, cioè da Fratelli d'Italia;

in primo luogo, infatti, grazie alla nostra battaglia storica contro il *cashback* che, sospeso per l'anno 2022, porterà in dote a questa maggioranza, a questo Governo e a questo Parlamento un miliardo e mezzo di euro. A cui aggiungiamo l'approvazione del nostro emendamento al Senato che fa risparmiare 130 milioni di euro nel settore del *cross financing*. Quanto ai contenuti, non possiamo che condividere perfino l'opinione espressa dal relatore di maggioranza, senatore Vasco Errani, in merito alla riduzione della pressione fiscale, ossia che serviva più coraggio. È vero, serviva più coraggio per fare questa riforma fiscale. C'è stato un taglio di 8 miliardi di euro, un terzo dei fondi totali, rispetto alla manovra, ma è poco più dell'1 per cento delle entrate tributarie totali dello Stato, che ammontano a più di 500 miliardi di euro. Pertanto, sulla riforma fiscale, diciamo che va sempre bene quando si riducono le tasse, però questa riduzione varrà, come si leggeva su alcuni quotidiani nazionali, qualche caffè a settimana;

oltre a questo, vogliamo qui affrontare un altro capitolo spinoso, quello del reddito di cittadinanza, contro cui Fratelli d'Italia ha sempre condotto una dura battaglia d'opposizione. Pensavamo che potesse essere in qualche modo non dico stravolto, ma almeno profondamente cambiato; purtroppo questo non è accaduto. Il reddito di cittadinanza, come sapete, secondo noi, avrebbe dovuto essere una mi-

sura di reintroduzione al lavoro, ma non ha funzionato, perché sappiamo che solo una esigua minoranza dei percettori del reddito di cittadinanza è occupabile. Questo non lo dice Fratelli d'Italia ma la Corte dei conti, che attesta che solo il 25 per cento dei percettori ha trovato lavoro, per lo più con contratti a tempo determinato, e solo il 15 per cento ancora oggi è occupato. Insomma, un provvedimento che ha clamorosamente fallito rispetto all'obiettivo previsto. Ovviamente siamo consapevoli e riconosciamo che vi sia una categoria di cittadini, di uomini e donne, che va aiutata, tutelata e inserita in modo graduale e controllato nel mondo del lavoro, ma non possiamo esimerci dal sottolineare come risulti del tutto sconcertante rilevare che nemmeno con un enorme esborso di soldi pubblici si sia trovato un lavoro a tutti i beneficiari. Al riguardo, evidenziamo che anche per i disabili – dati alla mano – il reddito di cittadinanza ha avuto un risultato fallimentare. Ecco perché ribadiamo che il denaro pubblico deve essere investito sulle aziende, ossia su chi crea ricchezza, cosicché ne possano poi fruire i cittadini sotto forma di salari e stipendi. Invece, per l'evidente colpa di uno schieramento politico e della propria cecità, lo Stato non riesce a utilizzare al meglio i fondi che mette a disposizione;

esaminando altri temi, presenti nella legge di bilancio, poniamo l'accento – ad esempio – sugli stanziamenti in favore delle Forze dell'ordine. Riteniamo del tutto insufficiente quanto stanziato dal Governo per i finanziamenti alle Forze dell'ordine. L'attenzione nei loro confronti deve infatti essere primaria nel nostro Paese, perché la sicurezza non può essere soltanto un argomento di cui parlare in campagna elettorale, quando tutti sono per la sicurezza, anche perché sarebbe controproducente per uno schieramento se qualche proprio adepto facesse il tifo per l'insicurezza o per la delinquenza. Di fatto, però, quando il Parlamento, attraverso la manovra di bilancio, non aiuta le Forze dell'ordine come dovrebbe, ci sentiamo di denunciarlo con forza. Per quanto riguarda le assunzioni nelle Forze dell'ordine, abbiamo visto l'at-

teggimento incredibile del Partito Democratico che ha presentato al Senato un emendamento sul possibile trattenimento in servizio degli agenti per un periodo di due anni oltre i limiti ordinamentali. Invece di andare nella direzione di nuove assunzioni, si stabilizza chi c'è già, senza comprendere la situazione e rimanendo completamente distanti dalla realtà e dalle problematiche che attraversano le Forze dell'ordine. Ci riferiamo al fatto che il personale sta diventando sempre più anziano e non riesce a svolgere il proprio compito in strada. Se non si vuole ascoltare Fratelli d'Italia, almeno si ascoltino i sindacati delle Forze dell'ordine e della Polizia che dicono a maggioranza e Governo che stanno andando nella direzione opposta a quella della sicurezza per il cittadino. Diventa infatti difficile per chi è anziano fare ordine pubblico nelle strade. L'emendamento del PD è andato invece proprio in questa direzione, aumentando il numero di anni necessari al personale delle Forze dell'ordine per andare in pensione, non capendo che, invece, bisogna stanziare fondi — come è stato fatto in parte, ma a nostro avviso in maniera insufficiente — per avere un aumento del personale in servizio. Resta il fatto che, per quanto riguarda la Polizia di Stato, nei prossimi dieci anni avremo una riduzione di 10.000 unità. Per non parlare poi della Polizia penitenziaria, tema difficilissimo e importantissimo. Qualche mese fa, il ministro Marta Cartabia non si è potuto esimere dal riconoscere la carenza di personale e il progressivo invecchiamento di quello in servizio. A fronte di una carenza attuale di circa 4000 uomini, nei prossimi anni andranno in pensione 30.000 agenti della Polizia penitenziaria, personale che svolge un lavoro molto logorante ed usurante. Di fatto, chi svolge quel lavoro, molto spesso, è un detenuto come gli altri. Ne segue che sarebbe stato importante da parte del Governo stanziare più fondi possibili per favorire nuove assunzioni, tenuto anche conto che ci sono molti partecipanti ai concorsi ancora in attesa di assunzione;

un altro ambito, non possiamo tacere sul vergognoso emendamento riguardante la magistratura onoraria che il Go-

verno ha presentato, sostenendo di volere fare fronte alla procedura di infrazione annunciata dall'Europa nei confronti dell'Italia, atteso il modo in cui in tutti questi anni sono stati trattati e continuano a essere trattati i magistrati onorari. Magistrati considerati come veri e propri rider della giustizia, anzi peggio, poiché adesso i rider verranno regolarizzati e stabilizzati. I giudici onorari — come sappiamo tutti benissimo — risolvono quasi la metà di tutti gli affari della giustizia che, senza di essi, semplicemente si bloccherebbe. Senza i vice procuratori onorari non sarebbe possibile tenere udienza, e non diciamo davanti al giudice di pace, ma nemmeno davanti al tribunale; senza i circa 2.000 giudici onorari di tribunale sarebbe impossibile comporre una infinità di collegi. Si tratta di magistrati che, per anni, hanno lavorato senza tutele e senza i minimi diritti elementari che dovrebbero spettare ad ogni lavoratore, come ha riconosciuto l'Europa e — finalmente — anche la magistratura italiana con alcune importanti sentenze;

ebbene, quale è il riconoscimento, quale la gratitudine che il Ministro della giustizia e il Governo manifestano con l'emendamento citato nei confronti di questa categoria che ha tenuto in piedi la giustizia italiana? Si tratta di un emendamento che parifica il magistrato onorario al personale amministrativo, mortificando non la figura del primo, ma la funzione giurisdizionale che esercita. Parificandola al personale amministrativo, non soltanto si offende la magistratura onoraria, ma anche l'alta funzione giurisdizionale assolta in nome del popolo italiano;

è una vergogna che Fratelli d'Italia denuncia in modo forte e chiaro. Come denunciemo l'illogicità, l'incongruenza e la contraddizione di pretendere di sottoporre a una prova selettiva con tanto di esame, seppur orale, magistrati che hanno fatto il loro dovere per dieci, quindici o venti anni nelle aule di giustizia. Anche questa è un'ulteriore umiliazione che il Governo doveva e poteva risparmiarsi a questi fedeli funzionari dello Stato. La cosa però veramente vergognosa è che, con il predetto emendamento, il Governo impone per legge al

magistrato, che dovesse accettare questa pur umiliante stabilizzazione, nel momento stesso in cui firma la domanda di adesione alla selezione, anche nel caso in cui non dovesse superarla, di rinunciare a tutti i diritti. Ai diritti che spettano, per il passato, a tutti i lavoratori: deve rinunciare, infatti, agli arretrati, ai diritti previdenziali e assistenziali. Deve rinunciare a tutto quanto. È un ricatto imposto per legge che grida vergogna nei confronti di chi ha un minimo senso di giustizia. Ma quale Stato di diritto si comporta in questo modo nei confronti dei suoi fedeli servitori, come hanno dimostrato di essere i giudici onorari, anche rischiando la vita durante la pandemia ?;

anche per quanto riguarda il comparto della Difesa, ben altre erano le aspettative di coloro che vi prestano il loro qualificato servizio. In particolare, occorre integrare la legge di bilancio 2022, come approvata dal Senato, prevedendo:

l'ulteriore proroga, almeno fino al 31 dicembre 2022, della durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Inoltre, va incluso, nel detto provvedimento di proroga della ferma anche il personale sanitario, non medico, impegnato nei laboratori nei vari centri del Ministero della Difesa quali ad esempio i biologi;

di istituire, al fine di recepire l'esigenza di sicurezza nella Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, nella Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet di Firenze, nella Scuola Militare Nunziatella di Napoli e nella Scuola Militare Teuliè di Milano, un apposito fondo per l'acquisto degli opportuni mezzi di aerazione, ventilazione e ricambio dell'aria meccanica;

valutiamo di grande importanza che, grazie all'impegno di Fratelli d'Italia, dopo venti anni di battaglie delle associazioni sindacali, di categoria e delle casse di previdenza, ai liberi professionisti è stato riconosciuto il diritto alla salute. Molti non lo sanno, ma purtroppo, fino a ieri, questo diritto non era riconosciuto: i liberi pro-

fessionisti che si ammalavano o si infortunavano dovevano non solo pagare le conseguenze dell'infortunio, ma addirittura pagare le conseguenze sanzionatorie dell'impossibilità di potere svolgere la loro professione. Dovevano, quindi, risarcire i clienti per le sanzioni che lo Stato comminava loro in conseguenza della malattia del professionista. Una vicenda scandalosa che veniva da tutti additata e considerata come tale, ma che poi nessuno ha mai modificato. Il Gruppo Fratelli d'Italia al Senato ha condotto e vinto, una battaglia di civiltà che interessa 2 milioni di professionisti italiani;

dobbiamo, invece, esprimere la ferma contrarietà di Fratelli d'Italia a fronte della decisione del Governo di non acconsentire al rinvio della riscossione delle cartelle per rottamazione-*ter* e saldo e stralcio: un impegno che il Governo aveva preso in Parlamento in precedenza (in occasione della conversione del decreto – legge in materia fiscale) e che è stato clamorosamente disatteso. Avete, come Governo ma anche come maggioranza che lo sostiene, disatteso un impegno con quei milioni di italiani che si trovano a dover pagare in pochi giorni quello che era stato sospeso per un anno e mezzo: è inaccettabile nel merito e nel metodo perché, quando prende impegni, un Governo li deve mantenere, Draghi o non Draghi; chiunque è obbligato ad essere coerente con la parola data, soprattutto in politica. Tra i tanti, c'è un provvedimento che è stato corretto in maniera parziale dalla legge di bilancio 2022, lasciando per altro irrisolti i problemi che andrà a creare. Il riferimento è alla misura introdotta nel decreto fiscale, che andrà a modificare il campo di applicazione dell'IVA per quanto riguarda il mondo associazionistico. Un provvedimento pesantissimo, che – come detto – è stato corretto solo parzialmente. La Commissione Bilancio del Senato, infatti, ha approvato un emendamento che ha differito il problema di un paio d'anni. Verrebbe da dire che, tutto sommato, il problema temporaneamente è stato risolto, se non fosse che ha aggravato la situazione di tutto il comparto. Sono valutazioni che non fa soltanto Fra-

telli d'Italia, ma che sono anche del forum del terzo settore – l'unica parte sociale riconosciuta dallo Stato italiano – che ha pesantemente criticato questa manovra. Il provvedimento di rinvio non ha prodotto e non produrrà risultati efficaci. Il mondo delle associazioni, infatti, deve ancora valutare se trasformare la propria natura giuridica da associazione semplice ad associazione di promozione sociale, andando a modificare il proprio statuto: con questa spada di Damocle rimasta sulla testa, all'evidenza non prenderà, nella sua gran parte, in considerazione l'ipotesi di trasformazione in associazione di promozione sociale. È un aspetto importante che non solo non è stato risolto, ma addirittura è stato appesantito; il rinvio non è assolutamente la panacea per la soluzione del problema e l'augurio è che – in futuro – si possa arrivare a una definizione, la più perentoria possibile, che risolva radicalmente la questione introdotta con l'approvazione del decreto fiscale;

c'è poi un altro aspetto che deve essere affrontato, ancora nell'ambito dell'associazionismo. Questa volta siamo di fronte alle problematiche del mondo dello sport che da sempre, almeno in Italia, presenta un problema endemico relativo alla sua partenza dal basso. Ci riferiamo alla presenza dello sport all'interno delle scuole. Da sempre diciamo che non ci potrà essere una crescita omogenea dello sport nel nostro Paese senza una sua crescita equilibrata all'interno delle nostre scuole. Ebbene, avevamo salutato con attenzione, curiosità e anche con rispetto l'introduzione all'interno del disegno di legge di bilancio di una norma che prevedeva l'inserimento dell'attività motoria nella scuola primaria: un fatto epocale, veramente importante, rispetto al quale ci eravamo impegnati a seguire con attenzione l'iter di questa parte della manovra. Purtroppo, questo aspetto legato alla possibilità di poter fare finalmente crescere il mondo dello sport all'interno dell'istituzione scolastica è stato rivoluzionato, svuotato di significati e di investimenti, ed è stato ridotto a un mero provvedimento di facciata che andrà per l'ennesima volta a rinviare il problema;

per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, lo sport è dunque clamorosamente assente. Al riguardo, citiamo rapidamente gli emendamenti che Fratelli d'Italia ha presentato al Senato e che non sono stati minimamente degnati neanche di una discussione e che riguardavano la possibilità che le spese derivanti dalla crisi pandemica potessero essere affrontate con risorse dello Stato per attenuare le perdite, che assommano a circa il 50 per cento dei proventi medi abituali dell'attività sportiva; abbiamo chiesto l'inserimento di un *bonus wellness*, un intervento per il pagamento delle utenze, il differimento per il pagamento dei mutui e dei *leasing*, ma tutto questo non ci è stato riconosciuto e non ci è stato neppure permesso di illustrare;

altro grande problema del tutto trascurato in questa legge di bilancio è quello legato alla situazione demografica in Italia. Come abbiamo visto dagli ultimi dati Istat, l'Italia registra, da gennaio 2021 a settembre 2021, 1,17 figli per donna. Eravamo a circa 1,59 l'anno precedente. Il crollo è stato repentino, tenendo conto del fatto che a livello europeo la media è di 2,1 per donna, soglia che permette appunto un ricambio generazionale. Ecco, quindi, che, tra le tante proposte che riteniamo essere importanti, vi è quella del congedo parentale o, meglio, dell'astensione facoltativa dal lavoro. È una misura da proporre per uomo e donna, ma noi sappiamo benissimo che, tra il compenso mensile di uomo e donna, c'è un differenziale di circa il 30 per cento, chiaramente a discapito del sesso femminile. Quindi, è chiaro, a fronte delle opportunità, quale quella attualmente in vigore, del congedo parentale fino a sei mesi dell'età del bambino con una decurtazione dello stipendio del 70 per cento, quale dei due sessi vi farà maggiormente ricorso;

comunque, non è solo questo il punto. Il punto è anche legato a una esigenza di tipo pedagogico, alla crescita armonica, anche serena, del bambino e, soprattutto, a dare l'opportunità alle famiglie e alle giovani coppie di scegliere la soluzione più consona alla propria situazione di vita. Un ulteriore significativo aiuto sa-

rebbe potuto derivare, come da noi richiesto, dall'applicazione dell'aliquota agevolata al 5 per cento per i prodotti legati alla prima infanzia, che sono tantissimi e costosissimi. Quando sentiamo parlare di inverno demografico, in realtà siamo consci del fatto che la situazione è molto più grave: siamo in completa emergenza demografica poiché figli non li fa più nessuno. Una mano a quelli che vogliono fare i figli, abbassando l'aliquota IVA al 5 per cento sui prodotti per la prima infanzia, la vogliamo dare o vogliamo soltanto predicare quando non ci costa niente? Per quanto riguarda poi la cosiddetta *tampon-tax* apprezziamo che l'aliquota sia stata ridotta dal 22 al 10 per cento, ma ci chiediamo: perché non al 5 per cento?;

qualcuno ricorda quella finanziaria che dimezzò l'IVA sui tartufi, che non risultano essere un bene necessario? Ebbene non si vede perché l'aliquota IVA non sia stata ridotta al 5 per cento, aliquota per altro in linea con quella in vigore in molti Paesi europei: la Francia è già scesa al 5,5 per cento, la Germania al 7 per cento, il Belgio al 6 per cento, il Portogallo al 6 per cento, l'Irlanda naturalmente è intervenuta prima della direttiva del 2006 e ha addirittura annullato l'IVA. Johnson, nel Regno Unito, prima l'aveva abbassata al 5 per cento e adesso l'ha annullata e se l'è venduta come un effetto della Brexit. Quindi, stiamo parlando non di cose irrilevanti, ma di un riconoscimento, un sostegno, un aiuto e un segnale alle donne, in quanto anche in questo caso si tratta di un bene necessario e non voluttuario;

esprimiamo piena soddisfazione, invece, sulla decisione del Governo di ascoltare le proposte formulate al riguardo da Fratelli d'Italia, finanziando anche la ventilazione meccanica controllata nelle scuole. Si tratta di un modello messo immediatamente in campo dal governatore delle Marche, l'ex nostro collega Francesco Acquaroli, che da mesi proponevamo al Governo, affinché fosse portato in tutte le scuole italiane. Resta invece l'amarezza, sempre con riferimento alla scuola, per la mancanza della capacità e anche della volontà di intervenire in alcuni ambiti, che ormai

da troppo tempo aspettano risposta. C'è grande delusione per la parziale proroga dell'organico Covid del personale ATA: con gli stanziamenti di bilancio previsti, non sappiamo come si pensi di fronteggiarne le necessità. C'è poi tutta la questione riguardante la mobilità, sia degli insegnanti, sia dei dirigenti scolastici. Non viene data risposta ai direttori generali dei servizi amministrativi, con un aumento della loro indennità amministrativa. C'è la questione dei percorsi abilitanti: nella scuola abbiamo tanti precari, che sarebbero pronti ad essere immessi in ruolo e a riempire gli spazi disponibili – che ci sono – per fare in modo che la scuola italiana abbia personale adeguato, visto soprattutto quanto ha subito negli ultimi tempi. C'è infine la questione, che veramente non capiamo, degli idonei STEM (*science, technology, engineering and mathematics*), che hanno sostenuto un concorso e che aspettano da tempo di essere stabilizzati. Non si capisce la ragione per la quale tutte le forze politiche diano loro solidarietà a chiacchiere e poi invece non si assuma una decisione sacrosanta, che non ha un costo rilevante;

che dire poi di quello psicodramma in cui la maggioranza ha trasformato, nel tempo, lo strumento del «superbonus»? Avete tribolato tanto a raggiungere un accordo, ma ci voleva tanto a capire che su questo tema servono certezza dei tempi, semplificazione delle procedure e, ovviamente, riconoscimento del valore della cessione del credito d'imposta? Fratelli d'Italia vi chiedeva solo questo – a dire ve lo chiedevamo in tanti – ma, purtroppo, avete fatto troppo poco anche in questa direzione;

del tutto positivo è lo stanziamento, disposto in ragione dell'approvazione al Senato di un emendamento di Fratelli d'Italia, di 10 milioni di euro da destinare al fondo per gli immobili occupati: altro che 10 milioni per qualche marchetta in giro! Se a un proprietario di immobile residenziale occupano la casa fino ad oggi – prima dell'approvazione di questo disegno di legge di bilancio – egli continua a essere tenuto a pagare tutte le tasse su quell'immobile: la quota Irpef, la quota IMU, se non è prima

casa, e la quota Tari. Grazie a Fratelli d'Italia, da quando viene fatta la denuncia di occupazione dell'immobile a quando quell'immobile non viene liberato, le tasse sull'immobile occupato non saranno più dovute;

abbiamo ribadito più volte, anche in quest'Aula, che non ci sembra normale che una patente per guidare i camion in Italia costi 2.500 euro e nel Regno Unito 250. Al danno si aggiunge la beffa, perché gli stipendi per gli autisti professionisti in Italia sono tra i più bassi. Non si arriva nemmeno a 30.000 euro lordi, a fronte di quanto si guadagna in altre nazioni europee. Il costo della formazione chiaramente penalizza oltremodo i lavoratori italiani. Andava garantito, quindi, un supporto economico proprio per avviarli al mondo del lavoro. Si parla tanto dell'introduzione dei giovani al mondo del lavoro, della grande questione lavorativa e poi lo Stato si gira dall'altra parte. Continueremo a ripeterlo: secondo noi, in Italia costa troppo prendere una patente di guida per diventare autista. Ci vuole troppo tempo. In Italia il corso di studi arriva a sette mesi, mentre nel Regno Unito è di due mesi. Nell'Est europeo con un paio di mesi si consegue il titolo che consente di introdurre i giovani al mondo del lavoro in questo comparto. Il Governo pensa di aver risolto la questione con il bonus patente. Abbiamo, come Fratelli d'Italia, chiesto al Senato di allargare la platea di coloro che potevano usufruire di questa possibilità anche ad altre categorie di autisti e ad altre tipologie di autotrasportatori, ma l'emendamento è stato clamorosamente rigettato;

quanto all'agricoltura, nella legge di bilancio è riservato poco rispetto a un settore non solo primario per definizione, ma fondamentale per la nostra economia, atteso che l'agricoltura e l'agroalimentare rappresentano un quarto del nostro PIL. Non basta all'evidenza sostenere che in questo disegno di legge di bilancio le risorse per l'agricoltura sono raddoppiate rispetto alla precedente legge quando, in termini assoluti, su una manovra come questa si arriva a stanziare poche centinaia di milioni come risorse dirette per il set-

tore. Questi numeri attestano quanto poco centrale sia l'agricoltura nell'agenda politica di questo Governo, che di fatto dimostra di non credere, perché non investe e non dedica risorse – non diciamo importanti, ma almeno accettabili – a un settore che, in questo periodo di crisi dovuta alla pandemia, ha dimostrato di non arrendersi mai e di garantire il cibo per tutti. Ma ci sono altri elementi che ci preoccupano: il primo è fondamentale e determinante per la tenuta del settore. Abbiamo l'impressione – e sinceramente ce ne dispiace – che non ci siano una visione, un piano strategico per la nostra agricoltura, ma che si cerchi di mettere sempre una toppa alle troppe emergenze; tante toppe e nessuna visione. Una mancanza di visione – a nostro avviso, ad esempio – si registra appieno nella mancanza, ad oggi, di un piano strategico nazionale, da presentare fra pochi giorni alla Commissione europea, per l'attuazione della prossima politica agricola comune (PAC). Si parla tanto di transizione ecologica, i leader europei lanciano slogan che sicuramente colpiscono l'immaginario collettivo: 3 miliardi di alberi da piantare da oggi al 2030. Siamo già in ritardo, perché ad oggi non se ne è piantato, di fatto, nemmeno uno. Ma, se proviamo a fare un conto veloce, significa piantare 300 milioni di alberi l'anno, un milione di alberi al giorno. Ma ci rendiamo conto? Ma ammesso che sia anche possibile, ci chiediamo se esista un piano di piantumazione nel nostro Paese. Ma soprattutto, chi produce questi alberi e quanti se ne possono produrre? Non lo sappiamo, perché non c'è alcuna strategia. Oltre a non investire sul verde, il problema è che non si fa niente sul piano legislativo per aiutare il settore. Nello specifico del disegno di legge di bilancio, come Fratelli d'Italia abbiamo proposto la riformulazione del bonus verde, ma siamo rimasti inascoltati. Non solo: la legge sul florovivaismo, approvata alla Camera è bloccata da mesi al Senato: insomma, abbiamo bisogno di piante e blocchiamo una legge per dare certezze a chi le produce;

rimaniamo sempre sul tema ambientale: stiamo attraversando una vera e propria emergenza relativa alla fauna sel-

vatica, che sta mettendo a serio rischio l'equilibrio faunistico e ambientale. È soprattutto un fenomeno che sta mettendo in ginocchio molti agricoltori e allevatori: l'eclatante sovraffollamento di cinghiali che, ormai, arrivano a passeggiare tranquillamente nelle strade delle città. I cinghiali sono un pericolo per l'ambiente, ma soprattutto un pericolo sanitario: detti animali trasmettono la peste suina africana la cui eventuale propagazione nel Paese equivarrebbe alla fine della suinicoltura e della produzione di insaccati, una delle nostre produzioni di eccellenza. Cosa si fa con questa manovra finanziaria? Si stanziavano risorse per la sterilizzazione, invece di predisporre risorse per un serio piano nazionale straordinario di abbattimenti, al fine di portare quegli animali a un numero sostenibile, per poi mettere in campo tutte le azioni necessarie per il contenimento, compresa la modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ormai vecchia di quasi trent'anni e non più idonea ad affrontare le situazioni odierne. Nonostante quanto evidenziato, non si mettono risorse per compensare gli agricoltori da questi danni. Così come abbiamo trovato un muro anche sulla proposta di Fratelli d'Italia di agevolare le cessioni agricole all'interno dei contratti di rete. Siamo stati inascoltati. Poche, infine, le risorse stanziate per interventi finalizzati al contrasto della *xylella* che, a causa di una pessima gestione della crisi da parte dell'amministrazione regionale della Puglia, sta distruggendo un intero comparto e territorio;

pur troppo non c'è stato spazio per molte altre battaglie che Fratelli d'Italia aveva provato a portare all'attenzione del Senato. Gli italiani hanno bisogno di lavoro e noi – da sempre – abbiamo avanzato proposte, anche per il disegno di legge di bilancio. Abbiamo proposto di ragionare su un modello che dica alle imprese: più assumi, meno tasse paghi. È una cosa di buon senso. Con un meccanismo composito, abbiamo proposto una super deduzione del costo del lavoro per le imprese ad alta intensità di lavoro; come abbiamo il superbonus per gli ammortamenti, abbiamo proposto di introdurre il superbonus per chi

assume persone in Italia: si agevola in tal modo l'economia reale e si penalizzano le grandi concentrazioni economiche, che fanno utili in Italia senza assumere. Una proposta di mero buon senso, ma l'emendamento è stato bocciato;

pur troppo Gualtieri si era sbagliato quando aveva detto che nessuno avrebbe perso il posto di lavoro a causa del COVID-19; il posto di lavoro l'hanno perso in moltissimi: lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, partite IVA. Sono in molti ad aver perso il posto di lavoro. Abbiamo proposto allora la creazione di un fondo per la ricollocazione di chi ha perso il posto di lavoro nel periodo della pandemia, attraverso sistemi collaudati, ossia ponendo a carico dello Stato il 50 per cento dei contributi previdenziali che sono a carico del datore di lavoro. È un meccanismo che, per esempio, già funziona per l'occupazione femminile o l'occupazione giovanile. Anche questa ci sembrava una misura semplice, immediata e di buon senso, ma è stata bocciata;

abbiamo anche sollecitato un intervento contro la concorrenza sleale che subiscono prevalentemente i nostri commercianti. Esiste il meccanismo delle imprese «apri e chiudi»: chiunque sa che il fisco prende contezza di un'attività non prima di due anni. Legalmente, se io apro un'attività, posso tranquillamente non versare un euro allo Stato prima di ventiquattro mesi, non facendo qualcosa di illegale, ma semplicemente applicando la legge. Però, se io alla fine dei due anni sparisco, il fisco non mi rintraccia più. E allora ci sono delle piccole accortezze che si possono adottare: per i soggetti a rischio, prevalentemente chi è extracomunitario (non perché si voglia fare discriminazione, ma perché è più facilmente non più reperibile), istituire un fondo cauzionale o una fidejussione sulle tasse che saranno dovute;

in conclusione, analizzando il testo del disegno di legge di bilancio 2022, più che una legge volta al futuro dell'Italia ci sembra di avere a che fare con la vecchia «legge mancia», allora contestata dalla sinistra, pur costituendo un'appendice della

legge finanziaria, e oggi elevata della sinistra a legge di sistema. Ciò a dimostrazione di come, per tenere in piedi una maggioranza così eterogenea e frastagliata, ci sia bisogno di una mediazione al ribasso e di cercare di accontentare tutti, il che non fa certo bene alla Nazione;

quanto al cosiddetto « Governo dei migliori » ci auguriamo che il presidente Draghi, con il rispetto che Fratelli d'Italia gli riconosce come persona, voglia anche lui calarsi un po' nell'umiltà che ogni cittadino deve avere, magari convenendo con noi che gli organi parlamentari non sono un optional a sua disposizione !;

questo disegno di legge di bilancio è, nei fatti, solo l'effetto di un compromesso al ribasso di forze contrapposte, con idee

diverse, che vogliono forzatamente stare insieme e che, però, insieme non riescono a stare se non costretti con il ricorso al voto di fiducia di cui il Governo abusa a piene mani;

il compromesso al ribasso, tuttavia, produce l'assenza di una visione: non c'è visione politica in questa manovra; non c'è rilancio per la Nazione perché non c'è amore per la Nazione italiana e per quella che noi chiamiamo Patria. Oggi più che mai serve una maggioranza coesa e una visione politica chiara, che solo un Parlamento rinnovato potrà determinare rispettando le indicazioni elettorali dei cittadini,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.**

ALLEGATO 6

**Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato
C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri.****CORREZIONI DI FORMA APPROVATE**

All'articolo 2:

al comma 1, lettera c) sopprimere la parola: particolari;

al comma 1, lettera d) sostituire le parole: e degli enti pubblici con le seguenti e degli altri enti pubblici;

All'articolo 3, comma 2, sopprimere la parola: particolari.

All'articolo 4:

al comma 3, sopprimere le parole: relazioni istituzionali per la;

al comma 5, lettera a) sopprimere le parole: relazioni istituzionali per la e la parola: particolari;

al comma 5, lettera b) sopprimere la parola: particolari;

al comma 8, sostituire le parole dei soggetti pubblici con le seguenti: degli enti o organismi cui appartengono i soggetti pubblici;

alla rubrica, sopprimere le parole: pubblico e le parole relazione per la.

All'articolo 5, alla rubrica sopprimere le parole: e relazione annuale.

All'articolo 6:

al comma 2, sopprimere le parole: relazioni istituzionali per la;

al comma 3, sostituire le parole: aperta alla pubblica consultazione con le seguenti: ad accesso pubblico.

All'articolo 7, comma 3, lettera b) sostituire le parole: aperta alla pubblica consultazione con le seguenti: ad accesso pubblico.

All'articolo 9:

al comma 2, sopprimere le parole: relazioni istituzionali per la;

al comma 3, lettera a) sopprimere la parola: particolari;

al comma 4, sostituire le parole: aperta alla pubblica consultazione con le seguenti: ad accesso pubblico.

All'articolo 10:

al comma 1, sostituire le parole: aperta alla pubblica consultazione con le seguenti: ad accesso pubblico;

al comma 4, sostituire le parole: aperta alla pubblica consultazione con le seguenti: ad accesso pubblico;

al comma 5, sostituire le parole: aperta alla pubblica consultazione con le seguenti: ad accesso pubblico.

Sostituire il titolo con il seguente: Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	45
Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario. Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini (<i>Seguito esame e rinvio</i>)	45
ALLEGATO (<i>Proposte emendative presentate</i>)	51

SEDE REFERENTE

Martedì 28 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Mario PERANTONI. — Interviene, in videoconferenza, la sottosegretaria di Stato per la giustizia, Anna Macina.

La seduta comincia alle 14.35.

Sui lavori della Commissione.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che, poiché nella seduta odierna non sono previste votazioni, ai deputati è consentita la partecipazione da remoto, in videoconferenza, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4-bis della legge sull'ordinamento penitenziario.

Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini.

(*Seguito esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 novembre 2021.

Mario PERANTONI, *presidente*, avverte che sono state presentate circa 110 proposte emendative, che sono in distribuzione (*vedi allegato*). Ricorda che secondo quanto concordato nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, oggi si svolgerà la discussione sul complesso di tali proposte.

Maria Carolina VARCHI (FDI) interviene, per quanto brevemente, sul tema oggetto dell'odierno dibattito, al quale Fratelli d'Italia ha dato il proprio contributo sia attraverso la presentazione della proposta di legge del collega Delmastro Delle Vedove, sia con la predisposizione di diversi emendamenti che convergono con i contenuti di tale proposta. Ritiene in primo luogo che, nel rispetto dei tempi fissati dalla Corte costituzionale per l'intervento del legislatore, si debba salvaguardare un importantissimo istituto giuridico, che ha consentito di infliggere colpi durissimi alle organizzazioni criminali. Rammenta a tal proposito che l'abolizione dell'ergastolo ostativo è stata la richiesta che, da Bagarella in

poi, tanti boss mafiosi hanno avanzato durante i loro estemporanei interventi in sede di udienza. Rammenta altresì come tale istituto giuridico, che a suo parere rappresenta un baluardo da difendere, abbia preso le mosse da un'intensa attività normativa avviata dopo le stragi del 1992, determinando l'inasprimento del contrasto dello Stato alle mafie quale frutto di brillanti investigazioni. Tiene inoltre a precisare come il testo unificato predisposto dal relatore, e adottato come testo base con il voto contrario di Fratelli d'Italia, costituisca una soluzione di mediazione che, in quanto tale, rischia di lasciare scontenti tutti. Nell'esprimere comunque la speranza che si possa raggiungere un risultato condiviso che salvaguardi le conquiste acquisite, fa presente che con la proposta Delmastro Delle Vedove si è inteso sottolineare un concetto fondamentale, vale a dire quello che l'onere della prova degli elementi richiesti per neutralizzare le presunzioni qualificate come ostative alla concessione dei benefici, deve gravare interamente sull'istante. Ad avviso del suo gruppo infatti occorre comunque definire un perimetro molto limitato per la concessione dei benefici ai detenuti sottoposti al regime dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario. Sottolinea che si tratta della stella polare che governa sia la proposta di legge C. 3184 del collega Delmastro Delle Vedove sia quella costituzionale della capogruppo Meloni C. 3154 che modifica l'articolo 27 della Costituzione in materia di funzioni della pena. Nel preannunciare la massima disponibilità del suo gruppo al dibattito, si augura un'ampia convergenza sui presupposti appena esposti.

Vittorio FERRARESI (M5S) fa presente in primo luogo che l'esame delle proposte emendative del Movimento 5 Stelle, così come di quelle presentate dagli altri gruppi, consentirà a suo parere di svolgere un buon lavoro, spogliando il dibattito della forte componente politica cui tutte le forze legittimamente tengono su un tema tanto delicato. Rileva comunque la necessità di corrispondere ai principi e ai valori fissati nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 97 dell'11 maggio 2021 e, nello stesso

tempo, di garantire comunque la sicurezza del Paese e il contrasto delle mafie, che con le loro condotte mirano al sovvertimento dello Stato democratico. Nel sottolineare che la risposta del legislatore deve essere forte e decisa, fa presente il duplice obiettivo dell'intervento normativo, vale a dire, da un alto il rispetto dei principi dell'articolo 27 della Costituzione sulla finalità rieducativa della pena, e dall'altro la tutela dell'incolumità pubblica, della libera iniziativa economica e del buon andamento della pubblica amministrazione. Ritiene che gli emendamenti del Movimento 5 Stelle, così come quelli del Partito democratico, della Lega e in parte anche dell'opposizione, vadano presi in attenta considerazione nell'ambito di un dibattito che con l'adozione del testo unificato appare scevro dalla titolarità delle singole forze politiche. Nel sottolineare che gli interventi emendativi proposti dai diversi gruppi sono equilibrati e rispondono ad esigenze di aggiustamento del testo, ribadisce che vi sono le condizioni per svolgere un buon lavoro in tempi rapidi. A tale proposito sottolinea che il mancato rispetto del termine di maggio 2022 rappresenterebbe uno sgarbo non soltanto verso la Corte costituzionale ma anche nei confronti delle vittime di mafia e di tutti i soggetti che la contrastano, anche a rischio della vita, per tutelare la libertà e la democrazia del nostro Paese. Ribadisce che, contrariamente a quanto riportato da alcuni giornali, le proposte emendative presentate mirano a ottenere un testo più corretto, che tenga conto anche delle osservazioni degli auditi sia in termini di migliori specificazioni tecniche sia in termini di nuove prescrizioni. Nel sottolineare ancora una volta l'equilibrio che caratterizza molti degli emendamenti presentati, considera possibile trovare un punto di incontro, anche attraverso eventuali riformulazioni, ritenendo lodevoli le proposte emendative della Lega e delle opposizioni. Nel reputare inoltre che anche molte delle proposte emendative di Italia Viva e di Forza Italia siano meritevoli di approfondimento, rileva che il testo può essere modificato, anche alla luce degli ulteriori approfondimenti scaturiti dal secondo ciclo

di audizioni svolto successivamente all'adozione del testo base. Ciò premesso, nel sottolineare come la gran parte delle proposte emendative converga su una visione comune, che contempla sia il rispetto dei principi costituzionali sia la tutela dell'incolumità pubblica contro le gravissime condotte delle organizzazioni criminali, tiene a precisare l'esigenza di non fare passi indietro rispetto ai risultati che sono stati ottenuti con decenni di lotta alla mafia. Chiede quindi ai colleghi di fare attenzione a non indietreggiare ulteriormente rispetto ai contenuti dell'ordinanza della Corte costituzionale che, pur riconoscendo l'illegittimità della presunzione assoluta di perdurante pericolosità nel caso di mancata collaborazione, ha sottolineato tuttavia la particolare gravità del fenomeno mafioso. Nel ribadire pertanto la necessità di non scalfire i risultati ottenuti nella lotta alla mafia, perché in caso contrario ci si caricerebbe di una responsabilità grave, augura ai colleghi buon lavoro, confidando nella collaborazione di tutti i gruppi. Da ultimo sottolinea che la risposta del Parlamento nei tempi previsti è dovuta sia alla Corte costituzionale sia al Paese.

Pietro PITTALIS (FI) fa presente che anche il gruppo di Forza Italia ha dato il proprio contributo al dibattito sin dal momento dell'incardinamento delle proposte di legge in oggetto, con l'obiettivo di arrivare ad un testo il più possibile condiviso. Precisa che tale risultato è stato già parzialmente raggiunto con l'adozione del testo base, anche grazie alla saggia regia del presidente Perantoni, che è nello stesso tempo relatore del provvedimento. Evidenzia inoltre che anche a parere di Forza Italia è necessario evitare qualsiasi arretramento, anche di minima entità, nella lotta contro le organizzazioni mafiose, che hanno posto in essere negli anni passati gravissime condotte. Nel sottolineare che Forza Italia ha sempre presente le sofferenze che tali condotte hanno determinato, sottolinea come l'intervento del Parlamento debba muoversi nel perimetro indicato dalla Corte costituzionale, evitando di ripetere le considerazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto. Evidenzia inoltre che le propo-

ste emendative di Forza Italia vanno nella direzione di consentire al legislatore di dare in tempi rapidi una soluzione alla questione posta dalla Corte costituzionale, ritenendo che, con senso di responsabilità e con la mediazione del relatore, si possano trovare le giuste risposte anche sugli aspetti maggiormente controversi. Per citare solo uno di essi, pur condividendo molte delle considerazioni della collega Varchi, pone tuttavia un problema di natura squisitamente tecnica. Ritiene infatti che la prova dell'assenza di collegamenti con le organizzazioni mafiose debba essere posta a carico non dell'interessato ma dello Stato che, attraverso le articolazioni del potere giudiziario, deve compiere la necessaria istruttoria e acquisire gli elementi che diano la verosimile certezza dell'assenza di tali collegamenti da parte del richiedente i benefici. Nel ritenere che anche in questo caso sarà possibile trovare i giusti adattamenti, ribadisce che con spirito di collaborazione Forza Italia fornirà tutto il supporto necessario ad approvare una legge di qualità, fornendo in tal modo la giusta risposta al problema posto dalla Corte costituzionale.

Giulia SARTI (M5S) in primo luogo tiene a ribadire un aspetto di cui tutti sono consapevoli, vale a dire che nel 2022 ricorrerà il trentesimo anniversario delle stragi di Capaci e di via D'Amelio. Ritiene quindi che non si possa arrivare alla vigilia del prossimo 23 maggio senza aver adempiuto al compito attribuito al Parlamento. Esprime inoltre la propria soddisfazione per il fatto che, grazie alla mediazione del presidente, si sia manifestata da parte di tutte le forze politiche la volontà di concorrere all'approvazione della legge in oggetto, sottolineando la delicatezza del compito attribuito al Parlamento, chiamato a dare una risposta duratura al problema posto dalla Corte costituzionale, salvaguardando l'equilibrio del sistema introdotto dal tempo delle stragi del 1992. Ravvisa inoltre la necessità di chiarire che, se qualcuno pensa che la pericolosità delle mafie non sia più di attualità, sta commettendo uno sbaglio, dal momento che i dati e i fatti di cronaca dimostrano il contrario. Fa presente a tale proposito che la 'ndrangheta è la più po-

tente organizzazione criminale a livello internazionale, sia relativamente al traffico di stupefacenti sia con riguardo alle infiltrazioni economiche in tutti i settori, che le mafie nazionali si sono espanse fuori dall'Italia, riproponendo in altri continenti i medesimi metodi adottati sul nostro territorio e che molti boss sono latitanti dentro e fuori l'Unione europea. Evidenzia pertanto la necessità di mantenere alta l'attenzione, evitando qualsiasi segnale di cedimento, in ragione della grande capacità pervasiva di tali organizzazioni, che aumenterà a dismisura quando arriveranno i finanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Ribadisce l'esigenza che non vi sia alcun arretramento dello Stato nel contrasto alla mafia e che si raggiunga un punto di equilibrio, stante le pronunce della Corte costituzionale e le esigenze di tutela della sicurezza pubblica. Aggiunge alle considerazioni svolte dal collega Ferraresi due ulteriori argomenti, che non sono strettamente connessi al contenuto dell'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario ma che costituiscono comunque importanti riferimenti per l'azione dello Stato. Quanto al primo di essi, nel rammentare ciò che si è verificato in conseguenza dell'emergenza COVID-19 con riguardo a determinati provvedimenti della magistratura di sorveglianza che hanno consentito ad alcuni boss delle organizzazioni mafiose di uscire dal carcere, benché talvolta per brevi periodi, ritiene che su tali aspetti si debba riflettere, evitando che situazioni analoghe si possano verificare quando si parla di presunzione relativa di perdurante pericolosità. Sulla base di tali premesse evidenzia come a suo parere un tema importante sia rappresentato dall'accentramento delle competenze e dall'uniformità delle decisioni della magistratura di sorveglianza, al fine di evitare che a richieste analoghe si diano risposte diverse nelle varie zone d'Italia. A tale proposito fa presente che il Movimento 5 Stelle, proprio al fine di porre tale questione, ha presentato proposte emendative volte ad attribuire la competenza delle decisioni relative alla concessione di benefici ai detenuti in regime di 41-bis al Tribunale di sorve-

glianza di Roma. Ritiene infatti che tale accentramento, unito alla collegialità della decisione, garantirebbe in maniera più adeguata l'uniformità delle decisioni. Quanto al secondo tema, fa presente che esso riguarda la tutela della sicurezza dei magistrati di sorveglianza, rilevando come anche a questo fine negli anni novanta sia stata adottata la soluzione della presunzione assoluta di pericolosità. Ritiene che lo Stato non debba arretrare sull'importanza della collaborazione con la giustizia, che ha consentito nel corso degli anni di colpire le organizzazioni mafiose dall'interno, rammentando inoltre come, anche a seguito dell'esperienza acquisita, si sia ravvisata la necessità di individuare due regimi distinti per i collaboratori e per i testimoni di giustizia. Rileva pertanto il rischio che, in mancanza di una presunzione assoluta di pericolosità, il detenuto non abbia alcun interesse a collaborare, dal momento che potrà comunque accedere ai benefici penitenziari. Ritiene pertanto che sia necessario far comprendere che conviene ancora collaborare con la giustizia al fine di poter uscire dal carcere. Richiamandosi alle considerazioni del collega Pittalis, ritiene indispensabile che il dovere di fornire la prova dei mancati collegamenti con le organizzazioni mafiose sia posto in capo al richiedente l'accesso ai benefici, precisando che sarà comunque compito dell'autorità giudiziaria verificare le prove fornite ed eventualmente contestarle, anche avvalendosi dei pareri del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Nel valutare positivamente il fatto che anche il tema della collaborazione impossibile sarà oggetto di intervento in sede di proposte emendative, considera rilevante anche il divieto di scioglimento del cumulo delle pene quando si tratta di reati connessi. A suo parere infatti il Parlamento non si dovrebbe limitare ad affrontare esclusivamente le questioni poste dalla pronuncia della Corte costituzionale, sfruttando l'occasione presente per un ragionamento complessivo sull'ordinamento penitenziario inteso come sistema unico, analogamente a quanto avvenuto dopo le

stragi del 1992, quando si è stabilita la stretta connessione tra i contenuti degli articoli 4-*bis*, 41-*bis* e 58-*ter*. Nel ribadire che a suo parere non vale la pena di centellinare l'intervento sulla singola disposizione dell'articolo 4-*bis* dell'ordinamento penitenziario, spera che anche grazie a una discussione di alto profilo si possa approvare la legge entro maggio 2022. Dichiarò in conclusione che vi sarà occasione per una ulteriore disamina dei diversi argomenti quando l'esame delle singole proposte emendative entrerà nel vivo.

Lucia ANNIBALI (IV), intervenendo da remoto, sottolinea come anche il gruppo di Italia Viva abbia presentato alcune proposte emendative al provvedimento in discussione. Ritiene che tali proposte siano volte a migliorare il testo in esame anche sul piano letterale e sottolinea come le stesse riproducano pedissequamente alcuni dei rilievi emersi nel corso delle audizioni svolte. Nel ringraziare il collega Ferraresi per aver citato nel suo intervento anche le proposte emendative del suo gruppo, ritiene tuttavia che l'urgenza di legiferare sul tema sia piuttosto dettata da un'ansia generata dalla richiesta della Corte costituzionale di legiferare in una determinata direzione. Nel sottolineare di aver sentito negli interventi precedenti rievocare i provvedimenti presi dalla magistratura di sorveglianza nel corso della pandemia, ritiene che vi sia la preoccupazione di lasciare spazio libero a non si sa bene chi.

Per quanto attiene al tema dell'accenramento della competenza, rileva come questo profilo sia stato criticato, nel corso delle audizioni, dagli auditi ed in particolare dalla magistratura di sorveglianza. Rileva inoltre di sentire parlare da più parti dell'esigenza di lavorare celermente. In proposito rammenta che sulle proposte emendative non è stato ancora formulato il parere da parte del relatore e del Governo. Chiede quindi alla rappresentante del Governo di chiarire la posizione dell'Esecutivo in merito al provvedimento e rammenta che la Commissione ha iniziato da tempo l'esame, per poi fermarsi, della proposta di legge del collega Siani relativa alle madri detenute in carcere e che la Commissione

ministeriale sull'ordinamento penitenziario ha già rassegnato una relazione sui propri lavori. In proposito si domanda se tali temi non debbano essere affrontati unitariamente. Fa presente infine che alcuni emendamenti del suo gruppo convergono con proposte analoghe presentate dal gruppo di Fratelli d'Italia, soprattutto quelle relative alla correzione di alcune inesattezze presenti nel testo unificato, e valuta positivamente il ripristino da parte del relatore dell'istituto della collaborazione impossibile. Sottolineando la complessità della materia oggetto del provvedimento, ribadisce che anche il suo gruppo parlamentare desidera fornire un contributo coerente alla propria sensibilità.

La sottosegretaria Anna MACINA, intervenendo da remoto, rappresenta l'interesse dell'Esecutivo a seguire i lavori della Commissione sul provvedimento in esame così come su tutti i temi citati dalla deputata Annibali. Rammenta che la fase in corso è quella della discussione generale sul complesso degli emendamenti e sottolinea come il Governo stia seguendo l'orientamento di tutte le forze politiche presenti in Parlamento.

Mario PERANTONI, *presidente e relatore*, ritiene che tutte le forze politiche condividano la necessità di intervenire seriamente e con urgenza sul tema senza compromettere l'esigenza di adottare un provvedimento duraturo. Sottolinea la necessità per la Commissione di muoversi nell'ambito degli obiettivi indicati dalla Corte costituzionale e assicura che tutte le proposte emendative presentate saranno da lui valutate con la medesima attenzione e con spirito positivo e costruttivo. Rileva in particolare come molte delle proposte emendative si riferiscano a tematiche attribuibili a tutti i gruppi parlamentari e ritiene che in sede di dibattito sarà evidente come su molte questioni sarà possibile convergere. Ritiene che l'ordinamento – così come la visione offerta dalla Corte costituzionale – non debba essere settorializzato; per tale ragione a suo avviso è necessario avere una visione a 360 gradi rispetto all'indirizzo

fornito dalla Corte costituzionale negli ultimi anni. Rileva come il provvedimento abbia ad oggetto la situazione di alcuni detenuti che stanno scontando pene per aver commesso atti estremamente gravi incidenti sulla tenuta dello Stato civile e democratico. Sottolinea come la Corte costituzione avesse ben presente tale situazione quando ha affermato che nel nostro ordinamento, per questa fattispecie, con riferimento alla mancata collaborazione, non è possibile conservare il principio della presunzione assoluta ma è legittima la presunzione relativa di pericolosità sociale. Fa notare come, se è legittima anche una presunzione, tale presunzione debba essere vinta da chi chiede di superarla. Ritiene infatti evidente che, nella logica giuridica, se è legittima una presunzione relativa, è

chi vuole vincere tale presunzione che deve fornire le prove. Rammenta inoltre che il testo unificato in discussione non prevede di fornire la prova bensì soltanto dei dati in grado di consentire ai giudici di accertare ciò che afferma il detenuto. Nel ritenere che il quadro nel quale la Commissione dovrà agire sia quello testé illustrato, evidenzia come tuttavia tutte le forze politiche avranno la possibilità di contribuire ad approfondire l'argomento e di introdurre degli modifiche di carattere lessicale ma non sostanziale relativamente a tale aspetto. Nel ribadire, in fine, la propria intenzione di accelerare l'esame del provvedimento, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dello stesso ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e al codice penale, in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia (Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini).

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 4-*bis* sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1-*quinquies* è inserito il seguente:

« 1-*sexies*. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche nei casi in cui tali detenuti o internati non collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-*ter* della presente legge o a norma dell'articolo 323-*bis*, secondo comma, del codice penale ovvero qualora non ricorrano le circostanze previste dal comma 1-*bis* del presente articolo, purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della

mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione »;

2) al comma 2, le parole: « per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto » sono sostituite dalle seguenti: « dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo

41-bis, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo dove il detenuto intende stabilire la sua residenza e dal direttore dell'istituto penitenziario »;

3) al comma 2-bis, le parole: « In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni » sono soppresse;

4) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative pubbliche di contrasto della criminalità organizzata »;

5) il comma 3 è abrogato;

6) al comma 3-bis:

a) le parole: « Procuratore distrettuale » sono sostituite dalle seguenti: « procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna »;

b) le parole: « dalle procedure previste dai commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla procedura prevista dal comma 2 ».

Conseguentemente, sostituire l'articolo 2 con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203).

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dallo stesso comma » sono soppresse;

b) la parola: « ivi » è soppressa;

c) le parole: « commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1-sexies e 2 ».

1.3. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Mareschione.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli » sono inserite le seguenti: « mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli »;

b) dopo le parole: « 321, 322, 322-bis, » sono inserite le seguenti: « delitti di cui agli articoli »;

c) le parole: « l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli » sono sostituite dalle seguenti: « l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 416, primo e terzo comma, del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli »;

d) le parole: « 609-octies e 630 del codice, all' » sono sostituite dalle seguenti: « 609-octies e 630 del medesimo codice, dall' »;

e) dopo le parole: « di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, » sono inserite le seguenti: « delitti di cui »;

f) dopo le parole: « all'articolo 291-quater » sono inserite le seguenti: « , comma 1, »;

g) dopo le parole: « Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e » sono inserite le seguenti: « di cui »;

h) dopo le parole: « all'articolo 74 » sono inserite le seguenti: « , comma 1, ».

1.94. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti » sono inserite le seguenti: « , anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di esecuzione di pene concorrenti, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale, tra i reati la cui pena è in esecuzione ».

1.105. Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Ferraresi.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) al primo periodo del comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « solo » è soppressa;

b) le parole: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, » sono soppresse;

c) le parole da: « delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, » fino al fine del periodo sono soppresse.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a):

sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale, ove sulla base di congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dalla organizzazione criminale di appartenenza, il giudice valuti il sicuro ravvedimento del condannato, apprezzati il percorso di reinserimento, i progressi risocializzanti raggiunti dal momento della condanna, l'adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'obiettiva impossibilità di tale adempimento, escludendo l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e l'assenza del pericolo di un loro ripristino »;

dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis) Il comma 1-ter è soppresso.

1.88. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) al primo periodo del comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: « solo » è soppressa;

b) le parole: « 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, » sono soppresse.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a):

sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai

detenuti o internati per i delitti per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale, ove sulla base di congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dalla organizzazione criminale di appartenenza, il giudice valuti il sicuro ravvedimento del condannato, apprezzati il percorso di reinserimento, i progressi risocializzanti raggiunti dal momento della condanna, l'adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'obiettiva impossibilità di tale adempimento, escludendo l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e l'assenza del pericolo di un loro ripristino »;

dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-bis). Il comma 1-ter è soppresso.

1.89. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1 la parola: « solo » è soppressa.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale, nelle ipotesi in cui, a seguito della prospettazione da parte del condannato, si accertino elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, suffraganti la non attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel

quale il reato è stato commesso e l'assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti e altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, ovvero nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste all'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale ».

1.81. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1 la parola: « solo » è soppressa.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, salvo che siano stati acquisiti elementi tali da far ritenere sussistenti attuali collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì:

a) nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia;

b) nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata appli-

cata una delle circostanze attenuanti previste all'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale;

c) nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefici citati, in specie, ai detenuti o internati che si sono adoperati in concrete condotte riparative a norma dell'articolo 58-ter, comma 1-bis del codice penale ».

1.76. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1 la parola: « solo » è soppressa.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale, ove sulla base di congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dalla organizzazione criminale di appartenenza, il giudice valuti il sicuro ravvedimento del condannato, apprezzati il percorso di reinserimento, i progressi risocializzanti raggiunti dal momento della condanna, l'adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'obiettivo impossibilità di tale adempimento, l'emersione di specifiche ragioni della mancata collaborazione, escludendo l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ovvero con il contesto nel quale il reato è

stato commesso e l'assenza del pericolo di un loro ripristino ».

1.85. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1 la parola: « solo » è soppressa.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter o dell'articolo 323-bis del codice penale, ove sulla base di congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dalla organizzazione criminale di appartenenza, il giudice valuti il sicuro ravvedimento del condannato, apprezzati il percorso di reinserimento, i progressi risocializzanti raggiunti dal momento della condanna, l'adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'obiettivo impossibilità di tale adempimento, escludendo l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ovvero con il contesto nel quale il reato è stato commesso e l'assenza del pericolo di un loro ripristino. ».

1.86. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1 la parola: « solo » è soppressa.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* o dell'articolo 323-*bis* del codice penale purché oltre alla regolare condotta carceraria e alla positiva partecipazione al percorso trattamento rieducativo, dimostrino l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'obiettiva impossibilità di tale adempimento e prospettino congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano al giudice di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ovvero con il contesto nel quale il reato è stato commesso, sia l'assenza del pericolo di un loro ripristino. ».

1.82. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1 la parola: « solo » è soppressa.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* o dell'articolo 323-*bis* del codice penale purché oltre alla regolare condotta carceraria e alla positiva partecipazione al percorso trat-

tamentale rieducativo, dimostrino l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'obiettiva impossibilità di tale adempimento e prospettino congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano al giudice di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ovvero con il contesto nel quale il reato è stato commesso, sia l'assenza del pericolo di un loro ripristino. A tal fine può essere altresì valutata la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione ».

1.83. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:

01) al comma 1 la parola: « solo » è soppressa.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

1) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente:

« 1-*bis*. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-*ter* o dell'articolo 323-*bis* del codice penale, purché sulla base di congrui e specifici elementi di fatto, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dalla organizzazione criminale di appartenenza, il giudice di sorveglianza accerti l'effettivo ravvedimento dell'interessato, desunto dalla sua valutazione critica della precedente condotta, dalle sue iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e dal suo contributo alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fon-

damentali, in modo da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ovvero con il contesto nel quale il reato è stato commesso e l'assenza del pericolo di un loro ripristino ».

1.87. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), al numero 1, premettere il seguente:

01) Al comma 1 la parola: « solo » è soppressa.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1-bis:

al primo periodo, dopo la parola: « purché » aggiungere le seguenti: « il magistrato di sorveglianza accerti il sicuro ravvedimento, valutando »;

al primo periodo, sopprimere la parola: « dimostrino »;

al primo periodo, sopprimere le parole: « con certezza »;

al primo periodo, sostituire le parole: « , terroristica o eversiva e » con le seguenti: « , terroristica o eversiva ovvero »;

sopprimere il secondo periodo.

1.78. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), al numero 1) premettere il seguente:

01) al comma 1 la parola: « solo » è soppressa.

1.84. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

All'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente:

1-bis. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche nei casi in cui tali detenuti

o internati non collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale ovvero qualora non ricorrano le circostanze previste dal comma 1-bis del presente articolo, purché sia fornita la prova dell'assenza di collegamenti attuali del detenuto o dell'internato con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e dell'assenza del pericolo di ripristino dei medesimi collegamenti. A tale fine, anche a riscontro delle allegazioni dell'istante, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce dettagliate informazioni in merito al perdurare della operatività del sodalizio criminale; al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione; alla capacità eventualmente manifestata nel corso della detenzione di mantenere collegamenti con l'originaria associazione di appartenenza o con altre organizzazioni, reti o coalizioni anche straniere; alle ragioni della mancata collaborazione; alla sopravvenienza di nuove incriminazioni o significative infrazioni disciplinari; all'ammissione dell'attività criminale svolta e delle relazioni e rapporti intrattenuti; alla valutazione critica del vissuto in relazione al ravvedimento; alle disponibilità economiche del detenuto o dell'internato all'interno degli istituti penitenziari nonché a quelle dei suoi familiari; al tenore di vita e alla situazione patrimoniale del detenuto o dell'internato e dei suoi familiari; alla verifica che l'istante abbia già avviato percorsi di giustizia riparativa, anche di natura non economica; all'applicazione di una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, e delle circostanze previste dall'articolo 114 o dall'articolo 116, primo comma, del citato codice penale; all'intervenuta adozione di provvedimenti patrimoniali e al loro stato di concreta esecuzione.

1.4. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire il capoverso con il seguente:

1-bis. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, pur in mancanza della collaborazione, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e il pericolo del ripristino di tali collegamenti, nonché nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia e nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), del codice penale, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1.95. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: « , al di fuori dei casi già espressamente esclusi dalla legge ».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: ai detenuti condannati alla pena dell'ergastolo con le seguenti: ai detenuti o internati;

al primo periodo, sopprimere le parole: con certezza;

sopprimere il secondo periodo.

1.77. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1 lettera a), numero 1), capoverso, sopprimere le seguenti parole: al di

fuori dei casi già espressamente esclusi dalla legge.

1.64. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, dopo le parole: esclusi dalla legge, aggiungere le seguenti: possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale. Il giudice, nel decidere sull'istanza, valuta la genuinità e l'entità della collaborazione offerta in rapporto alla partecipazione al trattamento rieducativo e all'assenza di pericolosità. Allo stesso modo il giudice procede quando siano adottati concreti e specifici elementi dai quali risulti che l'assenza di collaborazione sia stata causata dal timore di un grave nocumento per sé o per un prossimo congiunto. I benefici di cui al comma 1 del presente articolo, al di fuori dei casi già espressamente esclusi dalla legge, altresì.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, apportare le seguenti modificazioni:

al primo periodo, sostituire le parole: « detenuti condannati alla pena dell'ergastolo » con le seguenti: detenuti o internati;

al primo periodo, dopo la parola: purché, aggiungere le seguenti: , salvi i requisiti richiesti dalla legge per ciascun beneficiario;

sopprimere il secondo periodo.

1.50. Conte.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: « detenuti condannati alla pena dell'ergastolo » con le seguenti: « detenuti o internati ».

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera a), capoverso, sopprimere il secondo periodo;

al medesimo comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale con le seguenti: all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

1.37. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: detenuti condannati alla pena dell'ergastolo con le seguenti: detenuti o internati.

Conseguentemente al medesimo capoverso sopprimere il secondo periodo.

1.111. Bazoli, Miceli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: « detenuti condannati alla pena dell'ergastolo » con le seguenti: detenuti e agli internati.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere il secondo periodo.

1.29. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sopprimere le parole: o dell'articolo 323-bis.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera a), numero 1, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:

1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati condannati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 323-bis del codice penale purché, oltre ai requisiti già previsti dalla legge, dimostrino l'integrale adempimento delle obbligazioni civili, delle riparazioni pecuniarie e del risarcimento del danno, anche in forma specifica, derivanti dal reato o l'assoluta impossibilità di tali adempimenti, nonché, a seguito di specifica allegazione da parte del condannato, si accertino concreti e specifici elementi che consentano di escludere la sussistenza dell'attuale pericolosità sociale del condannato e di rischi connessi al suo reinserimento nel contesto sociale nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali. Al fine della concessione dei benefici, è altresì richiesto che il giudice di sorveglianza accerti l'effettivo ravvedimento dell'interessato, desunto dalla valutazione critica della sua precedente condotta, dalle sue iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Ai detenuti o internati condannati per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis;

al medesimo comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, primo periodo, dopo le parole: 1-bis aggiungere le seguenti: e 1-bis.1.

1.112. Miceli, Bazoli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, dopo le parole: o dell'articolo 323-bis del codice penale aggiungere le seguenti: compresi i casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna,

ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1.30. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: oltre alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione al percorso rieducativo con le seguenti: oltre ai requisiti già previsti dalla legge.

1.102. Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà, Bazoli, Miceli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dimostrino l'integrale adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie derivanti dal reato o l'assoluta impossibilità di tale adempimento con le seguenti: intraprendano iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, e contribuiscano alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime, ai loro familiari e all'intera collettività sui fatti che costituiscono gravi violazioni dei diritti fondamentali.

1.38. Varchi, Maschio.

All'articolo 1, comma 1 lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: adempimento delle obbligazioni

civili e delle riparazioni pecuniarie *con le seguenti: riparazione dei danni.*

1.65. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: adempimento delle obbligazioni civili e delle riparazioni pecuniarie con le seguenti: riparazione del danno.

1.48. Maschio, Varchi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e delle riparazioni pecuniarie con le seguenti: , delle riparazioni pecuniarie e del risarcimento del danno, anche in forma specifica,.

Conseguentemente al medesimo periodo, sostituire le parole: di tale adempimento con le seguenti: di tali adempimenti.

1.113. Bazoli, Miceli, Ascari, Ferraresi, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1 lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: nonché, a seguito di specifica allegazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: e possa escludersi con ragionevole probabilità l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, o il pericolo che tali collegamenti siano ripristinati, anche sulla base dell'allegazione, ad opera del condannato, di elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla dichiarazione di dissociazione dall'associazione criminale di appartenenza.

1.67. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nonché, a seguito di specifica allegazione da parte del condannato, si accertino congrui e specifici elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di

dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere con certezza l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, *con le seguenti*: nonché, a seguito della prospettazione da parte del condannato, si accertino elementi concreti, diversi e ulteriori rispetto alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, suffraganti la non attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso e l'assenza del pericolo di ripristino di tali collegamenti.

1.80. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: nonché, a seguito con le seguenti: da accertarsi tramite una aggiornata verifica delle condizioni patrimoniali anche dei familiari del richiedente e anche per interposta persona, delegata alle strutture di Polizia giudiziaria deputate a tali accertamenti, nonché anche a seguito.

Conseguentemente:

al medesimo comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: È in ogni caso sempre richiesto che i giudici di sorveglianza accertino, altresì, l'effettivo ravvedimento dell'interessato, desunto dalla sua revisione critica della sua precedente condotta, dalle sue iniziative a favore delle vittime, sia nelle forma risarcitoria, sia in quelle della giustizia riparativa ed al suo contributo alla realizzazione del diritto alla verità spettante alle vittime ai familiari e all'intera collettività, con specifico riferimento alla ricostruzione dei reati commessi, alla loro decisione ed esecuzione ed all'eventuale individuazione dei resti delle vittime;

al medesimo comma 1, lettera a), numero 3), alinea, sostituire le parole: è inse-

rito il seguente, con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

al medesimo comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso 2-ter aggiungere i seguenti:

2-quater. Il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più Comuni o in un determinato territorio, in particolare il divieto di permanenza in quello in cui sono state commesse le attività criminose per cui stato condannato o hanno operato le associazioni criminali di cui faceva parte. Può altresì imporre il divieto di svolgere determinate attività e di avere rapporti personali che possano facilitare il compimento di altri reati o comunque ripristinare rapporti con soggetti appartenenti alla Criminalità organizzata, terroristica od eversiva.

2-quinquies. La richiesta dei benefici, di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere contestualmente notificata al difensore della parte civile costituita in giudizio nel procedimento dove è stata riportata la condanna o al difensore della persona offesa o al difensore dei suoi prossimi congiunti o al difensore della persona legata da relazione affettiva e stabilmente convivente. In mancanza di nomina, la notifica deve essere effettuata alla persona offesa o ai prossimi congiunti o alla persona legata da relazione affettiva e stabilmente convivente, salvo ipotesi di accertata irreperibilità. I soggetti indicati possono presentare al Giudice procedente, entro 30 giorni dalla notifica, le proprie osservazioni, le quali devono essere tenute in considerazione nella valutazione dell'istanza da parte del Giudice Competente, dandone espressamente conto nella motivazione.;

al medesimo comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

a-bis) all'articolo 41-bis, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-octies. Le disposizioni del comma 2-quater, lettera e), si applicano anche ai soggetti condannati per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis del codice penale »;

al medesimo comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: e dei commi 2 e 4 dell'articolo 50 aumentati della metà, *con le seguenti:* , aumentati della metà, e nei limiti minimi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 4 dell'articolo 50, aumentati di un terzo.

1.106. Ascari.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: a seguito di specifica allegazione da parte del condannato, si accertino congrui e specifici elementi *con le seguenti:* a seguito di allegazione di specifici elementi da parte del condannato, si accertino elementi.

1.49. Maschio, Varchi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: congrui e specifici elementi concreti *con le seguenti:* concreti e specifici elementi.

1.103. Salafia, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Sarti, Scutellà, Ferraresi, Miceli, Bazoli.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: con certezza.

* **1.41.** Varchi, Maschio.

* **1.31.** Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

* **1.79.** Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, dopo le parole: « criminalità organizzata, terroristica o eversiva » *aggiungere le seguenti:* « nonché con i familiari con lo stesso domiciliati ».

1.10. Colletti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sopprimere le pa-

role: e con il contesto nel quale il reato è stato commesso.

1.42. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: e con il contesto *con le seguenti:* o con il contesto.

1.45. Maschio, Varchi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, dopo le parole: nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi *aggiungere le seguenti:* , o in ragione del contesto ambientale di provenienza e di destinazione.

1.26. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I benefici di cui al comma 1 possono essere comunque concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante.

1.66. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.

1.33. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Ulteriori elementi valutativi o a riscontro possono essere acquisiti autonomamente dal giudice presso il Procuratore

nazionale antimafia o antiterrorismo o presso le direzioni distrettuali antimafia competenti. Ai fini della concessione o del diniego dei benefici di cui al precedente comma 1 sono altresì valutabili dal giudice: a) la sopravvenienza, la gravità e la natura di nuove incriminazioni; b) la sussistenza di concrete e non meramente simboliche condotte riparatorie, anche di natura non economica, nei confronti di persone o comunità locali vittime di reato; c) aver fornito indicazioni idonee alla identificazione di persone fisiche o giuridiche, o di reti e metodologie utilizzate, anche da organizzazioni diverse da quella di appartenenza, per riciclare, occultare, esportare o reimpiantare proventi economici di natura illecita, o al sequestro e confisca di disponibilità mobiliari, immobiliari o finanziarie frutto di attività illecite; d) altri elementi di valutazione acquisiti in procedimenti riferibili a terzi anche se non ancora pervenuti a sentenza definitiva.

1.32. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, secondo periodo, dopo le parole: di cui all'articolo 30-ter aggiungere le seguenti: , del lavoro all'esterno di cui all'articolo 21 e delle misure alternative alla detenzione di cui al Capo VI della presente legge.

1.68. Annibaldi, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una volta che i condannati reiterano i reati, non potranno più accedere ai benefici sopra citati.

1.1. Piera Aiello, Trano, Colletti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere il seguente periodo: I benefici del presente articolo non si applicano e sono revocati immediatamente a

coloro che reiterano taluno dei delitti indicati nel presente articolo.

1.2. Piera Aiello, Trano, Colletti.

Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine della concessione dei benefici, è altresì richiesto che il giudice di sorveglianza accerti l'assenza dell'attuale pericolosità sociale e l'effettivo ravvedimento dell'interessato, desunto dalla sua valutazione critica della sua precedente condotta, dalle sue iniziative a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

1.114. Bazoli, Miceli, Sarti, Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti numeri:

1-bis) al comma 1-ter, sono approntate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « purché non vi siano elementi tali da far ritenere » sono sostituite dalle seguenti: « salvo che siano stati acquisiti elementi che indichino »;

b) le parole: « ai detenuti o internati per i delitti » sono sostituite dalle seguenti: « ai detenuti o internati per i seguenti delitti: »;

c) dopo le parole « 600-ter, » sono aggiunte le seguenti: « primo, secondo e »;

d) dopo le parole: « 600-quinquies, » sono inserite le seguenti: « , 601, 602, 600-octies »;

e) le parole: « 629, secondo comma, del codice penale, » sono sostituite dalle seguenti: « 629, secondo comma, 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, »;

f) dopo le parole: « del medesimo testo unico » sono inserite le seguenti: « delitti di cui »;

g) dopo le parole: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni » sono inserite le seguenti: « nonché, fuori dai casi di cui al comma 1 del presente articolo, delitti di cui all'articolo 74 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, di cui all'articolo 291-*quater* del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, di cui all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dall'articolo 609-*octies* del medesimo codice e dall'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni »,

1-*ter*) al comma 1-*quater*, dopo le parole: « la circostanza attenuante dallo stesso contemplata. » è inserito il seguente periodo: « Ai fini della determinazione dell'anno di osservazione si può tenere conto, altresì, di programmi terapeutici eventualmente già svolti dopo la commissione del reato e antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena. »;

1-*quater*) al comma 1-*quinqüies*, dopo le parole: « all'articolo 13-*bis* della presente legge » sono inserite le seguenti: « anche se svolto in tutto o in parte antecedentemente all'inizio dell'esecuzione della pena. ».

1.96. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

1-*bis*) Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « tribunale di sorveglianza » sono aggiunte le seguenti: « di Roma »

Conseguentemente, dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-*bis*.

(Modifiche all'articolo 677 del codice di procedura penale)

Al comma 1 dell'articolo 677 del codice di procedura penale sono premesse le seguenti parole: « Escluse le ipotesi di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, ».

1.27. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

1.90. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 2, le parole: « per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto » sono sostituite dalle seguenti: « dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-*bis*, anche dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo dove il detenuto intende stabilire la sua residenza e dal direttore dell'istituto penitenziario; ».

1.7. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Marchio.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 2, dopo le parole: « in relazione al luogo di detenzione del condannato » sono inserite le seguenti: « e acquisito il parere del procuratore della Repubblica, individuato ai sensi dei commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, in relazione al distretto ove è stata pronunciata la condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo » e le parole: « In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto » sono sostituite con le seguenti: « Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Le informazioni e i pareri previsti dal presente comma devono essere resi nel termine di trenta giorni dalla richiesta e devono contenere elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti dei condannati o internati con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Il termine può essere prorogato, in ragione della complessità degli accertamenti, per ulteriori quindici giorni. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri e delle informazioni richieste ».

1.97. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: « al luogo di detenzione del condannato » sono aggiunte le seguenti: « e, nei casi di condanna per taluno dei reati di cui ai commi 3-bis e 3-quater dell'articolo 51 del codice di procedura penale, anche al luogo dove è stata emessa la sentenza di primo grado, nonché in relazione al luogo di dimora abituale del condannato ».

1.104. Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà, Ferraresi, Miceli, Bazoli.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: è stata emessa la sentenza *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* è stato commesso il fatto oggetto di condanna.

1.71. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: è stata emessa la sentenza *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* è stato commesso il fatto.

1.46. Maschio, Varchi.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:

2-bis) al comma 2-bis, il secondo periodo è soppresso;

1.5. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 3) e 4).

1.98. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

3) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

« 2-ter. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tali fini il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato, e che si adoperi in iniziative

pubbliche di contrasto della criminalità organizzata. ».

1.6. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, primo periodo, dopo le parole: al comma 1-bis, il giudice aggiungere le seguenti: del Tribunale di sorveglianza di Roma.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, quarto periodo, e ovunque ricorrono, dopo le parole: il giudice aggiungere le seguenti: del Tribunale di sorveglianza di Roma.

dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Potenziamento della pianta organica del Tribunale di Sorveglianza di Roma)

1. Per le finalità di cui al comma 2-ter dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, la pianta organica dei magistrati e del personale amministrativo in servizio presso il Tribunale di sorveglianza di Roma è aumentata secondo le esigenze e priorità di assegnazione delle risorse definite con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro della giustizia, allo scopo, provvede con decreto ministeriale, alla definizione riorganizzativa della pianta organica.

1.44. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: il parere del *fino a:* Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo *con le seguenti:* al pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, al

pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, elementi conoscitivi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto, ulteriori rispetto a quelle accertate con la sentenza di condanna;

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

al secondo periodo, sostituire le parole: I pareri, con eventuali istanze istruttorie, e le informazioni *con le seguenti:* gli elementi conoscitivi di cui al precedente periodo, con eventuali istanze istruttorie,;

al quarto periodo, sostituire le parole: dei pareri *con le seguenti:* degli elementi conoscitivi;

al quinto periodo, sopprimere le parole: vi sia parere contrario all'accoglimento dell'istanza o *e sostituire le parole:* indicati nei pareri del *con le seguenti:* emersi dagli elementi conoscitivi forniti dal;

al sesto periodo, sostituire le parole: il giudice applica le prescrizioni *con le seguenti:* il giudice può applicare le prescrizioni.

1.91. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: dall'articolo 88 *con le seguenti:* dall'articolo 96, comma 3.

1.107. Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà, Miceli, Bazoli.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nei confronti dei condannati istanti non collaboranti si procede sempre, a cura della Procura Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, agli accertamenti patrimoniali previsti dall'articolo 79 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settem-

bre 2011, n. 159, che sono estesi anche al nucleo familiare e alle persone collegate, nonché all'accertamento della pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali.

1.34. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: con eventuali istanze istruttorie.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto periodo, sostituire le parole da: o siano rigettate le istanze istruttorie avanzate dal pubblico ministero fino a: le istanze istruttorie e con le seguenti: il provvedimento di accoglimento deve indicare gli specifici motivi per i quali il giudice non ha ritenuto rilevanti.

1.70. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , con eventuali istanze istruttorie,.

* **1.110.** Il Relatore.

* **1.40.** Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), numero 3, capoverso, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Tale termine è di sessanta giorni per i detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis. I citati termini, di cui ai periodi precedenti, sono prorogabili rispettivamente a sessanta e a novanta giorni qualora le autorità indicate al primo comma comunichino al giudice la sussistenza di particolari esigenze istruttorie relative al mantenimento di collegamenti con organizzazioni operanti in ambiti diversi da quelle già noti ovvero extranazionali. Ove richiesta, la proroga dei termini di cui al precedente periodo, opera automaticamente e non è rinnovabile.

1.35. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, terzo periodo, dopo le parole: può essere prorogato aggiungere le seguenti: , su richiesta motivata del pubblico ministero,.

1.43. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, sostituire il quinto periodo con il seguente: Quando vi sia parere contrario all'accoglimento dell'istanza o siano rigettate le istanze istruttorie avanzate dal pubblico ministero, il provvedimento di accoglimento, nella parte motiva, deve indicare le ragioni per cui si ritengano superabili i motivi ostativi segnalati.

1.36. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, quinto periodo, sopprimere le parole: e nelle informazioni fornite dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente.

1.69. Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, ultimo periodo, sostituire la parola: applica con le seguenti: può applicare.

* **1.74.** Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

* **1.92.** Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), numero 3), capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: nonché quelle ulteriori volte ad impedire il ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva con le seguenti: nonché, sentito il Prefetto competente per il territorio interessato, ogni iniziativa ulteriore volta a monitorare ed impedire il rischio di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica od eversiva.

1.28. Potenti, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Paolini, Tateo, Tomasi.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio; il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e può, altresì prescrivere che il condannato o l'internato si adoperi in iniziative di contrasto alla criminalità organizzata.

* **1.39.** Varchi, Maschio.

* **1.11.** Colletti.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1, il giudice può disporre l'obbligo o il divieto di permanenza dell'interessato in uno o più comuni o in un determinato territorio, nonché il divieto di svolgere determinate attività o di avere rapporti personali che possono occasionare il compimento di altri reati o ripristinare rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. Il giudice può, altresì prescrivere che il condannato o l'internato si adoperi in iniziative di contrasto alla criminalità organizzata, nonché alle attività di cui all'ultimo periodo del comma 1-bis;

1.116. Bazoli, Miceli, Salafia, Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:

2-quater. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico

ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado.

1.115. Miceli, Bazoli, Ferraresi, Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 4) con il seguente:

4) il comma 3 è abrogato;

1.8. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4) aggiungere il seguente:

5) al comma 3-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « procuratore distrettuale » sono sostituite dalle seguenti: « procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il tribunale che ha emesso la sentenza di condanna »;

b) al secondo periodo, le parole: « dalle procedure previste dai commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « dalla procedura prevista dal comma 2 ».

1.9. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 54 sono inseriti i seguenti:

« Art. 54-bis. – (*Liberazione condizionale*) – 1. Il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale quando i risultati del trattamento, per il particolare impegno profuso, siano tali da far ritenere compiuto il percorso rieducativo. Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale particolare rilievo è attribuito alla costante disponibilità a svolgere attività in favore della collettività o all'avvio di percorsi di giustizia riparativa. La concessione della liberazione condizionale è subordinata

nata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.

2. La liberazione condizionale può essere concessa:

a) al condannato che abbia scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni;

b) al condannato all'ergastolo che abbia scontato almeno ventisei anni di pena ovvero che abbia sperimentato in modo positivo e costante il regime di semilibertà per almeno cinque anni consecutivi.

3. Al condannato possono essere applicate una o più opportune prescrizioni se ritenute idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.

4. Tali prescrizioni possono essere successivamente modificate dal magistrato di sorveglianza. Il magistrato dispone, inoltre, che gli uffici di esecuzione penale esterna formulino un programma di sostegno e di assistenza idoneo al reinserimento sociale del condannato.

5. La liberazione condizionale ha durata pari alla pena ancora da eseguire, o, in caso di ergastolo, a cinque anni.

Art. 54-ter. – (*Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena*) – 1. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa l'esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto.

2. La liberazione condizionale può essere revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce alle prescrizioni disposte ai sensi dell'articolo 54-bis. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la pena residua da espiare, salvo il caso di condanna all'ergastolo.

3. Il decorso del tempo previsto dal comma 5 dell'articolo 54-bis, anche tenuto conto della riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata senza che sia inter-

venuta alcuna causa di revoca, estingue la pena ed ogni altro effetto penale e determina la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna nonché la revoca della dichiarazione di abitudine, professionalità nel reato e tendenza a delinquere conseguente alla condanna. ».

1.100. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) dopo l'articolo 4-bis è inserito il seguente:

« Art. 4-ter. – (*Scioglimento del cumulo*) – 1. La pena o la frazione di pena relativa a uno dei reati indicati nell'articolo 4-bis si considera separatamente ed espiata per prima, quando ne derivano effetti favorevoli al condannato. Non è tuttavia computata la pena o la frazione di pena espiata prima della commissione del reato ».

1.99. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **1.101.** Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

* **1.72.** Annibali, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale con la seguente: 4-bis.

1.51. Conte.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: all'articolo 58-quater, aggiungere le seguenti: al comma 3, le parole: « tre anni » sono sostituite con le seguenti: « quattro anni » e.

1.47. Maschio, Varchi.

Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: con la giustizia inserire le seguenti: , ad eccezione dei condannati la cui

limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante.

Conseguentemente, al medesimo capoverso:

sopprimere la parola: effettivamente;

sostituire le parole: della metà con le seguenti: di un terzo.

1.75. Annibaldi, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sopprimere la parola: effettivamente.

1.93. Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera b), capoverso, sostituire le parole: della metà con le seguenti: di un terzo.

1.108. Il Relatore.

Al comma 1, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fatto salvo quanto richiesto dal comma 1-bis dell'articolo 4-bis, tale disposizione non si applica nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dal-

l'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

1.109. Il Relatore.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

c) all'articolo 70, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Il tribunale di sorveglianza è competente altresì per l'ammissione al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 e per la concessione dei permessi premio ai sensi dell'articolo 30-ter, a detenuti o internati condannati per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale. »;

d) all'articolo 21, comma 4, premettere le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 1-bis, ».

e) all'articolo 30-ter, comma 7, premettere le seguenti parole: « Salvo quanto previsto dall'articolo 70, comma 1-bis, ».

1.117. Bazoli, Miceli, Ferraresi, Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà.

ART. 2.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

1. Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, le parole: « commi 2 e 3 » sono sostituite con le seguenti: « commi 1-bis, 2 e 3 ».

2.4. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « dallo stesso comma » sono soppresse;

b) la parola: « ivi » è soppressa;

c) le parole: « commi 2 e 3 » sono sostituite dalle seguenti: « commi 1-bis e 2 ».

2.1. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dallo stesso articolo 4-bis inserire le seguenti: e dopo le parole: « Si osservano le disposizioni dei commi 2 » è aggiunta la seguente: « , 2-ter ».

2.5. D'Orso, Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera b), capoverso, inserire, in fine, le seguenti parole: o sottoposti a misura di prevenzione di cui alle lettere a), b), d), e), f) e g) dell'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

2.6. Sarti, Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Scutellà.

ART. 3.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

(Abrogazione degli articoli 176 e 177 del codice penale)

1. Gli articoli 176 e 177 del codice penale sono abrogati.

3.10. Bruno Bossio, Pini, Raciti, Magi.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 3.5.** Varchi, Maschio.

*** 3.9.** Zanettin, Pittalis, Cassinelli, Cristina, Siracusano, Rossello.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: quaranta.

3.14. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: trentotto.

3.12. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: trenta anni con le seguenti: trentacinque anni.

3.6. Varchi, Maschio.

Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: trenta con la seguente: trentaquattro.

3.11. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: per uno dei delitti fino alla fine del periodo con le seguenti: per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quarter del codice di procedura penale che non abbia collaborato con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che la collaborazione risulti impossibile, inesigibile o irrilevante.

3.13. Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà, Miceli, Bazoli.

Al comma 1, lettera b) sostituire la parola: di dieci con le seguenti: fino a dieci.

* 3.7. Annibaldi.

* 3.8. Annibaldi, Vitiello, Giachetti, Fregolent, Paita.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: per alcuno dei delitti fino alla fine del periodo con le seguenti: per taluno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale che non abbia collaborato con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che la collaborazione risulti impossibile, inesigibile o irrillevante.

3.15. Saitta, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Ferraresi, Giuliano, Salafia, Sarti, Scutellà, Bazoli, Miceli.

Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:

c) al primo comma dell'articolo 533, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « Il giudice può altresì statuire un periodo, non superiore ai 3 anni, entro il quale sia preclusa al condannato la possibilità di richiedere tutti o alcuni dei benefici penitenziari previsti dalla legge ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 3, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 176, 177 e 533 del codice penale)

3.4. Paolini, Turri, Bisa, Di Muro, Marchetti, Morrone, Potenti, Tateo, Tomasi.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

(Delega al Governo in materia di accentramento dei giudizi riguardanti i detenuti o internati sottoposti al regime previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 6 luglio 1975, n. 354, per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico

mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste)

1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina dei giudizi riguardanti i detenuti o gli internati sottoposti al regime previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis della Legge 6 luglio 1975, n. 354, per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) accentrare le decisioni del magistrato e del tribunale di sorveglianza riguardanti i detenuti o internati sottoposti al regime previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 6 luglio 1975, n. 354, per i delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, presso il Tribunale di sorveglianza di Roma con un contestuale adeguamento della pianta organica;

b) prevedere la competenza del Tribunale di sorveglianza per le decisioni relative alle modalità esecutive del regime differenziato previsto dal comma 2 dell'articolo 41-bis della legge 6 luglio 1975, n. 354, nonché per il provvedimento di differimento dell'esecuzione delle pene detentive nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 684 del codice di procedura penale;

c) prevedere che i procedimenti di cui alla lettera a), sia prevista anche la partecipazione facoltativa all'udienza del pub-

blico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo;

d) prevedere che la competenza in merito alle impugnazioni dei procedimenti di cui alla lettera *a)* sia altresì del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove ha sede il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado e del procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.

2. I decreti legislativi previsti dall'articolo 2 sono adottati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'interno. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei predetti pareri. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal primo periodo o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di sessanta giorni.

3. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 il Governo tiene conto

delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I decreti legislativi di cui al comma 1 contengono, altresì, le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.

3.03. Ferraresi, Ascari, Bonafede, Cataldi, D'Orso, Di Sarno, Giuliano, Saitta, Salafia, Sarti, Scutellà.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis

(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: « nei cui confronti » sono aggiunte le seguenti: « sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, »;

2) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1. ».

3.04. Ascari.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.	
Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (Esame e conclusione – Relazione favorevole)	74
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	86
ALLEGATO 2 (Relazione di minoranza presentata dai deputati Delmastro Delle Vedove e Cirielli)	90
ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 dicembre 2021. – Presidenza del presidente Piero FASSINO. – Interviene la viceministra degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Marina Sereni.

La seduta comincia alle 11.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

C. 3424 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni.

C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Commissione è chiamata ad esaminare,

in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge C. 3424, approvato dal Senato, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, e la relativa nota di variazioni (C. 3424/I Governo, approvato dal Senato), per le parti di propria competenza.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Saranno, quindi, esaminate da questa Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche la Tabella n. 6, relativa allo

stato di previsione del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, contenuta nella seconda sezione.

L'esame in questa sede si conclude con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del provvedimento e con la nomina di un relatore. Possono essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio.

La Commissione può inoltre esaminare gli emendamenti riferiti alle parti di sua competenza, che possono essere presentati anche in Commissione bilancio, nel termine da essa fissato, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della loro ripresentazione in Assemblea. La stessa regola è applicata, in via di prassi, anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.

Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione.

La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che fossero approvati saranno comunque sottoposti in quella sede, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della Presidenza della medesima V Commissione. Il vaglio di ammissibilità svolto dai presidenti delle Commissioni di settore non ha cioè carattere definitivo, ciò al fine di assicurare che gli emendamenti siano valutati nelle diverse Commissioni sulla base di criteri omogenei.

Tutto ciò premesso, avverte che, conformemente a quanto stabilito in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, il termine di presentazione degli emendamenti è scaduto ieri, lunedì 27 dicembre alle ore 17 e che risultano presentati 15 emendamenti (*vedi allegato 1*), il cui fascicolo è in distribuzione,

oltre ad essere disponibile sulla piattaforma *GeoCamera*.

Precisa che tali emendamenti sono da considerare ammissibili sul presupposto, che resta da verificare, che non abbiano oneri finanziari o che la copertura finanziaria in essi individuata sia sufficiente a garantire la spesa derivante dalle misure previste.

Non sono stati invece presentati ordini del giorno, che in questo specifico contesto procedurale possono essere presentati anche presso le Commissioni di settore.

In merito alla tempistica dell'esame in sede consultiva del provvedimento, fa presente che essa non è nella disponibilità della Presidenza di questa Commissione, ma è stata determinata dal ritardo con il quale il Senato ha trasmesso il testo e dalle conseguenti decisioni che sono state assunte dalla Conferenza dei Presidenti dei gruppi della Camera dei deputati, prevedendo che la V Commissione concluda l'esame in sede referente del provvedimento entro le ore 13 di oggi, martedì 28 dicembre, e che la discussione in Assemblea su di esso inizi alle ore 14 della stessa giornata di oggi.

Sottolinea, pertanto, che la Commissione dovrà concludere l'esame sul provvedimento possibilmente entro le ore 12 di oggi.

Segnala, infine, che, per facilitare l'esame del provvedimento tanto più alla luce dei ridotti tempi a disposizione, la relatrice Quartapelle Procopio ha dato mandato agli Uffici per la trasmissione a tutta la Commissione, in anticipo rispetto a questa seduta, della relazione illustrativa e della contestuale proposta di relazione favorevole.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, illustra il provvedimento in titolo segnalando che il ritardo con cui la legge di bilancio è stata approvata dal Senato riduce pesantemente i tempi per l'esame alla Camera e di fatto comprime la possibilità di intervento di questa Camera, svilendo la funzione di rappresentanza e di indirizzo in sede legislativa del Parlamento. Si tratta di un modo di lavorare che sta introdu-

cendo per prassi un monocameralismo alternato e che va invece contrastato.

Prima di passare ad illustrare i profili più strettamente collegati alle competenze della Commissione, ricorda che la riforma operata dalla legge n. 163 del 2016 sulla legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, ha unificato i contenuti delle previgenti leggi di bilancio e di stabilità in un solo provvedimento, costituito dalla nuova legge di bilancio, riferita ad un periodo triennale ed articolata in due sezioni: la prima svolge essenzialmente le funzioni dell'ex disegno di legge di stabilità; mentre la seconda assolve, nella sostanza, quelle del disegno di legge di bilancio.

In questa sede, dà conto solo del contenuto degli interventi di rilievo, contenuti nella Prima sezione, per gli ambiti di competenza della Commissione, senza soffermarsi sul complesso delle misure economico-finanziarie, per l'analisi delle quali rinvio alla documentazione predisposta dagli uffici.

In primo luogo, evidenzia le misure a sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane: nello specifico viene previsto un incremento di 1,5 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 della dotazione del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui al decreto-legge n. 251 del 1981.

Precisa che la stessa norma stabilisce altresì un incremento di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, del Fondo per la promozione integrata istituito dal decreto-legge « Cura Italia » al fine di rafforzare ulteriormente gli strumenti di promozione e sostegno all'internazionalizzazione delle componenti del sistema Paese (comma 49).

Rileva che la disposizione in esame nel complesso appare orientata a dare stabilità agli strumenti di sostegno dei processi di internazionalizzazione quali elementi essenziali per la ripresa dell'economia italiana.

Osserva che sono inoltre introdotte misure volte a consolidare e potenziare le politiche di sostegno all'internazionalizza-

zione delle imprese italiane, modificando la composizione della Cabina di regia di settore, le procedure di programmazione delle attività promozionali dell'ICE, nonché la dotazione del personale dirigenziale dell'Agenzia (comma 50).

Particolare rilievo assume la previsione che il MAECI sia chiamato a riferire annualmente al Parlamento sull'andamento dell'attività promozionale e sull'attuazione della programmazione sulla base di una relazione predisposta dall'Agenzia.

Evidenzia che l'intervento, inoltre, prevede un graduale incremento della dotazione annuale del suddetto fondo a decorrere dal 2024 e modifica la composizione della Cabina di regia per l'internazionalizzazione.

Segnala invece una situazione di generalizzato disagio riguardante lo stato dei servizi forniti dalla rete estera ai cittadini e alle imprese si richiama la necessità e l'urgenza di un intervento di emergenza volto a superare le disfunzioni provocate dalle restrittive norme anti-COVID-19 e, in prospettiva, a reintegrare progressivamente il grave depauperamento di personale addetto ai servizi, determinato dall'ultrade-cennale blocco del *turnover*.

Per quanto attiene agli interventi in materia di cooperazione allo sviluppo, sottolinea che si prevedono diversi interventi di rilevante impatto, tra cui l'incremento delle risorse dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e modifiche alla disciplina del fondo rotativo istituito presso Cassa depositi e prestiti (CDP), dei crediti concessionali e dei finanziamenti concessi da CDP e del relativo fondo di garanzia, al fine di favorire la partecipazione dei soggetti privati ai processi di sviluppo dei Paesi *partner*.

In particolare, viene incrementata l'autorizzazione di spesa riguardante il finanziamento annuale dell'AICS a valere sullo stato di previsione del MAECI, stabilito in euro 99 milioni per l'anno 2022, euro 199 milioni per l'anno 2023, euro 249 milioni per l'anno 2024, euro 299 milioni per l'anno 2025, euro 349 milioni annui a decorrere dall'anno 2026 (comma 381, lett. a)).

Sottolinea che tale intervento si propone di contribuire all'attuazione dell'impegno del Governo a riallineare progressivamente l'aiuto pubblico allo sviluppo all'obiettivo dello 0,7 per cento del RNL fissato dall'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile nel 2015.

Rileva che viene ampliato il novero delle fonti con le quali è possibile incrementare la dotazione del fondo rotativo presso CDP di cui all'articolo 8 comma 1 della legge n. 125 del 2014, e della sua quota di cui all'articolo 27, comma 3, includendo opportunamente anche l'apporto finanziario da parte di soggetti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee (comma 381, lett. *b*), n. 1).

Osserva che vengono potenziate le competenze della Direzione Generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS), volte a coadiuvare il MAECI ed il Viceministro della cooperazione allo sviluppo, includendovi le attività di comunicazione per la valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo presso la pubblica opinione.

Viene inoltre semplificata la procedura amministrativa per l'affidamento dei servizi di valutazione ad operatori esterni indipendente da parte della DGCS, consentendo alla Direzione stessa (e non più dell'Agenzia) di provvedere direttamente all'impegno e all'erogazione delle somme dovute alle imprese contraenti, allo scopo di valutare l'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e di verificare il raggiungimento degli obiettivi programmatici (comma 381, lett. *b*), n. 2).

Rileva che viene autorizzata una spesa di 1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2022, per la copertura degli oneri connessi alle attività e servizi di comunicazione finalizzati alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo, ed alle attività di valutazione d'impatto delle iniziative di cooperazione (comma 381, lett. *b*), n. 3).

È inoltre ampliata la platea delle imprese beneficiarie dei finanziamenti provenienti da una quota del fondo rotativo: si prevede che possano concedersi finanziamenti sotto qualsiasi forma ad imprese per

la partecipazione al capitale di rischio di imprese, non più necessariamente miste, bensì anche private in Paesi *partner*. Si introduce anche la possibilità di concedere finanziamenti sotto qualsiasi forma direttamente ad imprese in Paesi *partner*, che non presentano un socio locale. Per la individuazione di tali Paesi non è più prevista la delibera del Comitato Interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS) (comma 381, lett. *b*), n. 4).

Analogamente alla precedente disposizione si amplia la possibilità di finanziare con la quota del fondo rotativo investitori pubblici o privati o organizzazioni internazionali che finanzino non più solo imprese miste, ma anche imprese aventi sede in Italia che promuovano lo sviluppo dei medesimi paesi *partner* e ne semplifica la procedura, espungendo il ruolo del CICS nello stabilire le modalità di tali finanziamenti (comma 381, lett. *b*), n. 5).

Osserva che è espunto il riferimento alla natura mista pubblico/privata delle imprese nei Paesi *partner*, beneficiarie del fondo di garanzia sui di finanziamenti concessi da CDP, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti (comma 381, lett. *b*), n. 6). È inoltre trasferita dal CICS al MAECI la competenza a stabilire, con suo decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze: *a*) la quota del fondo rotativo che può annualmente essere impiegata per la concessione di finanziamenti; *b*) i criteri per la selezione delle iniziative finanziate dal fondo rotativo che devono tenere conto, oltre che delle finalità e delle priorità geografiche o settoriali della cooperazione italiana, anche delle garanzie offerte dai Paesi *partner* a tutela degli investimenti stranieri. Tali criteri mirano a privilegiare la creazione di occupazione, nel rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro, e di valore aggiunto locale per lo sviluppo sostenibile; *c*) le condizioni in base alle quali possono

essere concessi finanziamenti sotto qualsiasi forma (comma 381, lett. *b*), n. 7).

Sottolinea che viene affidata alla CDP mediante convenzione stipulata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, l'erogazione e la gestione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma (e non più semplicemente dei crediti), ciascuno dei quali è valutato dall'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) congiuntamente alla CDP (comma 381, lett. *b*), n. 8).

Rileva che con una serie di disposizioni introdotte dall'altro ramo del Parlamento è stato modificato l'impianto programmatico della legge di settore, rendendo triennale – e non più a « scorrimento annuale » – l'approvazione del « Documento di programmazione e di indirizzo della politica di cooperazione allo sviluppo », al quale non sarà più allegata la relazione annuale sulle attività di cooperazione a consuntivo, bensì trasmessa alle Camere singolarmente entro il 31 ottobre, eliminando conseguentemente il parere parlamentare su di essa.

La novella destina inoltre gli incrementi di risorse dell'AICS ad interventi bilaterali a dono, dando priorità alle organizzazioni della società civile; destina ai capitoli di spesa dell'AICS gli eventuali risparmi ulteriori derivanti dalla razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione (comma 807).

Precisa che in tema di rapporti tra il nostro Paese e le grandi organizzazioni multilaterali sono previste erogazioni di contributi a favore del Consiglio d'Europa e per la partecipazione del nostro Paese ad alcune istituzioni finanziarie internazionali.

In particolare, si prevede l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 300 mila euro annui, a decorrere dal 2022, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il fondo è finalizzato alla concessione di un contributo finanziario, da parte dello Stato italiano, al Conto speciale del Consiglio d'Europa.

Segnala che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa al disegno di

legge di bilancio, la disposizione definisce il contributo finanziario dello Stato italiano finalizzato a ridurre i casi pendenti dinanzi alla Corte che interessano l'Italia, alla luce della necessità di implementazione delle misure atte a garantire una celere definizione dei giudizi pendenti e dell'arretrato (alla fine del 2019, si registravano 3.050 ricorsi pendenti, a fronte dei 4.050 ricorsi pendenti del 2018 e dei 4.665 ricorsi pendenti del 2017) (comma 383).

In particolare, in linea con analoghe disposizioni introdotte con le precedenti leggi di bilancio, la Banca d'Italia è autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo (circa 1,23 mld. di euro) da erogare a tassi di mercato tramite il *Poverty Reduction and Growth Trust*, secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale (FMI), il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia (comma 384). La Banca d'Italia, nell'ambito del nuovo accordo di prestito, è autorizzata a concedere risorse a titolo di dono al FMI nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83 milioni di diritti speciali di prelievo, da ripartire in 5 versamenti annuali di pari importo, da effettuarsi in ciascun anno dal 2022 al 2026.

Osserva che a tale fine è istituito un fondo, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da corrispondere alla Banca d'Italia entro il mese di marzo di ciascun anno (comma 385). Il Ministero dell'Economia e delle finanze è inoltre autorizzato a rimborsare alla Banca d'Italia l'importo di 49 milioni di euro nell'anno 2022, equivalente all'importo di 40,46 milioni di diritti speciali di prelievo versato dalla Banca d'Italia al FMI ed utilizzato come contributo dell'Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero stesso nell'ambito dell'Iniziativa sulla cancellazione del debito dei paesi più poveri fortemente indebitati (HIPC) (comma 387).

A suo avviso, merita di essere menzionata altresì l'istituzione di un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per il 2022, 30 milioni di euro per il 2023 e 20 milioni di euro per il 2024, all'interno del bilancio della Presidenza del Consiglio, al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS, portato avanti principalmente dalla NASA, dalle aziende di voli spaziali commerciali statunitensi e da partner internazionali come l'Agenzia spaziale Europea (ESA), l'Agenzia spaziale giapponese (JAXA) e l'Agenzia spaziale canadese (CSA), con l'obiettivo di far sbarcare «la prima donna e il prossimo uomo» sulla Luna (comma 391).

Segnala che in relazione alla partecipazione italiana ad importanti eventi espositivi internazionali, si autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026 per gli adempimenti connessi alla partecipazione all'*Expo* 2025 di Osaka, che si svolgerà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, è autorizzata (comma 382).

Si prevede inoltre l'istituzione, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un fondo con uno stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato alle attività e gli adempimenti connessi alla candidatura della città di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030 (comma 387).

Per quanto riguarda la partecipazione italiana alle missioni internazionali, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni ed i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse, segnala che sull'apposito fondo nello stato di previsione del MEF, previsto dalla legge n. 145 del 2016, sono state appostati, interamente sul cap. 3006, 1.397,5 milioni di euro per il 2022, 1.700 milioni di euro

per il 2023 e 300 milioni di euro per il 2024.

Per quanto attiene all'attuazione di accordi e intese a carattere bilaterale, di specifico rilievo per il nostro Paese, ricorda che il disegno di legge prevede, a seguito di modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, un'autorizzazione di spesa di 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022 per il potenziamento delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziata per l'attuazione dell'Accordo culturale italo-tedesco dell'8 febbraio 1956 (comma 1002).

Segnala che, in vista della conclusione di una specifica convenzione tra Italia ed Albania in materia di sicurezza sociale, è autorizzata una spesa di 7,6 milioni per l'anno 2023, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10,9 milioni per l'anno 2025 (comma 1003).

Sul versante del finanziamento delle istituzioni internazionali di ricerca, sottolinea che l'articolato attribuisce un contributo di 200 mila euro per l'anno 2022 all'Istituto Affari Internazionali di Roma, con lo scopo di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi studi (comma 975) ed un contributo di 500 mila euro per il 2022 a favore dell'Osservatorio euro-mediterraneo – Mar Nero, istituito nella città di Venezia con legge regionale del Veneto 27 febbraio 2008, n. 1 (comma 976).

Sul versante della promozione della cultura e della lingua italiana nel mondo evidenzia che è disposta un'autorizzazione di spesa di 600 mila euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero (comma 771).

Segnala che nel bilancio triennale 2022-2024, per gli anni 2023 e 2024 risulta, una flessione di 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati per la spesa per i corsi di lingua e cultura italiana all'estero organizzati dagli enti promotori. La diminuzione dei fondi si unisce alle difficoltà dovute alla transizione normativa dalla sto-

rica legge 153 del 1971 al recente decreto-legge n. 64 del 2017, nonché al passaggio dalla circolare applicativa 13 alla nuova circolare 3, che ha determinato nocivi ritardi sia nell'erogazione dei contributi agli enti gestori che nell'assegnazione del personale insegnante all'estero. Pertanto, segnala l'importanza di preservare la dotazione di 14,3 milioni già prevista per l'anno 2022 anche per gli anni 2023 e 2024, allo scopo di non aggiungere un'improvvisa e difficilmente assorbibile flessione di risorse agli elementi di incertezza derivanti dalla transizione normativa e da quella organizzativa. A tale scopo raccomanda di reintegrare la dotazione del cap. 3153 di 1,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, al fine di stabilizzare i livelli di intervento consolidati negli ultimi anni.

Evidenzia altresì che, a seguito di un emendamento approvato dal Senato, sono stati opportunamente rifinanziati alcuni interventi a favore degli esuli della *ex* Jugoslavia e della minoranza italiana in Slovenia, Montenegro e Croazia. Sarà pertanto possibile continuare a tutelare le tradizioni storiche, culturali e linguistiche italiane delle comunità istriane, fiumane e dalmate residenti in Italia, con riferimento agli usi, ai costumi ed alle espressioni artistiche, letterarie e musicali che ne costituiscono il patrimonio culturale popolare ed il legame storico con le terre di origine (comma 803).

Infine, per quanto attiene all'organizzazione del MAECI, ricorda che il Dicastero è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 funzionari direttivi appartenenti all'area della promozione culturale, III area funzionale, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero all'indizione di nuovi concorsi (comma 886).

È altresì incrementata fino a 15 unità (da 185 a 200 nel 2023) il contingente dei ministri plenipotenziari previsto dalla pianta organica del personale del MAECI (comma 888).

Viene inoltre introdotta una novella al D.P.R. n. 1093 del 1973 (trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari

dello Stato), e precisamente all'art. 23, comma 1 relativo al computo del servizio del personale del MAECI in residenze disaggiate (comma 887).

Sul piano retributivo, è autorizzata la spesa di 800 mila euro annui, a decorrere dal 2022, per l'adeguamento delle retribuzioni del personale a contratto degli uffici all'estero del Ministero (comma 772) ed è prevista una spesa di 600 mila euro per l'anno 2022 per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero che svolgono importanti funzioni di servizio e di assistenza alle comunità italiane presenti all'estero a vario titolo, spesso in località distanti dalle sedi consolari « di carriera » (comma 773).

Richiama l'attenzione sulla persistente condizioni di disagio economico-sociale di importanti fasce di connazionali particolarmente colpiti dalla crisi conseguente agli effetti della pandemia sulle economie e sulle società di molti Paesi, dove sono insediate consistenti comunità di connazionali. Al riguardo, ricorda che la dotazione per gli interventi di sostegno alle persone e alle piccole aziende gestite da italiani, accresciuta da 4 a 6 milioni nel recente passato, è tornata sui livelli iniziali, senza tenere conto del persistere della crisi pandemica e del persistere delle sue conseguenze di ordine sociale. Pertanto, auspica quanto meno l'integrazione di 2 milioni dei fondi da mettere a disposizione dei consoli a questo scopo.

Sebbene non direttamente afferenti alle competenze della Commissione, ritiene opportuno menzionare la disposizione riguardante prevede un aumento della dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo istituito presso il Ministero dell'Interno al fine di ampliare il numero di posti del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) per far fronte, in particolare, alle esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo conseguenti alla crisi afghana (comma 390).

Fra le misure in materia di infrastrutture, trasporti, transizione ecologica, energia – anche se non di stretto interesse della Commissione – menziona le disposizioni, modificate nel corso dell'esame presso il Senato, che istituiscono un Fondo italiano

per il clima, con una dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni a partire dal 2027, passibile di incremento con l'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali.

Segnala che il Fondo finanzia interventi, anche a fondo perduto, a favore di soggetti privati e pubblici per contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali in materia di clima e tutela ambientale ai quali l'Italia ha aderito. Gli interventi del Fondo saranno destinati *in primis* ai Paesi individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo OCSE-DAC, in maniera altresì coerente con la politica estera italiana.

Tra le attività consentite al Fondo (asunzione di capitale di rischio e erogazione di finanziamenti, diretti o indiretti) rileva l'erogazione di garanzie, assistite dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata insolvenza del Fondo. Osserva che il Gestore del Fondo è individuato in Cassa depositi e prestiti due organi interministeriali (Comitato di indirizzo e Comitato direttivo) ne assicureranno la *governance* (commi 488-497).

Sottolinea che, come chiarito nella relazione illustrativa, tale strumento dovrà contribuire al raggiungimento degli impegni assunti dall'Italia al livello internazionale e a incrementare le risorse finanziarie destinate a iniziative di adattamento e contrasto al cambiamento climatico.

Al riguardo, segnala che nel contesto della COP-21 (Conferenza di Parigi sul clima del 2015, cui hanno fatto seguito le successive COP, da ultimo la COP-26 di Glasgow), infatti, i principali Paesi industrializzati – e tra essi l'Italia – hanno assunto l'impegno collettivo, da raggiungere entro il 2020, di mobilitare 100 miliardi di dollari all'anno verso iniziative di finanza per il clima a favore di Paesi in via di sviluppo.

Precisa che le risorse effettivamente messe a disposizione dall'Italia nel periodo 2015-2018 si sono tuttavia attestate su valori inferiori rispetto agli impegni assunti, risultando mediamente pari a circa 500 milioni di dollari all'anno, e non sono stati

sinora annunciati ulteriori impegni per il periodo successivo al 2020.

Segnala inoltre la disposizione che estende ai docenti e ricercatori rientrati in Italia prima del 2020 la possibilità di optare per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per il rientro dei cervelli (comma 763).

Con riferimento alla II Sezione, concernente la parte contabile del provvedimento, osservo preliminarmente come essa rivesta un contenuto sostanziale, potendo incidere direttamente – attraverso rimodulazioni rifinanziamenti, definanziamenti o riprogrammazioni – sugli stanziamenti previsti a legislazione vigente ed integrando nelle sue poste contabili gli effetti delle disposizioni della I Sezione.

Sottolinea che per lo stato di previsione del MAECI, il disegno di legge di bilancio, come modificato dalla Nota di variazioni (A.C. 3424/I), autorizza spese finali, in termini di competenza, pari 3.304,66 milioni di euro nel 2022 (in lieve diminuzione rispetto alla legge di bilancio dello scorso anno che prevedeva per il 2021 3.410,72 milioni di euro), a 3.238,8 milioni di euro per il 2023 e 3.2014 milioni di euro per il 2024.

Rispetto alle previsioni per il 2022, come formulate nel disegno di legge di bilancio presentato al Senato, l'andamento delle spese finali di competenza nel bilancio integrato presenta, con la Nota di variazioni, un incremento di circa 15,16 milioni di euro, di minore entità, peraltro, nelle proiezioni di bilancio integrato per il 2023 e il 2024 – rispettivamente +14,6 e +14,9 milioni.

Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2022, rileva che l'incremento delle spese correnti rispetto al disegno di legge di bilancio integrato risulta da una riduzione di circa 2,23 milioni nella Sezione II (imputabile interamente alle spese di funzionamento), a fronte di un incremento di 17,39 milioni nella Sezione I (di cui 13,61 milioni per interventi).

Segnala che le previsioni di bilancio integrate dopo la Nota di variazioni recano inoltre, per il 2022, residui presunti pari a 58,68 milioni, senza variazioni peraltro rispetto a quanto previsto inizialmente.

Osserva che le autorizzazioni di cassa coincidono con la competenza, attestandosi a 3.304,66 milioni. La massa spendibile (residui più competenza) ammonta pertanto a 3.363,34 milioni; il coefficiente di realizzazione – che dà conto della capacità di spesa – si attesta quindi sul valore di 98,25 per cento – risultando dal rapporto tra autorizzazioni di cassa e massa spendibile.

Evidenzia che le principali previsioni di spesa di competenza della Commissione Affari esteri si rinvergono, in via prevalente, nello stato di previsione del Ministero degli Esteri e della cooperazione internazionale (Tabella n. 6).

All'interno della Tabella n. 8, la spesa complessiva è allocata su tre missioni: la prima è la missione n. 4, *L'Italia in Europa e nel mondo*, articolata in 12 programmi, assorbe gran parte delle risorse allocate nello stato di previsione del Ministero, pari a 2.639,87 milioni di euro; la seconda è la missione n. 32, *Servizi istituzionali e generali delle Amministrazioni pubbliche*, che si compone di due programmi, con risorse pari a 122,09 milioni di euro.

Rileva che, a seguito, poi, dell'attribuzione al MAECI delle importanti competenze in materia di commercio estero e internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, lo stato di previsione relativo include anche la missione n. 4, *Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo*, cui fa capo il Programma n. 4.1, relativo al « *Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy* », con risorse pari a 542,69 milioni di euro.

Osserva che all'interno delle missioni, sono individuabili 15 programmi che, intesi quali aggregati diretti al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni, rappresentano le unità di voto parlamentare.

Tra questi ricorda, oltre al Programma *Cooperazione allo sviluppo* (4.2), con stanziamenti pari a 1.036,84 milioni nel 2022: il Programma 4.6, *Promozione della pace e della sicurezza internazionale*, con 463,91 milioni; il Programma n. 4.8, *Italiani nel mondo e politiche migratorie*, con 105,56

milioni di euro, in cui si collocano i capitoli di diretto interesse per le comunità degli italiani all'estero; il Programma n. 4.12, *Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari*, con 108,71 milioni; il Programma n. 4.13, *Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini ed ai controlli ispettivi*, con 646,43 milioni di euro; il Programma 4.18, *Diplomazia pubblica e culturale*, nel quale sono confluiti competenze e stanziamenti precedentemente afferenti al Programma 4.9, *Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero*, con 186,21 milioni di euro.

Ricorda che con l'entrata in vigore della legge 125 del 2014, che disciplina il settore della cooperazione italiana allo sviluppo, un allegato (il n. 29 nel disegno di legge di bilancio in esame), che non tiene conto della nota di variazioni, è chiamato a riassumere le somme complessivamente destinate, dai vari Dicasteri, alla cooperazione allo sviluppo.

Peraltro, ricorda come nell'allegato siano riportati anche numerosi capitoli imputabili ad altri Programmi dello stato di previsione del MAECI, tali per cui il totale degli stanziamenti per interventi di cooperazione allo sviluppo del MAECI per il 2022 risultano pari a 1.307,6 milioni di euro.

Tra gli altri, si segnalano gli stanziamenti relativi alla Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, raggruppati nei seguenti tre soli capitoli dello stato di previsione del MAECI, pari a 33,17 milioni di euro per le spese per il personale (cap. 2021), a 7,5 milioni di euro per spese di funzionamento (cap. 2171) e a 0,6 milioni di euro per interventi di cooperazione internazionale (cap. 2185).

Dall'Allegato n. 29 risultano assegnati per il 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, 1.543,3 milioni di euro per interventi collegati alla cooperazione allo sviluppo. Risultano assegnati per il 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, 2.549,9 milioni di euro per aiuto allo sviluppo.

Alla luce di tali dati, tra le amministrazioni pubbliche si confermano tra i primi erogatori dell'APS, nell'ordine, il Ministero dell'Economia e finanze, il Ministero del-

l'Interno e il Ministero degli Affari esteri e cooperazione internazionale.

Rammenta, inoltre, che concorrono al complesso degli interventi per la cooperazione allo sviluppo nel 2020, con importi di minore entità, capitoli afferenti agli stati di previsione dei Ministeri dello Sviluppo economico (0,97 milioni di euro), della Transizione ecologica (53,3 milioni di euro), dell'Istruzione, università e ricerca, (19,3 milioni di euro), delle Infrastrutture e mobilità sostenibili (68 milioni di euro) e della Salute (14,7 milioni di euro).

Sottolinea che il totale degli interventi esposti dall'Allegato sulla cooperazione allo sviluppo – competenza, bilancio integrato 2022 – raggiunge la somma di 5.557,3 milioni di euro.

Conclusivamente, propone che la Commissione deliberi di riferire favorevolmente sul provvedimento in titolo, relativamente alle parti di competenza.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), annunciando il voto contrario del gruppo Fratelli d'Italia alla proposta di relazione presentata dall'onorevole Quartapelle Procopio, esprime tuttavia apprezzamento per l'onestà intellettuale con la quale la collega ha riconosciuto e censurato il ritardo con il quale l'atto è stato trasmesso alla Camera, con grave compressione dei tempi di esame.

Al riguardo, rileva che da oramai dieci anni (legge di bilancio 2011/2013) risultano introdotte importanti innovazioni alla struttura dei documenti di bilancio in ragione della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), entrata in vigore l'1 gennaio 2010.

Evidenzia che se è vero che stiamo vivendo una fase storica straordinaria – la gravissima vicenda della pandemia sanitaria continua a tenere banco non solo in Italia, ma in tutta Europa e nella maggiore parte degli Stati del Mondo – altrettanto vero è che sempre di più – ma mai come nel corso del 2021 – norme e procedure che hanno sempre disciplinato l'attività parlamentare sono state del tutto ignorate, quando non palesemente violate e/o distorte, mortificando il ruolo dei parlamentari, sempre più relegati ad assistere all'in-

debita appropriazione del potere legislativo da parte del Governo.

Sintomatica al riguardo è la modalità con cui il Parlamento ha potuto esaminare che la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2022: la Commissione Bilancio del Senato ha potuto esaminare e votare un ristretto numero di emendamenti segnalati e ciò nonostante la vastissima maggioranza numerica che appoggia il Governo Draghi, inopinatamente definito dai media, ma non solo, come « il Governo dei migliori ». Si tratta di una *performance* nettamente inferiore a quanto avveniva nei precedenti Governi Conte I e II.

Rileva che la conseguenza di un siffatto modo di procedere si è palesata quando nell'Assemblea di Palazzo Madama il Governo ha posto la fiducia sul maxi emendamento dallo stesso presentato, con un unico articolo di oltre mille commi, in sostituzione dei 199 articoli che costituivano il testo del disegno di legge licenziato dalla Commissione. Si tratta di una modalità che evidenzia la pessima coesione interna alla maggioranza.

Evidenzia, quindi, che il « Governo dei migliori » ha il *record* peggiore dei tempi di presentazione e di gestione di questa manovra. Tale modalità di esame non lascia sbigottiti solo i deputati dell'opposizione, ma anche diversi della maggioranza. Sottolinea che i membri del proprio gruppo non sono visionari negativi, morbosi e malati, dato che si è palesata una situazione mai vista prima: si sono verificate fattispecie analoghe, specialmente negli ultimi anni, ma qui si è veramente superato ogni limite. Con l'attuale Governo si sono superati di gran lunga tutti i peggiori *record*, anche degli ultimi anni.

Sottolinea che il Parlamento è stato del tutto ignorato e che nella sostanza il disegno di legge di bilancio è la fotografia di tutti i problemi di una maggioranza estremamente variegata e diversa come linee di pensiero, come esigenze di interlocutori: si realizzano dunque compromessi che, nella migliore delle ipotesi, sono mezze misure, ma a volte sono mancate misure.

Venendo ai temi di prioritario interesse della III Commissione, pur esprimendo ap-

prezzamento per le misure finalizzate a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane, stigmatizza l'assenza di politiche per agevolare la rilocalizzazione delle attività produttive, in particolare quelle a più elevato valore strategico. Tale lacuna è tanto più grave in quanto tale tema è diventato una priorità del dibattito politico in tutte le principali democrazie occidentali, a partire dagli Stati Uniti, guidati da un campione della sinistra come Joe Biden.

A suo avviso, è assai grave che il Governo, anziché intervenire su questa materia, abbia preferito destinare dei fondi alla promozione delle attività di cooperazione che, peraltro, dovrebbero essere oggetto di un'attenta riflessione: ad avviso del gruppo Fratello d'Italia, occorrerebbe infatti ridefinire in maniera radicale l'attuale sistema – basato sul trasferimento di risorse al sistema delle ONG e di promuovere l'immagine mediatica del Ministro – privilegiando invece gli investimenti strategici nei Paesi *partner*: solo in questo modo sarà possibile ridimensionare l'influenza della Cina sul continente africano e riavvicinarlo al mondo occidentale. In aggiunta, sarebbe auspicabile vincolare la cancellazione del debito dei Paesi più poveri, come nel caso del Sudan, ad un loro più concreto impegno nel controllo dei flussi migratori.

Si tratta di una questione centrale anche ai fini della tanto decantata autonomia strategica dell'Unione europea, che questa legge di bilancio non contribuisce in alcun modo a sostenere.

Il provvedimento evidenzia, in generale, una visione del tutto superata dell'aiuto pubblico allo sviluppo, enfatizzato come *soft power* della nostra politica estera ma di fatto gestito in termini di mero trasferimento di fondi alla cosiddetta società civile in modo a dir poco per nulla trasparente.

Ritiene anche insufficienti i fondi destinati alla promozione della nostra lingua e cultura, che sarebbero da considerare il passaporto dell'Italia nel mondo: sarebbe stato ben più opportuno incrementare le risorse a sostegno di questo settore in luogo di finanziare uno strumento fallimentare come si è rivelato essere il reddito di cittadinanza.

Tutto ciò premesso, sottolinea che gli emendamenti da lui presentati vanno nella direzione di proporre un modello di cooperazione allo sviluppo radicalmente alternativo a quello che trova, ad esempio, nella collega Quartapelle Procopio un riferimento e, pertanto, ribadisce il proprio convinto voto contrario sulla proposta di relazione favorevole, formulata dalla relatrice.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, per le ragioni da ultimo segnalate dal collega Delmastro delle Vedove esprime un parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

La Viceministra Marina SERENI esprime parere conforme a quello espresso dalla relatrice su tutte le proposte emendative presentate.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI), prima che la Commissione prosegua oltre nell'*iter*, sottopone alla riflessione della Presidenza l'opportunità che sia data puntuale attuazione al dettato dell'articolo 120, comma 8, del regolamento della Camera dei deputati che prescriverebbe la presenza a questo tipo di sedute del Ministro competente per materia. Evidenziando che il presunto « Governo dei migliori » dovrebbe dimostrare maggior rispetto per le norme regolamentari dell'organo parlamentare, pur consapevole che la prassi consolidata da circa vent'anni consente la partecipazione di rappresentanti del Governo diversi dal Ministro, auspica che il Presidente Fassino, che di questa compagine di « migliori » è un esponente, promuova per ragioni di coerenza una riforma del regolamento volta ad adeguare il dettato inequivoco della norma alla prassi ormai invalsa.

Piero FASSINO, *presidente*, conferma che, come previsto dalla prassi consolidata di applicazione delle norme del regolamento relative alla sessione di bilancio presso le Commissioni di settore, il Governo è qui validamente rappresentato dalla Viceministra Sereni. Quanto alla auspicata riforma della citata norma del regolamento, ricorda

che tale iniziativa non ricade nelle competenze della presidenza della Commissione. Chiede quindi se vi siano interventi sul complesso degli emendamenti.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) preannuncia di limitare la propria esposizione al primo emendamento a sua firma 3424/III/1.1, rinunciando alla illustrazione delle ulteriori proposte emendative. Evidenzia che esso mira, infatti, a destinare 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 a misure per favorire la rilocalizzazione delle produzioni strategiche: ribadisce che si tratta di un obiettivo prioritario delle democrazie occidentali, anche nell'ottica di sviluppare la tanto reclamizzata « autonomia strategica » dell'Occidente. Auspica pertanto un supplemento di riflessione da parte della maggioranza anche perché si tratta della migliore risposta da parte della sinistra alle politiche dell'ex Presidente Trump.

La Commissione, con distinte votazioni respinge gli emendamenti Delmastro delle Vedove 3424/III/1.1, 3424/III/1.2, 3424/III/1.3, 3424/III/1.4, 3424/III/1.5, 3424/III/1.6, 3424/III/1.7, 3424/III/1.8, 3424/III/1.9, 3424/III/1.10, 3424/III/1.11, 3424/III/1.12, 3424/III/1.13, 3424/III/1.14 e 3424/III/1.15.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che la Commissione ha terminato l'esame delle proposte emendative presentate e che i colleghi Delmastro delle Vedove e Cirielli per il gruppo di Fratelli d'Italia hanno presentato una relazione di minoranza (*vedi allegato 2*).

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, conferma la proposta di relazione favorevole sul provvedimento in titolo.

Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE (FDI) rinuncia ad illustrare la proposta di minoranza presentata, rinviando all'intervento da lui già svolto.

Silvana SNIDER (LEGA) sottopone alla relatrice l'opportunità di integrare la proposta di relazione con un riferimento alla

tassazione dei redditi dei lavoratori italiani transfrontalieri tra Italia e Svizzera, evidenziando la necessità di risolvere definitivamente la disparità di trattamento fiscale tra chi percepisce la propria pensione da transfrontaliero in qualunque forma erogata su un conto corrente italiano o su un conto corrente svizzero: ricorda, infatti, che la legge italiana prevede l'imposizione fiscale al cittadino in base ad un reddito e non in base al mero luogo di produzione dello stesso e l'articolo 55-*quinquies* del decreto-legge n. 50 del 2017, che ha modificato l'articolo 76 della legge n. 413 del 1991, non ha consentito di superare le ambiguità interpretative tuttora esistenti sulla materia.

Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD), *relatrice*, accoglie la proposta di integrazione suggerita dalla collega Snider e formula una nuova proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice, come da ultimo integrata. Delibera altresì di nominare la deputata Quartapelle Procopio quale relatrice presso la Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

Piero FASSINO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta di relazione della relatrice risulta preclusa la proposta di relazione di minoranza presentata dai deputati del gruppo Fratelli d'Italia, che verrà comunque trasmessa alla V Commissione insieme alla relazione approvata dalla Commissione.

La seduta termina alle 11.45.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.05.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTI

ART. 1.

Al comma 49, aggiungere la seguente lettera: b-bis) la dotazione del fondo di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è incrementata di 1000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per le finalità di cui alla lettera d-bis) del medesimo comma. All'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 è aggiunta la seguente lettera:

« d-bis) promozione e supporto alla rilocalizzazione produttiva in Italia delle imprese italiane che hanno delocalizzato in uno stato estero ».

Conseguentemente, sopprimere il comma 381.

3424/III/1.1. Delmastro Delle Vedove.

Sopprimere il comma 381.

3424/III/1.2. Delmastro Delle Vedove.

Sopprimere il comma 385.

3424/III/1.3. Delmastro Delle Vedove.

Sopprimere il comma 386.

3424/III/1.4. Delmastro Delle Vedove.

Sopprimere il comma 387.

3424/III/1.5. Delmastro Delle Vedove.

Al comma 771, sopprimere le parole: 0,.

Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo) apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -6.000.000.000

CS: -6.000.000.000

3424/III/1.6. Delmastro Delle Vedove.

Sopprimere il comma 807.

3424/III/1.7. Delmastro Delle Vedove.

Al comma 807, sopprimere la lettera b).

3424/III/1.8. Delmastro Delle Vedove.

Dopo il comma 886 aggiungere il seguente:

886-bis. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 1.400.000 annui per l'anno 2021 e di euro 2.200.000

annui a decorrere dall'anno 2022 ». Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3424/III/1.9. Delmastro Delle Vedove.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -932.446.751

CS: -932.446.751

2023:

CP: -844.915.267

CS: -844.915.267

2024:

CP: -805.017.249

CS: -805.017.249

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 16 (Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo), programma 16.5 (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: +932.446.751

CS: +932.446.751

2023:

CP: +844.915.267

CS: +844.915.267

2024:

CP: +805.017.249

CS: +805.017.249

3424/III/1.10. Delmastro Delle Vedove.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -932.446.751

CS: -932.446.751

2023:

CP: -844.915.267

CS: -844.915.267

2024:

CP: -805.017.249

CS: -805.017.249

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.8 (Italiani nel mondo e politiche migratorie), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: +932.446.751

CS: +932.446.751

2023:

CP: +844.915.267

CS: +844.915.267

2024:

CP: +805.017.249

CS: +805.017.249

3424/III/1.11. Delmastro Delle Vedove.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione

allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -932.446.751
CS: -932.446.751

2023:

CP: -844.915.267
CS: -844.915.267

2024:

CP: -805.017.249
CS: -805.017.249

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.9 (Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: +932.446.751
CS: +932.446.751

2023:

CP: +844.915.267
CS: +844.915.267

2024:

CP: +805.017.249
CS: +805.017.249

3424/III/1.12. Delmastro Delle Vedove.

Allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -932.446.751
CS: -932.446.751

2023:

CP: -844.915.267
CS: -844.915.267

2024:

CP: -805.017.249
CS: -805.017.249

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.12 (Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: +932.446.751
CS: +932.446.751

2023:

CP: +844.915.267
CS: +844.915.267

2024:

CP: +805.017.249
CS: +805.017.249

3424/III/1.13. Delmastro Delle Vedove.

Allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -932.446.751
CS: -932.446.751

2023:

CP: -844.915.267
CS: -844.915.267

2024:

CP: -805.017.249

CS: -805.017.249

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo) programma 4.13 (Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: +932.446.751

CS: +932.446.751

2023:

CP: +844.915.267

CS: +844.915.267

2024:

CP: +805.017.249

CS: +805.017.249

3424/III/1.14. Delmastro Delle Vedove.

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -932.446.751

CS: -932.446.751

2023:

CP: -844.915.267

CS: -844.915.267

2024:

CP: -805.017.249

CS: -805.017.249

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo) programma 4.13 (Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: +932.446.751

CS: +932.446.751

2023:

CP: +844.915.267

CS: +844.915.267

2024:

CP: +805.017.249

CS: +805.017.249

3424/III/1.15. Delmastro Delle Vedove.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.**Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE DI MINORANZA PRESENTATA DAI DEPUTATI
DELMASTRO DELLE VEDOVE E CIRIELLI**

La III Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (C. 3424 Governo) e relativa nota di variazioni (C. 3424/I Governo), approvati dal Senato;

premesso che:

da oramai dieci anni (legge di bilancio 2011/2013) risultano introdotte importanti innovazioni alla struttura dei documenti di bilancio in ragione della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), entrata in vigore il 1° gennaio 2010;

gli obiettivi della legge n. 196 del 2009 sono molteplici e largamente condivisibili: restituire centralità al bilancio articolato in missioni e programmi, superando la frammentazione e l'eterogeneità delle « vecchie » leggi finanziarie omnibus; rendere più trasparenti e leggibili i conti pubblici e le procedure attraverso cui i bilanci vengono costruiti e modificati; armonizzare i bilanci della pubblica amministrazione; migliorare il controllo, la valutazione e il monitoraggio del Parlamento sul bilancio, esaltando il ruolo delle Commissioni di merito nell'analisi delle parti di loro competenza;

se è vero che stiamo vivendo una fase storica straordinaria – la gravissima vicenda della pandemia sanitaria continua a tenere banco non solo in Italia, ma in tutta Europa e nella maggiore parte degli Stati del Mondo – altrettanto vero è che sempre di più – ma

mai come nel corso del 2021 – norme e procedure che hanno sempre disciplinato l'attività parlamentare sono state del tutto ignorate, quando non palesemente violate e/o distorte, mortificando il ruolo dei parlamentari, sempre più relegati ad assistere all'indebita appropriazione del potere legislativo da parte del Governo;

sintomatica al riguardo è la modalità con cui il Parlamento ha potuto esaminare che la Legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2022;

il disegno di legge di bilancio per il 2022 è stato presentato al Parlamento l'11 novembre 2021, due settimane dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta il 28 ottobre 2021 e, soprattutto, con oltre venti giorni di ritardo rispetto al termine del 20 ottobre fissato dalla sopra richiamata Legge di contabilità e finanza pubblica;

detto ritardo ha comportato, sin da subito, una compressione dei tempi a disposizione del Parlamento per l'approvazione della Legge e si è ulteriormente aggravato nel corso dell'esame da parte del Senato a causa dei continui rinvii, dovuti a contrasti interni alla maggioranza, dei lavori della Commissione Bilancio;

lo attesta il fatto che solo il 20 dicembre 2021 detta Commissione ha potuto esaminare e votare un ristretto numero di emendamenti segnalati e, ciò nonostante, la vastissima maggioranza numerica che appoggia il Governo Draghi, inopinatamente definito dai media, ma non solo, come « il Governo dei migliori »;

la conseguenza di un siffatto modo di procedere si è palesata quando nell'assemblea di Palazzo Madama il Governo ha posto la fiducia sul maxiemendamento dallo stesso presentato (unico articolo di oltre 1000 commi, in sostituzione dei 199 articoli che costituivano il testo del disegno di legge licenziato dalla Commissione), senza quindi alcuna discussione e votazione degli emendamenti presentati per l'esame da parte dell'Aula;

detto modo di procedere – come già preannunciato nella conferenza dei capigruppo del 21 dicembre 2021 – porteranno il Governo a richiedere la fiducia sul provvedimento in esame anche alla Camera dei deputati;

a tacere dell'impossibilità per i parlamentari di potere significativamente contribuire, almeno in sede di Commissioni, ad esaminare compiutamente il provvedimento attesi i tempi ristrettissimi imposti dalla conferenza dei capigruppo, al solo fine di evitare l'esercizio provvisorio. Sintomatico il limite di tempo imposto alla Commissione Bilancio della Camera che dovrà concludere – in sede referente – l'esame del disegno di legge Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, entro le ore 13 di martedì 28 dicembre 2021 e, conseguentemente, l'esame da parte delle Commissioni di settore è stato modulato in tempi compatibili con la fase di esame degli emendamenti presso la Commissione Bilancio;

a tacere del fatto che l'esame in Assemblea avrà inizio alle ore 14 di martedì 28 dicembre, con votazioni non prima delle ore 18 (quando si prevede che il Governo richiederà la fiducia) e – quindi – con circa 4 ore a disposizione per l'effettuazione della discussione generale sul provvedimento;

è qui il caso di richiamare, per doverosa comparazione, la modalità di esame della Legge di bilancio da parte del parlamento nei precedenti anni della XVIII Legislatura;

con il Governo giallo-verde (Conte I) il disegno di legge di bilancio venne presentato il 31 ottobre 2018 e approvato l'8 dicembre 2018 dalla Camera dei deputati;

approvato dal Senato con modifiche – bei tempi ! – il 23 dicembre 2018, veniva e approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 30 dicembre 2018;

la manovra di bilancio per il 2020 del Governo giallo-rosso (Governo Conte II) veniva presentata al Senato il 2 novembre 2019, approvata il 16 dicembre 2019, quindi approvata senza modifiche dalla Camera dei deputati il 24 dicembre 2019;

la manovra per il 2021, varata dal Governo giallo-rosso con pandemia in corso, veniva presentata alla Camera dei deputati il 18 novembre 2020 e approvata il 27 dicembre 2020; quindi approvata dal Senato, senza modifiche, il 30 dicembre 2020;

ebbene, il « Governo dei migliori » ha il record peggiore dei tempi di presentazione e di gestione di questa manovra;

com'è andata lo sappiamo bene, è sotto i nostri occhi e non lascia sbigottiti i soli deputati dell'opposizione ma anche diversi della maggioranza;

evidentemente non siamo noi di Fratelli d'Italia dei visionari negativi, morbosi e malati. Siamo infatti di fronte a cose mai viste. Ne abbiamo viste parecchie, specialmente negli ultimi anni, ma qui si è veramente superato ogni limite;

come detto, lunedì 20 dicembre 2021 non erano ancora iniziate le votazioni degli emendamenti alla Commissione bilancio del Senato, la prima delle due Camere a esaminare questo provvedimento;

non si era mai visto nulla di simile, nemmeno con i Governi Conte, che pure avevano compresso i tempi e cambiato le carte in tavola all'ultimo momento, con una finta lettura, che era stata però decente e presentabile; nel Governo Conte 2 fu presentato all'ultimo momento un emendamento che cambiava tutto (il 2,4 diventava il 2,04), tutti coloro che erano all'opposizione si lamentarono di quel Governo e anche nell'ambito delle stesse maggioranze ci fu chi ammise che non era questo il sistema;

bene, qui abbiamo superato di gran lunga tutti i peggiori record, anche degli ultimi anni;

è qui il caso di evidenziare che, fino a non molti anni fa, solo il fatto di porre la fiducia sulla legge finanziaria era visto come una forzatura, un atto fortemente criticabile atteso che viene compressa la possibilità del Parlamento di esprimersi. Ma qui altro che compressa ! Siamo partiti malissimo, in ritardo di ventuno giorni rispetto a quanto previsto da una legge dello Stato;

quello stesso Stato che chiede ai cittadini di rispettare le proprie leggi, la cui violazione è sanzionata con multe e supermulte;

peccato che sia lo stesso Stato che, nel momento più importante dell'anno dal punto di vista finanziario ma anche dell'intera linea politica del Governo, assiste silenzioso alla violazione della Legge da parte del Governo;

non solo, ma abbiamo ragione di credere che il Consiglio dei Ministri, che è un organo non pubblico, abbia approvato un testo di legge di bilancio poi modificato in qualche ufficio, in qualche androne, in qualche sottoscala, fuori dal Parlamento, dando ascolto alle esigenze di qualche potente ben fuori dalle istituzioni !!!;

il Parlamento è stato proprio ignorato e ha avuto il privilegio di iniziare le votazioni come detto – anche se in realtà tutto era già stato stabilito prima – la sera di lunedì 21 dicembre 2021;

nella sostanza, il disegno di legge di bilancio denuncia tutti i problemi di una maggioranza estremamente variegata e diversa come linee di pensiero, come esigenze di interlocutori: si realizzano dunque compromessi che, nella migliore delle ipotesi, sono mezze misure, ma a volte sono mancate misure;

i colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia hanno al Senato presentato e illustrato una serie di proposte di modifica che non hanno trovato adeguata risposta, quando non sono state addirittura del tutto ignorate;

giova però evidenziare che quelle proposte non erano fatti personali di questo o di quel senatore di Fratelli d'Italia, ma rappresentavano i problemi dell'Italia;

per questo esiste un Parlamento, e non c'è solo nel nostro Paese, ma anche negli altri. Serve un Parlamento perché, davanti a tutti, ci siano dei voti, dei sì e dei no, e possibilmente, quando il Governo dice no, dovrebbe anche spiegarlo;

fino a pochi anni fa i relatori non facevano solo i lettori dei pareri del Governo, favorevole o contrario – per fare quello non ci sarebbe bisogno di un relatore – ma spesso davano anche spiegazioni, pensate un po', specialmente dei pareri contrari perché se un emendamento viene accolto chi lo presenta lo sa da sé il motivo;

ebbene, non abbiamo nulla di tutto questo;

dov'è allora il potere se non è nel Parlamento ?

in certi potentati che stanno fuori dal Parlamento: nella migliore delle ipotesi, di gran lunga la migliore, in trattative tra i partiti; in altri casi risiede in potentati che non hanno nulla a che fare con il consenso popolare, ma a volte godono di un forte potere di condizionamento che esercitano in vari modi;

di fatto, abbiamo una Camera che si occupa del provvedimento in Commissione (non in Aula, diciamo così francamente) e un'altra Camera che, a fasi alterne – di anno in anno – ne prende atto e, in ragione del voto di fiducia richiesta dal Governo, impedisce il ricorso all'esercizio provvisorio;

è un atteggiamento inaccettabile che non può essere più tollerato, pena l'abdicazione del Parlamento dalla funzione legislativa, relegato a organo di mera ratifica della volontà del Governo;

ora, è pur vero che vi erano tutti i presupposti perché la legge di bilancio avesse un epilogo deludente, verificandosi nei fatti quanto Fratelli d'Italia aveva da subito anticipato; tuttavia, mai come in questa occasione il Governo ha scaricato il ritardo di presentazione del provvedimento sul Parlamento;

nell'ultima settimana si è assistito al Senato a un teatrino indegno per un Parla-

mento che ha già una configurazione anomala, con un Governo che ha una maggioranza del 95 per cento, e che, per i dissidi interni alla maggioranza, comprime lo spazio di confronto nel luogo a questo deputato;

a tacere del fatto che oltre l'85 per cento degli emendamenti presentati proveniva dall'area di maggioranza: praticamente una manovra completamente da rifare, secondo la stessa maggioranza !!!;

nei fatti, prima dell'esame da parte del Senato, la manovra di bilancio del Governo riguardava interventi abbastanza indefiniti, che avrebbero dovuto accentuare la sua presunta espansività;

il Governo si è riempito la bocca (pateci il termine) di questa espansività della manovra, che va però attentamente declinata;

la manovra è « espansiva » fondamentalmente per due ordini di motivi e non per meriti del Governo: abbiamo un Piano nazionale di ripresa e resilienza che vale 200 miliardi di euro, più 30 miliardi di un fondo complementare, ma la cosa più importante è la clausola di salvaguardia, ossia la sospensione del Patto di stabilità;

quanto ai numeri, la manovra vale 37 miliardi di euro, a fronte dei quali ci sono risorse coperte per 13,7 miliardi, con un conseguente incremento del *deficit* per 23,3 miliardi di euro;

rispetto a quanto si diceva a proposito dell'espansività, va sottolineato che rispetto al 2020, quando l'Italia veniva pesantemente impattata dalla pandemia e da disastrose misure restrittive, la situazione è certamente migliorata, ma per i fatti oggettivi prima ricordati: da una parte il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, dall'altra, il mantenimento della clausola di salvaguardia, con la conseguente sospensione del Patto di stabilità;

questa manovra porta in dote pochi risparmi, che in parte sono stati – badate bene – voluti dall'unica forza di opposizione, cioè da Fratelli d'Italia. In primo luogo, infatti, grazie alla nostra battaglia storica contro il *cashback* che, sospeso per l'anno 2022,

porterà in dote a questa maggioranza, a questo Governo e a questo Parlamento un miliardo e mezzo di euro;

a cui aggiungiamo l'approvazione del nostro emendamento al Senato che fa risparmiare 130 milioni di euro nel settore del *cross financing*;

tutto ciò premesso e richiamati anche i profili di inadeguatezza del provvedimento evidenziati nelle altre Commissioni di settore,

per quanto concerne segnatamente i profili di competenza della III Commissione:

non possiamo che complimentarci con l'onestà intellettuale della relatrice di maggioranza laddove censura il ritardo della trasmissione dal Senato che svilisce – proprio così! – la funzione del Parlamento;

nel merito, bene il supporto alla internazionalizzazione delle nostre imprese con un incremento di 1,5 miliardi per ogni anno dal 2022 al 2026 del fondo per i finanziamenti a tasso agevolato per le imprese esportatrici. Male, anzi malissimo, l'assenza di qualsivoglia cenno al tema cruciale emerso con tutta la sua drammatica virulenza in corso della pandemia e affrontato con ben altro cipiglio e bel altri investimenti da tutte le democrazie occidentali: il tema della rilocalizzazione di attività strategiche;

timido, per non dire inconsistente, l'incremento di 600.000 annui per la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero, soprattutto se paragonato alle somme destinate alla cooperazione internazionale, per di più senza una visione strategica dell'impegno delle stesse;

in questo senso riteniamo decisamente più strategico destinare somme per la rilocalizzazione di imprese in Italia piuttosto che l'istituzione di un fondo di 1.000.000 milioni di euro per la « comunicazione finalizzata alla valorizzazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo »;

crediamo che non sia fuori luogo immaginare che la III Commissione approfondisca il tema della rilocalizzazione delle attività strategiche, ma soprattutto crediamo che

sia decisamente inaccettabile che la Commissione anteponga le esigenze della rilocalizzazione delle attività produttive alla personalissima promozione pubblicitaria degli interventi di cooperazione;

ancora, le somme destinate stancamente alla cooperazione internazionale non appaiono guidate da una strategia di pianificazione industriale degli investimenti al fine di sottrarre il continente africano dalla cosiddetta « trappola del debito cinese », ma più orientate ad operazioni di facciata e a « spruzzatine » di generosità, disperse in mille rivoli e nei progetti più disparati: il paradigma della cooperazione internazionale deve cambiare se vogliamo veramente, pro quota, consentire all'Europa di sottrarre il continente africano dalla trappola del debito cinese e conquistarlo alle ragioni delle democrazie occidentali, dimostrando medesima efficienza, medesima visione, medesimo coraggio, ma maggior democrazia e condivisione negli investimenti strategici ed infrastrutturali di cui necessita il continente africano;

siamo sicuri che la cooperazione per il tramite delle ONG sia ciò di cui ha bisogno il continente africano? Il continente africano ha fame di infrastrutture e futuro ed è sempre più attratto dagli investimenti cinesi. Cambiamo il paradigma, scommettiamo sulle infrastrutture, sottraiamo il continente africano dall'abbraccio mortale della Cina, diamo profondità alla cooperazione internazionale, guadagniamo al blocco delle democrazie occidentali l'Africa anche per garantire l'autonomia strategica europea e occidentale;

ancora, non condividiamo le somme destinate per la cancellazione del debito del Sudan soprattutto perché scollegate da una politica di condizionalità subordinata al contenimento dei flussi dei migranti. Più ancora v'è da chiedersi se quelle medesime risorse non possano essere più utilmente impiegate in favore del Sudan;

anni e anni di alleggerimento del debito non hanno risolto il problema della autosufficienza africana o del suo sviluppo;

l'economia politica della compassione internazionale alimenta l'egotica percezione di sé del donatore, ma è davvero la via dell'emancipazione africana?

la mano che dà si trova sempre sopra quella che riceve. Le mani che stringono un patto sono sullo stesso piano: forse il modello cinese di investimenti, privo dell'opaca trappola del debito sottostante, è il modello da perseguire;

tutto ciò premesso,

analizzando il testo della legge di bilancio 2022 a nostre mani, più che una legge volta al futuro dell'Italia ci sembra di avere a che fare con la vecchia « legge mancia », allora contestata dalla sinistra, pur costituendo un'appendice della legge finanziaria, e oggi elevata della sinistra a legge di sistema. Ciò a dimostrazione di come, per tenere in piedi una maggioranza così eterogenea e frastagliata, ci sia bisogno di una mediazione al ribasso e di cercare di accontentare tutti, il che non fa certo bene alla Nazione;

quanto al cosiddetto « Governo dei migliori » ci auguriamo che il presidente Draghi, con il rispetto che Fratelli d'Italia gli riconosce come persona, voglia anche lui calarsi un po' nell'umiltà che ogni cittadino deve avere, magari convenendo con noi che gli organi parlamentari non sono un optional a sua disposizione;

questa legge di bilancio è nei fatti solo l'effetto di un compromesso al ribasso di forze contrapposte, con idee diverse, che vogliono forzatamente stare insieme e che, però, insieme non riescono a stare se non perché così impone loro il ricorso al voto di fiducia di cui il Governo abusa a piene mani. Il compromesso al ribasso, tuttavia, produce l'assenza di una visione: non c'è visione politica in questa manovra; non c'è rilancio per la Nazione perché non c'è amore per la Nazione italiana e per quella che noi chiamiamo Patria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.**

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.**Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione,

esaminato per le parti di competenza il disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (C. 3424 Governo) e relativa Nota di variazioni (C. 3424/I Governo), approvati dal Senato;

richiamata la relazione illustrativa e il dibattito svolto presso la Commissione;

premesso, altresì, che, sebbene non direttamente afferente alle competenze di questa Commissione, con riferimento alla tassazione dei redditi dei lavoratori italiani transfrontalieri tra Italia e Svizzera, si sottolinea la necessità di risolvere definitivamente

la disparità di trattamento fiscale tra chi percepisce la propria pensione da transfrontaliero in qualunque forma erogata su un conto corrente italiano o su un conto corrente svizzero: la legge italiana prevede, infatti, l'imposizione fiscale al cittadino in base ad un reddito e non in base al mero luogo di produzione dello stesso e l'articolo 55-*quinquies* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, che ha modificato l'articolo 76 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non ha consentito di superare le ambiguità interpretative tuttora esistenti sulla materia,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO FAVOREVOLE.**

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazione. C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazione. C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	110
ALLEGATO 2 (<i>Ordini del giorno</i>)	113
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	115
ALLEGATO 4 (<i>Relazione di minoranza del Gruppo Fratelli d'Italia</i>)	118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – <i>Air Command Control System</i>). Atto n. 330 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	129
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 331 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di <i>suite</i> operative « multi-missione multisensore » su piattaforma condivisa <i>Gulfstream G-550</i> . Atto n. 332 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	108
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	133

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 De Monaco e C. 2993 Ferrari (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	109
ALLEGATO 8 (<i>Emendamenti dei relatori approvati dalla Commissione</i>)	135
ERRATA CORRIGE	109

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 8.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazione.

C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che, dopo l'illustrazione introduttiva del relatore e il relativo dibattito, il seguito dell'esame avrà luogo a partire dalle ore 9.30 di oggi. L'esame del provvedimento si concluderà nella giornata odierna con l'approvazione di una relazione e con la nomina di un relatore che potrà partecipare ai lavori della Commissione Bilancio. La Commissione esaminerà nella giornata odierna anche gli eventuali emendamenti ed ordini del giorno riferiti alle parti di sua competenza e, se approvati, essi saranno inclusi nella relazione conclusiva della Commissione.

Ricorda inoltre che il termine per la presentazione di emendamenti ed ordini del giorno al disegno di legge di bilancio è fissato per le ore 8.30.

Erik Umberto PRETTO, *relatore*, evidenzia come numerose e di rilevante importanza sono le disposizioni contenute nella Sezione I che interessano il comparto della Difesa. Al riguardo, ricorda che la Sezione I del nuovo disegno di legge di bilancio ha sostituito il disegno di legge di stabilità che veniva presentato unitamente al disegno di legge di bilancio prima della riforma della legge di conta-

bilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163.

Un primo gruppo di norme riguarda il personale delle Forze armate e delle Forze di sicurezza ad ordinamento militare.

In primo luogo, i commi 95 e 96 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato all'adozione di provvedimenti normativi per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le misure adottate potranno essere di due tipi: a carattere compensativo, rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo; oppure a carattere integrativo delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge n. 448 del 1998, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo. Le risorse del fondo dovranno comunque essere ripartite garantendo a queste ultime almeno il 50 per cento delle risorse stanziare.

In secondo luogo, i commi da 691 a 694, introdotti durante l'esame al Senato, intervengono nell'ambito delle misure adottate per potenziare la sanità militare al fine di contrastare l'emergenza della pandemia da COVID-19. In particolare, viene prorogato, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2021, fino al 31 marzo 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19 ai sensi degli articoli 7, comma 1, del decreto-legge n. 18/2020, 19, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020, 22, comma 1, del decreto-legge n. 41/2021 e 19-*undecies*, comma 1, del decreto-legge n. 137 del 2020. Viene, poi, prorogata

fino al 31 dicembre 2022 la durata degli incarichi individuali a tempo determinato per le professionalità di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica posti in essere durante l'emergenza COVID-19. Viene poi incrementato lo stanziamento a favore del Fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle prestazioni della sanità militare istituito dall'articolo 1, comma 488, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020), con dotazione iniziale di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. I nuovi stanziamenti, dunque, portano la dotazione del fondo a raggiungere i 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e gli 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Infine, viene incrementata anche l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 490 della legge di bilancio per il 2021 (n. 178/2020) per potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del servizio sanitario della Guardia di finanza che viene elevata, a decorrere dal 2022, da 1 milione a 2,5 milioni di euro annui.

Il comma 695, al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, autorizza la spesa di euro 5,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2,8 milioni annui a decorrere dall'anno 2023, mentre il comma 696, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, al fine di garantire l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, autorizza la stessa Agenzia, a decorrere dall'1 marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Il trattamento economico di tale personale e la loro distribuzione nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia saranno stabiliti con un decreto del Ministro per la pubblica amministrazione da adottarsi su proposta

del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Evidenzia poi che il comma 605 destina alle Forze di polizia ed alle Forze armate circa un quarto del nuovo Fondo istituito per l'incremento dei trattamenti economici accessori dei dipendenti statali, con una dotazione pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. La quota è pari a 52,18 milioni annui dal 2022 e la destinazione è, in via prioritaria, all'incremento delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente. In via subordinata, le risorse sono destinate alla corresponsione delle ore di lavoro straordinario e, in via residuale, sono destinate all'incremento dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali. La ripartizione annuale è effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la Pubblica amministrazione e dell'Economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia. Nello specifico, alle Forze armate sono destinati 15,67 milioni di euro; alla Polizia di Stato: 11,72 milioni; all'Arma dei carabinieri: 13,16 milioni; alla Guardia di finanza 7,27 milioni; e al Corpo di polizia penitenziaria 4,36 milioni.

Il comma 619 reca, invece, un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro per il 2022, destinati ad integrare le risorse per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Le risorse aggiuntive previste incrementano quelle da ultimo assegnate per le medesime finalità dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 162 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che ha autorizzato la spesa di 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui, a decorrere dal 2022. A sua volta il citato articolo 20 andava ad incrementare le risorse già assegnate, a decorrere dall'anno 2020, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato ai sensi

dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e a loro volta incrementate dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ricorda, al riguardo, che tali risorse aggiuntive sono distribuite a ciascuna Forza di polizia e alle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, a decorrere dall'anno 2020.

Un secondo gruppo di norme riguarda il Comando unità forestali dell'Arma dei carabinieri. In particolare, il comma 889 autorizza la spesa di 500.000 euro per il 2022 a favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri. Ricorda che l'ammontare di detto fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è stato incrementato dall'articolo 194 della presente legge di 600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I commi 473 e 474 prevedono, invece, disposizioni per il finanziamento di un Piano triennale di lotta attiva contro gli incendi boschivi. La misura finanzia la realizzazione del « Piano nazionale per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa delle azioni di prevenzione e lotta agli incendi », previsto dal decreto-legge n. 120 del 2021. La dotazione è di 40 milioni di euro per il 2022, 50 milioni per il 2023 e 60 per il 2024, in parte destinati alle Regioni.

Un altro gruppo di norme riguarda l'operazione sul territorio nazionale denominata « Strade Sicure ».

In particolare, il comma 620 dispone la proroga dell'impiego di un contingente di personale delle Forze armate pari a 5.000 unità del dispositivo Strade sicure dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023. La disposizione reca pertanto una novella all'articolo 1, comma 1023 della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio per il 2021) che aveva autorizzato un contingente pari a: 7.050 unità fino al 30 giugno 2021; 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022; e 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022. Resta intatto lo scopo di garantire la prosecu-

zione degli interventi delle Forze armate nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili (esplicitate dai commi 74 e 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 78 del 2009) anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania (articolo 3, comma 2 del decreto-legge n. 136 del 2013). Per quanto concerne, invece, la quantificazione degli oneri relativi all'impiego del richiamato contingente, viene apportata una novella anche al comma 1024 della richiamata legge di bilancio per il 2021, che recava l'autorizzazione di spesa al fine di modificarne l'importo relativo al 2022 e autorizzare la spesa per il 2023. Infatti, gli oneri per il 2022 diventano ora pari a 149.721.230 (in luogo dei 141.521.230 euro) al seguito dell'elevazione del monte ore *pro-capite* di straordinario del personale effettivamente impiegato nei servizi di vigilanza di siti ed obiettivi sensibili, che passa da 40 a 47 ore mensili, in analogia alla elevazione del tetto del compenso per lavoro straordinario da 40 ore mensili a 47 già recato dal decreto-legge n. 41/2021(cd. decreto sostegni articolo 35, comma 8, lettera 0a), attraverso la modifica del citato articolo 1, comma 1024, della di bilancio per il 2021. Gli oneri relativi al 2023 ammontano, invece, ad euro 137.070.683.

Inoltre, il comma 621, introdotto durante l'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » in relazione all'emergenza Covid, con una spesa stimata di euro 7.517.801, comprensivi di euro 5.642.786 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario. Ricorda che l'integrazione di 753 unità di personale militare a disposizione dell'operazione « Strade sicure », da ultimo prorogata, dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge n. 146/2021 rispetto al precedente termine fissato al 31 ottobre 2021 dal decreto-legge n. 111/2021 (cosiddetto *green pass*, istruzione, trasporti), convertito in legge

con modificazioni dalla legge n. 133/2021. A tal fine l'articolo in esame autorizza per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 5.642.786 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 3.830.070 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.

Vi è poi un altro gruppo di disposizioni che recano interventi diversi volti a potenziare la dotazione dello strumento militare.

Segnala, in primo luogo, i commi 388 e 389 che, inseriti durante l'esame al Senato, introducono l'articolo 620-*bis* nel codice dell'ordinamento militare e istituiscono il Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa. Lo scopo è quello di assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali nell'ambito dell'iniziativa denominata «*Joint Rapid Response Forces*», che ha costituito un bacino di assetti capacitivi interforze ad alta e altissima prontezza operativa da cui attingere per garantire una risposta rapida alle esigenze nazionali e multinazionali NATO ed UE. Ricorda che la generazione e l'approntamento delle JRRFs si basano su un'attività ciclica che prevede un periodo di approntamento e un periodo di prontezza operativa. Tali assetti a elevata prontezza operativa saranno inoltre utilizzati per alimentare il bacino degli assetti facenti parte l'«*European Battle Group*» (EUBG), la cui consistenza dovrà essere incrementata dalle attuali 1.500 unità alle previsionali 5.000, in piena coerenza con le recenti indicazioni volte a corroborare la politica di sicurezza e di difesa comune europea (PSDC). Segnala, inoltre, che la dotazione del fondo dall'anno 2023 è destinata alle attività volte a garantire adeguato sostegno alla *Very High Readiness Joint Task Force* (VHRJTF), nella considerazione che l'Italia sarà, nel 2025, Nazione guida del citato assetto. La dotazione iniziale del fondo, allocato nello stato di previsione del Ministero della difesa, è pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e 6 milioni di euro annui a

decorrere dall'anno 2023. Tali somme sono ripartite tra le diverse finalità di impiego con decreto del Ministro della difesa previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Viene quindi in evidenza il comma 808 che rifinanzia con 1 milione di euro per il 2022 il Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali per la difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa dall'articolo 1, comma 227, della legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019). Ricorda che tale disposizione aveva istituito il citato Fondo con la medesima dotazione ma solo per il triennio 2019-2021. Ricorda, inoltre, che la ripartizione del Fondo tra i diversi interventi avviene con apposito decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministero dello sviluppo economico. Al riguardo, faccio presente che con il D.M. 5 agosto 2021 si è provveduto a ripartire 3 milioni di euro nel triennio 2021-2023 destinandoli alla progettualità relativa allo «*Sviluppo di una capacità di simulazione operativa su scenari complessi ibridi generati anche da modelli Industrial Cyber Security (ICS) – Supervisory Control And Data Acquisition (SCADA)*».

Particolare importanza rivestono i commi da 475 a 477 che prevedono l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per un ammontare complessivo di euro 700 milioni in 15 anni, finalizzato alla realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme demaniali con le annesso pertinenze e l'acquisto dei relativi arredi e la ristrutturazione, l'ampliamento, il completamento, l'esecuzione di interventi straordinari, l'efficientamento energetico e l'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata. Sottolineo inoltre che le opere contemplate nel programma sono considerate

opere destinate alla difesa nazionale ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dagli articoli 352-355 del codice dell'ordinamento militare. Il comma 529 prevede, invece, l'istituzione di un analogo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per un ammontare complessivo di euro 340 milioni volto alla costruzione di nuove caserme demaniali per la Guardia di finanza, con le annesse pertinenze; all'acquisto dei relativi arredi; alla ristrutturazione, all'ampliamento, al completamento, all'esecuzione di interventi straordinari, all'efficientamento energetico e all'adeguamento antisismico di quelle già esistenti, comprese quelle confiscate alla criminalità organizzata.

Infine, segnala che il comma 908, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza una spesa di 300.000 euro per il 2022 per la prosecuzione del viaggio del Treno della memoria. In particolare, la prosecuzione del viaggio, attraverso un itinerario che raggiunga almeno tutti i capoluoghi di regione e le maggiori città italiane non coinvolte nel percorso del 1921 e che simboleggi l'Unità nazionale, è finalizzata a favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma e a preservarne la memoria per le future generazioni.

Quanto alla Seconda Sezione, che reca le previsioni di entrata e di spesa relative agli stati di previsione dei singoli ministeri, segnala che il comma 13 dell'articolo 3, relativo allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, fissa in 70 unità il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio nell'anno 2022. I commi 2 e 3 dell'articolo 11, relativi allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture, stabiliscono, rispettivamente, il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2022

e il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare. L'articolo 13 riguarda, invece, lo stato di previsione del Ministero della difesa e stabilisce, al comma 2 il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2022; al comma 3 la consistenza organica degli allievi ufficiali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri; al comma 4 la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri; al comma 5 la consistenza organica degli allievi delle scuole militari. Il comma 6, consente, invece, di applicare alle spese per infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico di taluni programmi della missione « Difesa e sicurezza del territorio », le direttive NATO in materia di procedure di negoziazione in materia di affidamento dei lavori. Il comma 7 rinvia agli elenchi n. 1 e n. 2, allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa, per l'individuazione delle spese per le quali si possono effettuare i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, mentre il comma 8 prevede la riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, dalla società « Sport e salute Spa », dal Comitato Italiano Paralimpico, dalle singole federazioni sportive nazionali, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati, e destinate alle attività dei gruppi sportivi delle Forze armate. Il comma 9 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alla riassegnazione, ai pertinenti capitoli del programma « Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e sicurezza », delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi dal personale dell'Arma stessa. Il comma 10 autorizza il Ministero della difesa, sentito il Ministero dell'economia e

delle finanze a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte per l'anno 2022 da destinare alle associazioni combattentistiche. Il comma 11 autorizza il Ministro dell'economia ad apportare le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra il fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali delle Forze armate e il fondo per la retribuzione della produttività del personale civile dello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1805-bis dell'ordinamento militare, mentre il comma 12, autorizza, infine, il Ministro della difesa ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli di spesa dello stato di previsione del medesimo ministero relativi ai fondi scorta di cui all'articolo 7-ter Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010).

Passando all'articolo 20, segnala che il comma 5 prevede che le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, siano conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il comma 21, in relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», autorizza la Ragioneria a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2022, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni, mentre il comma 24, in relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2022,

le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Infine, il comma 27 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, anche in termini di residui, relativamente alle sole competenze fisse, tra i capitoli delle amministrazioni interessate al riordino delle Forze armate e delle Forze di polizia previsto dai decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 94 e n. 95, e dai relativi decreti correttivi.

Con specifico riguardo alla spesa del Ministero della difesa per gli anni 2022-2024, segnala che il disegno di legge di bilancio 2022-2024, come integrato dalla Nota di Variazioni (A.C. 3424) autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a quasi 26 miliardi di euro nel 2022, a 25,5 miliardi per il 2023 e a 25 miliardi per il 2024. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 25,99 miliardi nel 2022, a 25,49 miliardi nel 2023 e a 24,99 miliardi nel 2024. Rispetto alla legge di bilancio 2021, il disegno di legge di bilancio 2022-2024 espone dunque, per il Ministero della difesa, un andamento della spesa in crescita fino al 2022, per poi diminuire nell'ultimo biennio del triennio di riferimento. Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2022, lo stato di previsione del Ministero della difesa mostra, infatti, spese finali in aumento rispetto al 2021, in termini assoluti, in misura pari a 1,37 miliardi di euro. Tale differenza positiva deriva principalmente da un incremento delle spese di parte capitale (+1,5 miliardi), parzialmente ridimensionato da una diminuzione delle spese correnti (-129,1 milioni di euro). In relazione alla spesa finale del bilancio statale, gli stanziamenti di spesa del Ministero della difesa autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2022, in misura pari al 3,2 per cento della spesa finale del bilancio statale, in linea con la percentuale relativa al 2021.

A legislazione vigente, lo stato di previsione del Ministero della difesa (Tabella 12) espone una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2022 di 25,79 miliardi di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2022, attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, determina complessivamente un incremento delle spese finali di circa 162,2 milioni di euro, imputabili sia alla spesa corrente (+30,6 milioni) che alla spesa in conto capitale (+131,6 milioni).

In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un incremento della spesa pari a 109,2 milioni di euro. Le spese in conto capitale aumentano di 110,6 milioni di euro, mentre la spesa in conto corrente diminuisce di 1,5 milioni. Le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 53 milioni di euro, di cui 32 milioni imputabili all'aumento delle spese correnti e 21 milioni all'aumento delle spese in conto capitale.

Avviandosi alla conclusione, ricorda che la spesa complessiva del Ministero è allocata su 3 missioni, e 10 programmi. La missione che assorbe la maggior parte delle risorse è la n. 5 « Difesa e sicurezza del territorio », con oltre 24 miliardi per il 2022, mentre le altre due missioni « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente » (missione n. 18) e « Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche » (missione n. 32) registrano una spesa complessiva, in relazione all'anno 2022, pari rispettivamente a 475,1 milioni di euro e a 1 miliardo e 280 milioni di euro.

Per quanto riguarda il Fondo per le missioni internazionali – che rientra nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, contenuto nella Tabella n. 2 – si prevede una spesa di 1 miliardo e 397 milioni di euro per il 2022, 1 miliardo e 700 milioni per il 2023 e 1 miliardo e 300 milioni di euro per il 2024, mentre con riferimento allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), la missione 11 « Com-

pettività e sviluppo delle imprese », reca investimenti destinati allo sviluppo di programmi della difesa pari a 1 miliardo e 162 milioni di euro per i settori aeronautico e aerospazio, 656 milioni di euro per interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e 522 milioni e mezzo di euro per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità FREMM.

Salvatore DEIDDA (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, segnala che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 120, comma 8, del Regolamento della Camera, alle sedute riservate all'esame dei disegni di legge di bilancio sono tenuti a partecipare i ministri competenti per materia.

Roger DE MENECH, *presidente*, precisa che sin dalla XII legislatura la citata norma regolamentare si intende rispettata anche in presenza di un sottosegretario delegato dal Ministro.

Salvatore DEIDDA (FDI) chiede se il sottosegretario Mulè è in possesso di una specifica delega scritta.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che per prassi consolidata i sottosegretari hanno titolo a rappresentare il Governo in Commissione.

Davide GALANTINO (FDI) preannuncia la presentazione di una relazione di minoranza da parte di deputati del gruppo Fratelli d'Italia.

Salvatore DEIDDA (FDI) nel ringraziare il relatore per l'ampia relazione svolta, riconosce che il disegno di legge di bilancio reca interventi importanti per quanto concerne il comparto della Difesa, a partire dalle norme relative al regime previdenziale del personale delle Forze armate. Esprime, tuttavia, il proprio rammarico per l'impossibilità di questo ramo del Parlamento di proporre ulteriori integrazioni del testo in esame, per le ragioni che saranno esplicitate nella relazione di minoranza.

Rileva, infatti, che appare sempre più consolidata la prassi, che non esita a definire un « vizio », di commissariare di fatto, attraverso l'utilizzo della fiducia, il Parlamento in relazione al provvedimento legislativo più importante rappresentato dalla legge di bilancio, costringendo le opposizioni a far sentire la loro voce esclusivamente attraverso la presentazione di ordini del giorno. Ricorda, in proposito, le decise proteste contro tale comportamento portato avanti dai deputati del Partito democratico all'avvio della legislatura, quando tale forza politica era all'opposizione.

Roger DE MENECH, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per le ore 9.30.

La seduta termina alle 8.40.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 9.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazione.

C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione — Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella precedente seduta antimeridiana.

Roger DE MENECH, *presidente*, comunica che sono stati presentati 8 emendamenti (*vedi allegato 1*) e 2 ordini del giorno (*vedi allegato 2*) che sono a disposizione dei colleghi.

Erik Umberto PRETTO (LEGA), *relatore*, invita al ritiro di tutti gli emendamenti presentati, precisando che altrimenti il parere è da considerarsi contrario.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ dichiara preliminarmente di condividere i rilievi svolti nella seduta precedente dal deputato Deidda circa la compressione dei tempi per l'esame della legge di bilancio alla Camera e al fatto che, in pratica, l'azione parlamentare può svolgersi esclusivamente attraverso la presentazione di ordini del giorno. Fatte queste premesse metodologiche esprime parere conforme a quello del relatore sugli emendamenti presentati, manifestando l'auspicio che siano ritirati — in particolare quelli che affrontano temi analoghi agli ordini del giorno già presentati — ed eventualmente trasformati in altri ordini del giorno da presentare nel corso dell'esame in Assemblea.

Quanto gli ordini del giorno presentati in Commissione, esprime parere favorevole sull'ordine del giorno 0/3424/IV/1, a condizione che sia riformulato nei termini indicati in allegato (*vedi allegato 2*), e parere favorevole sull'ordine del giorno 0/3424/IV/2.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA), intervenendo sul complesso degli emendamenti, rileva che i tempi a disposizione della Camera non consentono una loro compiuta valutazione. Confida, tuttavia, nell'impegno della Commissione e del Governo a lavorare sin da subito per approvare ulteriori misure necessarie a migliorare la condizione del personale militare.

Nel riconoscere la necessità di adottare misure volte anche a potenziare le dotazioni alle strutture delle Forze armate, segnala che il gruppo della Lega ha rinunciato alla presentazione di emendamenti alla legge di bilancio, consapevole degli attuali vincoli temporali.

Maria TRIPODI (FI) si associa alle considerazioni svolte dal collega Ferrari,

ribadendo la richiesta del suo gruppo di una discussione approfondita sulla condizione delle Forze armate che tuttavia, per evidenti ragioni non può svolgersi in questa sessione di bilancio.

Salvatore DEIDDA (FDI) nel ringraziare il rappresentante del Governo per la sua franchezza, insiste per la votazione degli emendamenti presentati dal suo gruppo, segnalando che non hanno alcun carattere ostruzionistico ma pongono all'attenzione della Commissione temi di sicura rilevanza. Motiva tale scelta anche con la necessità di dare un segnale non tanto al Ministero della difesa quanto al Governo nel suo complesso rispetto ai tempi che hanno caratterizzato l'esame del disegno di legge di bilancio al Senato, pesantemente condizionati dalle divisioni all'interno della maggioranza.

Pertanto, accogliendo la sollecitazione del sottosegretario Mulè ritira i soli emendamenti a sua prima firma 3424/XII/1.2 e 3424/XII/1.4 in quanto affrontano questioni coincidenti con gli ordini del giorno accolti dal Governo.

La Commissione respinge l'emendamento Galantino 3424/XII/1.1.

Salvatore DEIDDA (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 3424/XII/1.3 volta a promuovere la messa in sicurezza della sede del Dipartimento militare di medicina legale di Cagliari, evidenziando il ruolo svolto da tale struttura nello svolgimento di *screening* e vaccinazioni nel corso dell'attuale emergenza pandemica. Nel segnalare le condizioni di degrado in cui si trova attualmente l'edificio, ribadisce, come già fatto attraverso un atto di sindacato ispettivo, la necessità di un rilancio anche attraverso forme di collaborazione con il Servizio sanitario nazionale. Sottolinea che tale obiettivo consentirebbe un recupero di un bene di valore storico e costituirebbe un riconoscimento dell'operato della Sanità militare.

La Commissione respinge l'emendamento Deidda 3424/XII/1.3.

Salvatore DEIDDA (FDI) illustra l'emendamento a sua prima firma 3424/XII/1.5, richiamando l'importanza delle accademie militari e ricordando che i tagli di bilancio adottati negli anni passati ne hanno pregiudicato l'attività. Evidenzia che tali strutture possono rappresentare luoghi fondamentali per la formazione della classe dirigente del Paese, con competenze non solo di natura militare, come ampiamente dimostrato nel corso dell'attuale emergenza sanitaria. Ritiene, pertanto, importante dare un segnale d'attenzione verso le accademie militari e il patrimonio che esse rappresentano, anche tutelando gli edifici storici che rilanciando la loro funzione. Nel richiamare una visita da lui svolta presso l'Accademia di Modena, segnala l'importanza di una adeguata formazione per quanto riguarda la «formalità» della pubblica amministrazione nei rapporti con i soggetti esterni ampiamente apprezzata per quanto concerne l'utilizzo di personale militare nella gestione del COVID-19.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) segnala che il suo gruppo non è contrario al contenuto dell'emendamento in discussione, ribadendo la necessità di tenere conto del contesto in cui si svolge l'esame del disegno di legge di bilancio. Nel rilevare il forte impatto che le accademie militari hanno sui luoghi dove esse hanno sede e segnalando che interventi come quelli proposti con l'emendamento non appaiono sempre agevoli anche a causa del carattere storico di alcuni edifici, si associa alla richiesta di ritirare la proposta emendativa per evitare una contrapposizione sul tema che vede un'ampia condivisione all'interno della Commissione.

Salvatore DEIDDA (FDI) ritira l'emendamento a sua prima firma 3424/XII/1.5. Illustra, quindi, l'emendamento a sua prima firma 3424/XII/1.6 con il quale si propone un finanziamento per la messa in sicurezza e l'ammodernamento del dipartimento di lungodegenza di Anzio del Policlinico militare di Roma. Ricorda che si

tratta di una struttura con un ampio potenziale, in particolare per la gestione di una crisi pandemica grazie alla presenza di ampi spazi aperti e con strutture storiche che sarebbe opportuno rinnovare e valorizzare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Deidda 3424/XII/1.6 3424/XII/1.7.

Salvatore DEIDDA (FDI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 3424/XII/1.8, ritenendo inadeguata la proroga di soli tre mesi della ferma di medici e degli infermieri militari arruolati relazione all'emergenza sanitaria disposta dal comma 691 del provvedimento in esame, anche alla luce del protrarsi di tale emergenza. Segnala che, nonostante un livello retributivo decisamente inferiore a quello di coloro che operano nel Servizio sanitario nazionale, il personale sanitario militare manifesta in gran parte la volontà di continuare a prestare servizio nelle Forze armate. Richiama, in proposito, anche il tema delle borse di specializzazione che attualmente non sono consentite per i soggetti appartenenti alla sanità militare in quanto esse vengono considerate un impiego e non, come invece dovrebbe essere, una necessaria fase di formazione.

Il sottosegretario Giorgio MULÈ – richiamando precisi impegni assunti dinanzi alla Commissione in occasione dello svolgimento di un recente atto di sindacato ispettivo sul punto – segnala che la proroga della durata della ferma del personale medico sanitario al 31 marzo 2022 coincide con l'attuale durata dello stato di emergenza e segnala che per quanto riguarda i tecnici biologi chimici e fisici il disegno di legge di bilancio già prevede una proroga deliberata degli incarichi al 31 dicembre 2022.

Nel sottolineare che vi è un interesse e un'attenzione nei confronti della stabilizzazione del personale medico sanitario, ricorda che il provvedimento in esame destina risorse aggiuntive per 5,5 milioni

di euro nel 2022 e 8 milioni di euro a decorrere dal 2023 alla Sanità militare.

La Commissione respinge l'emendamento Deidda 3424/XII/1.8.

Roger DE MENECH, *presidente*, chiede al deputato Deidda se accetta la riformulazione proposta da rappresentante del Governo dell'ordine del giorno a sua prima firma 0/3424/IV/1.

Salvatore DEIDDA (FDI) accetta la riformulazione proposta.

Erik Umberto PRETTO (LEGA), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 3*).

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di relazione da parte del Gruppo FDI (*vedi allegato 4*).

Davide GALANTINO (FDI) illustra i punti salienti della relazione, rinviando al testo scritto per i contenuti di dettaglio.

Roberto Paolo FERRARI (LEGA) nel ribadire le considerazioni sulla compressione dei tempi dell'esame del disegno di legge di bilancio alla Camera che hanno compromesso la possibilità di effettuare ulteriori affinamenti del testo, sottolinea le numerose disposizioni in esso contenute a favore del comparto della Difesa, a partire dagli interventi perequativi di natura previdenziale rispetto ai quali il Parlamento ha svolto un ruolo importante.

Nel considerare che vi sarebbe stato spazio per ulteriori interventi, dando seguito alle numerose risoluzioni approvate dalla Commissione Difesa, spesso con la condivisione di tutte le forze politiche, segnala, sulla base della sua esperienza di amministratore locale, che in molti casi i ritardi nella realizzazione delle strutture che sarebbero necessarie al settore della difesa sono determinate dalla scarsa capacità dei provveditorati alle opere pubbliche di utilizzare le risorse a disposi-

zione. Nel richiamare le numerose norme apprezzabili contenute nel testo in esame, dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione con l'auspicio che la Commissione possa rapidamente tornare al lavoro per proporre ulteriori interventi.

Giovanni Luca ARESTA (M5S) dichiara il voto favorevole del Movimento 5 Stelle sulla proposta di relazione, rilevando che il disegno di legge di bilancio reca disposizioni importanti per quanto concerne il comparto della Difesa, dichiarandosi certo che il Governo non farà mancare la sua attenzione per favorire ulteriori interventi.

Salvatore DEIDDA (FDI) nel ringraziare il collega Galantino per avere illustrato la relazione di minoranza e il sottosegretario Mulè per aver compreso le ragioni alla base della « frustrazione » delle forze di opposizione per non poter svolgere il loro ruolo, ribadisce il giudizio fortemente critico rispetta la scelta di porre ripetutamente la questione di fiducia, spesso non a causa dell'atteggiamento delle forze di opposizione ma in conseguenza delle divisioni all'interno della maggioranza.

Preannuncia un voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione rilevando come a causa dell'atteggiamento poco collaborativo delle altre amministrazioni nonostante l'impegno del Ministero della difesa, le esigenze segnalate dalla Commissione non riescono a trovare una soluzione.

Maria TRIPODI (FI) dichiara il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di relazione sulla base della piena condivisione di numerose disposizioni contenute nel testo in esame, senza per questo voler negare le criticità legate alle modalità di esame dello stesso presso la Camera dei deputati.

Andrea FRAILIS (PD) nel riconoscere la validità delle preoccupazioni espresse circa l'andamento della sessione di bilan-

cio, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione sulla base delle numerose disposizioni a favore del settore della difesa contenute nel testo e con l'auspicio che ci sia un ampio supporto per la loro implementazione.

Ritiene doveroso precisare di essersi astenuto in sede di votazione dell'emendamento Deidda 3424/XII/1.3 in quanto nella città di Cagliari vi è un ampio consenso rispetto alla necessità di intervenire per la messa in sicurezza dell'edificio che ospita il Dipartimento militare di medicina legale.

Giuseppina OCCHIONERO (IV) dichiara il voto favorevole di Italia Viva sulla proposta di relazione, riconoscendo che deve essere riviste le modalità con cui si svolge il confronto parlamentare su provvedimenti come questo in esame.

Roger DE MENECH, *presidente*, pone in votazione la proposta di relazione favorevole presentata dal relatore, avvertendo che in caso di sua approvazione risulterà preclusa la relazione di minoranza che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 120, sarà comunque trasmessa alla V Commissione.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole della relatrice (*vedi allegato 3*).

La Commissione delibera altresì di nominare, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il deputato Pretto quale relatore presso la V Commissione, per l'esame delle parti di competenza della IV Commissione del disegno di legge di bilancio 2022.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la relazione approvata dalla Commissione nonché la relazione di minoranza e gli ordini del giorno accolti dal Governo saranno trasmessi alla V Commissione Bilancio.

La seduta termina alle 10.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 28 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System).

Atto n. 330.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 dicembre, si è rinviato il seguito dell'esame poiché la Commissione Bilancio non aveva ancora espresso i prescritti rilievi sull'Atto. A tal riguardo comunica che in data 21 dicembre la V Commissione ha espresso una valutazione favorevole sul programma d'arma in esame.

In sostituzione del relatore, on. Russo, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, presenta quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale.

Atto n. 331.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 dicembre, si è rinviato il seguito dell'esame poiché la Commissione Bilancio non aveva ancora espresso i prescritti rilievi sull'Atto. A tal riguardo comunica che in data 21 dicembre la V Commissione ha espresso una valutazione favorevole sul programma d'arma in esame.

Francesco D'UVA (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 6*).

La Commissione approva.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di suite operative « multi-missione multisensore » su piattaforma condivisa Gulfstream G-550.

Atto n. 332.

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 21 dicembre 2021.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nella seduta del 21 dicembre, si è rinviato il seguito dell'esame poiché la Commissione Bilancio non aveva ancora espresso i prescritti rilievi sull'atto. A tal riguardo comunica che in data 21 dicembre la V Commissione ha espresso una valutazione favorevole sul programma d'arma in esame.

Luca FRUSONE (M5S), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole, con osservazione (*vedi allegato 7*).

La Commissione approva.

La seduta termina alle 10.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 28 dicembre 2021. — Presidenza del vicepresidente Roger DE MENECH. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giorgio Mulè.

La seduta comincia alle 10.30.

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 De Monaco e C. 2993 Ferrari.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 dicembre 2021.

Roger DE MENECH, *presidente*, ricorda che nella seduta del 10 dicembre, a seguito della conclusione dell'esame degli emendamenti, il testo del provvedimento è stato trasmesso alle Commissioni competenti, ai fini dell'espressione del prescritto parere.

A tal riguardo comunica che tutte le Commissioni competenti hanno espresso un parere, tranne la Commissione Bilancio che lo renderà direttamente all'Assemblea. In particolare le Commissioni Giustizia, Finanze, Cultura, Lavoro e Affari sociali ha espresso un parere favorevole, mentre la Commissione Affari costituzionali, il Comitato per la Legislazione e la Commissione bicamerale per le questioni regionali, hanno

espresso un parere favorevole con osservazioni.

Giovanni Luca ARESTA (M5S), *relatore*, anche a nome del collega Ferrari, presenta gli emendamenti 8.100 e 9.100 volti a recepire i rilievi delle Commissioni consultive, raccomandandone l'approvazione (*vedi allegato 8*).

Il sottosegretario di Stato Giorgio MULÈ esprime parere favorevole sugli emendamenti dei relatori.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 8.100 e 9.100 dei relatori (*vedi allegato 8*).

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Roger DE MENECH, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 10.35.*ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 717 del 21 dicembre 2021:

a pagina 83, seconda colonna, trentottesima riga, sostituire le parole: « del programma », con le seguenti: « del precedente programma SMD 3/2020 »;

a pagina 84, prima colonna, undicesima riga, sostituire la parola: « precede », con la seguente: « prevede ».

ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazioni.
C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

ART. 1.

Dopo il comma 475, aggiungere i seguenti:

475-bis. All'articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole « per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « per un periodo di ventiquattro mesi »;

b) al comma 3, le parole « del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « del canone mensile di locazione corrisposto per l'alloggio privato autonomamente reperito, fino ad un importo massimo di euro 750,00 mensili per un periodo non superiore a quarantotto mesi »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. In alternativa al trattamento di cui al comma 1 e con i limiti del rimborso di cui al comma 3, il personale può sempre optare, entro dodici mesi dalla data di trasferimento, per il rimborso delle rate del mutuo per acquisto di prima casa da adibire ad abitazione principale nello stesso comune della sede di servizio, ovvero entro un raggio di 90 chilometri. Il rimborso delle rate del mutuo si interrompe al quarantottesimo mese dall'attribuzione del trattamento di trasferimento ».

475-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 475-bis, pari a 8 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73.

3424/IV/1.1. Galantino, Deidda, Giovanni Russo.

Dopo il comma 475, aggiungere il seguente:

475-bis. Per la messa in sicurezza degli edifici ospitanti le scuole militari Nunziatella di Napoli, « Teulié » di Milano, « Francesco Morosini » di Venezia (Marina Militare) e « Giulio Douhet » di Firenze, anche tramite l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata, nello Stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo speciale di euro 1.000.000 per il 2022 e 500.000 per il 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2022 e 500.000 euro dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73.

3424/IV/1.2. Deidda, Galantino, Giovanni Russo.

Dopo il comma 475, aggiungere il seguente:

475-bis. Per la messa in sicurezza dell'edificio ospitante il Dipartimento Militare

di Medicina Legale di Cagliari, anche tramite l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata, nello Stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo speciale di euro 1.000.000 per il 2022 e 1.000.000 per il 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2022 e 500.000 euro dal 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73.

3424/IV/1.3. Deidda, Galantino, Giovanni Russo.

Dopo il comma 475, aggiungere il seguente:

475-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito il fondo speciale con una dotazione di 100.000.000 di euro per il 2022 e di 100.000.000 di euro per il 2023 per la messa in sicurezza e l'ammodernamento degli alloggi del Ministero della difesa o di altro Ente o Istituzione dello Stato, destinati a vario titolo, al personale delle Forze Armate. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100.000.000 di euro per il 2022 e a 100.000.000 di euro per il 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73.

3424/IV/1.4. Deidda, Galantino, Giovanni Russo.

Dopo il comma 475, aggiungere il seguente:

475-bis. Per la messa in sicurezza degli edifici ospitanti l'Accademia militare di Esercito, Marina e Aeronautica di Modena Livorno, Pozzuoli, e della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Bergamo, Roma e Mo-

dena, anche tramite l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata, nello Stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo speciale con una dotazione di 1.500.000 di euro per il 2022 e di 1.500.000 di euro per il 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.500.000 di euro per il 2022 e a 1.500.000 di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73.

3424/IV/1.5. Deidda, Galantino, Giovanni Russo.

Dopo il comma 475, aggiungere il seguente:

475-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito il fondo speciale con una dotazione di 10.000.000 di euro per il 2022 e di 10.000.000 di euro per il 2023 per la messa in sicurezza e l'ammodernamento degli stabili utilizzati dal Dipartimento Lungodegenza di Anzio del Policlinico Militare. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 10.000.000 di euro per il 2022 e a 10.000.000 di euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73.

3424/IV/1.6. Deidda, Galantino, Giovanni Russo.

Dopo il comma 621, inserire il seguente:

621-bis. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale delle forze armate impiegato nell'Operazione « Strade Sicure » per un periodo minimo di 180 giorni nello svolgimento dei compiti connessi al contenimento della diffusione del COVID-19, è erogata un'indennità on-

nicomprensiva aggiuntiva pari a 1.000 euro per ogni 6 mesi di servizio. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 15,6 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73 della presente legge.

3424/IV/1.7. Galantino, Deidda, Giovanni Russo.

Al comma 691 sostituire le parole: sino al 31 marzo 2022 con le seguenti: sino al 31 dicembre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73.

3424/IV/1.8. Deidda, Galantino, Giovanni Russo.

ALLEGATO 2

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazioni.
C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.**

ORDINI DEL GIORNO

Premesso che:

anche in questo Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 nei diversi commi sono previsti interventi per prevenire e affrontare l'emergenza Covid 19;

recentemente è emerso, grazie anche all'opinione di autorevoli tecnici dell'OMS (Organizzazione mondiale della Sanità), che i vaccini non possono essere il solo strumento per affrontare tale emergenza pandemica;

occorre infatti adottare opportune misure strutturali quali l'installazione di sistemi di ricambio aria meccanico e ventilazione forzata, in particolare in spazi chiusi come scuole, università, uffici aperti al pubblico;

alcune Regioni hanno cominciato ad adottare tali provvedimenti, come la Regione Marche, in alcuni Istituti scolastici;

in Italia sono attive le scuole militari Nunziatella di Napoli, « Teulié » di Milano, « Francesco Morosini » di Venezia (Marina Militare) e « Giulio Douhet » di Firenze;

dopo le scuole superiori, infatti, si può scegliere di proseguire gli studi presso un istituto che forma i futuri Ufficiali dei vari corpi militari italiani;

in Italia esistono cinque accademie militari:

Modena – Accademia dell'esercito;

Livorno – Accademia Navale;

Pozzuoli – Accademia Aeronautica;

Bergamo – Accademia Guardia di finanza;

Roma e Modena – Accademia Carabinieri;

appare opportuno garantire idonee misure strutturali per la sicurezza del corpo docenti e degli stessi allievi e cadetti dei vari corsi,

impegna il Governo

a prevedere ogni opportuna iniziativa per l'installazione nelle scuole e nelle Accademie Militari di sistemi per il ricambio d'aria meccanico e ventilazione forzata e ogni opportuna misura per la sicurezza del nostro personale militare e dei loro cadetti e allievi.

0/3424/IV/1. Deidda, Giovanni Russo.

Premesso che:

anche in questo Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 nei diversi commi sono previsti interventi per prevenire e affrontare l'emergenza Covid 19;

recentemente è emerso, grazie anche all'opinione di autorevoli tecnici dell'OMS (Organizzazione mondiale della Sanità), che i vaccini non possono essere il solo strumento per affrontare tale emergenza pandemica;

occorre infatti adottare opportune misure strutturali quali l'installazione di sistemi di ricambio aria meccanico e ventilazione forzata, in particolare in spazi chiusi

come scuole, università, uffici aperti al pubblico;

alcune Regioni hanno cominciato ad adottare tali provvedimenti, come la Regione Marche, in alcuni Istituti scolastici;

in Italia sono attive le scuole militari Nunziatella di Napoli, « Teulié » di Milano, « Francesco Morosini » di Venezia (Marina Militare) e « Giulio Douhet » di Firenze;

dopo le scuole superiori, infatti, si può scegliere di proseguire gli studi presso un istituto che forma i futuri Ufficiali dei vari corpi militari italiani;

in Italia esistono cinque accademie militari:

Modena – Accademia dell'esercito;

Livorno – Accademia Navale;

Pozzuoli – Accademia Aeronautica;

Bergamo – Accademia Guardia di finanza;

Roma e Modena – Accademia Carabinieri;

appare opportuno garantire idonee misure strutturali per la sicurezza del corpo docenti e degli stessi allievi e cadetti dei vari corsi,

impegna il Governo

a valutare ogni opportuna iniziativa per l'installazione nelle scuole e nelle Accademie Militari di sistemi per il ricambio d'aria meccanico e ventilazione forzata e ogni opportuna misura per la sicurezza del nostro personale militare e dei loro cadetti e allievi.

0/3424/IV/1. (Nuova formulazione) Deidda, Giovanni Russo.

(Accolto)

Premesso che:

in questa legge di Bilancio viene posta l'attenzione, in particolare al comma 475

dell'articolo 1 per l'Arma dei Carabinieri, l'esigenza di avere caserme che soddisfino tutti i requisiti di sicurezza e benessere per l'operato dei nostri militari;

appare opportuno rimarcare l'irrisolta problematica di garantire ai nostri militari, e alle loro famiglie, un alloggio dignitoso e disponibile al momento della nuova assegnazione;

in questa legislatura la Commissione Difesa ha approvato una risoluzione unitaria in cui si analizza la problematica con delle soluzioni prospettate senza che queste, ad oggi, abbiano avuto riscontro;

le caserme solo negli ultimi mesi sono rientrate nelle categorie ammissibili al cosiddetto Superbonus 110% ma solo appartenenti ad Onlus o Enti senza scopo di lucro;

l'Esercito e le altre Forze Armate, hanno programmato e iniziato progetti ambiziosi come quello denominato « Caserme Verdi », con il coinvolgimento di Comuni, Università, Ordini Professionali, Imprese;

sia questi ultimi, sia la messa a norma degli alloggi della Difesa e del suo patrimonio abitativo, all'incirca 5.000 non assegnati perché inagibili e per le quali mancherebbero comunque i fondi per il ripristino, sono programmi onerosi ma necessari e fondamentali,

impegna il Governo

ad ogni opportuna valutazione e opportunità al fine di garantire un opportuno finanziamento per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi della Difesa e sostegno concreto ai programmi come Caserme Verdi e agli analoghi programmi delle altre Forze Armate.

0/3424/IV/2. Galantino, Deidda, Giovanni Russo.

(Accolto)

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazioni. C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e di bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (C. 3424 Governo, approvato dal Senato) e la relativa nota di variazioni (C. 3424/I Governo, approvato dal Senato);

rilevato che:

i commi 95 e 96 istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, destinato all'adozione di provvedimenti normativi per la progressiva perequazione del regime previdenziale del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

i commi da 691 a 694, introdotti durante l'esame al Senato, intervengono nell'ambito delle misure adottate per potenziare la sanità militare prorogando, fino al 31 marzo 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19 e fino al 31 dicembre 2022 la durata degli incarichi individuali a tempo determinato per le professionalità di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica posti in essere sempre durante l'emergenza COVID-19, nonché incrementando lo stanziamento a favore del Fondo finalizzato all'adeguamento tecnologico e digitale delle strutture, dei presidi territoriali, dei servizi e delle presta-

zioni della sanità militare istituito dall'articolo 1, comma 488, della legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178/2020) e l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 1, comma 490 della medesima legge di bilancio per il 2021 per potenziare le dotazioni strumentali e infrastrutturali del servizio sanitario della Guardia di finanza;

il comma 695, al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, autorizza la spesa di euro 5,6 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2,8 milioni annui a decorrere dall'anno 2023;

il comma 696, anch'esso introdotto durante l'esame al Senato, al fine di garantire l'efficacia delle capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti connesse alle attività derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, autorizza la stessa Agenzia, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti;

il comma 605 destina alle Forze di polizia ed alle Forze armate circa un quarto del nuovo Fondo istituito per l'incremento dei trattamenti economici accessori dei dipendenti statali, assegnandolo in via prioritaria all'incremento delle risorse per il trattamento economico accessorio del personale non dirigente;

il comma 619 reca un'autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro

per il 2022, destinati ad integrare le risorse per l'attuazione dell'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di trattamenti accessori e altri istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate;

il comma 889 autorizza la spesa di 500.000 euro, per il 2022, a favore del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri;

il comma 620 dispone la proroga dell'impiego di un contingente di personale delle Forze armate pari a 5.000 unità del dispositivo Strade Sicure dal 31 dicembre 2022 fino al 31 dicembre 2023, mentre il comma 621 proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022 l'impiego delle 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate dell'operazione « Strade Sicure » in relazione all'emergenza COVID-19;

i commi 388 e 389, inseriti durante l'esame al Senato, istituiscono il Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa al fine di assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali nell'ambito dell'iniziativa denominata « *Joint Rapid Response Forces* », che ha costituito un bacino di assetti capacitivi interforze ad alta e altissima prontezza operativa da cui attingere per garantire una risposta rapida alle esigenze nazionali e multinazionali NATO ed UE;

il comma 808 rfinanzia, con 1 milione di euro per il 2022, il Fondo per il potenziamento degli interventi e le dotazioni strumentali per la difesa cibernetica e di capacità di resilienza energetica nazionale, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa dall'articolo 1, comma 227, della legge 145/2018 (legge di bilancio per il 2019);

i commi da 475 a 477 prevedono l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno

2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per un ammontare complessivo di euro 700 milioni in 15 anni, finalizzato alla realizzazione di un programma ultra decennale per la costruzione di nuove caserme, mentre il comma 529 prevede l'istituzione di un analogo Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2036, per un ammontare complessivo di euro 340 milioni volto alla costruzione di nuove caserme demaniali per la Guardia di finanza;

il comma 908, introdotto durante l'esame al Senato, autorizza una spesa di 300.000 euro per il 2022 per la prosecuzione del viaggio del Treno della memoria;

considerato che il disegno di legge di bilancio 2022-2024, come integrato dalla Nota di variazioni, autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della difesa, spese finali, in termini di competenza, pari a quasi 26 miliardi di euro nel 2022, a 25,5 miliardi per il 2023 e a 25 miliardi per il 2024;

rispetto alla legge di bilancio 2021, il disegno di legge di bilancio 2022-2024 espone, dunque, per il Ministero della difesa, un andamento della spesa in crescita fino al 2022, per poi diminuire nell'ultimo biennio del triennio di riferimento;

rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2022, attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio, determina complessivamente un incremento delle spese finali di circa 162,2 milioni di euro, imputabili sia alla spesa corrente (+30,6 milioni) che alla spesa in conto capitale (+131,6 milioni);

rilevato che, per quanto riguarda il Fondo per le missioni internazionali contenuto nella Tabella n. 2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, si prevede una spesa di 1 miliardo e 397 milioni di euro per il 2022,

1 miliardo e 700 milioni per il 2023 e 1 miliardo e 300 milioni di euro per il 2024, mentre con riferimento allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Tabella 3), la missione 11 « Competitività e sviluppo delle imprese », reca investimenti destinati allo sviluppo di programmi della difesa pari a 1 miliardo e 162 milioni di euro per i settori aero-

nautico e aerospazio, 656 milioni di euro per interventi nel settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e 522 milioni e mezzo di euro per lo sviluppo e l'acquisizione delle unità FREMM,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.**

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazioni. C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE DI MINORANZA DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA

La IV Commissione,
premessò quanto segue:

da oramai dieci anni (legge di bilancio 2011/2013) risultano introdotte importanti innovazioni alla struttura dei documenti di bilancio in ragione della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), entrata in vigore l'1 gennaio 2010;

gli obiettivi della legge n. 196 del 2009 sono molteplici e largamente condivisibili: restituire centralità al bilancio articolato in missioni e programmi, superando la frammentazione e l'eterogeneità delle « vecchie » leggi finanziarie omnibus; rendere più trasparenti e leggibili i conti pubblici e le procedure attraverso cui i bilanci vengono costruiti e modificati; armonizzare i bilanci della pubblica amministrazione; migliorare il controllo, la valutazione e il monitoraggio del Parlamento sul bilancio, esaltando il ruolo delle Commissioni di merito nell'analisi delle parti di loro competenza;

se è vero che stiamo vivendo una fase storica straordinaria – la gravissima vicenda della pandemia sanitaria continua a tenere banco non solo in Italia, ma in tutta Europa e nella maggiore parte degli Stati del Mondo – altrettanto vero è che sempre di più – ma mai come nel corso del 2021 – norme e procedure che hanno sempre disciplinato l'attività parlamentare sono state del tutto ignorate, quando non palesemente violate e/o distorte, mortificando il ruolo dei parlamentari, sempre più relegati ad assistere all'indebita appropriazione del potere legislativo da parte del Governo;

sintomatica al riguardo è la modalità con cui il Parlamento ha potuto esa-

minare che la Legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2022;

il Disegno di Legge di bilancio per il 2022 è stato presentato al Parlamento l'11 novembre 2021, due settimane dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta il 28 ottobre 2021 e, soprattutto, con oltre venti giorni di ritardo rispetto al termine del 20 ottobre fissato dalla sopra richiamata Legge di contabilità e finanza pubblica. Detto ritardo ha comportato, sin da subito, una compressione dei tempi a disposizione del Parlamento per l'approvazione della Legge e si è ulteriormente aggravato nel corso dell'esame da parte del Senato a causa dei continui rinvii, dovuti a contrasti interni alla maggioranza, dei lavori della Commissione Bilancio. Lo attesta il fatto che solo il 20 dicembre 2021 detta Commissione ha potuto esaminare e votare un ristretto numero di emendamenti segnalati e ciò nonostante la vastissima maggioranza numerica che appoggia il Governo Draghi, inopinatamente definito dai media, ma non solo, come « il Governo dei migliori »;

la conseguenza di un siffatto modo di procedere si è palesata quando nell'assemblea di Palazzo Madama il Governo ha posto la fiducia sul maxi emendamento dallo stesso presentato (unico articolo di oltre 1000 commi, in sostituzione dei 199 articoli che costituivano il testo del disegno di legge licenziato dalla Commissione), senza quindi alcuna discussione e votazione degli emendamenti presentati per l'esame da parte dell'aula;

detto modo di procedere – come già preannunciato nella conferenza dei capigruppo del 21 dicembre 2021 – porteranno

il Governo a richiedere la fiducia sul provvedimento in esame anche alla Camera dei deputati;

a tacere dell'impossibilità per i parlamentari di potere significativamente contribuire, almeno in sede di Commissioni, ad esaminare compiutamente il provvedimento attesi i tempi ristrettissimi imposti dalla conferenza dei capigruppo, al solo fine di evitare l'esercizio provvisorio. Sintomatico il limite di tempo imposto alla Commissione Bilancio della Camera che dovrà concludere – in sede referente – l'esame del disegno di legge Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, entro le ore 13 di martedì 28 dicembre 2021 e, conseguentemente, l'esame da parte delle Commissioni di settore è stato modulato in tempi compatibili con la fase di esame degli emendamenti presso la Commissione Bilancio. A tacere del fatto che l'esame in Assemblea avrà inizio alle ore 14 di martedì 28 dicembre, con votazioni non prima delle ore 18 (quando si prevede che il Governo richiederà la fiducia) e – quindi – con circa 4 ore a disposizione per l'effettuazione della discussione generale sul provvedimento;

è qui il caso di richiamare, per doverosa comparazione, la modalità di esame della Legge di bilancio da parte del parlamento nei precedenti anni della XVIII Legislatura;

con il Governo giallo-verde (Conte I) il disegno di legge di bilancio venne presentato il 31 ottobre 2018 e approvato l'8 dicembre 2018 dalla Camera dei deputati. Approvato dal Senato con modifiche – bei tempi! – il 23 dicembre 2018, approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 30 dicembre 2018;

la manovra di bilancio per il 2020 del Governo giallo-rosso (Governo Conte II) veniva presentata al Senato il 2 novembre 2019, approvata il 16 dicembre 2019, quindi approvata senza modifiche dalla Camera dei deputati il 24 dicembre 2019;

la manovra per il 2021, varata dal Governo giallo-rosso con pandemia in corso,

veniva presentata alla Camera dei deputati il 18 novembre 2020 e approvata il 27 dicembre 2020; quindi approvata dal Senato, senza modifiche, il 30 dicembre 2020;

ebbene, il « Governo dei migliori » ha il record peggiore dei tempi di presentazione e di gestione di questa manovra. Com'è andata lo sappiamo bene, è sotto i nostri occhi e non lascia sbigottiti i soli deputati dell'opposizione ma anche diversi della maggioranza. Evidentemente non siamo noi di Fratelli d'Italia dei visionari negativi, morbosi e malati. Siamo infatti di fronte a cose mai viste. Ne abbiamo viste parecchie, specialmente negli ultimi anni, ma qui si è veramente superato ogni limite;

come detto, lunedì 20 dicembre 2021 non erano ancora iniziate le votazioni degli emendamenti alla Commissione bilancio del Senato, la prima delle due Camere a esaminare questo provvedimento. Non si era mai visto nulla di simile, nemmeno con i Governi Conte, che pure avevano compresso i tempi e cambiato le carte in tavola all'ultimo momento, con una finta lettura, che era stata però decente e presentabile; nel Governo Conte 2 fu presentato all'ultimo momento un emendamento che cambiava tutto (il 2,4 diventava il 2,04), tutti coloro che erano all'opposizione si lamentarono di quel Governo e anche nell'ambito delle stesse maggioranze ci fu chi ammise che non era questo il sistema;

bene, qui abbiamo superato di gran lunga tutti i peggiori record, anche degli ultimi anni;

è qui il caso di evidenziare che, fino a non molti anni fa, solo il fatto di porre la fiducia sulla legge finanziaria era visto come una forzatura, un atto fortemente criticabile atteso che viene compressa la possibilità del Parlamento di esprimersi. Ma qui altro che compressa! Siamo partiti malissimo, in ritardo di ventuno giorni rispetto a quanto previsto da una legge dello Stato. Quello stesso Stato che chiede ai cittadini di rispettare le proprie leggi, la cui violazione è sanzionata con multe e supermulte. Peccato che sia lo stesso Stato che, nel momento più importante dell'anno dal punto

di vista finanziario ma anche dell'intera linea politica del Governo, assiste silenzioso alla violazione della Legge da parte del Governo. Non solo, ma abbiamo ragione di credere che il Consiglio dei Ministri, che è un organo non pubblico, abbia approvato un testo di legge di bilancio poi modificato in qualche ufficio, in qualche androne, in qualche sottoscala, fuori dal Parlamento, dando ascolto alle esigenze di qualche potente ben fuori dalle istituzioni !!!;

il Parlamento è stato proprio ignorato e ha avuto il privilegio di iniziare le votazioni come detto – anche se in realtà tutto era già stato stabilito prima – la sera di lunedì 21 dicembre 2021;

nella sostanza, il disegno di legge di bilancio denuncia tutti i problemi di una maggioranza estremamente variegata e diversa come linee di pensiero, come esigenze di interlocutori: si realizzano dunque compromessi che, nella migliore delle ipotesi, sono mezze misure, ma a volte sono mancate misure;

i colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia hanno al Senato presentato e illustrato una serie di proposte di modifica che non hanno trovato adeguata risposta, quando non sono state addirittura del tutto ignorate. Giova però evidenziare che quelle proposte non erano fatti personali di questo o di quel senatore di Fratelli d'Italia, ma rappresentavano i problemi dell'Italia. Per questo esiste un Parlamento, e non c'è solo nel nostro Paese, ma anche negli altri. Serve un Parlamento perché, davanti a tutti, ci siano dei voti, dei sì e dei no, e possibilmente, quando il Governo dice no, dovrebbe anche spiegarlo;

fino a pochi anni fa i relatori non facevano solo i lettori dei pareri del Governo, favorevole o contrario – per fare quello non ci sarebbe bisogno di un relatore – ma spesso davano anche spiegazioni, pensate un po', specialmente dei pareri contrari perché se un emendamento viene accolto chi lo presenta lo sa da sé il motivo. Ebbene, non abbiamo nulla di tutto questo;

dov'è allora il potere se non è nel Parlamento? In certi potentati che stanno

fuori dal Parlamento: nella migliore delle ipotesi, di gran lunga la migliore, in trattative tra i partiti; in altri casi risiede in potentati che non hanno nulla a che fare con il consenso popolare, ma a volte godono di un forte potere di condizionamento che esercitano in vari modi;

di fatto, abbiamo una Camera che si occupa del provvedimento in Commissione (non in Aula, diciamocelo francamente) e un'altra Camera che, a fasi alterne – di anno in anno – ne prende atto e, in ragione del voto di fiducia richiesta dal Governo, impedisce il ricorso all'esercizio provvisorio. È un atteggiamento inaccettabile che non può essere più tollerato, pena l'abdicazione del Parlamento dalla funzione legislativa, relegato a organo di mera ratifica della volontà del Governo;

ora, è pur vero che vi erano tutti i presupposti perché la legge di bilancio avesse un epilogo deludente, verificandosi nei fatti quanto Fratelli d'Italia aveva da subito anticipato; tuttavia, mai come in questa occasione il Governo ha scaricato il ritardo di presentazione del provvedimento sul Parlamento. Nell'ultima settimana si è assistito al Senato a un teatrino indegno per un Parlamento che ha già una configurazione anomala, con un Governo che ha una maggioranza del 95 per cento, e che, per i dissidi interni alla maggioranza, comprime lo spazio di confronto nel luogo a questo deputato. A tacere del fatto che oltre l'85 per cento degli emendamenti presentati proveniva dall'area di maggioranza: praticamente una manovra completamente da rifare, secondo la stessa maggioranza !!!;

nei fatti, prima dell'esame da parte del Senato, la manovra di bilancio del Governo riguardava interventi abbastanza indefiniti, che avrebbero dovuto accentuare la sua presunta espansività;

il Governo si è riempito la bocca (passateci il termine) di questa espansività della manovra, che va però attentamente declinata. La manovra è « espansiva » fondamentalmente per due ordini di motivi e non per meriti del Governo: abbiamo un Piano nazionale di ripresa e resilienza che

vale 200 miliardi di euro, più 30 miliardi di un fondo complementare, ma la cosa più importante è la clausola di salvaguardia, ossia la sospensione del Patto di stabilità. Quanto ai numeri, la manovra vale 37 miliardi di euro, a fronte dei quali ci sono risorse coperte per 13,7 miliardi, con un conseguente incremento del deficit per 23,3 miliardi di euro;

rispetto a quanto si diceva a proposito dell'espansività, va sottolineato che rispetto al 2020, quando l'Italia veniva pesantemente impattata dalla pandemia e da disastrose misure restrittive, la situazione è certamente migliorata, ma per i fatti oggettivi prima ricordati: da una parte il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, dall'altra, il mantenimento della clausola di salvaguardia, con la conseguente sospensione del Patto di stabilità;

questa manovra porta in dote pochi risparmi, che in parte sono stati – badate bene – voluti dall'unica forza di opposizione, cioè da Fratelli d'Italia. In primo luogo, infatti, grazie alla nostra battaglia storica contro il cashback che, sospeso per l'anno 2022, porterà in dote a questa maggioranza, a questo Governo e a questo Parlamento un miliardo e mezzo di euro. A cui aggiungiamo l'approvazione del nostro emendamento al Senato che fa risparmiare 130 milioni di euro nel settore del *cross financing*;

quanto ai contenuti, non possiamo che condividere perfino l'opinione espressa dal relatore di maggioranza, senatore Vasco Errani, in merito alla riduzione della pressione fiscale, ossia che serviva più coraggio. È vero, serviva più coraggio per fare questa riforma fiscale. C'è stato un taglio di 8 miliardi di euro, un terzo dei fondi totali, rispetto alla manovra, ma è poco più dell'1 per cento delle entrate tributarie totali dello Stato, che ammontano a più di 500 miliardi di euro. Pertanto, sulla riforma fiscale, diciamo che va sempre bene quando si riducono le tasse, però questa riduzione varrà, come si leggeva su alcuni quotidiani nazionali, qualche caffè non al giorno, ma a settimana;

oltre a questo, vogliamo qui affrontare un altro capitolo spinoso, quello del reddito di cittadinanza, contro cui Fratelli d'Italia ha sempre condotto una dura battaglia d'opposizione. Pensavamo che potesse essere in qualche modo non dico stravolto, ma almeno profondamente cambiato; purtroppo questo non è accaduto. Il reddito di cittadinanza, come sapete, secondo noi, avrebbe dovuto essere una misura di reintroduzione al lavoro, ma non ha funzionato, perché sappiamo che solo una esigua minoranza dei percettori del reddito di cittadinanza è occupabile. Questo non lo dice Fratelli d'Italia ma la Corte dei conti, che attesta che solo il 25 per cento dei percettori ha trovato lavoro, per lo più con contratti a tempo determinato, e solo il 15 per cento ancora oggi è occupato. Insomma, un provvedimento che ha clamorosamente fallito rispetto all'obiettivo previsto. Ovviamente siamo consapevoli e riconosciamo che vi sia una categoria di cittadini, di uomini e donne, che va aiutata, tutelata e inserita in modo graduale e controllato nel mondo del lavoro, ma non possiamo esimerci dal sottolineare come risulti del tutto sconcertante rilevare che nemmeno con un enorme esborso di soldi pubblici si sia trovato un lavoro a tutti i beneficiari. Al riguardo, evidenziamo che anche per i disabili – dati alla mano – il reddito di cittadinanza ha avuto un risultato fallimentare;

ecco perché ribadiamo che il denaro pubblico deve essere investito sulle aziende, ossia su chi crea ricchezza, cosicché ne possano poi fruire i cittadini sotto forma di salari e stipendi. Invece, per l'evidente colpa di uno schieramento politico e della propria cecità, lo Stato non riesce a utilizzare al meglio i fondi che mette a disposizione;

esaminando altri temi, presenti nella legge di bilancio, poniamo l'accento – ad esempio – sugli stanziamenti in favore delle Forze dell'ordine. Riteniamo del tutto insufficiente quanto stanziato dal Governo per i finanziamenti alle Forze dell'ordine. L'attenzione nei loro confronti deve infatti essere primaria nel nostro Paese, perché la sicurezza non può essere soltanto un ar-

gomento di cui parlare in campagna elettorale, quando tutti sono per la sicurezza, anche perché sarebbe controproducente per uno schieramento se qualche proprio adepto facesse il tifo per l'insicurezza o per la delinquenza. Di fatto però quando il Parlamento, attraverso la manovra di bilancio, non aiuta le Forze dell'ordine come dovrebbe, ci sentiamo di denunciarlo con forza. Per quanto riguarda le assunzioni nelle Forze dell'ordine, abbiamo visto l'atteggiamento incredibile del Partito Democratico che ha presentato al Senato un emendamento sul possibile trattenimento in servizio degli agenti per un periodo di due anni oltre i limiti ordinamentali. Invece di andare nella direzione di nuove assunzioni, si stabilizza chi c'è già, senza comprendere la situazione e rimanendo completamente distanti dalla realtà e dalle problematiche che attraversano le Forze dell'ordine. Ci riferiamo al fatto che il personale sta diventando sempre più anziano e non riesce a svolgere il proprio compito in strada. Se non si vuole ascoltare Fratelli d'Italia, almeno si ascoltino i sindacati delle Forze dell'ordine e della Polizia che dicono a maggioranza e Governo che stanno andando nella direzione opposta a quella della sicurezza per il cittadino. Diventa infatti difficile per chi è anziano fare ordine pubblico nelle strade. L'emendamento del PD è andato invece proprio in questa direzione, aumentando il numero di anni necessari al personale delle Forze dell'ordine per andare in pensione, non capendo che, invece, bisogna stanziare fondi – come è stato fatto in parte, ma a nostro avviso in maniera insufficiente – per avere un aumento del personale in servizio. Resta il fatto che, per quanto riguarda la Polizia di Stato, nei prossimi dieci anni avremo una riduzione di 10.000 unità. Per non parlare poi della Polizia penitenziaria, tema difficilissimo e importantissimo. Qualche mese fa, il ministro Marta Cartabia non si è potuto esimere dal riconoscere la carenza di personale e il progressivo invecchiamento di quello in servizio. Nei prossimi anni andranno in pensione 30.000 agenti della Polizia penitenziaria, personale che svolge un lavoro molto logorante ed usu-

rante. Di fatto, chi svolge quel lavoro, molto spesso, è un detenuto come gli altri. Ne segue che sarebbe stato importante da parte del Governo stanziare più fondi possibili per favorire nuove assunzioni, tenuto anche conto che ci sono molti partecipanti ai concorsi ancora in attesa di assunzione;

un altro ambito, non possiamo tacere sul vergognoso emendamento riguardante la magistratura onoraria che il Governo ha presentato, sostenendo di volere fare fronte alla procedura di infrazione annunciata dall'Europa nei confronti dell'Italia, atteso il modo in cui in tutti questi anni sono stati trattati e continuano a essere trattati i magistrati onorari. Magistrati considerati come veri e propri rider della giustizia, anzi peggio, poiché adesso i rider verranno regolarizzati e stabilizzati. I giudici onorari – come sappiamo tutti benissimo – risolvono quasi la metà di tutti gli affari della giustizia che, senza di essi, semplicemente si bloccherebbe. Senza i viceprocuratori onorari non sarebbe possibile tenere udienza, e non diciamo davanti al giudice di pace, ma nemmeno davanti al tribunale; senza i circa 2.000 giudici onorari di tribunale sarebbe impossibile comporre una infinità di collegi;

si tratta di magistrati che, per anni, hanno lavorato senza tutele e senza i minimi diritti elementari che dovrebbero spettare ad ogni lavoratore, come ha riconosciuto l'Europa e – finalmente – anche la magistratura italiana con alcune importanti sentenze;

ebbene, quale è il riconoscimento, quale la gratitudine che il Ministro della giustizia e il Governo manifestano con l'emendamento citato nei confronti di questa categoria che ha tenuto in piedi la giustizia italiana? Si tratta di un emendamento che parifica il magistrato onorario al personale amministrativo, mortificando non la figura del primo, ma la funzione giurisdizionale che esercita. Parificandola al personale amministrativo, non soltanto si offende la magistratura onoraria, ma anche l'alta funzione giurisdizionale assolta in nome del popolo italiano;

è una vergogna che Fratelli d'Italia denuncia in modo forte e chiaro. Come denunciavamo l'illogicità, l'incongruenza e la contraddizione di pretendere di sottoporre a una prova selettiva con tanto di esame, seppur orale, magistrati che hanno fatto il loro dovere per dieci, quindici o venti anni nelle aule di giustizia. Anche questa è un'ulteriore umiliazione che il Governo doveva e poteva risparmiare a questi fedeli funzionari dello Stato;

la cosa però veramente vergognosa è che, con il già menzionato emendamento, il Governo impone per legge al magistrato, che dovesse accettare questa pur umiliante stabilizzazione, nel momento stesso in cui firma la domanda di adesione alla selezione, anche nel caso in cui non dovesse superarla, di rinunciare a tutti i diritti. Ai diritti che spettano, per il passato, a tutti i lavoratori: deve rinunciare, infatti, agli arretrati, ai diritti previdenziali e assistenziali. Deve rinunciare a tutto quanto. È un ricatto imposto per legge che grida vergogna nei confronti di chi ha un minimo senso di giustizia. Ma quale Stato di diritto si comporta in questo modo nei confronti dei suoi fedeli servitori, come hanno dimostrato di essere i giudici onorari, anche rischiando la vita durante la pandemia?;

anche per quanto riguarda il comparto della Difesa, ben altre erano le aspettative di coloro che vi prestano il loro qualificato servizio. In particolare, occorre integrare la legge di bilancio 2022, come approvata dal Senato, prevedendo:

l'ulteriore proroga, almeno fino al 31 dicembre 2022, della durata della ferma dei medici e degli infermieri militari in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Inoltre, va incluso, nel detto provvedimento di proroga della ferma anche il personale sanitario, non medico, impegnato nei laboratori nei vari centri del Ministero della difesa quali ad esempio i biologi;

di istituire, al fine di recepire l'esigenza di sicurezza nella Scuola Navale Militare Francesco Morosini di Venezia, nella Scuola Militare Aeronautica Giulio Douhet di Firenze, nella Scuola Militare

Nunziatella di Napoli e nella Scuola Militare Teulié di Milano, un apposito fondo per l'acquisto degli opportuni mezzi di aerazione, ventilazione e ricambio dell'aria meccanica.

Valutiamo di grande importanza che:

grazie all'impegno di Fratelli d'Italia, dopo venti anni di battaglie delle associazioni sindacali, di categoria e delle casse di previdenza, ai liberi professionisti è stato riconosciuto il diritto alla salute. Molti non lo sanno, ma purtroppo, fino a ieri, questo diritto non era riconosciuto: i liberi professionisti che si ammalavano o si infortunavano dovevano non solo pagare le conseguenze dell'infortunio, ma addirittura pagare le conseguenze sanzionatorie dell'impossibilità di potere svolgere la loro professione. Dovevano, quindi, risarcire i clienti per le sanzioni che lo Stato comminava loro in conseguenza della malattia del professionista. Una vicenda scandalosa che veniva da tutti additata e considerata come tale, ma che poi nessuno ha mai modificato. Il Gruppo Fratelli d'Italia al Senato ha condotto e vinto, una battaglia di civiltà che interessa 2 milioni di professionisti italiani;

dobbiamo, invece, esprimere la ferma contrarietà di Fratelli d'Italia a fronte della decisione del Governo di non acconsentire al rinvio della riscossione delle cartelle per rottamazione-ter e saldo e stralcio: un impegno che il Governo aveva preso in Parlamento in precedenza (in occasione della conversione del decreto-legge in materia fiscale) e che è stato clamorosamente disatteso. Avete, come Governo ma anche come maggioranza che lo sostiene, disatteso un impegno con quei milioni di italiani che si trovano a dover pagare in pochi giorni quello che era stato sospeso per un anno e mezzo: è inaccettabile nel merito e nel metodo perché, quando prende impegni, un Governo li deve mantenere, Draghi o non Draghi; chiunque è obbligato a essere coerente con la parola data;

tra i tanti, c'è un provvedimento che è stato corretto in maniera parziale dalla legge di bilancio 2022, lasciando per altro

irrisolti i problemi che andrà a creare. Il riferimento è alla misura introdotta nel decreto fiscale, che andrà a modificare il campo di applicazione dell'IVA per quanto riguarda il mondo associazionistico. Un provvedimento pesantissimo, che – come detto – è stato corretto solo parzialmente e in modo piratesco. La Commissione bilancio del Senato, infatti, ha approvato un emendamento che ha differito il problema di un paio d'anni. Verrebbe da dire che, tutto sommato, il problema temporaneamente è stato risolto, se non fosse che ha aggravato la situazione di tutto il comparto. Sono valutazioni che non fa soltanto Fratelli d'Italia, ma che sono anche del forum del terzo settore – l'unica parte sociale riconosciuta dallo Stato italiano – che ha pesantemente criticato questa manovra. Il provvedimento di rinvio non ha prodotto e non produrrà risultati efficaci. Il mondo delle associazioni, infatti, deve ancora valutare se trasformare la propria natura giuridica da associazione semplice ad associazione di promozione sociale, andando a modificare il proprio statuto: con questa spada di Damocle rimasta sulla testa, all'evidenza non prenderà, nella sua gran parte, in considerazione l'ipotesi di trasformazione in associazione di promozione sociale. È un aspetto importante che non solo non è stato risolto, ma addirittura è stato appesantito; il rinvio non è assolutamente la panacea per la soluzione del problema e l'augurio è che – in futuro – si possa arrivare a una definizione, la più perentoria possibile, che risolva radicalmente la questione introdotta con l'approvazione del decreto fiscale;

c'è poi un altro aspetto che deve essere affrontato, ancora nell'ambito dell'associazionismo. Questa volta siamo di fronte alle problematiche del mondo dello sport che da sempre, almeno in Italia, presenta un problema endemico relativo alla sua partenza dal basso. Ci riferiamo alla presenza dello sport all'interno delle scuole. Da sempre diciamo che non ci potrà essere una crescita omogenea dello sport nel nostro Paese senza una sua crescita equilibrata all'interno delle nostre scuole. Ebbene, avevamo salutato con attenzione,

curiosità e anche con rispetto l'introduzione all'interno del disegno di legge di bilancio di una norma che prevedeva l'inserimento dell'attività motoria nella scuola primaria: un fatto epocale, veramente importante, rispetto al quale ci eravamo impegnati a seguire con attenzione l'iter di questa parte della manovra. Purtroppo, questo aspetto legato alla possibilità di poter fare finalmente crescere il mondo dello sport all'interno dell'istituzione scolastica è stato rivoluzionato, svuotato di significati e di investimenti, ed è stato ridotto a un mero provvedimento di facciata che andrà per l'ennesima volta a rinviare il problema;

per quanto riguarda il disegno di legge di bilancio, lo sport è dunque clamorosamente assente;

al riguardo, citiamo rapidamente gli emendamenti che Fratelli d'Italia ha presentato al Senato e che non sono stati minimamente degnati neanche di una discussione e che riguardavano la possibilità che le spese derivanti dalla crisi pandemica potessero essere affrontate con risorse dello Stato per attenuare le perdite, che assommano a circa il 50 per cento dei proventi medi abituali dell'attività sportiva; abbiamo chiesto l'inserimento di un bonus *wellness*, un intervento per il pagamento delle utenze, il differimento per il pagamento dei mutui e dei leasing, ma tutto questo non ci è stato riconosciuto e non ci è stato neppure permesso di illustrare;

altro grande problema del tutto trascurato in questa legge di bilancio è quello legato alla situazione demografica in Italia. Come abbiamo visto dagli ultimi dati Istat, l'Italia registra, da gennaio 2021 a settembre 2021, 1,17 figli per donna. Eravamo a circa 1,59 l'anno precedente. Il crollo è stato repentino, tenendo conto del fatto che a livello europeo la media è di 2,1 per donna, soglia che permette appunto un ricambio generazionale. Ecco, quindi, che, tra le tante proposte che riteniamo essere importanti, vi è quella del congedo parentale o, meglio, dell'astensione facoltativa dal lavoro. È una misura da proporre per uomo e donna, ma noi sappiamo benissimo che, tra il compenso mensile di uomo e

donna, c'è un differenziale di circa il 30 per cento, chiaramente a discapito del sesso femminile. Quindi, è chiaro, a fronte delle opportunità, quale quella attualmente in vigore, del congedo parentale fino a sei mesi dell'età del bambino con una decurtazione dello stipendio del 70 per cento, quale dei due sessi vi farà maggiormente ricorso;

comunque, non è solo questo il punto. Il punto è anche legato a una esigenza di tipo pedagogico, alla crescita armonica, anche serena, del bambino e, soprattutto, a dare l'opportunità alle famiglie e alle giovani coppie di scegliere la soluzione più consona alla propria situazione di vita. Un ulteriore significativo aiuto sarebbe potuto derivare, come da noi richiesto, dall'applicazione dell'aliquota agevolata al 5% per i prodotti legati alla prima infanzia, che sono tantissimi e costosissimi. Quando sentiamo parlare di inverno demografico, in realtà siamo consci del fatto che la situazione è molto più grave: siamo in completa emergenza demografica poiché figli non li fa più nessuno. Una mano a quelli che vogliono fare i figli, abbassando l'aliquota IVA al 5 per cento sui prodotti per la prima infanzia, la vogliamo dare o vogliamo soltanto predicare quando non ci costa niente? Per quanto riguarda poi la cosiddetta tampon-tax apprezziamo che l'aliquota sia stata ridotta dal 22 al 10 per cento, ma ci chiediamo: perché non al 5 per cento? Qualcuno ricorda quella finanziaria che dimezzò l'IVA sui tartufi, che non risultano essere un bene necessario?;

ebbene non si vede perché l'aliquota IVA non sia stata ridotta al 5 per cento, aliquota per altro in linea con quella in vigore in molti Paesi europei: la Francia è già scesa al 5,5 per cento, la Germania al 7 per cento, il Belgio al 6 per cento, il Portogallo al 6 per cento, l'Irlanda naturalmente è intervenuta prima della direttiva del 2006 e ha addirittura annullato l'IVA. Johnson, nel Regno Unito, prima l'aveva abbassata al 5 per cento e adesso l'ha annullata e se l'è venduta come un effetto della Brexit. Quindi, stiamo parlando non di cose irrilevanti, ma di un riconoscimento, un sostegno, un aiuto e un segnale

alle donne, in quanto anche in questo caso si tratta di un bene necessario e non voluttuario;

esprimiamo piena soddisfazione, invece, sulla decisione del Governo di ascoltare le proposte formulate al riguardo da Fratelli d'Italia, finanziando anche la ventilazione meccanica controllata nelle scuole. Si tratta di un modello messo immediatamente in campo dal governatore delle Marche, l'ex nostro collega Francesco Acquaroli, che da mesi proponevamo al Governo, affinché fosse portato in tutte le scuole italiane. Resta invece l'amarezza, sempre con riferimento alla scuola, per la mancanza della capacità e anche della volontà di intervenire in alcuni ambiti, che ormai da troppo tempo aspettano risposta. C'è grande delusione per la parziale proroga dell'organico Covid del personale ATA: con gli stanziamenti di bilancio previsti, non sappiamo come si pensi di fronteggiarne le necessità. C'è poi tutta la questione riguardante la mobilità, sia degli insegnanti, sia dei dirigenti scolastici. Non viene data risposta ai direttori generali dei servizi amministrativi, con un aumento della loro indennità amministrativa. C'è la questione dei percorsi abilitanti: nella scuola abbiamo tanti precari, che sarebbero pronti ad essere immessi in ruolo e a riempire gli spazi disponibili – che ci sono – per fare in modo che la scuola italiana abbia personale adeguato, visto soprattutto quanto ha subito negli ultimi tempi. C'è infine la questione, che veramente non capiamo, degli idonei STEM (*science, technology, engineering and mathematics*), che hanno sostenuto un concorso e che aspettano da tempo di essere stabilizzati. Non si capisce la ragione per la quale tutte le forze politiche diano loro solidarietà a chiacchiere e poi invece non si assuma una decisione sacrosanta, che non ha un costo rilevante;

che dire poi di quello psicodramma in cui la maggioranza ha trasformato, nel tempo, il *superbonus*? Avete tribolato tanto a raggiungere un accordo, ma ci voleva tanto a capire che su questo tema servono certezza dei tempi, semplificazione delle procedure e, ovviamente, riconoscimento del valore della cessione del credito d'im-

posta? Fratelli d'Italia vi chiedeva solo questo – a dire ve lo chiedevamo in tanti – ma, purtroppo, avete fatto troppo poco anche in questa direzione;

del tutto positivo è lo stanziamento, disposto in ragione dell'approvazione al Senato di un emendamento di Fratelli d'Italia, di 10 milioni di euro da destinare al fondo per gli immobili occupati: altro che 10 milioni per qualche marchetta in giro! Se a un proprietario di immobile residenziale occupano la casa fino ad oggi – prima dell'approvazione di questo disegno di legge di bilancio – egli continua a essere tenuto a pagare tutte le tasse su quell'immobile: la quota Irpef, la quota IMU, se non è prima casa, e la quota Tari. Grazie a Fratelli d'Italia, da quando viene fatta la denuncia di occupazione dell'immobile a quando quell'immobile non viene liberato, le tasse sull'immobile occupato non saranno più dovute;

abbiamo ribadito più volte, anche in quest'Aula, che non ci sembra normale che una patente per guidare i camion in Italia costi 2.500 euro e nel Regno Unito 250. Al danno si aggiunge la beffa, perché gli stipendi per gli autisti professionisti in Italia sono tra i più bassi. Non si arriva nemmeno a 30.000 euro lordi, a fronte di quanto si guadagna in altre nazioni europee. Il costo della formazione chiaramente penalizza oltremodo i lavoratori italiani. Andava garantito, quindi, un supporto economico proprio per avviarli al mondo del lavoro. Si parla tanto dell'introduzione dei giovani al mondo del lavoro, della grande questione lavorativa e poi lo Stato si gira dall'altra parte. Continueremo a ripeterlo: secondo noi, in Italia costa troppo prendere una patente di guida per diventare autista. Ci vuole troppo tempo. In Italia il corso di studi arriva a sette mesi, mentre nel Regno Unito è di due mesi. Nell'Est europeo con un paio di mesi si consegue il titolo che consente di introdurre i giovani al mondo del lavoro in questo comparto. Il Governo pensa di aver risolto la questione con il bonus patente. Abbiamo, come Fratelli d'Italia, chiesto al Senato di allargare la platea di coloro che potevano usufruire di questa possibilità anche ad altre categorie

di autisti e ad altre tipologie di autotrasportatori, ma l'emendamento è stato clamorosamente rigettato;

quanto all'agricoltura nella legge di bilancio è riservato poco rispetto a un settore non solo primario per definizione, ma fondamentale per la nostra economia, atteso che l'agricoltura e l'agroalimentare rappresentano un quarto del nostro PIL. Non basta all'evidenza sostenere che in questo disegno di legge di bilancio le risorse per l'agricoltura sono raddoppiate rispetto alla precedente legge quando, in termini assoluti, su una manovra come questa si arriva a stanziare poche centinaia di milioni come risorse dirette per il settore. Questi numeri attestano quanto poco centrale sia l'agricoltura nell'agenda politica di questo Governo, che di fatto dimostra di non credere, perché non investe e non dedica risorse – non diciamo importanti, ma almeno accettabili – a un settore che, in questo periodo di crisi dovuta alla pandemia, ha dimostrato di non arrendersi mai e di garantire il cibo per tutti;

ma ci sono altri elementi che ci preoccupano: il primo è fondamentale e determinante per la tenuta del settore. Abbiamo l'impressione – e sinceramente ce ne dispiace – che non ci siano una visione, un piano strategico per la nostra agricoltura, ma che si cerchi di mettere sempre una toppa alle troppe emergenze; tante toppe e nessuna visione. Una mancanza di visione – a nostro avviso, ad esempio – si registra appieno nella mancanza, ad oggi, di un piano strategico nazionale, da presentare fra pochi giorni alla Commissione europea, per l'attuazione della prossima politica agricola comune (PAC);

si parla tanto di transizione ecologica, i leader europei lanciano slogan che sicuramente colpiscono l'immaginario collettivo: 3 miliardi di alberi da piantare da oggi al 2030. Siamo già in ritardo, perché ad oggi non se ne è piantato, di fatto, nemmeno uno. Ma, se proviamo a fare un conto veloce, significa piantare 300 milioni di alberi l'anno, un milione di alberi al giorno. Ma ci rendiamo conto? Ma ammesso che sia anche possibile, ci chiediamo

se esista un piano di piantumazione nel nostro Paese. Ma soprattutto, chi produce questi alberi e quanti se ne possono produrre? Non lo sappiamo, perché non c'è alcuna strategia. Oltre a non investire sul verde, il problema è che non si fa niente sul piano legislativo per aiutare il settore. Nello specifico del disegno di legge di bilancio, come Fratelli d'Italia abbiamo proposto la riformulazione del bonus verde, ma siamo rimasti inascoltati. Non solo: la legge sul florovivaismo, approvata alla Camera è bloccata da mesi al Senato: insomma, abbiamo bisogno di piante e blocchiamo una legge per dare certezze a chi le produce;

rimaniamo sempre sul tema ambientale: stiamo attraversando una vera e propria emergenza relativa alla fauna selvatica, che sta mettendo a serio rischio l'equilibrio faunistico e ambientale. È soprattutto un fenomeno che sta mettendo in ginocchio molti agricoltori e allevatori: l'eclatante sovraffollamento di cinghiali che, ormai, arrivano a passeggiare tranquillamente nelle strade delle città. I cinghiali sono un pericolo per l'ambiente, ma soprattutto un pericolo sanitario: detti animali trasmettono la peste suina africana la cui eventuale propagazione nel Paese equivarrebbe alla fine della suinicoltura e della produzione di insaccati, una delle nostre produzioni di eccellenza. Cosa si fa con questa manovra finanziaria? Si stanziavano risorse per la sterilizzazione, invece di predisporre risorse per un serio piano nazionale straordinario di abbattimenti, al fine di portare quegli animali a un numero sostenibile, per poi mettere in campo tutte le azioni necessarie per il contenimento, compresa la modifica della legge 11 febbraio 1992, n. 157, ormai vecchia di quasi trent'anni e non più idonea ad affrontare le situazioni odierne. Nonostante quanto evidenziato, non si mettono risorse per compensare gli agricoltori da questi danni. Così come abbiamo trovato un muro anche sulla proposta di Fratelli d'Italia di agevolare le cessioni agricole all'interno dei contratti di rete. Siamo stati inascoltati. Poche, infine, le risorse stanziare per interventi finalizzati al contrasto della *Xylella* che, a causa di una pessima gestione della crisi da parte

dell'amministrazione regionale della Puglia, sta distruggendo un intero comparto e territorio;

pur troppo non c'è stato spazio per molte altre battaglie che Fratelli d'Italia aveva provato a portare all'attenzione del Senato. Gli italiani hanno bisogno di lavoro e noi – da sempre – abbiamo avanzato proposte, anche per il disegno di legge di bilancio. Abbiamo proposto di ragionare su un modello che dica alle imprese: più assumi, meno tasse paghi. È una cosa di buon senso. Con un meccanismo composito, abbiamo proposto una super deduzione del costo del lavoro per le imprese ad alta intensità di lavoro; come abbiamo il *superbonus* per gli ammortamenti, abbiamo proposto di introdurre il *superbonus* per chi assume persone in Italia: si agevola in tal modo l'economia reale e si penalizzano le grandi concentrazioni economiche, che fanno utili in Italia senza assumere. Una proposta di mero buon senso, ma l'emendamento è stato bocciato;

pur troppo Gualtieri si era sbagliato quando aveva detto che nessuno avrebbe perso il posto di lavoro a causa del Covid-19; il posto di lavoro l'hanno perso in moltissimi: lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, partite IVA. Sono in molti ad aver perso il posto di lavoro. Abbiamo proposto allora la creazione di un fondo per la ricollocazione di chi ha perso il posto di lavoro nel periodo della pandemia, attraverso sistemi collaudati, ossia ponendo a carico dello Stato il 50 per cento dei contributi previdenziali che sono a carico del datore di lavoro. È un meccanismo che, per esempio, già funziona per l'occupazione femminile o l'occupazione giovanile. Anche questa ci sembrava una misura semplice, immediata e di buon senso, ma è stata bocciata;

abbiamo anche sollecitato un intervento contro la concorrenza sleale che subiscono prevalentemente i nostri commercianti. Esiste il meccanismo delle imprese «apri e chiudi»: chiunque sa che il fisco prende contezza di un'attività non prima di due anni. Legalmente, se io apro un'attività, posso tranquillamente non versare un

euro allo Stato prima di ventiquattro mesi, non facendo qualcosa di illegale, ma semplicemente applicando la legge. Però, se io alla fine dei due anni sparisco, il fisco non mi rintraccia più. E allora ci sono delle piccole accortezze che si possono adottare: per i soggetti a rischio, prevalentemente chi è extracomunitario (non perché si voglia fare discriminazione, ma perché è più facilmente non più reperibile), istituire un fondo cauzionale o una fideiussione sulle tasse che saranno dovute;

onorevoli Colleghi. In conclusione, analizzando il testo della legge di bilancio 2022 a nostre mani, più che una legge volta al futuro dell'Italia ci sembra di avere a che fare con la vecchia « legge mancia », allora contestata dalla sinistra, pur costituendo un'appendice della legge finanziaria, e oggi elevata della sinistra a legge di sistema. Ciò a dimostrazione di come, per tenere in piedi una maggioranza così eterogenea e frastagliata, ci sia bisogno di una mediazione al ribasso e di cercare di accontentare tutti, il che non fa certo bene alla Nazione;

quanto al cosiddetto « Governo dei migliori » ci auguriamo che il presidente Draghi, con il rispetto che Fratelli d'Italia gli riconosce come persona, voglia anche lui calarsi un po' nell'umiltà che ogni cittadino deve avere, magari convenendo con noi che gli organi parlamentari non sono un optional a sua disposizione!;

questa legge di bilancio è nei fatti solo l'effetto di un compromesso al ribasso di forze contrapposte, con idee diverse, che vogliono forzatamente stare insieme e che, però, insieme non riescono a stare se non perché così impone loro il ricorso al voto di fiducia di cui il Governo abusa a piene mani. Il compromesso al ribasso, tuttavia, produce l'assenza di una visione: non c'è visione politica in questa manovra; non c'è rilancio per la Nazione perché non c'è amore per la Nazione italiana e per quella che noi chiamiamo Patria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
NEGATIVAMENTE**

Relazione di minoranza dei deputati:
Deidda, Galantino e Giovanni Russo.

ALLEGATO 5

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – Air Command Control System). Atto n. 330.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il Comando e Controllo per le operazioni aeree ACCS – *Air Command Control System* (Atto del Governo n. 330);

premesso che:

il programma sottoposto all'approvazione del Parlamento intende realizzare un sistema integrato per il Comando e Controllo per le operazioni aeree (ACCS – *Air Command Control System*), in seno alla NATO, in grado di gestire in modo automatizzato l'intero spettro delle operazioni aeree mediante la raccolta, l'elaborazione e la presentazione delle informazioni, al fine di permettere ai Comandanti una efficace condotta delle operazioni;

in particolare, l'obiettivo del programma è quello di realizzare un sistema comune di Comando e Controllo costituito da componenti *hardware* e *software* in grado di condurre un'efficace sorveglianza dello spazio aereo nazionale e NATO attraverso l'integrazione di tutti i sensori attivi e passivi, sia del segmento prettamente militare che di quello civile, identificare tutte le potenziali minacce provenienti anche del segmento missilistico, porre in essere tutte le misure di contrasto attraverso la gestione di appositi attuatori e condividere le informazioni in ambito interforze e interagenzia;

rilevato che:

il programma, di previsto avvio nel 2021, si concluderà presumibilmente nel

2033 e il costo complessivo previsto è stimato in 214 milioni di euro, a condizioni economiche 2021, suddivisi in più *tranche*;

la spesa relativa alla prima *tranche*, per un ammontare di 163,06 milioni, verrà finanziata a valere sui capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa e sarà destinata alla realizzazione dell'info-struttura necessaria per installare il sistema ACCS all'intera struttura di Comando e Controllo (C2), nonché all'avvio e completamento dell'installazione del sistema ACCS presso i centri C2 dell'Aeronautica militare e all'avvio e ammodernamento della rete di sensori necessari alla condotta delle operazioni aeree tramite il sistema ACCS;

la seconda *tranche*, del valore di 50,94 milioni di euro, sarà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari e consentirà a tutte le unità nazionali Interforze e di singola Forza armata che contribuiscono alla difesa aerea nazionale di poter operare su un unico sistema di C2;

considerato che i settori industriali principalmente interessati sono quelli dell'industria nazionale dell'alta tecnologia e dell'aerospazio, nonché dell'indotto associato, con un forte impatto sulle piccole e medie imprese (PMI) distribuite su tutto il territorio nazionale e che il programma presenta anche potenziali opportunità di cooperazione e conseguenti benefici per le esportazioni industriali;

uditi i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta dello scorso 9 dicembre, nella quale ha precisato

che con lo schema di decreto in esame è intenzione del Governo sottoporre all'approvazione del Parlamento, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, l'intero programma articolato in più *tranche* che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate, soddisfacendo, così, le dotazioni di sottoinsiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, nella seduta del 21 dicembre 2021;

ritenuto particolarmente rilevante che le imprese affidatarie del contratto valutino di realizzare la commessa, anche in riferimento alla manutenzione, attra-

verso gli strumenti tecnologici e di personale a loro disposizione, in modo da evitare, per quanto possibile, la creazione di ulteriori *supply chains* che, nel tempo, potrebbero portare a disperdere il patrimonio di conoscenze tecnologiche dell'industria nazionale operante nell'ambito della Difesa;

ritenuto, altresì, importante che nel coinvolgimento delle realtà imprenditoriali di cui sopra si tenga conto delle certificazioni in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale dalle stesse possedute, nonché della loro capacità di promuovere stabilità occupazionale del personale impiegato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 6

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 331.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R (Ammodernamento e Rinnovamento) n. SMD 30/2021, inerente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale (Atto del Governo n. 331);

premessi che:

lo schema di decreto in esame si riferisce al rinnovamento delle Unità navali ausiliarie della Marina militare attualmente in linea dedicate al supporto logistico costiero (Classe Gorgona), al servizio dei fari e del segnalamento marittimo (Classe Ponza) e all'addestramento, in sostituzione dell'ormai dismessa Classe Aragosta;

in particolare, il programma prevede la realizzazione di 14 nuove Unità navali, di cui 10 Unità nella versione Moto Trasporto Costiero-Fari (MTC-F) dotate di un ampio ponte poppiere per assolvere a una vasta gamma di compiti logistici e costieri e 4 Unità nella versione Tirocinio di Manovra (TIRMA), concepite per l'addestramento degli allievi dell'Accademia navale;

le nuove Unità navali dovranno assicurare un'elevata manovrabilità e versatilità e saranno dotate di moderni sistemi di automazione per la condotta in sicurezza delle operazioni marinesche con equipaggio ridotto al minimo. Inoltre, tutte le piattaforme dovranno essere caratterizzate da facilità di condotta e saranno caratterizzate da completa compatibilità con i sistemi di più recente introduzione in

servizio nella Marina militare al fine di garantire la massima interoperabilità con i sistemi in uso dalle altre Forze armate italiane e alle Forze anfibe e aeronavali della Nato e dell'Unione europea;

considerato che:

il programma, di previsto avvio nel 2021, si concluderà presumibilmente nel 2032 e il costo complessivo previsto è stimato in 600 milioni di euro, suddivisi in più *tranche*;

la prima *tranche*, del valore di 210 milioni, sarà destinata all'acquisizione di 4 Unità navali, e verrà finanziata a valere sugli stanziamenti del bilancio ordinario del Ministero della difesa;

la seconda *tranche*, per i residuali 390 milioni, sarà invece destinata all'acquisizione delle restanti 10 Unità e verrà contrattualizzata subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse a valere su distinti strumenti finanziari di eventuale futura istituzione;

il programma è riportato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2021-2023 tra le schede riassuntive dei programmi di previsto avvio per 120 milioni di euro;

evidenziato che:

il programma è realizzabile interamente nell'ambito della cantieristica nazionale e comporterà una positiva ricaduta sulle piccole e medie imprese (PMI) dell'indotto della cantieristica in considerazione della connotazione commerciale di numerosi impianti ed apparati installati sulle Unità navali;

si stima, pertanto, una positiva ricaduta economica e occupazionale nei settori industriali interessati al programma, cui si sommano interessanti prospettive legate all'indotto delle attività manutentive future a cura delle PMI nazionali coinvolte;

uditi i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nella seduta dello scorso 9 dicembre, nella quale ha precisato che con lo schema di decreto in esame è intenzione del Governo sottoporre all'approvazione del Parlamento, in linea con quanto presentato nel Documento Programmatico Pluriennale 2021-2023, l'intero programma articolato in più *tranche* che porteranno all'adeguamento e al completamento di tutte le componenti interessate, soddisfacendo le dotazioni di sotto insiemi via via più ampi delle unità operative della Difesa;

preso atto della valutazione favorevole espressa dalla Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario, nella seduta del 21 dicembre 2021;

ritenuto particolarmente rilevante che le imprese affidatarie del contratto valutino di realizzare la commessa, anche in riferimento alla manutenzione, attraverso gli strumenti tecnologici e di personale a loro disposizione, in modo da evitare, per quanto possibile, la creazione di ulteriori *supply chains* che, nel tempo, potrebbero portare a disperdere il patrimonio di conoscenze tecnologiche dell'industria nazionale operante nell'ambito della Difesa;

ritenuto, altresì, importante che nel coinvolgimento delle realtà imprenditoriali di cui sopra si tenga conto delle certificazioni in materia di qualità, ambiente, sicurezza e responsabilità sociale dalle stesse possedute, nonché della loro capacità di promuovere stabilità occupazionale del personale impiegato,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 7

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di *suite* operative « multi-missione multisensore » su piattaforma condivisa Gulfstream G-550. Atto n. 332.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato il Programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 37/2021 finalizzato alla progressiva implementazione di *suite* operative Multi-Missione MultiSensore su piattaforma condivisa Gulfstream G-550;

evidenziato che la piattaforma del velivolo commerciale Gulfstream G-550 è particolarmente versatile e facilmente trasformabile in versioni militarizzate di alto profilo come già accaduto con i 2 esemplari in versione CAEW in dotazione all'Aeronautica militare e che tale scelta tiene conto dei benefici logistici ed economici riguardanti il mantenimento di un'unica piattaforma uguale per tutti i sistemi;

ricordato che con lo schema di decreto SMD 03/2020 è stata finanziata – per un ammontare di 1.223,1 milioni di euro – la prima *tranche* del programma destinata all'acquisizione dei primi due velivoli in versione completa (*Full Mission Capable*) e di ulteriori sei velivoli in configurazione sostanzialmente civile (*green*), mentre l'avvio delle successive fasi di completamento è stata subordinata all'identificazione delle necessarie risorse finanziarie;

rilevato che il presente schema di decreto riguarda la seconda *tranche* ed è rivolto alla trasformazione operativa di 4 dei 6 velivoli G-550 dalla cosiddetta versione *green* base JAMMS a quella *Full Mission Capable* (FMC), nonché a garantire i servizi di supporto logistico integrato (SLI) successivi alla consegna e le necessarie predisposizioni logistico infrastrutturali;

sottolineato che le piattaforme dei citati 4 velivoli saranno ulteriormente modi-

ficcate ed equipaggiate con i più avanzati sensori per la caratterizzazione dello scenario operativo al fine di ottenere la massima flessibilità di missione, nonché operare autonomamente o in supporto *real-time* a specifiche operazioni e che la capacità Multi-Int permetterà di effettuare una trasmissione dati da un sensore all'altro senza intervento dell'operatore;

considerato che il completamento del progetto avverrà attraverso l'attivazione di *tranche* successive alla presente, portando a regime la capacità all'ottimale livello di espressione di una flotta di otto velivoli, in aggiunta ai due velivoli CAEW già in linea ed operativi;

considerato, altresì, che il programma di previsto avvio nel 2021 garantirà, in linea con la vita operativa attesa dei sistemi, un loro efficace funzionamento almeno fino al 2040;

tenuto presente che l'onere previsionale della seconda *tranche* del programma è stimato in circa 925 milioni di euro, a condizioni economiche 2021, e la spesa graverà su vari capitoli del settore investimento del bilancio ordinario del Ministero della difesa nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre le successive *tranche*, del valore complessivo di circa 900 milioni di euro, finalizzate al completamento della conversione operativa a favore dei restanti due velivoli *green* base JAMMS e al supporto logistico integrato dell'intera flotta, saranno invece contrattualizzate subordinatamente all'identificazione delle necessarie risorse;

precisato che oggetto del presente schema di decreto è l'intero programma,

sul presupposto che le ulteriori acquisizioni saranno subordinate al reperimento delle risorse necessarie;

preso atto della valutazione favorevole della Commissione Bilancio sui profili di carattere finanziario espressa nella seduta del 21 dicembre 2021;

preso atto che il programma prevede una cooperazione internazionale e che, considerata la specificità e unicità di talune componenti centrali del sistema (sensori e *suite* di missione), queste dovranno essere acquisite direttamente attraverso procedure con Paesi alleati e di interesse strategico, mentre i servizi relativi ai velivoli e agli equipaggiamenti correlati potranno essere approvvigionati coinvolgendo l'industria nazionale;

ravvisata l'esigenza di poter negoziare con il Governo Israeliano un accordo G2G per estendere lo spettro di coinvolgimento delle industrie nazionali della Difesa, non necessariamente nell'ambito del settore aeronautico, in ulteriori attività di *procurement* da parte del MoD israeliano fino a

compensare il valore del nuovo impegno nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

sia svolta dal Governo, anche attraverso l'amministrazione della Difesa, ogni attività utile per valorizzare la partecipazione dell'industria nazionale all'allestimento, al funzionamento e al supporto delle piattaforme in oggetto e dei loro sistemi operativi, con un'attenzione anche alle imprese che sviluppano tecnologie per la sicurezza, la riservatezza e la segretezza delle comunicazioni, ricorrendo, semmai, a strumenti contrattuali differenziati in relazione ai diversi Paesi coinvolti nel programma al fine di massimizzare il ritorno industriale, sia di tipo diretto che di tipo indiretto, e le ricadute occupazionali per il nostro Paese e di assicurare, al contempo, un adeguato trasferimento tecnologico a favore dell'Italia.

ALLEGATO 8

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 De Monaco e C. 2993 Ferrari.

EMENDAMENTI DEI RELATORI APPROVATI DALLA COMMISSIONE

ART. 8.

Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 1094-bis, comma 1, sostituire le parole: previo parere della commissione di vertice della relativa Forza Armata *con le seguenti:* previo giudizio di idoneità all'avanzamento espresso dalla commissione di vertice della Forza armata di appartenenza, ai sensi dell'articolo 1058, comma 2, e secondo le modalità di cui all'articolo 710 del regolamento.

8.100. I Relatori.

ART. 9.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: b) revisione, secondo criteri di efficienza ed organicità, degli strumenti fi-

nalizzati al progressivo raggiungimento entro il 2030 delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010.

Conseguentemente, al medesimo comma 1:

alla lettera i) sopprimere le parole: previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

alla lettera m), dopo le parole: per un arco temporale prestabilito *aggiungere le seguenti:* , nel rispetto della normativa in materia di dati personali.

9.100. I Relatori.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa nota di variazioni. C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	136
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

SEDE REFERENTE

Martedì 28 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Fabio MELILLI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Alessandra Sartore.

La seduta comincia alle 9.05.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa nota di variazioni.

C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 dicembre 2021.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che sono state presentate 421 proposte emendative (*vedi allegato*) riferite al disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (C. 3424 Governo, approvato dal Senato).

Ricorda che l'articolo 21, comma 1-*quinquies*, della legge n. 196 del 2009, in attua-

zione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge.

Alla luce di tali limiti devono considerarsi inammissibili per estraneità di materia le seguenti proposte emendative:

Varchi 1.135 e Muroni 1.57, 1.58, 1.55, 1.56, 1.53 e 1.54, che recano norme di delega legislativa;

Benigni 1.75, 1.76, 1.82, 1.83, 1.84, 1.85, 1.86, 1.89, 1.90, 1.96, 1.101, 1.91, 1.93, 1.103, 1.87, 1.95, 1.102, 1.99, 1.97, 1.94, 1.92, 1.100 e 1.98, Sodano 1.118, Silvestroni 1.150 e Ciaburro 1.27, che recano interventi infrastrutturali di carattere localistico;

Trano 1.285, limitatamente al comma 1013-*bis*, che abroga le disposizioni sul

cosiddetto scudo penale previsto in relazione alla somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, introdotte dal decreto-legge n. 44 del 2021;

Raduzzi 1.288, che reca, tra l'altro, modifiche alla disciplina di cui alla legge n. 194 del 1978, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza;

Trano 1.298, che prevede l'estensione della disciplina sull'elezione dei componenti dei consigli degli ordini circondariali forensi – di cui agli articoli 4 e 13 della legge n. 113 del 2017, in materia di numero massimo di voti esprimibili e tutela del genere meno rappresentato e di votazione con sistema elettronico – a tutti gli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia, di cui all'articolo 31 del decreto-legge n. 137 del 2020;

Trano 1.03, che reca modifiche alla legge n. 300 del 1970, recante norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento, con particolare riguardo all'articolo 19 in materia di costituzione delle rappresentanze sindacali;

Trano 1.281, che reca modifiche all'articolo 1815 del codice civile in materia di gratuità del mutuo in caso di pattuizione di interessi usurari;

Muroni 1.52, che reca semplificazioni in materia di demolizione di opere abusive;

Mollicone 1.324 e 1.323, che modificano il finanziamento del Fondo nazionale per la rievocazione storica, di cui all'articolo 1, comma 627, della legge n. 232 del 2016, incidendo anche su esercizi finanziari ormai trascorsi, prevedendo infatti il suo incremento da 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, rispettivamente, a 10 milioni di euro e a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017;

Raduzzi 1.292, volto ad istituire l'albo nazionale degli educatori professionali e dei pedagogisti;

Rampelli 1.169, in materia di iscrizione nell'elenco speciale per l'esercizio dell'attività di massiofisioterapista;

Raduzzi 1.287, che prevede l'abrogazione degli obblighi introdotti a livello nazionale in materia di possesso ed esibizione dell'obbligo di certificazione verde COVID-19 dagli articoli da 9 a 9-novies del decreto-legge n. 52 del 2021;

Leda Volpi 1.232, che prevede che la certificazione COVID-19 sia rilasciata ai soggetti che risultino avere positività anticorpale sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico.

Richiama, inoltre, l'attenzione della Commissione sulle seguenti proposte emendative che risultano inammissibili in quanto presentano una copertura finanziaria carente o inidonea: Benigni 1.69, Trancassini 1.384, Sodano 1.115, Muroni 1.39, Sodano 1.114, Trano 1.272, Trancassini 1.381, Muroni 1.67, Corda 1.32, Benigni 1.71, 1.70, Muroni 1.41, Aprile 1.16, Corda 1.36, Benigni 1.73, Ferro 1.196, Caiata 1.28, Trancassini 1.383, Lucaselli 1.189, Prisco 1.180, Caiata 1.208, Silvestroni 1.155, Rampelli 1.174, Raduzzi 1.112, Bellucci 1.210, 1.211, Muroni 1.43, Caiata 1.207, Zucconi 1.130, Trancassini 1.388, Giovanni Russo 1.161, Trancassini 1.390, Lucaselli 1.194, 1.389, Zucconi 1.124, Lucaselli 1.192, Muroni 1.45, Costa 1.113, Caiata 1.205, Rizzetto 1.164, 1.163, Rotelli 1.379, Bellucci 1.215, Prisco 1.267, Mollicone 1.346, Trancassini 1.396, 1.397, 1.400, Varchi 1.147, Sodano 1.120, Trancassini 1.402, Ferro 1.201, 1.200, Caiata 1.204, 1.29, Leda Volpi 1.233, Bellucci 1.212, Mollicone 1.345, 1.344, Trano 1.11, Giuliadori 1.364, Bellucci 1.214, Sodano 1.119, Mollicone 1.329, 1.330, 1.331, Maschio 1.186, Mollicone 1.332, 1.335, 1.339, Muroni 1.47, 1.46, 1.48, Benigni 1.74, Muroni 1.49, 1.50, Silvestroni 1.154, Rampelli 1.173, De Toma 1.23, Benigni 1.80, Sodano 1.116, 1.117, Benigni 1.77, Rampelli 1.178, Trancassini 1.360, 1.361, Bignami 1.374, 1.371, Delmastro Delle Vedove 1.263, Corda 1.31, 1.30, Vianello 1.315, 1.312, 1.316, 1.313,

Butti 1.380, Muroni 1.61, 1.62, 1.60, Varchi 1.142, Trancassini 1.406, Varchi 1.264, 1.265, Giovanni Russo 1.162, Prisco 1.184, Varchi 1.144, Prisco 1.181, Varchi 1.145, 1.146, Prisco 1.183, Varchi 1.148, Delmastro Delle Vedove 1.254, 1.253, Varchi 1.149, Mollicone 1.357, 1.356, 1.318, 1.350, 1.337, 1.354, 1.321, 1.320, 1.340, 1.353, 1.338, 1.342, 1.343, 1.349, 1.325, 1.324, 1.323, 1.341, 1.347, Lombardo 1.5, Bellucci 1.226, Benigni 1.86, 1.90, 1.89, 1.96, 1.101, 1.93, 1.87, 1.95, 1.102, 1.88, 1.99, 1.94, 1.92, Ciaburro 1.25, 1.26, Frassinetti 1.416, Bucalo 1.249, 1.241, Corda 1.33, Ciaburro 1.27, Benigni 1.106, Raduzzi 1.276, Trano 1.270, 1.273, Raduzzi 1.278, Trano 1.269, 1.268, Raduzzi 1.279, Trano 1.302, 1.299, 1.301, Raduzzi 1.274, Trano 1.300, Raduzzi 1.280, Trano 1.309, 1.291, 1.305, 1.283, 1.304, 1.310, 1.303, Raduzzi 1.294, Mollicone 1.336, 1.348, Delmastro Delle Vedove Tab.6.1, Tab.6.2, Tab.6.3, Tab.6.4, Tab.6.5.

Fa presente infine che la presidenza si riserva di effettuare ulteriori valutazioni sull'ammissibilità anche a seguito di successivi approfondimenti. Ricorda, infine, che il termine per la presentazione dei ricorsi avverso la pronuncia di inammissibilità è fissato alle ore 9.40 della giornata odierna.

Tommaso FOTI (FDI), richiamando l'articolo 121, comma 5, del Regolamento, contesta il giudizio di ammissibilità testé illustrato dal presidente, in particolare con riferimento all'inammissibilità per estraneità di materia delle proposte emendative presentate dal gruppo di Fratelli d'Italia aventi carattere localistico o microsettoriale. In proposito evidenzia che il testo licenziato dal Senato ha un contenuto ampio e variegato e contiene numerosi interventi di tipo localistico e microsettoriale. Suggerisce, pertanto, che la presidenza proceda ad un ulteriore approfondimento, coinvolgendo anche il Presidente della Camera.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Foti, fa presente che nel valutare l'ammissibilità delle proposte emendative ha applicato rigorosamente i principi contenuti nella legge di contabilità pub-

blica, che, come già detto, stabilisce che la legge di bilancio non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del provvedimento. Rappresenta, inoltre, di non avere alcuna facoltà di giudizio rispetto alle norme introdotte durante l'esame del disegno di legge di bilancio presso il Senato della Repubblica. Nessun altro chiedendo di intervenire, sospende la seduta, che riprenderà alle ore 10 per il giudizio sui ricorsi.

La seduta, sospesa alle ore 9.10, riprende alle ore 10.20.

Fabio MELILLI, *presidente*, esaminati i ricorsi, ribadisce il giudizio di inammissibilità per estraneità di materia in merito ai seguenti emendamenti:

Silvestroni 1.150, che destina la spesa di 600 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 al comune di Ariccia per il rifacimento e il restauro conservativo dell'immobile comunale denominato Palazzo Chigi;

Ciaburro 1.27, che destina un contributo di 4 milioni di euro al comune di Argentera per il risanamento manutenzione riassetamento e messa in sicurezza degli impianti di risalita;

Mollicone 1.324 e 1.323, che rifinanziando il Fondo nazionale per le rievocazioni storiche incide su esercizi finanziari ormai chiusi (2017, 2018, 2019 e 2020) o in chiusura (2021).

Ribadisce, altresì, il giudizio di inammissibilità su tutti gli emendamenti dichiarati inammissibili per carenza di compensazione o inidoneità della copertura. In particolare, in merito agli emendamenti alla Tabella n. 6 (Tab.6.1, Tab.6.2, Tab.6.3, Tab.6.4 e Tab.6.5), segnala che il programma di spesa (Cooperazione allo sviluppo) oggetto di riduzione reca risorse

non sufficienti in termini di fabbisogno e di fattore legislativo. Evidenza che le attuali disponibilità infatti ammontano a circa 500 milioni di euro a fronte di una riduzione disposta dagli emendamenti di importo superiore. Ricorda al riguardo che le risorse iscritte in bilancio come oneri inderogabili non possono essere oggetto di riduzione.

Tommaso FOTI (FDI) torna a contestare il giudizio di ammissibilità della presidenza, ribadendo che l'ammissibilità delle proposte emendative dovrebbe essere valutata sulla base del contenuto del provvedimento in esame. In proposito sottolinea che le proposte emendative dichiarate inammissibili in quanto recanti interventi microsettoriali o localistici sono assimilabili a numerose disposizioni già contenute nel testo, come, a titolo esemplificativo, l'articolo 1, comma 182. Richiama l'attenzione della presidenza anche sul fatto che la dichiarazione di inammissibilità di una proposta emendativa in Commissione preclude la possibilità di presentare la medesima proposta in Assemblea. In particolare, relativamente agli emendamenti Mollicone 1.323 e 1.324 crede che la presidenza avrebbe anche potuto salvaguardare la parte degli stessi che fa riferimento agli anni successivi al 2021.

Chiede, inoltre, alla presidenza di chiarire le ragioni che motivano la dichiarazione di inammissibilità delle proposte emendative per carenza di compensazione o inidoneità della copertura. Insiste nel chiedere che del giudizio di ammissibilità delle proposte emendative sia investita la Presidenza della Camera, come previsto dall'articolo 121, comma 5, del Regolamento, evidenziando che la prassi, seppure consolidata, non può considerarsi prioritaria rispetto alla lettera del Regolamento. Chiede, infine, alla presidenza di chiarire quando i relatori di minoranza delle Commissioni di merito potranno illustrare le proprie relazioni.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede alla presidenza che il ritardo con cui è iniziata la seduta sia recuperato al termine della stessa consentendo che il dibattito prosegua anche oltre le 13.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Foti, fa presente che il comma 5 dell'articolo 121 del Regolamento richiama l'articolo 41 del medesimo Regolamento, per cui il presidente della Commissione è tenuto a rimettere il giudizio di ammissibilità delle proposte emendative al Presidente della Camera solo nel caso in cui la Commissione sia riunita in sede legislativa. Ricorda che nell'attuale circostanza, invece, i deputati hanno la possibilità di presentare ricorso sul giudizio di ammissibilità al Presidente della Camera.

Relativamente agli emendamenti Mollicone 1.323 e 1.324 evidenzia che essi sono stati formulati in modo da non poter salvaguardare la parte degli stessi che fa riferimento agli anni successivi al 2021, poiché prevedono una complessiva decorrenza a partire dal 2017. In proposito segnala come la formulazione delle proposte emendative sia fondamentale ai fini del giudizio di ammissibilità. Sottolinea, ad esempio, che emendamenti che recano modifiche consequenziali sono considerati ammissibili seppure incidono su norme del testo aventi contenuto localistico o microsettoriale.

Fa presente, poi, che i relatori di minoranza delle Commissioni di merito possono intervenire quando reputano più opportuno.

Replicando, infine, all'onorevole Raduzzi, ribadisce che la Commissione dovrà votare il mandato al relatore a riferire in Assemblea entro le ore 13.

Paolo TRANCASSINI (FDI) non condivide le considerazioni espresse dal presidente, rilevando che considerare ammissibile una proposta emendativa che reca modifiche testuali, seppure incidente su norme del testo aventi contenuto localistico o microsettoriale, costituisce un pericoloso precedente, poiché il giudizio di ammissibilità si baserebbe sul territorio in cui si intende realizzare un'opera piuttosto che sul carattere dell'opera stessa.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Trancassini e ribadendo di non poter intervenire su disposizioni ap-

provate dal Senato, conferma che il giudizio di ammissibilità spesso dipende dal modo in cui una proposta emendativa viene formulata.

Federico MOLLICONE (FDI), con riferimento all'emendamento 1.340 a sua prima firma in materia di detrazione delle spese culturali, evidenzia che un analogo emendamento da lui stesso presentato nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio relativo all'anno 2021 è stato ritenuto ammissibile.

Fabio MELILLI, *presidente*, effettuate le necessarie verifiche con gli uffici, comunica che l'emendamento Mollicone 1.340 è da considerarsi ammissibile. Ricorda, inoltre, che nella seduta di ieri l'onorevole Trancassini aveva proposto di procedere con i lavori privilegiando alcuni temi prioritari per le opposizioni. Chiede quindi ai commissari se vi sono obiezioni in merito.

Raffaele TRANO (MISTO-A) chiede che sia convocato immediatamente l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per decidere come procedere nell'esame delle proposte emendative.

Fabio MELILLI, *presidente*, non essendovi obiezioni, convoca immediatamente l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ribadendo che i lavori della Commissione dovranno concludersi necessariamente entro le ore 13 della giornata odierna.

La seduta, sospesa alle 10.45, riprende alle 11.

Walter RIZZETTO (FDI), intervenendo sull'ordine dei lavori, contesta il *modus operandi* della presidenza, che a suo avviso implica, con ogni evidenza, una inaccettabile compressione del ruolo e delle prerogative del Parlamento, in sostanza posto nella impossibilità di affrontare una discussione sul merito anche delle poche proposte emendative presentate dalle opposizioni su cui il suo gruppo intende focalizzare il dibattito.

Tommaso FOTI (FDI) osserva che la relatrice e la rappresentante del Governo non hanno ancora espresso il parere sulle proposte emendative presentate.

Fabio MELILLI, *presidente*, invita la relatrice e la rappresentante del Governo a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate.

Daniela TORTO (M5S), *relatrice*, formula un invito al ritiro, altrimenti esprimendo parere contrario, su tutte le proposte emendative presentate.

La sottosegretaria Alessandra SARTORE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Fabio RAMPELLI (FDI), anche in riferimento alla pronuncia di inammissibilità resa questa mattina dalla presidenza, invita la maggioranza e il Governo ad osservare un atteggiamento quanto più possibile duttile e aperto al confronto, evitando inutili rigidità che, viceversa, costringerebbero le opposizioni ad orientarsi verso comportamenti anche di natura ostruzionistica, in considerazione peraltro della inaccettabile compressione dei tempi riservati al dibattito parlamentare. Nel rilevare come la predetta pronuncia di inammissibilità abbia costituito, a suo avviso, un gratuito atto di arroganza e di arbitrarietà e nel rammentare i comportamenti – ben altrimenti polemici e ostruzionistici – tenuti in passato dalle attuali forze di maggioranza in analoghe circostanze, quando allora figuravano all'opposizione, chiede formalmente che venga disposta la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera della presente seduta, al fine di assicurare la massima trasparenza dei lavori su un provvedimento di tale rilevanza per l'intero Paese sotto il profilo economico e sociale.

Fabio MELILLI, *presidente*, precisa che – conformemente alle indicazioni contenute nel parere deliberato dalla Giunta per il Regolamento in tema di pubblicità dei lavori delle Commissioni nella riunione del 14 luglio 2004 – non è prevista la trasmis-

sione diretta sulla *web-tv* della Camera per le sedute in sede referente delle Commissioni parlamentari. In replica alle considerazioni svolte dal deputato Rampelli, chiarisce inoltre che nel vaglio di ammissibilità delle proposte emendative presentate la presidenza si è, come di consueto, attenuta a criteri di massima imparzialità e rigore.

Fabio RAMPELLI (FDI), nel ribadire le proprie perplessità circa il metodo di valutazione adottato dalla presidenza nella dichiarazione di inammissibilità, considera una scelta assolutamente discrezionale giudicare inammissibili talune proposte emendative aventi caratteristiche del tutto analoghe a quelle di proposte emendative, anche di natura localistica o microsettoriale, approvate nel corso dell'esame presso il Senato.

Michele SODANO (MISTO), condividendo le argomentazioni svolte dai colleghi che lo hanno preceduto, richiama l'attenzione sulla sostanziale inutilità della discussione in corso, considerata l'impossibilità di apportare modifiche al testo e tenuto conto dei tempi strettamente contingentati per l'esame delle proposte emendative presentate.

Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede di conoscere quale norma del Regolamento della Camera faccia espressamente divieto alla possibilità di trasmettere in diretta sulla *web-tv* le sedute in sede referente delle Commissioni parlamentari, ritenendo viceversa doveroso assicurare piena pubblicità e trasparenza alla discussione del disegno di legge di bilancio.

Fabio MELILLI, *presidente*, osserva che eventuali decisioni in materia di pubblicità dei lavori nelle Commissioni in sede referente difforni rispetto a quanto indicato nel citato parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2004 non possono che competere alla valutazione della Presidenza della Camera.

Walter RIZZETTO (FDI) fa presente che, come evidenziato anche sul sito stesso della

Camera dei deputati, la Giunta per il Regolamento, nella seduta del 31 marzo 2020, al fine di favorire il massimo accesso possibile all'informazione sui lavori parlamentari nel momento emergenziale della pandemia, sia da parte dei deputati impossibilitati a prendervi parte, sia da coloro che in base alle regole vigenti possono seguire i lavori delle Commissioni tramite il circuito chiuso, ha deliberato che, in via sperimentale e per il periodo di durata dell'emergenza, possa essere prevista la trasmissione sulla *web-tv* – in formato accessibile tramite la rete intranet della Camera o tramite apposite credenziali – delle sedute delle Commissioni in sede referente, ovviamente ove vi sia l'unanimità dei consensi su tale forma di pubblicità, come previsto per il circuito chiuso. Tanto premesso, sottopone formalmente alla presidenza, a nome del gruppo di Fratelli d'Italia, la richiesta di disporre la citata trasmissione sulla *web-tv*, se necessario verificando, tramite un voto, la sussistenza del consenso unanime da parte di codesta Commissione.

Fabio MELILLI, *presidente*, nel rinviare agli orientamenti contenuti nel citato parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2004 e rimarcando come le misure testé richiamate dal deputato Rizzetto facciano sostanzialmente riferimento alla disciplina della pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede referente nei confronti dei deputati nonché di quei soggetti esterni che siano comunque già abilitati, previo il rilascio di apposite credenziali, a seguirne i lavori medesimi, si riserva tuttavia di consultare la Presidenza della Camera al fine di verificare, eventualmente anche in deroga alle regole vigenti, la percorribilità della richiesta avanzata dai deputati del gruppo di Fratelli d'Italia di acconsentire la trasmissione diretta sulla *web-tv* della presente seduta, fermo restando che evidentemente da parte della presidenza di questa Commissione nulla osta a che sia assicurata la massima trasparenza dei lavori medesimi.

Fabio RAMPELLI (FDI), associandosi alle argomentazioni in precedenza svolte dal

collega Trancassini, osserva come, nelle condizioni date e in relazione all'innegabile rilevanza del provvedimento in esame, dovrebbe essere del tutto naturale e pacifico garantire la più ampia pubblicità dei lavori della presente seduta, tanto più se a richiederlo sono i gruppi di opposizione, onde consentire un pieno coinvolgimento anche di cittadini e corpi intermedi della nostra società.

Tommaso FOTI (FDI), appellandosi alla lettera dell'articolo 120, comma 8, del Regolamento della Camera, ritiene assolutamente imprescindibile che il Ministro dell'economia e delle finanze, competente per materia, partecipi all'odierna seduta, pena l'ennesima violazione delle prescritte norme di procedura di questo ramo del Parlamento. Quanto alla richiesta già avanzata da altri colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia circa la trasmissione diretta della seduta stessa sulla *web-tv* della Camera, che condivide, osserva comunque che le decisioni assunte dalla Giunta per il Regolamento dovrebbero sempre essere oggetto di un'interpretazione evolutiva che tenga conto del contesto, di volta in volta mutevole, nel quale le stesse sono destinate ad operare, rilevando come peraltro sussistono taluni precedenti nel senso indicato.

Fabio RAMPELLI (FDI) e Raffaele TRANO (MISTO-A) si associano alla richiesta dell'onorevole Foti in ordine alla partecipazione del Ministro dell'economia e delle finanze ai lavori della seduta odierna.

Fabio MELILLI, *presidente*, al fine di verificare l'eventuale disponibilità del Ministro dell'economia e delle finanze a presenziare alla seduta odierna, ferma restando l'esiguità dei tempi a disposizione della Commissione per la conclusione dell'esame del provvedimento nel termine prestabilito, nonché di valutare con la Presidenza della Camera la possibilità di disporre, eventualmente in deroga alla disciplina interna in materia, la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei lavori in sede referente, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.30, riprende alle 12.05.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che il Presidente della Camera, in via del tutto eccezionale, ha autorizzato la trasmissione diretta della seduta della Commissione sulla *web-tv* della Camera, a partire da questo momento.

Quindi comunica che, come convenuto nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi precedentemente, l'esame del provvedimento proseguirà con l'esame di alcune proposte emendative indicate dai gruppi.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) chiede al presidente di consentire a tutti i gruppi di opposizione di intervenire, alternando l'esame di proposte emendative presentate da gruppi diversi.

Mauro ROTELLI (FDI), illustrando l'emendamento Silvestroni 1.152, sottolinea che esso è volto a riconoscere ai giovani fino a trentacinque anni un rimborso del 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Nell'evidenziare che tale rimborso consentirebbe a molti giovani di accedere ad una professione, fa presente che la proposta è stata oggetto anche di un'osservazione al parere favorevole sul disegno di legge di bilancio deliberato in data odierna dalla Commissione trasporti.

Salvatore DEIDDA (FDI), nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Silvestroni 1.152, ricorda di aver presentato alcuni atti di sindacato ispettivo riguardanti proprio l'inefficienza delle motorizzazioni civili nel rilasciare le patenti di guida, allo scopo di sollecitare il Governo a rimediare a tali disfunzioni.

La Commissione respinge l'emendamento Silvestroni 1.152.

Ylenia LUCASELLI (FDI), illustrando l'emendamento Trancassini 1.386, sottolinea che esso è volto ad estendere il regime forfettario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni e che tale materia è in qualche modo ricollegabile anche alla questione del saldo e stralcio delle cartelle esattoriali aventi ad oggetto i contributi minimi dovuti dagli artigiani. Nel far presente che la proroga da 60 a 180 giorni per l'adempimento delle cartelle esattoriali notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, approvata dal Senato, non è una misura sufficiente, invita il Governo e la maggioranza a risolvere la questione senza invocare l'insufficienza delle risorse finanziarie.

Massimo BITONCI (LEGA), nel ricordare di aver contribuito all'approvazione del provvedimento di pace fiscale del 2018 con importanti effetti deflattivi del contenzioso tributario su un numero di cartelle esattoriali che ammontavano a circa 30 miliardi di euro, fa notare che il cosiddetto magazzino fiscale ha continuato a crescere nell'ultimo anno e mezzo, arrivando ad una quota di circa 1.000 miliardi non facilmente escutibili. Chiede che il Governo intervenga sulla questione con misure deflative strutturali e non più soltanto temporanee. Nel far notare che la proroga del pagamento delle cartelle esattoriali che saranno emanate entro il 31 marzo 2022 è una misura provvisoria, evidenzia che successivamente le cartelle dovranno comunque essere emesse con i conseguenti costi burocratici e di spedizione.

Nel sottolineare l'urgenza della riforma della riscossione, propone l'estensione degli istituti dell'accertamento con adesione e della mediazione tributaria per porre rimedio alla situazione di soggetti che non sono in grado di pagare i debiti tributari. Nel chiedere di sottoscrivere l'emendamento Trancassini 1.386, considerata l'impossibilità di approvarlo per ragioni di tempo dovute all'obbligo costituzionale di approvare il disegno di legge di bilancio entro la fine dell'anno, si dichiara favorevole a trasferirne il contenuto in un ordine del giorno da presentare in Assemblea.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel dichiararsi particolarmente sensibile al tema esposto dai colleghi, giudica positivo la proroga da 60 a 180 giorni del termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, ma lamenta il fatto che, a legislazione vigente, è previsto il raddoppio dell'aggio fiscale dal 3 per cento al 6 per cento a partire dal sessantesimo giorno dalla scadenza del termine per l'adempimento del citato obbligo. Chiede che tale ultima disposizione sia modificata anche alla luce delle recenti ulteriori restrizioni adottate per contenere il contagio, come il super *green-pass*, che penalizzeranno ancora una volta le piccole imprese, mentre il Governo sembra preoccuparsi esclusivamente di avvantaggiare i dipendenti della pubblica amministrazione.

Paolo TRANCASSINI (FDI), nell'affermare che il dibattito che si sta svolgendo su uno dei temi rilevanti indicati dall'opposizione rappresenta proprio quanto auspicava ieri con la richiesta della discussione delle proposte emendative, propone di trasferire il contenuto dell'emendamento 1.386 a sua prima firma in un ordine del giorno sottoscritto da tutti i gruppi da presentare in Assemblea.

Ubaldo PAGANO (PD), nel dirsi non contrario alla proposta dell'onorevole Trancassini, afferma che, prima di esprimere, a nome del suo gruppo, il consenso alla sottoscrizione dell'ordine del giorno, è necessario leggerne il testo per verificare che la misura di agevolazione fiscale sia prevista soltanto per i debiti legati al periodo della crisi pandemica e non si tratti di un provvedimento generale di condono fiscale.

Tommaso FOTI (FDI), nel ricordare che gli ordini del giorno approvati dalle Camere rappresentano degli impegni di cui il Governo risponde nei confronti della maggioranza e dell'opposizione, ritiene necessario conoscere previamente la posizione del Governo sui contenuti dell'emendamento Trancassini 1.386 per evitare la presentazione e approvazione di un ordine del

giorno che successivamente potrebbe rimanere disatteso.

Massimo BITONCI (LEGA), nell'affermare di aver già predisposto un ordine del giorno in materia, invita gli altri gruppi a sottoscriverlo anche immediatamente.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE, nel ricordare che, durante l'esame al Senato, è stata approvata una proposta emendativa per posporre il pagamento delle cartelle esattoriali che saranno notificate nel primo trimestre del 2022, poiché la stessa non comporta oneri finanziari, fa presente che la questione del magazzino fiscale è ben nota al Governo anche attraverso le relazioni del direttore dell'Agenzia delle entrate, Ruffini. Nell'associarsi alle considerazioni dell'onorevole Ubaldo Pagano, si riserva di conoscere il testo dell'ordine del giorno per esprimere la posizione del Governo.

Paolo TRANCASSINI (FDI) chiede di accantonare l'emendamento 1.386 a sua prima firma.

Daniela TORTO (M5S), accedendo alla richiesta dell'onorevole Trancassini, propone l'accantonamento dell'emendamento Trancassini 1.386 e si associa alla richiesta dell'onorevole Ubaldo Pagano di leggere il testo dell'ordine del giorno per decidere se sottoscriverlo.

La Sottosegretaria Alessandra SARTORE concorda con la richiesta di accantonamento dell'emendamento Trancassini 1.386.

Fabio MELILLI, *presidente*, dispone l'accantonamento dell'emendamento Trancassini 1.386.

Raphael RADUZZI (MISTO-A), nell'illustrare gli emendamenti 1.108 e 1.109 a sua prima firma, evidenzia che sono volti a sostenere il settore edile che è stato penalizzato dal decreto-legge antifrodi, con il quale è stato di fatto reso impossibile cedere il credito relativo al super-bonus edilizio, e dalle disposizioni inserite nel prov-

vedimento in esame concernenti la proroga del cosiddetto super-bonus limitata all'anno 2022. Sostiene che tale indirizzo del Governo contrasta con l'approvazione di molteplici disposizioni che avvantaggiano piccoli comuni o singole fondazioni o amministrazioni pubbliche, riguardo alle quali chiede su quale base siano state dichiarate ammissibili dal Presidente del Senato. Afferma, infine, che l'emendamento 1.108 a sua prima firma è volto a sopprimere il visto di conformità quale requisito per fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura relativi a detrazioni fiscali per lavori edilizi, mentre il successivo 1.109 a sua prima firma innalza da 10 mila euro a 100 mila euro il valore degli interventi per i quali non è necessario il visto di conformità.

Raffaele TRANO (MISTO-A), intervenendo sugli emendamenti Raduzzi 1.108 e 1.109, di cui è cofirmatario, osserva come sia preferibile che in legge di bilancio vengano adottate misure, come quelle previste dagli emendamenti, che destinano risorse ad imprese che, pur pagando un costo altissimo per la burocrazia, mandano avanti l'economia, piuttosto che finanziare innumerevoli micro interventi, come il Governo ha ritenuto di fare nel provvedimento in esame.

Rossella MURONI (M-MAIE-PSI-FE) osserva che ciò che maggiormente salta all'occhio con riguardo all'esame avvenuto al Senato non sono i numerosi interventi localistici e settoriali, ma piuttosto la mancanza di una visione, soprattutto con riguardo al processo di transizione ecologica, a differenza di quanto afferma il Ministro Cingolani oggi sulla stampa nazionale. L'unico istituto efficace che va nel senso della transizione ecologica è quello del superbonus, che viene paradossalmente corredato continuamente di ostacoli che ne impediscono la piena attuazione. Dichiarò di aver presentato alcuni emendamenti volti a rendere coerenti le misure per la transizione ecologica, in una visione complessiva, come ad esempio il taglio dei sussidi ambientalmente dannosi, che ripresenterà in Assem-

blea pur conoscendone già da ora l'esito. Invita la maggioranza a riflettere su un ordine del giorno che metta mano complessivamente e coerentemente agli incentivi energetici ed edilizi, superando la precarietà e l'instabilità che blocca la misura del superbonus, che ad oggi rappresenta fra l'altro l'unica misura di politica attiva del lavoro.

Federico MOLLICONE (FDI), nel sottoscrivere gli emendamenti Raduzzi 1.108 e 1.109, sottolinea positivamente l'introduzione dell'istituto del superbonus, supportato anche dal suo gruppo, in quanto misura in grado di generare una leva fiscale positiva e un impatto migliorativo sulla rigenerazione urbana, oltre che di produrre effetti non trascurabili di risparmio energetico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Raduzzi 1.108 e 1.109.

Paolo TRANCASSINI (FDI) illustra l'emendamento a propria prima firma 1.385, che affronta il tema delle piccole attività commerciali aperte da cittadini extracomunitari e chiuse in un tempo talmente breve da non permettere all'Agenzia delle entrate di censirli e riscuotere quanto da essi dovuto. L'emendamento prevede quindi un deposito di 30.000 euro a garanzia di eventuali successivi inadempimenti, nonché l'obbligo di apertura di una PEC, al fine di superare il frequente problema dell'irreperibilità. Osserva che si tratta di una misura di equilibrio, volta ad equiparare esercizi commerciali italiani e stranieri, incentivando una concorrenza sana e leale e superando un malcostume noto a tutti. Si rende disponibile a ritirare l'emendamento qualora da parte della maggioranza ci fosse la condivisione di un ordine del giorno in tal senso.

Federico MOLLICONE (FDI), nel sottoscrivere l'emendamento Trancassini 1.385, concorda con le considerazioni del presentatore, che supporta con i dati recenti che parlano di più di mille minimarket nella

sola Capitale – dei quali la stragrande maggioranza gestiti da stranieri – che, oltre a non adempiere agli adempimenti fiscali e contributivi, contribuiscono a deturpare il decoro urbano.

Ylenja LUCASELLI (FDI) osserva che quella proposta dall'emendamento è una misura presente nel resto d'Europa come anche negli Stati Uniti dove chiunque non abbia una solida storia commerciale o non possieda requisiti di cittadinanza o residenza, per legge, deve pagare una cauzione prima dell'apertura di un esercizio commerciale, al fine sia di dare garanzie di un utilizzo lecito sia di pagare gli oneri fiscali, qualora l'attività venga chiusa prima di poter essere censita.

Tommaso FOTI (FDI) ritiene che il principio giuridico su cui è fondato l'emendamento sia assolutamente valido e che non possa essere tollerata la pratica dell'« apri e chiudi » – e aggiungerebbe « evadi » – facendo finta che non esista. Osserva che a non essere pagate non sono solo le tasse, ma anche i contributi previdenziali dei dipendenti che lavorano in tali esercizi commerciali. La cauzione prevista di 30.000 euro non appare inoltre eccessiva per chi voglia aprire un esercizio commerciale in maniera stabile. Invita la maggioranza, e in particolare le forze che appartengono al centrodestra, a non lavarsi le mani rispetto a tale questione, lasciando l'onere di occuparsene alle amministrazioni locali, solo sull'altare delle larghe intese dell'attuale Governo e a riflettere su un possibile ordine del giorno, atto di indirizzo non cogente, formulato anche i termini più generici, ma che inviti il Governo a mettere prontamente in agenda tale questione. Qualora fosse la modalità scelta della fidejussione a non essere gradita dal Governo e dalla maggioranza il proprio gruppo si rende disponibile ad un confronto volto ad una eventuale modifica, anche per esempio limitando la garanzia prevista solo ai primi tre anni. Ritiene che la Commissione che si occupa del bilancio dello Stato si debba preoccupare, oltre che delle spese, anche delle entrate e a tale riguardo sottolinea le

molte disposizioni che incidono negativamente in tale senso, prima tra tutte quella relativa alle concessioni autostradali. Osserva infine, in via più generale, come il disegno di legge di bilancio in esame non sia frutto della sola volontà del Senato, com'è stato più volte ripetuto, ma consegua all'approvazione di un maxiemendamento che porta la firma del Governo.

Salvatore DEIDDA (FDI), intervenendo sull'emendamento Trancassini 1.385, evidenzia come sia fondamentale mettere in luce le fonti di finanziamento degli imprenditori extracomunitari nel nostro Paese per evitare che questi esercitino una concorrenza sleale nei confronti degli imprenditori italiani e per evitare il trasferimento di risorse finanziarie all'estero. Ritiene, pertanto, che l'emendamento Trancassini 1.385 sia un emendamento di buon senso e auspica che sia approvato.

Fabio MELILLI, *presidente*, essendo ormai trascorso il termine delle 13, avverte che, al fine di consentire di intervenire a tutti i deputati che intendono farlo, gli interventi relativi all'emendamento Trancassini 1.385 saranno contingentati e non potranno durare più di un minuto.

Paolo TRANCASSINI (FDI), contestando la decisione del presidente, evidenzia che l'argomento affrontato dall'emendamento 1.385 a sua prima firma merita un esame approfondito.

Raphael RADUZZI (MISTO-A) torna a chiedere alla presidenza di valutare un prolungamento dei tempi di esame del provvedimento in Commissione, anche alla luce delle numerose interruzioni della seduta odierna.

Fabio MELILLI, *presidente*, replicando all'onorevole Trancassini, ribadisce che l'esame delle proposte emendative potrà svolgersi entro i limiti dei tempi fissati dalla Conferenza dei presidenti di gruppo per l'esame del provvedimento in Assemblea. Replicando all'onorevole Raduzzi, fa presente che i lavori della Commissione pro-

cederanno con gli interventi sull'emendamento Trancassini 1.385 che verrà messo in votazione e subito dopo, non oltre le 13.30, verrà posto in votazione il mandato al relatore.

Wanda FERRO (FDI), nel sottoscrivere l'emendamento Trancassini 1.385, evidenzia che si tratta di un intervento importante volto a contrastare la concorrenza sleale delle attività gestite da extracomunitari nei confronti degli imprenditori italiani. Auspica pertanto una rivalutazione dell'emendamento in esame da parte della relatrice e del Governo.

Mauro ROTELLI (FDI) rappresenta che numerose notizie di cronaca riportano che le attività di *minimarket* gestite da extracomunitari possono diventare un elemento pericoloso per l'ordine pubblico poiché spesso vendono alcolici anche a minorenni. Richiede quindi al Governo e alla relatrice un ulteriore approfondimento sull'emendamento Trancassini 1.385.

Carmela BUCALO (FDI) ritiene l'emendamento Trancassini 1.385 un emendamento di buon senso in quanto volto a disincentivare attività che notoriamente evadono tributi e contributi. Auspica, pertanto, che il contenuto dell'emendamento in esame possa essere trasfuso in un ordine del giorno condiviso da tutte le forze politiche.

Marco SILVESTRONI (FDI), nel sottoscrivere l'emendamento Trancassini 1.385, evidenzia che esso non persegue un'azione discriminatoria, ma mira a tutelare i piccoli imprenditori italiani, già vessati dallo Stato e discriminati nei confronti degli imprenditori extracomunitari. Ritiene, infatti, che l'approvazione dell'emendamento in esame rappresenterebbe un segnale di giustizia morale nei confronti degli imprenditori italiani. Auspica, pertanto, una maggiore riflessione da parte della relatrice e del Governo sull'emendamento Trancassini 1.385.

Walter RIZZETTO (FDI), nel richiedere che sull'emendamento Trancassini 1.385 si

svolga una più approfondita riflessione, evidenza che dai dati relativi alla sola città di Roma emerge che negli ultimi anni il 42 per cento delle nuove imprese commerciali è gestito da extracomunitari e che più del 20 per cento dei profitti realizzati da tali attività viene trasferito all'estero. Evidenza, d'altro canto, che dai medesimi dati emerge che circa il 33 per cento delle attività storiche e di quartiere sono state costrette a chiudere a causa della crisi economica dovuta alla pandemia.

Davide GALANTINO (FDI), nel condividere gli interventi svolti dai colleghi del gruppo di Fratelli d'Italia e sottoscrivere l'emendamento Trancassini 1.385, evidenzia come la crescita del numero delle attività di *minimarket* gestite da extracomunitari non si sia arrestata neanche a causa della crisi economica dovuta alla pandemia. Sottolinea, pertanto, che la richiesta dei deputati di Fratelli d'Italia è volta a tutelare coloro che svolgono in modo serio e corretto un'attività imprenditoriale nel nostro Paese.

Raffaele TRANO (MISTO-A), nel sottoscrivere l'emendamento Trancassini 1.385, ricorda che le attività commerciali gestite da stranieri hanno generalmente un ciclo di vita molto breve. Tale aspetto, a suo avviso, dimostra come i loro gestori tendono a sfruttare i ritardi nei controlli della Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate per evitare ogni tipo di versamento di tributi e contributi. Reputa, pertanto, che prevedere un deposito cauzionale di 30.000 euro per gli stranieri che intendono intraprendere un'attività imprenditoriale sia un deterrente nei confronti di quei soggetti che non perseguono finalità lecite.

La Commissione respinge l'emendamento Trancassini 1.385.

Paolo TRANCASSINI (FDI), in merito all'emendamento 1.386 a sua prima firma, fa presente che è stato condiviso con altri gruppi parlamentari un ordine del giorno

dal contenuto analogo da presentare in Assemblea, sul quale auspica un'ampia convergenza. In proposito, rivolgendosi al Governo, chiede che l'efficacia dello strumento dell'ordine del giorno non sia svilita da una proposta di riformulazione volta semplicemente a impegnare l'Esecutivo a « valutare l'opportunità » di attuare quanto indicato nell'ordine del giorno. Tutto ciò premesso ritira l'emendamento 1.386 a sua prima firma.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che sono in distribuzione le relazioni trasmesse dalle Commissioni di settore. Avverte inoltre che, essendo trascorso il termine delle ore 13.30, come concordato in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si procederà con la votazione del mandato al relatore a riferire all'Assemblea, intendendosi conseguentemente respinte tutte le rimanenti proposte emendative non ancora esaminate.

La Commissione delibera di conferire alla relatrice, onorevole Torto, il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame, intendendosi conseguentemente respinte tutte le rimanenti proposte emendative non ancora esaminate. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Fabio MELILLI, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi. Avverte, infine, che i gruppi Fratelli d'Italia e Misto – Alternativa hanno designato quali relatori di minoranza rispettivamente i deputati Lucaselli e Raduzzi.

La seduta termina alle 13.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.45 alle 11.

ALLEGATO

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa nota di variazioni.
C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.**

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma *2-bis*, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

1.152. Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:

a) benzina e benzina con piombo: euro 678,4 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 567,4 per mille litri.

2-ter. Qualora dal monitoraggio delle entrate da accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, in applicazione del comma *2-bis*, emerga il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, stimate in 1 miliardo di euro per l'anno 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto determina i conseguenti aggiornamenti delle aliquote.

2-quater. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.156. Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

7-bis. A decorrere dall'anno di imposta 2022, all'articolo 1, comma 774, legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « 0,76 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 0,30 per cento ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 7-bis, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.

1.69. Benigni.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. I debiti per mancato versamento dei contributi corrispondenti al livello minimo imponibile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, risultanti dai ruoli dell'Agenzia delle entrate e dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione fino al 30 novembre 2021, possono essere istinti, dai lavoratori iscritti alle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1 della legge citata, a saldo e stralcio, senza corrispondere le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, versando integralmente, per ciascuna cartella esattoriale, una quota non inferiore ad euro 1.000, in unica soluzione entro il 1 giugno 2022, o nel numero mas-

simo di dieci rate consecutive di pari importo. Il versamento di tale quota concorre alla formazione del montante contributivo e dell'anzianità contributiva secondo le regole della gestione di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Conseguentemente, al comma 73 del medesimo articolo 1, sostituire le parole: 1.065,3 milioni di euro con le seguenti: 865,3 milioni di euro.

1.384. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 65, della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: « e per i quattro successivi » sono sostituite dalle seguenti: « e per i sei successivi ».

1.115. Sodano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. All'articolo 1, comma 692, lettera a), capoverso 54, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, alla lettera a), sostituire le parole: « non superiori a euro 65.000 » con le seguenti: « non superiori a euro 100.000 ». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 50 milioni per il 2022, 470 milioni per il 2023 e 370 milioni a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.386. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere il comma 12.

* **1.39.** Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

* **1.114.** Sodano.

* **1.272.** Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sostituire il comma 13, con i seguenti:

13. Alla Tabella A, Parte II-*bis*, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 dopo il numero 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 1-*sexies*) prodotti assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile non compresi nel numero 1-*quinquies*. ».

13-*bis*. Alla Tabella A, Parte II-*bis*, del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 1-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« 1-*sexies*) omogeneizzati, liofilizzati, biscotti per l'infanzia, farine di cereali, latte artificiale in polvere e liquido, latte d'asina, latte di capra, latte di pecora, pannolini, prodotti per l'igiene personale del bambino, succhietti ortodontici, creme protettive, biberon, tiralatte, sistemi di ritenuta, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13 e 13-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziato dal comma 73 per il rifinanziamento del reddito di cittadinanza. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente comma. ».

1.381. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13-*bis* – (Aliquota IVA del quattro per cento per i prodotti per l'igiene femminile compostabili e non compostabili) – Alla Tabella A, Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:

« 30-*bis*) prodotti assorbenti, tamponi, coppette mestruali comunque destinati alla protezione dell'igiene femminile ».

Alla Tabella A, Parte II-*bis* abrogare il numero 1-*quinquies*.

Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in 250 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dal comma 627 della presente legge.

1.67. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:

13-*bis*. Alla Tabella A, Parte II-*bis*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 1-*quater*) pannolini, biberon, taretelle, omogeneizzati, latte in polvere e liquido per neonati, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene e creme contro gli arrossamenti e le irritazioni della pelle destinati all'infanzia ».

13-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 13-*bis*, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come

incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.198. Ferro, Varchi, Bellucci, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

13-bis. All'articolo 120 della Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, le parole: « alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni » sono sostituite con le seguenti: « delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 ».

13-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.129. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 18) sono inseriti i seguenti:

« 18-bis) le prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia non acquistati a qualsiasi titolo e non detenuti a scopo di lucro, per cani e gatti detenuti in canili e gattili o non di proprietà liberi sul territorio;

18-ter) le prestazioni veterinarie per l'identificazione e il controllo della riproduzione degli animali da compagnia ».

1. Alla Tabella A, Parte II, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre

1972, n. 633, dopo il numero 41-*quater*) sono aggiunti i seguenti:

« 41-*quinqüies*) prestazioni veterinarie di diagnosi, cura e riabilitazione per animali da compagnia acquistati e non detenuti a scopo di lucro;

41-*sexies*) mangimi, anche medicati, utilizzati per l'alimentazione degli animali da compagnia;

41-*septies*) farmaci veterinari e prodotti omeopatici veterinari, prodotti farmaceutici veterinari da banco, integratori alimentari e antiparassitari per animali da compagnia non detenuti a scopo di lucro;

41-*octies*) ai fini dell'applicazione del punto 41-*septies*, per "integratori alimentari" si intendono prodotti che costituiscono una fonte concentrata di sostanze nutritive, quali le vitamine o i minerali o di altre sostanze aventi effetto nutritivo o fisiologico, in particolare, ma non in via esclusiva, aminoacidi, acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di origine vegetale, sia monocomposti che pluricomposti, in forme predosate;

41-*novies*) alla Tabella A, Parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "o veterinario, compresi i prodotti omeopatici" sono soppresse ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.

1.32. Corda.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Al comma 7 dell'articolo 74 « Disposizioni relative a particolari settori » del decreto del Presidente della Repubblica del

26 ottobre 1972, n. 633, « Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto » dopo le parole: « , di gomma e plastica » sono aggiunte le seguenti: « , legno in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, quando agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, palline o in forme simili denominati comunemente pellet ».

1.65. Muroli, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

13-bis. A chiunque acquisti un ciclomotore o motociclo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è concessa una detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche pari al 50 per cento della spesa complessiva sostenuta per l'acquisto comprensiva dell'IVA. Il *bonus* è concesso altresì a chi acquista pezzi di ricambio o componenti di tali veicoli. Agli oneri conseguenti alla presente disposizione, stimati in euro 50 milioni per l'anno 2022, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.

1.71. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:

13-bis. Il comma 21, dell'articolo 23, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, come modificato dall'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato; è altresì abrogato l'articolo 16, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. Agli oneri conseguenti alla presente disposizione, stimati in euro 10 milioni per l'anno 2022, si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190 come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.

1.70. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. L'articolo 3 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è sostituito dal seguente:

« Art. 3.

(Deducibilità dell'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali)

1. Per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2021 e i periodi di imposta relativi agli anni successivi l'IMU relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni. ».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2008, è ridotto di 696 milioni di euro nel 2022, 633,6 milioni di euro nel 2023 e 400,8 milioni di euro nel 2024.

1.72. Benigni.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Alla Tabella A, Parte III, n. 127-novies), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: « prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di cosiddetto "sharing mobility", esempio: car sharing, scooter sharing, bike sharing e monopattini in sharing), ».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 627, a partire dall'anno 2022, è ridotto 18 milioni di euro annui.

1.41. Muroli, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 13, è inserito il seguente:

13-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 27-sexies, è aggiunto il seguente:

« 27-sexies.bis. Le prestazioni dei medici veterinari rese per la diagnosi, la cura e la riabilitazione degli animali. ».

1.16. Aprile.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 13, è inserito il seguente:

13-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 27-sexies, è aggiunto il seguente:

« 27-sexies.bis. Le prestazioni dei medici veterinari rese per la diagnosi, la cura e la riabilitazione degli animali. ».

Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

1.15. Aprile.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. Alla Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 114-bis), è aggiunto il seguente:

« 114-ter) prestazioni veterinarie e degli alimenti per animali da compagnia; ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 13-bis, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.

1.36. Corda.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis. La lettera c) del primo comma dell'articolo 19-bis.1 decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, è abrogata.

1.73. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 538:

1) nel primo periodo, le parole: « entro novanta » sono sostituite dalle seguenti: « entro cento »;

2) alla lettera a), dopo l'ultimo periodo è inserito il seguente: « con la notifica della cartella di pagamento »;

3) dopo la lettera e), è aggiunta la seguente:

« f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. »;

b) dopo il comma 539-*bis* è inserito il seguente:

« 539-*ter*. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera *f*), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore. »;

c) al comma 540, nel primo periodo, le parole: « duecentoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cento giorni ».

1.34. Corda.

Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

19-*bis*. Al decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, con la legge 17 dicembre 2021, n. 215, sopprimere l'articolo 3-*bis*.

1.35. Corda.

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis*. All'articolo 28-*quater*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: « successive modificazioni » aggiungere le seguenti: « , compresi gli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) » e sostituire le parole: « con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo » con le seguenti: « sia con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, sia con le somme dovute a seguito delle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 »;

b) al secondo periodo, sostituire le parole: « , effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del cre-

dito » con le seguenti: « o delle somme dovute a seguito delle comunicazioni di avviso bonario, effettuati in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « L'estinzione del debito a ruolo » aggiungere le seguenti: « o del debito derivante dalle comunicazioni di irregolarità emesse ai sensi degli articoli 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. ».

23-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 23-*bis*, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede:

a) quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo;

b) quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge;

c) quanto a 350 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.196. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

23-*bis*. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: « Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a trentasei mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere consentite rateazioni fino a sessanta mesi. ».

23-ter. All'articolo 116, comma 17, della legge 22 dicembre 2000, n. 388, le parole: « fino a sessanta mesi », sono sostituite con le seguenti: « fino a centoventi mesi ».

1.28. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante « Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia » è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 2-bis.

(Finanziamenti per incentivare la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

1. I commi da 184 a 199 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, legge di bilancio 2020, ridefiniscono la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal Piano nazionale Impresa 4.0 in modo da sostenere più efficacemente il processo di transizione digitale delle imprese, la spesa privata in ricerca e sviluppo e in innovazione tecnologica, anche nell'ambito dell'economia circolare e della sostenibilità ambientale, e l'accrescimento delle competenze nelle materie connesse alle tecnologie abilitanti il processo di transizione tecnologica e digitale.

2. In attuazione del comma 1 al fine di sostenere efficacemente, nell'ambito dell'e-

conomia circolare e della sostenibilità ambientale, il processo di conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo nonché di razionalizzare e stabilizzare il quadro agevolativo di riferimento in un orizzonte temporale pluriennale, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, è ridefinita la disciplina dei finanziamenti di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, come convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

3. In attuazione dei commi 1 e 2 le imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per gli investimenti, anche mediante operazioni di *leasing* finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. I finanziamenti di cui al comma 3 sono concessi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di *leasing* finanziario, purché garantiti da banche aderenti alla convenzione di cui al comma 8, a valere su un *plafond* di provvista, costituito, per le finalità di cui all'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, presso la gestione separata di Cassa depositi e prestiti S.p.A., per l'importo massimo di cui al comma 10.

5. I finanziamenti di cui al comma 3 hanno durata massima di 10 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 5 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. I predetti finanziamenti possono coprire fino al 100 per cento dei costi ammissibili individuati dal decreto di cui al comma 7.

6. Alle imprese di cui al comma 2 il Ministero dello sviluppo economico concede un contributo, rapportato agli interessi calcolati sui finanziamenti di cui al comma 4, nella misura del 100 per cento e con le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 5. L'erogazione del predetto contributo è effettuata in più quote determinate con il medesimo decreto. I contributi sono concessi nel rispetto della disciplina comunitaria applicabile e, comunque, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 8.

7. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, la misura massima di cui al comma 6 e le modalità di erogazione dei contributi medesimi, le relative attività di controllo nonché le modalità di raccordo con il finanziamento di cui al comma 3.

8. Alle imprese di cui al comma 2 è estesa la possibilità di accedere alla concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo e possono essere assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella misura massima del 100 per cento dell'ammontare del finanziamento. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate priorità di accesso e modalità semplificate di concessione della garanzia del Fondo sui predetti finanziamenti.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, l'Associazione bancaria italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A. stipulano una o più convenzioni, in relazione agli aspetti di competenza, per la definizione, in particolare:

a) delle condizioni e dei criteri di attribuzione alle banche e agli intermediari di cui al comma 3 del *plafond* di provvista di cui al comma 3, anche mediante meccanismi premiali che favoriscano il più efficace utilizzo delle risorse;

b) dei contratti tipo di finanziamento e di cessione del credito in garanzia per l'utilizzo da parte delle banche e degli intermediari di cui al comma 3 della provvista di cui al comma 3;

c) delle attività informative, di monitoraggio e rendicontazione che devono essere svolte dalle banche e dagli intermediari di cui al comma 2 aderenti alla convenzione, con modalità che assicurino piena trasparenza sulle misure previste dal presente articolo.

10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. ».

1.63. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Dopo l'articolo 4 « Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito » della legge 18 ottobre 2001, n. 383, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 4-bis.

(Detassazione reddito d'impresa per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo)

1. È escluso, per un periodo di 10 anni, dall'imposizione del reddito di impresa il 100 per cento del volume degli investimenti

in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo, realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno e nell'intero periodo di imposta successivo, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

2. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 si applica anche alle imprese in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

3. Per investimento si intende l'acquisto, nel territorio dello Stato di nuovi impianti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in *hardware*, in *software* ed in tecnologie digitali per la conversione del settore dei trasformatori di materie plastiche verso l'utilizzo di plastica biodegradabile e compostabile e o di plastica proveniente dalla filiera del riciclo.

4. L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destinano i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa entro il secondo periodo di imposta successivo all'acquisto, ovvero entro il quinto periodo di imposta successivo in caso di beni immobili.

5. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'acconto dell'IRPEF e dell'IRPEG è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle procedure di concessione della detassazione, i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo. ».

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, di 9 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.64. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. Per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e titolari di reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del testo unico n. 917 del 1986, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, gli omessi versamenti relativi a ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto

del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta e gli omessi versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto, dovuti a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni, richieste con le comunicazioni previste dagli articoli 36-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non rilevano ai fini dell'applicazione degli articoli 10-bis e 10-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, a condizione che si perfezioni il versamento delle somme dovute nei termini e con le modalità di legge, anche mediante versamento in settantadue rate mensili di pari importo a partire dal mese di gennaio 2022.

1.383. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. All'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, al comma 8, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: « 15 dicembre 2020 » con le seguenti: « 30 giugno 2022 »;

b) sostituire le parole: « 30 settembre 2021 » con le seguenti: « 30 dicembre 2022 ».

1.382. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25-bis. Ai fini dell'apposizione del nulla osta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5, dell'articolo 39 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai

commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

25-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

25-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

25-quinquies. Con il decreto di cui al comma precedente sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui al comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera a) è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria.

1.385. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e, in via

sperimentale, per il biennio 2022-2023, dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche si detrae un importo pari al 30 per cento della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una o più piccola o media impresa come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio.

25-ter. L'investimento massimo detraibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 100.000 e deve essere mantenuto per almeno quattro anni; l'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.

25-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dai commi *25-bis* e *25-ter*.

25-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 1,5 miliardi per il biennio 2022-2023, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.189. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: « L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del red-

dito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. »;

b) il comma 773 è sostituito dal seguente:

« 773. Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento. ».

25-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma *25-bis*, quantificati in euro 2,8 miliardi, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.180. Prisco, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 25, aggiungere i seguenti:

25-bis. All'articolo 28, comma 5, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « fino al 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

25-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ai commi 2 primo periodo e *2-bis* primo periodo, le parole: « a maggio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a dicembre 2021 ».

25-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi *25-bis* e *25-ter*, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incremen-

tato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.208. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 25, sono aggiunti i seguenti:

25-bis. Il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2021.

25-ter. Agli oneri di cui al comma 25-bis, pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.155. Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 27, inserire il seguente:

27-bis. Al fine di sospendere per gli anni 2022 e 2023 il pagamento della contribuzione INPS sulla quota di utili, diversa da quella distribuita ai soci, ove i medesimi siano reinvestiti nell'impresa, per i soci lavoratori di una società a responsabilità limitata o di una società a responsabilità limitata in forma semplificata iscritti alla gestione Artigiani o Commercianti del suddetto ente previdenziale, è autorizzata la spesa di 3.000 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

Conseguentemente, per far fronte agli oneri dell'applicazione del comma 27-bis, pari a 3.000 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023, all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sostituire le parole: 40.573 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti: 37.573 milioni di euro per

l'anno 2022 e le parole: 44.573 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 41.573 milioni di euro per l'anno 2023.

* **1.12.** Trano, Raduzzi, Giuliodori, Costanzo.

* **1.365.** Giuliodori, Trano, Raduzzi, Costanzo.

Al comma 28 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), premettere la seguente:

« 0a) le parole, ovunque presenti: “110 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “80 per cento”; »;

b) alla lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « e le parole: “fino al 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025” »;

c) alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: « e le parole: “al 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2025” »;

d) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

« b-bis) al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: “al 30 giugno 2022” con le seguenti: “al 31 dicembre 2025”;

b-ter) al comma 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: “il 30 giugno 2022” con le seguenti: “il 31 dicembre 2025” »;

e) alla lettera d), capoverso 8-bis, sostituire le parole, ovunque presenti: « 31 dicembre 2022 » con le seguenti: « 31 dicembre 2025 ».

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 19,6 miliardi per il triennio 2023-2025, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.174. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 28, lettera e), le parole: a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo sono soppresse.

1.112. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 29, capoverso 1-ter, lettera b), secondo periodo, sostituite le parole: 10.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

1.230. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 28, la lettera h), è soppresa;

b) al comma 29, la lettera b) è soppresa.

1.108. Raduzzi, Trano, Costanzo.

Al comma 29, lettera b), capoverso comma 1-ter, alla lettera b), le parole: 10.000 sono sostituite con le seguenti: 100.000.

1.109. Raduzzi, Trano, Costanzo.

Al comma 29, lettera b), capoverso comma 1-ter, alla lettera b), le parole: 10.000 sono sostituite con le seguenti: 50.000.

1.110. Raduzzi, Trano, Costanzo.

Al comma 29, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) dal 1° gennaio 2022 le detrazioni sono riconosciute esclusivamente per gli interventi di efficienza energetica che

utilizzino fonti rinnovabili di energia o pompe di calore elettriche. La sostituzione di impianti esistenti con tecnologie che utilizzano combustibili fossili accede all'*e-cobonus* con una detrazione pari al 50 per cento delle spese effettuate. Dal 1° gennaio 2025 nei nuovi interventi edilizi o in ristrutturazioni rilevanti possono essere installati esclusivamente impianti da fonti rinnovabili o pompe di calore elettriche. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, è approvato il piano di sostegno alle aziende del settore per la conversione verso sistemi a emissioni zero.

1.42. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Alle imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli Enti del Servizio sanitario nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre

2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.210. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:

29-bis. Alle imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500 mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.211. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 30, numero 1, le parole: trenta sono sostituite con le seguenti: dieci.

1.111. Raduzzi, Trano, Costanzo.

Al comma 37, lettera b), il numero 2), è sostituito dal seguente:

2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, B per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, B per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

1.43. Muroli, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 37, lettera b), numero 2), sostituire il secondo periodo con il seguente: « La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento, delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 15.000 euro. qualora gli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici non sia finalizzata ad immobili oggetto di ristrutturazione, la detrazione sempre della misura del 50 per cento delle spese sostenute, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro. ».

1.207. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:

41-bis. Al comma 1, dell'articolo 5-bis, della legge 1° agosto 2003, n. 212, le parole: « del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre

1999, n. 490 » sono sostituite con le seguenti: « del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 »; al termine del medesimo articolo sono aggiunte le parole: « qualora le opere eseguite non siano ad esso conformi ».

1.387. Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:

42-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole, ovunque presenti: « 31 dicembre 2021 » con le seguenti: « 31 marzo 2022 ». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 800 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 20 della presente legge.

1.20. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 45, è inserito il seguente:

45-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « fino al 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 ».

45-ter. Agli oneri derivanti dal comma 45-bis si provvede quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui al comma 7, dell'articolo 176, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

1.130. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-bis. Al fine di favorire l'adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell'attività ricettiva di *bed and breakfast*, spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi da gennaio a giugno 2022 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per COVID-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

46-ter. Sono ammissibili al credito d'imposta di cui al comma 46-bis le spese sostenute per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

46-quater. Il credito d'imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

46-quinquies. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 46-bis.

1.388. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-bis. Al fine di garantire la ripresa del settore dell’Horeca, anche in considerazione delle difficoltà economiche conseguenti all’emergenza epidemiologica COVID-19, è istituito presso lo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato « Fondo Ristorazione 4.0 », con dotazione pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022.

46-ter. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 46-bis, è riconosciuta, in favore dei beneficiari di cui ai Codici ATECO 56.1 Ristoranti e attività di ristorazione mobile, 56.2 Fornitura di pasti preparati e altri servizi di ristorazione e 56.3 Bar e altri esercizi simili senza cucina, l’erogazione di un contributo in forma di credito di imposta nella misura del 40 per cento per l’acquisto di apparecchiature per la ristorazione ad elevata tecnologia o digitalizzazione o efficienza energetica.

46-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono definite le modalità, i termini per l’ottenimento del beneficio e le tipologie dei prodotti ammessi all’agevolazione di cui al comma 46-ter, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dal Fondo di cui al comma 46-bis.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi 46-bis e 46-ter, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato

dall’articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.209. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-bis. Per perseguire gli obiettivi di politica economica e industriale, connessi anche al programma Industria 4.0, nonché per accrescere la competitività e la produttività del sistema economico, al fine di potenziare gli interventi e le dotazioni strumentali in materia di difesa cibernetica nonché di rafforzare le capacità di resilienza energetica nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di un milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

46-ter. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le risorse del fondo sono ripartite tra gli interventi di cui al primo comma. Il decreto di ripartizione è comunicato alle Camere per la trasmissione alle competenti Commissioni parlamentari.

46-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall’attuazione dei commi 46-bis e 46-ter, pari ad euro 1 milione per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall’articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.158. Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 89, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 »;

2) al comma 90, le parole: « nel limite complessivo di 20 milioni di euro per

l'anno 2019 e 30 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023 ».

46-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 46-bis, valutati in euro 30 milioni per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.190. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, le parole: « con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre » sono sostituite dalle seguenti: « fino al termine dello stato di emergenza, come rideterminato con Delibera del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2021. ».

46-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 46-bis, valutati in 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.161. Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 46, aggiungere i seguenti:

46-bis. Ai fini della determinazione del reddito delle imprese aventi per oggetto

prestazioni di servizi, il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del loro volume d'affari è deducibile nella misura del 200 per cento di detto ammontare.

46-ter. Ai fini della determinazione del reddito delle imprese aventi per oggetto cessione di beni, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del loro volume d'affari è deducibile nella misura del 200 per cento di detto ammontare.

Conseguentemente:

sopprimere il comma 627;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: -90.000.000;

2023: -90.000.000;

2024: -90.000.000;

alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:

2022: -30.000.000;

2023: -30.000.000;

2024: -30.000.000.

1.390. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 46, aggiungere il seguente:

46-bis. All'articolo 1, comma 666, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2021 e 2022 » e le parole: « nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « nei periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 e dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 ».

1.194. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sostituire il comma 48 con il seguente:

48. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «in un'unica soluzione, secondo le modalità determinate con il medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «in più quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo è erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili».

1.229. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 48, aggiungere i seguenti:

48-bis. Le disposizioni di cui agli articoli da 170 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.

48-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano, in quanto compatibili, alle società tra professionisti.

48-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano, in quanto compatibili, alle *start up* innovative delle società tra professionisti con età inferiore a quarant'anni, come disciplinate dall'articolo 10, comma 3, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni.

48-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da *48-bis* a *48-quater*, pari ad euro 8,5 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 627.

1.389. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 49, aggiungere la seguente lettera:

b-bis) al Fondo per la promozione integrata di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono assegnate risorse pari a mille milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 per iniziative di promozione e supporto alla rilocalizzazione produttiva in Italia delle imprese italiane che hanno delocalizzato in uno stato estero.

Conseguentemente:

sostituire il comma 73 con il seguente:

«73. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, è incrementata di 965,3 milioni di euro per l'anno 2022, 864,9 milioni di euro per l'anno 2023, 814,4 milioni di euro per l'anno 2024, 763,5 milioni di euro per l'anno 2025, 712,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.»;

sopprimere il comma 381.

1.257. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 50, inserire i seguenti:

50-bis. Al fine di favorire la distribuzione sostenibile di prodotti alimentari e bevande, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle PMI operanti nel comparto della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, è riconosciuto un sostegno per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento della somma sostenuta dalla PMI per l'acquisto e/o noleggio dei veicoli.

50-ter. Per le finalità di cui al comma 50-bis è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

50-quater. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico sono stabiliti i criteri per accedere al fondo di cui al comma 50-ter, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing ed a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo, nonché le modalità e i criteri di attuazione della misura di cui al comma 50-bis.

50-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 50-bis, 50-ter, 50-quater, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.124. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:

50-bis. Le disposizioni di cui agli articoli da 170 a 181 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano, in quanto compatibili, alle operazioni straordinarie che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività di lavoro autonomo svolta in forma individuale, associata o di società semplice o delle operazioni inverse.

50-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, si applicano, in quanto compatibili, alle società tra professionisti.

50-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla

legge 17 luglio 2020, n. 77, si applicano, in quanto compatibili, alle *start up* innovative delle società tra professionisti con età inferiore a quarant'anni, come disciplinate dall'articolo 10, comma 3, della legge 2 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni.

50-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 50-bis a 50-quater, pari ad euro 8,5 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.192. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:

50-bis. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle imprese che esercitano attività di commercio ambulante e ai titolari di un esercizio di vicinato, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo iniziale di 800 milioni di euro per l'anno 2022, per la concessione di contributi a fondo perduto da ripartire secondo le modalità definite, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

50-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 50-bis, pari ad euro 800 milioni per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.171. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 50, aggiungere i seguenti:

50-bis. Al fine di contrastare gli effetti della crisi economica determinata dall'e-

mergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto, in favore di un solo componente per nucleo familiare, un buono per gli acquisti effettuati nel 2022 presso gli esercizi di vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il buono è riconosciuto in misura pari al 60 per cento dell'importo degli acquisti effettuati presso gli esercizi di vicinato e, comunque, in misura non superiore a 500 euro.

50-ter. Agli oneri derivanti dal comma 50-bis, nel limite di 800 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.172. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

50-bis. All'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al comma 1, dopo la lettera *f-bis*), è inserita la seguente:

«*f-ter*) alle concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 ».

1.128. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 50, inserire il seguente:

50-bis. Al fine di tutelare il patrimonio del concessionario e i relativi investimenti, l'articolo 49 del Codice della Navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni e integrazioni è abrogato.

1.126. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* « 40 milioni » *con le seguenti:* « 80 milioni »;

b) *dopo il comma 51, aggiungere il seguente:*

« 51-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 51, pari ad almeno 40 milioni di euro, è destinato al rimboschimento della pineta di Siano e del Parco nazionale dell'Aspromonte. ».

Conseguentemente, al comma 52, sostituire le parole: 40 milioni *con le seguenti:* 80 milioni.

Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 40 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.195. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 53, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *sopprimere il numero 2);*

b) *al numero 4) sopprimere le parole:* e dopo il sesto periodo è inserito il seguente: « A decorrere dal 1° aprile 2022 per il rilascio della garanzia di cui alla presente lettera è previsto il pagamento di una commissione da versare al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 ».

1.391. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 54, aggiungere i seguenti:

54-bis. Per le società in amministrazione straordinaria destinatarie dell'intervento del Fondo per il sostegno alle grandi imprese, in presenza di ragioni di necessità ed urgenza quali l'imminente collasso della produzione, il MISE è autorizzato ad anticipare alle predette società, su richiesta motivata del commissario straordinario, una quota del finanziamento diretto ivi previ-

sto, a titolo di acconto sul totale del finanziamento disposto a conclusione dell'istruttoria ordinaria, per un importo non superiore a 8 milioni di euro. Il commissario straordinario della società in amministrazione straordinaria beneficiaria, in sede di presentazione della richiesta di anticipo, deve indicare i beni aziendali individuati a titolo di garanzia sull'anticipazione per il recupero delle somme dovute nel caso in cui l'istruttoria ordinaria non si concluda positivamente con l'autorizzazione al finanziamento.

54-ter. All'articolo 64, comma 1-ter, del decreto-legge n. 104 del 14 agosto 2020, come convertito in legge dalla legge n. 126 del 13 ottobre 2020, dopo le parole: « o hanno presentato un piano ai sensi dell'articolo 67 del medesimo decreto regio » sono aggiunte le seguenti: « ovvero a imprese che sono state ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante la "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274", e successive modificazioni e integrazioni, dopo il 29 febbraio 2020 ».

1.256. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 61, inserire il seguente:

61-bis. Possono accedere alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, le comunità energetiche costituite ai sensi delle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001 e gli investimenti effettuati dai membri di tali comunità energetiche per impianti da mettere al servizio delle stesse. Le modalità di erogazione del credito e il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della transizione ecologica, secondo criteri di massima semplificazione e riduzione dei costi di accesso

che consentano l'accesso anche per investimenti di ridotta dimensione.

1.44. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

Dopo il comma 62, aggiungere i seguenti:

62-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sostituire le parole, ovunque presenti: « 31 dicembre 2021 » con le seguenti: « 31 marzo 2022 ».

62-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 62-bis, valutati in euro 800 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.179. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 62, inserire il seguente:

62-bis. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalità di produrre, entro l'anno 2030, almeno il 40 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della Direttiva (UE) 2018/2001 e della Direttiva (UE) 2019/944, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito apposito Fondo denominato « Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili », con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni per il 2024 e 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030. Con decreto del Ministro della transizione eco-

logica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della Direttiva UE 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse. I soggetti proprietari di impianti a fonte rinnovabile, beneficiari dei crediti per gli incentivi ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, maturati a decorrere dal 1° gennaio 2021, possono cedere i crediti derivanti dall'ammissione alle tariffe incentivanti, trasferendo la titolarità dei crediti stessi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

1.45. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 72, aggiungere i seguenti:

72-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, i commi 1, 3-bis e 14 sono abrogati.

72-ter. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, i commi 1, 2 e 2-bis sono abrogati.

1.392. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere il comma 73.

1.259. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 74, lettera f), numero 1, sostituire le parole: e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628,

629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter con le seguenti: e per coloro che abbiano riportato una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, abbiano riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati contro lo Stato previsti e puniti dal Libro II, Titolo I del codice penale, abbiano riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati contro la Pubblica Amministrazione previsti e puniti dal Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, abbiano riportato una condanna a qualsiasi pena per i reati previsti e puniti dagli articoli 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 414-bis, 416-bis, 416-ter, 544-bis, 544-ter, 572, 575, 578, 583, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quarter, 600-quater.1, 600-quinquies, 600-octies, 601, 601-bis, 602, 603, 605, 609, 609-quarter, 609-quinquies, 609-octies, 628, 630, 640, II comma n. 1), 640-bis e 644 del codice penale,.

1.261. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire i commi da 73 a 84 con i seguenti:

73. È istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un «Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà», destinato ad essere erogato, con cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di « assegno di solidarietà » in favore dei nuclei familiari che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) abbiano almeno un componente di età non inferiore a 60 anni, minorenne o disabile;

b) siano privi di reddito familiare da almeno 6 mesi;

c) risultino titolari di valori mobiliari familiari pari ad un massimo di euro 10.000;

d) risultino titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;

e) dichiarino un valore dell'ISEE corrente inferiore ad euro 15.000.

74. Il componente del nucleo familiare richiedente il beneficio deve essere in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, nonché residente in Italia da almeno 10 anni.

75. L'assegno di solidarietà di cui al presente articolo è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, nella misura di euro 400; la somma è incrementata di euro 250 per ogni ulteriore componente il nucleo familiare disabile, minorenne o di età non inferiore a 60 anni.

76. Sono esclusi, dal computo dei componenti il nucleo familiare di cui al comma 3 per i quali è possibile fare richiesta dell'assegno di solidarietà, i soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato ad una pena non inferiore a 5 anni. Al sopravvenire di tali condanne successivamente all'erogazione del beneficio, ne consegue di diritto, con efficacia retroattiva, l'immediata revoca e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS.

77. L'erogazione del beneficio di cui al comma 1 è condizionata alla dichiarazione, da parte del componente del nucleo familiare che ne fa richiesta, della immediata disponibilità al lavoro. L'adesione alla misura di cui al presente articolo è vincolata, in caso di richiesta da parte del Comune di residenza del beneficiario, alla sua partecipazione a progetti utili alla collettività.

78. Il nucleo familiare beneficiario dell'assegno di cui al presente articolo decade immediatamente dal beneficio qualora il componente richiedente non accetti un'offerta di lavoro ad esso proposta e non partecipi ai progetti di cui al comma precedente, attivati dal Comune di residenza.

79. Il Capo I del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, nonché l'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e l'articolo 82, del decreto-legge 19 marzo 2020, n. 34, sono abrogati.

80. Nel Fondo di cui al comma 1 confluiscono le risorse stanziare ai sensi dell'articolo 20 per il rifinanziamento del Red-

dito di cittadinanza, nonché le risorse stanziare dall'articolo 12 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, per l'erogazione del Reddito di emergenza.

81. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente disposizione.

82. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, determina le modalità per l'attuazione ed erogazione del beneficio di cui al presente articolo.

1.415. Lollobrigida, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 74, lettera d), numero 4, capoverso 4-quater, sopprimere le parole: Decorso tale termine, qualora l'esito delle verifiche non sia comunicato dai comuni all'INPS, il pagamento delle somme è comunque disposto.

1.260. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:

86-bis. Al fine di dare attuazione all'articolo 36 della Costituzione e garantire a tutti i lavoratori una retribuzione dignitosa, nei settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, comunque, a beneficio dei lavoratori la cui retribuzione sia inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle medesime organizzazioni, è istituito, in via sperimentale, il salario orario minimo legale quale retribuzione oraria minima che il datore di lavoro privato è tenuto a corrispondere al lavoratore subordinato.

86-ter. I contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali di cui al comma 1 non possono in ogni caso stabilire retribuzioni orarie minime inferiori a quelle

definite mediante l'applicazione del salario orario minimo legale.

86-quater. Al fine di determinare l'importo del salario orario minimo legale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione per il salario minimo orario.

86-quinquies. La Commissione di cui al comma 86-quater è presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ed è composta dal Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, dal Presidente dell'INPS, dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, da due esperti o professori universitari nelle materie di riferimento. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e i Presidenti dei suddetti enti possono delegare propri rappresentanti. La Commissione oltre alla determinazione e all'aggiornamento periodico dell'importo del salario orario minimo legale, esprime indicazioni sul livello dei salari nel mercato del lavoro italiano e formula orientamenti, proposte ed indirizzi per la promozione di politiche salariali coerenti con le esigenze di tutela della dignità dei lavoratori e politiche di sostegno dei costi del lavoro per i datori. La Commissione è rinnovata con cadenza triennale. I membri della Commissione non hanno diritto a rimborsi o indennità e le spese di funzionamento sono coperte dalle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

86-sexies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali riferisce annualmente al Parlamento, sulla base delle indicazioni e delle proposte formulate dalla Commissione di cui ai precedenti commi, in merito agli esiti della sperimentazione delle disposizioni del presente articolo.

86-septies. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti di lavoro

stipulati o rinnovati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

1.167. Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 87, lettera a), sostituire le parole: I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma sono determinati in 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022 *con le seguenti:* I requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui al primo periodo del presente comma vengono eliminati, purché la somma dei due dati sia 100 per i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2022.

1.205. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 87, aggiungere i seguenti:

87-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per gli anni 2022 e 2023 in via sperimentale le lavoratrici e i lavoratori possono accedere, su domanda, al pensionamento flessibile con il requisito minimo di età anagrafica di 62 anni fino al requisito massimo di 70 anni di età e un'anzianità contributiva non inferiore a trentacinque anni.

87-ter. Al fine di accedere al pensionamento flessibile di cui al comma 87-bis, l'importo dell'assegno previdenziale deve essere di un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale, calcolato in base all'ordinamento previdenziale di appartenenza.

87-quater. L'importo della pensione conseguibile è quello massimo previsto a requisiti pieni secondo gli ordinamenti previdenziali di appartenenza. Al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i sistemi applicabili, la quota calcolata con il sistema retributivo è ridotta o maggiorata in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, applicando i criteri di cui alla tabella allegata.

87-quinquies. Sono fatte salve le disposizioni vigenti che prevedono condizioni e criteri di accesso al pensionamento più favorevoli rispetto a quelli stabiliti dal presente articolo.

87-sexies. Agli oneri derivanti, valutati nel limite di 4 miliardi di euro per il 2022 e in 5 miliardi di euro per il 2023, si provvede a valere sulle risorse derivanti dalla disposizione del comma 6.

87-septies. A decorrere dal 1° gennaio 2022 è corrispondentemente ridotta la pre-

stazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

TABELLA

(Articolo 23-bis, comma 3)

Variazioni percentuali in aumento e diminuzione da applicare sulla quota calcolata con il sistema retributivo in relazione all'età anagrafica e contributiva.

Età di pensionamento effettivo	Anni di contribuzione					
	35	36	37	38	39	40
62	-8,0	-7,8	-7,5	-7,2	-6,6	-3,6
63	-6,0	-5,8	-5,5	-5,2	-4,4	-2,4
64	-4,0	-3,8	-3,5	-3,2	-2,7	-1,4
65	-2,0	-1,8	-1,5	-1,2	-0,6	-0,4
66	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
67	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
68	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
69	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
70	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

1.164. Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 87, aggiungere i seguenti:

87-bis. In via sperimentale per l'anno 2022, gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono conseguire, su domanda, il diritto alla pensione al raggiungimento di un'anzianità contributiva minima di 41 anni, di seguito definita « pensione Quota 41 ».

87-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure di presentazione della domanda di pensione e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, ai fini dell'accesso al regime di cui al comma 87-bis.

87-quater. Agli oneri derivanti si provvede nel limite di 4,3 miliardi per l'anno 2022 di euro mediante riduzione della prestazione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21.

1.163. Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 90, aggiungere il seguente:

90-bis. All'elenco 1, dell'Allegato 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, inserire la seguente voce: « 7281, Fabbricazione, decorazione, smaltatura di ceramiche, terrecotte, maioliche, gres, porcellane, sanitari, stoviglie, statuette e simili. Lavorazione al tornio per la produzione di ceramiche, stoviglie, statuette e simili ». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.379. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Sostituire il comma 91 con il seguente:

91. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 »;

b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ovvero per scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ovvero di almeno 25 anni nel caso di lavoratrici di cui all'articolo 1, comma 346, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 »;

c) alla lettera d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, il requisito dell'anzianità contributiva è di almeno 32 anni. ».

Conseguentemente:

a) al comma 93, sostituire il primo periodo con il seguente: « L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186, dell'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementata di 146,4 milioni di euro per l'anno 2022, 280 milioni di euro per l'anno 2023, 252,6 milioni di euro per l'anno 2024, 190,2 milioni di euro per l'anno 2025, 109,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 21,9 milioni di euro per l'anno 2027 »;

b) al comma 627, sostituire le parole: euro 11.581.894 per l'anno 2022, di euro 104.758.016 per l'anno 2023 con le seguenti: euro 6.581.894 per l'anno 2022 ed euro 99.758.016 annui a decorrere dall'anno 2023.

1.168. Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire il comma 91 con il seguente:

« 91. All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: “31 dicembre 2021” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2022” e dopo le parole: “alle forme sostitutive ed esclusive della medesima” sono inserite le seguenti: “, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi”;

b) alla lettera a), le parole: “da almeno tre mesi” sono soppresse e dopo le parole: “almeno 30 anni” sono aggiunte le seguenti: “ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti”;

c) alla lettera d), dopo le parole: “lavoratori dipendenti” sono aggiunte le seguenti: “o autonomi”;

d) al comma 92, dopo le parole: “lavoratori dipendenti” aggiungere le seguenti: “e autonomi” ».

1.231. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:

94-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « , nonché ai lavoratori autonomi iscritti a forme pensionistiche gestite da soggetti di diritto privato ». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 5,8 miliardi a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.215. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 95 aggiungere i seguenti:

95-bis. Al fine di contribuire all'equilibrio e all'equità del sistema previdenziale, a partire dal 1° gennaio 2022, è istituito un Fondo di solidarietà per attuare misure di sostegno per le prestazioni previdenziali delle nuove generazioni.

95-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce con proprio decreto le procedure e le modalità di attuazione del presente articolo.

95-quater. La dotazione del Fondo è di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

Conseguentemente al comma 73 della presente legge apportare le seguenti modifiche:

le parole: 1.065,3 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* 865,3 milioni di euro;

le parole: 1.064,9 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* 664,9 milioni di euro;

le parole: 1.064,4 milioni di euro *sono sostituite dalle seguenti:* 664,4 milioni di euro.

1.165. Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Il comma 98 è sostituito dal seguente:

98. Le risorse di cui al comma 100 sono destinate all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2022, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

1.267. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 103, inserire i seguenti:

103-bis. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono soppresse le seguenti disposizioni:

a) comma 1, lettera b);

b) comma 8;

c) comma 8-bis;

d) comma 14, lettere a) e b).

103-ter. Sono inoltre apportate le seguenti modificazioni:

a) il limite pari a 5.000 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, è elevato ad euro 10.000;

b) il limite pari a euro 2.500 euro di cui all'articolo 54-bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 è elevato ad euro 5.000.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: – 50.000.000.

1.125. Zucconi, De Toma, Caiata.

Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:

118-bis. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del ter-

rorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte l'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.

118-ter. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 1 non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.

118-quater. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 1 e 2 sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.

1.394. Meloni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 118 aggiungere i seguenti:

118-bis. Al fine di sostenere la continuità delle attività delle imprese in relazione alle ripercussioni sull'economia determinate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a) il limite pari a 5.000 euro è elevato ad euro 10.000;

b) al comma 1, la lettera b) è soppressa;

c) al comma 1, lettera c), il limite pari a euro 2.500 euro è elevato ad euro 5.000;

d) i commi 8 e 8-bis sono soppressi;

e) al comma 14, sono sopresse le lettere a) e b);

f) al comma 20, le parole: « 280 » ore sono sostituite dalle seguenti: « 1.120 ore ».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: – 50.000.000.

1.395. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 118 aggiungere il seguente:

118-bis. All'articolo 3 comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014 n. 89, dopo il periodo: « forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 » è aggiunto il seguente: « e ai redditi percepiti dagli Enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento ». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati nel limite massimo pari a 250 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.393. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 119 aggiungere i seguenti:

119-bis. Al fine di agevolare la ricollocazione per profilo di occupabilità ed impedire il disperdersi di competenze a causa dell'inattività lavorativa, sono tenuti a frequentare dei corsi di formazione e riqualificazione professionale i percettori di una delle seguenti prestazioni: a) reddito di cittadinanza; b) indennità di disoccupazione; c) cassa integrazione.

119-ter. La partecipazione ai percorsi formativi di riqualificazione professionale è obbligatoria durante tutto il periodo di erogazione di una delle prestazioni di cui al comma 1.

119-quater. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 119-bis e 119-ter

determinano la perdita della titolarità della prestazione economica e l'impossibilità di accedere alle prestazioni di cui al comma 1 nei successivi 12 mesi.

119-quinquies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto definisce i criteri di attuazione del presente articolo con specifico riferimento alle procedure per la realizzazione dei percorsi formativi e di riqualificazione professionale in considerazione della pregresse esperienze lavorative dei titolari della prestazione e in riferimento all'adeguatezza del profilo alla domanda di lavoro espressa a livello territoriale e nazionale.

119-sexies. All'onere derivante dal presente articolo nel limite di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni per l'anno 2023 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

1.166. Rizzetto, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:

121-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore dei datori di lavoro privati, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire secondo le modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale.

121-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 121-bis sono destinate a:

1) incentivi, sotto forma di esonero del 60 per cento dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL;

2) contributi per la trasformazione dei contratti a tempo determinato o dei tirocini a contratti di lavoro a tempo indeterminato;

3) sostegno ai percorsi formativi finalizzati alle assunzioni sia a tempo determinato che indeterminato;

4) riconoscimento di un credito di imposta nella misura massima del 50% per investimenti finalizzati a nuove assunzioni.

121-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi *121-bis* e *121-ter*, pari ad euro 100 milioni di euro per il 2022 e 200 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 73 della presente legge.

1.131. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 121 è inserito il seguente:

121-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, al comma *5-bis* le parole: « e nell'arco della vita lavorativa » sono soppresse.

1.266. Ferro, Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 124, aggiungere il seguente:

124-bis. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2021 e di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, da destinare all'assicurazione di un livello elevato di sicurezza nazionale cibernetica, anche al fine di combattere il fenomeno dell'obsolescenza informatica e tutelare la sovranità digitale italiana. Il ministro dello sviluppo economico, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto individua le mo-

dalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1.

1.346. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 130, aggiungere i seguenti:

130-bis. Una quota pari all'otto per cento delle risorse complessivamente assegnate al programma Garanzia Occupabilità Lavoratori, di cui l'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e al Piano straordinario di rafforzamento dei Centri per l'Impiego, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 28 giugno 2019, è assegnata alla Agenzia Nazionale Politiche Attive per il Lavoro per la promozione di politiche attive per l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, secondo i seguenti principi:

1) diffusione su tutto il territorio nazionale delle migliori pratiche di inclusione lavorativa, fra le quali: convenzioni ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, convenzioni di inserimento lavorativo temporaneo con finalità formative ai sensi dell'art. 12 della legge 12 marzo 1999, n. 68, adozioni lavorative, isole formative;

2) qualificazione e riqualificazione del personale assegnato agli uffici competenti di cui all'art. 6, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

3) sussidiarietà e coprogettazione con i soggetti del Terzo Settore;

4) azioni mirate di promozione dell'inclusione lavorativa di persone con disabilità più complesse ai fini lavorativi.

130-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 130-bis e in attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono definite, elencate e codificate le migliori pratiche in materia di inclusione lavorativa, adeguando conseguentemente la Tabella relativa ai Livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale, di cui all'Allegato B del decreto ministeriale 11 gennaio 2008, n. 4, e sono definiti i criteri di condizionalità ai fini dell'erogazione delle risorse.

1.216. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 134, dopo la lettera c) inserire la seguente:

d) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: « Entro i due anni dalla nascita del figlio, il padre lavoratore dipendente può astenersi dal lavoro per un ulteriore periodo di due mesi, anche non continuativi. In tale ultima ipotesi, per il periodo di due mesi è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari al 100 per cento della retribuzione ». Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29.

1.396. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 134, aggiungere il seguente:

134-bis. Al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dell'articolo 16 apportare le seguenti modificazioni:

alla lettera *a)* sostituire la parola: « due » con la seguente: « tre »;

alla lettera *c)* sostituire la parola: « tre » con la seguente: « dodici »;

alla lettera *d)* sostituire la parola: « cinque » con la seguente: « quindici »;

2) al comma 1.1. dell'articolo 16 sostituire la parola: « cinque » con la seguente: « quindici »;

3) al comma 1 dell'articolo 22 sostituire le parole: « all'80 per cento » con le seguenti: « al 100 per cento »;

4) all'articolo 32 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: « dieci mesi » con le seguenti: « sedici mesi »;

al comma 1, lettera *a)*, sostituire le parole: « sei mesi » con le seguenti: « dodici mesi »;

5) al comma 1 dell'articolo 34 sostituire le parole da: « Per i periodi di congedo » fino a: « di sei mesi » con le seguenti: « Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 alle lavoratrici è dovuto, fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 70 per cento della retribuzione, ai lavoratori un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione ».

134-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 134-*bis*, valutati in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.17. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:

137-bis. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al

decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16:

1) al comma 1, lettera c), le parole: « tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

2) al comma 1.1, le parole: « entro i cinque mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro gli otto mesi »;

b) all'articolo 20, comma 1, le parole: « quattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « sette mesi »;

c) all'articolo 26, commi 1, 2, 3 e 6, le parole: « cinque mesi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « otto mesi »;

d) all'articolo 34, comma 1, le parole: « al 30 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « all'80 per cento ».

1.397. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:

137-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 8 giugno 2021, n. 79, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: « 3-bis. Ai nuclei familiari è in ogni caso riconosciuta la possibilità di optare per il trattamento di miglior favore previsto dalla legislazione vigente in materia di detrazioni fiscali riconosciute in sede di dichiarazione dei redditi delle persone fisiche. ».

1.398. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 149, lettera a), capoverso comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'Autorità politica delegata per le pari opportunità provvederà a trasferire le risorse a ciascuna regione in un'unica soluzione, entro trenta giorni dall'approvazione, da parte dell'Autorità medesima, della scheda programmatica, che dovrà recare, per ciascuno degli interventi di attuazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con mo-

dificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 11:

la declinazione degli obiettivi che la regione intende conseguire mediante l'utilizzo delle risorse oggetto del riparto;

l'indicazione delle attività da realizzare per l'attuazione degli interventi;

il cronoprogramma delle attività;

la descrizione degli interventi che si prevede di realizzare ai fini di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 5-bis, comma 2, lettera d);

un piano finanziario coerente col citato cronoprogramma.

1.193. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Al comma 149, lettera b), capoverso comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) favorire, con politiche attive, l'inclusione lavorativa delle donne vittime di violenza di genere;

1.217. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 149 aggiungere il seguente:

149-bis. Al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, articolo 105-bis, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

« 1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate a un Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per il reddito di libertà per le vittime di violenza, erogato a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forma di "assegno di autonomia" in favore di donne che, nel mese precedente la richiesta, risultino:

a) prive di reddito familiare;

b) con un valore dell'ISEE inferiore ad euro 25.000;

c) abbiano subito abusi, violenze sessuali e/o psicofisiche in ambito domestico

d) abbiano effettuato un percorso di fuoriuscita dalla violenza in direzione della propria autonomia psichica ed economica.

1-ter. Il requisito di cui al punto d) del precedente comma deve essere certificato da uno dei seguenti soggetti:

a) dai servizi sociali del Comune di appartenenza;

b) dallo psicologo e/o dallo psichiatra curante;

c) dal centro antiviolenza territoriale

d) da associazioni che svolgono attività di assistenza alle vittime di violenza e che siano accreditate presso le Regioni.

1-quater. L'assegno di autonomia di cui al presente articolo è erogato, in favore di soggetti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, nella misura di euro 750,00, incrementati di euro 100 per ogni figlio minorenni.

1-quinquies. L'erogazione è vincolata alla partecipazione, a partire dal settimo mese della corresponsione del contributo, ad uno dei seguenti percorsi:

a) corso di formazione professionale erogato da soggetto pubblico o privato;

b) tirocinio formativo svolto presso soggetto pubblico o privato;

c) iscrizione e frequenza di corsi universitari;

1-sexies. L'erogazione del contributo è sospesa:

a) a partire dal mese successivo all'assunzione nel caso in cui la persona assegnataria del contributo stipuli un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato;

b) ovvero, a partire dal mese successivo della denuncia di inizio attività alla CCIAA intraprenda una attività in proprio. ».

Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 10.000.000.

CP: – 10.000.000.

1.399. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 150, aggiungere il seguente:

150-bis. Nelle more della adozione di una disciplina organica del diritto al lavoro delle persone svantaggiate:

all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, dopo le parole: « 26 dicembre 1981, n. 763 », sono inserite le seguenti: « e delle donne vittime di violenza di genere, debitamente certificata dai servizi sociali del comune di residenza o dai centri anti-violenza o dalle case rifugio, di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 »;

all'articolo 4, della legge 18 dicembre 1991, n. 381, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le donne vittime di violenza di genere ».

1.218. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 154, sostituire le parole: è ridotto a 23 anni con le seguenti: è fissato a 30 anni.

1.123. Sodano.

Dopo il comma 155 aggiungere il seguente:

155-bis. All'articolo 15 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicem-

bre 1986, n. 917, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

« *b-ter*) i compensi corrisposti per prestazioni di lavoro in ambito domestico; ».

1.400. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 159, dopo le parole: non discriminazione, inserire le seguenti: integrazione socio-occupazionale.

1.219. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 166, aggiungere i seguenti:

166-bis. In deroga alle vigenti disposizioni di legge, sono ammessi a partecipare al 216° Corso di formazione di cui all'articolo 6-*bis* del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, anche i 101 soggetti risultati idonei non vincitori del concorso pubblico per l'assunzione di 1650 allievi agenti della Polizia di Stato bandito con decreto del Capo della Polizia del 29 gennaio 2020, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 Serie speciale – « Concorsi ed esami » del 31 gennaio 2020.

166-ter. Agli oneri derivanti dal comma 166-*bis*, quantificati in euro 10 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.147. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 175, aggiungere il seguente:

175-bis. Al fine di dare piena e immediata attuazione alle disposizioni di cui al

Capo II del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti criteri derogatori alla normativa vigente, procedure semplificate e regimi procedurali speciali applicabili.

1.135. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 175, aggiungere il seguente:

175-bis. All'articolo 7-*bis*, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18 sostituire le parole: « almeno proporzionale alla popolazione residente » con le seguenti: « almeno pari al 50 per cento delle risorse ».

1.134. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 178, aggiungere il seguente:

178-ter. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno 2022, 2023 e 2024.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, ap-

portare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: – 5 milioni;
2023: – 5 milioni;
2024: – 5 milioni.

1.7. Termini.

Dopo il comma 178, aggiungere il seguente:

178-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, all'articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

al comma 1, sostituire le parole: « con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge », con le seguenti: « con i consorzi di cui all'articolo 8 della stessa legge e con le imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 »;

al comma 2, lettera a), sostituire le parole: « delle imprese interessate », con le seguenti: « delle imprese e degli enti pubblici interessati »;

al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , riservando l'intera quota a persone con invalidità superiore al 79 per cento, nonché a disabili intellettivi, psichici e persone affette da malattia rara con invalidità superiore al 45 per cento »;

al comma 3:

1) al primo periodo, dopo le parole: « sono tenute le imprese », sono inserite le seguenti: « e gli enti pubblici »;

2) al secondo periodo, dopo le parole: « ciascuna impresa », sono inserite le seguenti: « o ente pubblico »;

3) al terzo periodo, dopo le parole: « delle imprese », sono inserite le seguenti: « e degli enti pubblici ».

1.221. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 178, inserire il seguente:

178-bis. I limiti reddituali previsti per l'accesso all'assegno di invalidità di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 18 sono equiparati al 50 per cento di quelli previsti per le pensioni di invalidità, di cui all'articolo 14 della stessa legge.

Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, quantificati in euro 52 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, sono posti a carico del Fondo di cui al comma 178.

1.220. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 178 inserire i seguenti:

178-bis. Al fine di superare i limiti alla comunicazione e alla fruibilità delle informazioni delle persone con disabilità sensoriale, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, negli spazi aperti al pubblico, presso le proprie sedi, impiegano strumenti comunicativi e apparati tecnologici accessibili ed inclusivi sostenendo, in particolare, l'installazione di sistemi di sottotitolazione e di audio-descrizione e di altri strumenti atti a realizzare la piena autonomia e l'inclusione sociale dei disabili sensoriali, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: – 5 milioni;
2023: – 5 milioni;
2024: – 5 milioni.

1.6. Termini.

Dopo il comma 180, aggiungere i seguenti:

180-bis. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzata l'istituzione di una graduatoria ad esaurimento per titoli e servizio ai fini della stabilizzazione nei ruoli dello Stato di personale destinato a svolgere la funzione di assistenza all'autonomia e comunicazione, con almeno 36 mesi di servizio anche non consecutivo e svolti nelle scuole Statali e paritarie di ogni ordine e grado e con qualunque forma contrattuale di lavoro subordinato o autonomo.

180-ter. Con ulteriori decreti interministeriali del Ministero dell'istruzione, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, saranno stabiliti: i criteri di valutazione dei titoli di studio, dei percorsi formativi specifici e della pregressa esperienza maturata con attribuzione dei punteggi e della formazione delle graduatorie che saranno su base regionale; i profili contrattuali e il CCNL del comparto scuola da applicare

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 63,63 milioni di euro per l'anno 2022 e a 101,81 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.

1.120. Sodano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 185 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « per le Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano » aggiungere le seguenti parole: « e per gli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI »;

b) dopo le parole: « in ciascun anno le Federazioni Sportive » aggiungere le seguenti parole: « o gli Enti di Promozione Sportiva »;

c) dopo le parole: « le medesime Federazioni » aggiungere le seguenti parole: « o Enti di Promozione ».

Conseguentemente:

al comma 189, sostituire le parole: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 con le seguenti: 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.

agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, stimati in euro 150 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.401. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 240 inserire i seguenti:

240-bis. All'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, concernente il « Finanziamento delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali », dopo il comma 3, inserire il seguente: « 3-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano ai soggetti iscritti per la prima volta alle gestioni di cui al comma 1 successivamente al 31 dicembre 1995 o che, se già iscritti a tale data, hanno optato o optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335. ».

240-ter. Ai fini della determinazione del trattamento pensionistico dei soggetti di cui al precedente comma, si applica quanto già previsto per i soggetti iscritti alla gestione separata dell'Istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS).

1.402. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:

247-bis. Alla legge 12 marzo 1999, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

all'articolo 5, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In alternativa al versamento del contributo esonerativo, i datori di lavoro possono stipulare, attraverso gli uffici competenti di cui al successivo articolo 6, convenzioni di adozione lavorativa con datori di lavoro pubblici e privati non soggetti agli obblighi di assunzione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12-ter della presente legge. »;

dopo l'articolo 12-bis, è inserito il seguente:

« Art. 12-ter.

(Convenzioni di adozione lavorativa)

1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 9, 11, 12 e 12-bis, gli uffici competenti possono stipulare con i datori di lavoro pubblici e privati tenuti all'obbligo di assunzione di cui all'articolo 3, comma 1, denominati "soggetti adottanti", apposite convenzioni finalizzate all'adozione lavorativa di persone disabili che, per cause oggettive o soggettive, seppur in possesso di residue capacità lavorative, non possono essere collocate presso le strutture dei soggetti adottanti. La convenzione di adozione lavorativa non può avere durata inferiore a dodici mesi, rinnovabili. I lavoratori assunti con la modalità di cui al presente articolo sono collocati presso soggetti ospitanti: aziende, enti pubblici o cooperative sociali non soggetti agli obblighi della presente legge o che abbiano già adempiuto agli obblighi stessi. Il compenso del lavoratore è determinato ed erogato secondo modalità definite nella convenzione ai sensi delle leggi regionali in materia di tirocini extracurricolari.

2. La stipula della convenzione di adozione lavorativa è ammessa a copertura della quota di riserva e, in ogni caso, nei limiti di una unità, per i datori di lavoro fino a 50 dipendenti e fino ad un massimo del 30 per cento per le aziende con oltre 50 dipendenti.

3. Per la stipula della convenzione gli uffici competenti possono avvalersi di un soggetto promotore accreditato al lavoro fra quelli di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, e loro consorzi, le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, e gli altri enti accreditati al lavoro. I soggetti adottanti si fanno carico di un corrispettivo economico annuo, anticipato in unica soluzione, pari al contributo esonerativo di cui all'articolo 5, comma 3-bis, a favore del soggetto promotore della convenzione ».

1.222. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:

247-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, dopo le parole: « non si applicano », sono inserite le seguenti: « alle persone iscritte al collocamento dei disabili ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e ».

1.223. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 248, aggiungere il seguente:

248-bis. Al fine di garantire la continuità e la funzionalità dei servizi sanitari nonché di conseguire risparmi di spesa, all'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999 n. 42, dopo il comma 4-bis è aggiunto il seguente:

« 4-ter. Fatti salvi quanti già iscritti ai sensi del decreto ministeriale 9 agosto 2019 del Ministero della salute, i soggetti in possesso del titolo di massofisioterapista conseguito entro il 31 dicembre 2021, sulla base di corsi attivati entro il 31 dicembre 2018, possono iscriversi nell'elenco speciale

per l'esercizio dell'attività di massiofisioterapista. L'iscrizione, da effettuarsi entro il 30 giugno 2022, avviene con riserva e, a seguito della prova del compimento dei trentasei mesi, anche non continuativi, di attività negli ultimi dieci anni, comunque, da maturarsi entro il 30 giugno 2025, avviene definitiva ».

1.169. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 258, aggiungere i seguenti:

258-bis. Le attività per la cura e riabilitazione delle dipendenze patologiche sono finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati, in misura pari all'1,5 per cento dell'ammontare del Fondo stesso.

258-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *258-bis*, quantificati in euro 1,80 miliardi, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, come incrementato dall'articolo 1, comma 258, della presente legge.

1.228. Bellucci, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 258, aggiungere il seguente:

258-bis. Le attività per la tutela della salute mentale sono finanziate con appositi fondi a carico del Fondo sanitario nazionale che sono allo scopo vincolati, in misura non inferiore al 5 per cento dell'ammontare del Fondo stesso.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 6,1 miliardi, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, come incrementato dall'articolo 1, comma 258, della presente legge.

1.213. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 262, aggiungere i seguenti:

262-bis. È disposta la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie del personale delle Forze Armate e di polizia, in relazione alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2. I relativi accertamenti sanitari sono svolti a titolo gratuito presso qualsiasi struttura sanitaria militare o civile.

262-ter. Le spese di cura sostenute dal personale delle Forze armate e di Polizia per lesioni o infermità conseguenti alla somministrazione del vaccino di cui al comma *262-bis*, sono rimborsate a titolo di anticipo su richiesta dell'interessato anche anteriormente all'avvenuto riconoscimento del nesso di causalità da parte della commissione medica ospedaliera competente per territorio. Nel caso in cui in esito al parere della commissione la dipendenza da causa di servizio venga esclusa le somme corrisposte a titolo di anticipo dovranno essere ripetute. Nel caso in cui la commissione accerti la dipendenza da causa di servizio, al dipendente interessato dovrà essere riconosciuto anche un indennizzo da parte dello Stato, alle condizioni e nei modi stabiliti con decreto di cui al comma *262-quater*.

262-quater. Per il personale delle Forze Armate, l'anamnesi e la valutazione sulla profilassi vaccinale è a carico delle amministrazioni competenti ai sensi dell'articolo *206-bis* del Codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

262-quinquies. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti le modalità, le condizioni e i criteri per l'attuazione delle disposizioni dei commi da *262-bis* a *262-quinquies*.

262-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi da *262-bis* a *262-quinquies*, quantificati in euro 150 milioni annui per il triennio 2022-2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le

esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.201. Ferro, Deidda, Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 262, aggiungere i seguenti:

262-bis. Al fine di agevolare la somministrazione dei test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, per i membri di un nucleo familiare con reddito annuo complessivo non superiore a 36.151,98 euro, è effettuata sulla base dell'applicazione di un costo calmierato pari a 2,50 euro rispetto al prezzo previsto dal Protocollo d'intesa, di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126.

262-ter. Per le finalità di cui al comma 262-bis è autorizzata a favore del Commissario straordinario la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che sono, per il medesimo anno, corrispondentemente incrementate. Il Commissario straordinario provvede al trasferimento delle predette risorse alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei dati disponibili sul sistema Tessera Sanitaria. Al relativo onere, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.200. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 262, inserire il seguente:

262-bis (Disposizioni urgenti per soggetti aventi positività anticorpale). Si esentano dalla somministrazione della vaccinazione e si rilascia certificazione verde COVID-19 i soggetti che risultino avere positività anticorpale, sia a seguito di guarigione clinica da COVID-19, sia a seguito di infezione contratta in modo asintomatico. La positività anticorpale è rilevata tramite test sierologico quantitativo corrispondente agli standard dell'OMS, con marcatura CE ed eseguiti da un laboratorio così come identificato dalla circolare n. 9774 del 20 marzo 2020. La certificazione verde avrà validità di almeno 12 mesi per i soggetti con guarigione clinica e di tre mesi per i soggetti con positività anticorpale a seguito di infezione asintomatica. Questi ultimi dovranno rinnovare la certificazione verde ogni tre mesi, previa conferma della positività anticorpale al test sierologico quantitativo che, alla luce di quanto stanziato dai precedenti commi 261 e 262, avrà un prezzo calmierato.

1.232. Leda Volpi, Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 263 aggiungere il seguente:

263-bis. L'importo di 100 milioni di euro, quota parte dell'incremento di cui al precedente comma, è vincolato alla riqualificazione e ammodernamento tecnologico dei macchinari di terapia intensiva e sub-intensiva negli ospedali al fine di allestire nuove postazioni nei suddetti reparti ospedalieri.

1.403. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 268 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « acquisita dal personale » sono aggiunte le seguenti: « , anche della ricerca sanitaria, »;

b) al comma 1, lettera b) dopo le parole: « il personale del ruolo sanitario, » sono aggiunte le seguenti: « , della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria » e dopo le parole: « dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, » sono aggiunte le seguenti: « , e le assunzioni definite dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017 ».

Conseguentemente, dopo il comma 271, aggiungere i seguenti:

271-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: « rapporti di lavoro a tempo determinato » sono aggiunte le seguenti: « ovvero indeterminato »;

b) al comma 424, dopo le parole: « contratto di lavoro subordinato a tempo determinato » sono aggiunte le seguenti: « ovvero indeterminato »;

c) dopo il comma 424, è inserito il seguente: « 424-bis. L'assegnazione alle regioni di ciascun Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblico e Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), di seguito complessivamente denominati: "Istituti", della quota di risorse di cui all'articolo 1 comma 424 della legge 205 del 27 dicembre 2017 avviene, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri:

a) numero di assunzioni con contratti definiti dall'articolo 1 comma 426 della legge 205 del 27 dicembre 2017 attivi in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente;

c) al comma 426, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato" ».

271-ter. La stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria è effettuata in deroga al comma 428 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017. Quando applicabile tale personale deve avere ottenuto valutazione annuale positiva per l'annualità 2020 o 2021 come definita da ciascun ente in base all'articolo 1 comma 427 della legge 205 del 27 dicembre 2017, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.

1.204. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 268, dopo le parole: « acquisita dal personale » sono aggiunte le seguenti: « , anche della ricerca sanitaria, »;

b) al comma 268, lettera b) dopo le parole: « il personale del ruolo sanitario, » sono aggiunte le seguenti: « , della ricerca sanitaria, delle attività di supporto alla ricerca sanitaria » e dopo le parole: « dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, » sono aggiunte le seguenti: « , e le assunzioni definite dal comma 432 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017 »;

c) dopo il comma 270, aggiungere i seguenti:

« 270-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 423, dopo le parole: "rapporti di lavoro a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

b) al comma 424, dopo le parole: "contratto di lavoro subordinato a tempo determinato" sono aggiunte le seguenti: "ovvero indeterminato";

c) dopo il comma 424, è inserito il seguente: "424-bis. L'assegnazione alle regioni di ciascun Istituto di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) pubblico e

Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS), di seguito complessivamente denominati 'Istituti', della quota di risorse di cui all'articolo 1 comma 424 della legge 205 del 27 dicembre 2017 avviene, a partire dall'anno 2022, in base ai seguenti criteri:

a) numero di assunzioni con contratti definiti dall'articolo 1 comma 426 della legge 205 del 27 dicembre 2017 attivi in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

b) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.;

c) al comma 426, dopo le parole: 'contratto di lavoro subordinato a tempo determinato' sono aggiunte le seguenti: 'ovvero indeterminato'";

270-ter. La stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria è effettuata in deroga al comma 428 dell'articolo 1 della legge 205 del 27 dicembre 2017. Quando applicabile tale personale deve avere ottenuto valutazione annuale positiva per l'annualità 2020 o 2021 come definita da ciascun ente in base all'articolo 1 comma 427 della legge 205 del 27 dicembre 2017, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164 ».

1.29. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 268, lettera b), sostituire le parole da: « , il personale del ruolo sanitario e gli operatori socio sanitari » fino alla fine del periodo con le seguenti: « , il personale del ruolo sanitario, gli operatori socio sanitari e il personale del ruolo amministrativo, tecnico ed informatico, anche qualora non più in servizio che sia stato reclutato a tempo determinato, anche mediante conferimento di incarico di lavoro autonomo ovvero di collaborazione coordi-

nata e continuativa, a decorrere dalla data di deliberazione dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2020 e ai sensi ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, e 2-ter, commi 1 e 5, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e che abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del servizio sanitario nazionale almeno 12 mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno 6 mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022, anche da aziende ed enti del servizio sanitario diversi da quella che procede all'assunzione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 1,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.143. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 274, aggiungere il seguente:

274-bis. Per le finalità di cui al comma 274, è riconosciuto un contributo in favore dei Servizi per le dipendenze patologiche (SerD) e dei Dipartimenti di Salute Mentale e di Neuropsichiatria infantile, per l'assunzione di medici, infermieri, psicologi ed educatori, nonché di presidi sanitari nei limiti di spesa annui di 50 milioni di euro a decorrere dal 2022. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene determinata l'entità massima del contributo riconoscibile e sono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di contributo e di erogazione dello stesso.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dal 2022, si provvede a valere sul finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, come incrementato dall'articolo 1, comma 258, della presente legge.

1.224. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 275, aggiungere il seguente:

275-bis. Il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, è rifinanziato per euro 50 milioni a decorrere dal 2022.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in 50 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.225. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 279 inserire i seguenti:

279-bis. Al fine di assicurare il rafforzamento dell'efficacia del sistema di farmacovigilanza nazionale sui vaccini per COVID-19, il Ministero della salute, in collaborazione col Ministero dell'innovazione tecnologica e transizione digitale, istituisce il programma di sorveglianza attiva al fine di monitorare la popolazione vaccinata rispetto agli eventi avversi, sia frequenti che non comuni, cagionati dalla vaccinazione, via *smartphone* e tramite *app* dedicata. Il programma di sorveglianza attiva prevede che la salute di chi riceve il vaccino sia verificata con questionari a scelta multipla somministrati tramite messaggi di testo ed e-mail con frequenza giornaliera per la

prima settimana dopo ogni somministrazione vaccinale e poi a cadenza prestabilita per un periodo di almeno 12 mesi. Nel caso in cui si verificassero eventi avversi nel vaccinato, questi verranno registrati in un apposito *database*. I dati vengono raccolti in forma anonima per tutelare la *privacy* e vengono registrati, come previsto dalla Rete Nazionale di Farmacovigilanza, allo scopo di avere un quadro reale della frequenza e della tipologia di eventi avversi alla vaccinazione, utile per fornire elementi più precisi necessari a indirizzare le scelte e le azioni di politica sanitaria nazionale.

279-ter. Il programma di sorveglianza attiva deve essere fortemente promosso dal Ministero della Salute e da AIFA e coinvolge le regioni attraverso il supporto dei Centri Regionali di Farmacovigilanza. Questi ultimi individuano campioni rappresentativi della popolazione regionale, e dunque nazionale, da seguire clinicamente e nel tempo, al fine di valutare con maggiore precisione la frequenza e la gravità degli eventi avversi da vaccino, nonché l'eventuale incidenza e prevalenza in specifici sottogruppi di popolazione, per fasce di età e per patologie pregresse, in atto e/o croniche. Ai fini dell'attuazione del presente comma e del comma precedente n. 279-bis è stanziata la somma di 25 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma e del comma 279-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 1, comma 1037, legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.233. Leda Volpi, Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 288 inserire i seguenti:

288-bis. Al fine di incentivare la più ampia adesione alla campagna vaccinale, analogamente a quanto disposto dalla legge n. 210 del 25 febbraio 1992 nonché dalla legge 29 ottobre 2005, n. 229 in materia di indennizzi in favore dei soggetti danneg-

giati da complicità a causa di vaccinazioni obbligatorie, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della Salute, un Fondo con dotazione pari ad un miliardo di euro per il 2022, 2023, 2024, finalizzato al riconoscimento di un indennizzo in favore di chiunque abbia riportato, a causa della vaccinazione anti Covid-19, eventi avversi che possano generare invalidità permanenti o morte.

288-ter. Con decreto del Ministro della salute da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo e le procedure per la richiesta di indennizzo, nei limiti dell'importo del fondo di cui al comma 1.

Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 1.000.000.000;

CP: – 1.000.000.000.

2023:

CP: – 1.000.000.000;

CP: – 1.000.000.000.

2024:

CP: – 1.000.000.000;

CP: – 1.000.000.000.

1.405. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 289 con il seguente:
« 289. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quinto periodo è sostituito dal seguente: "Per il triennio 2022-2024, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota

premierale di cui al presente comma, tenendo anche conto del criterio di ripartizione applicativo del coefficiente di deprivazione, nei limiti sanciti dai criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome" ».

1.138. Varchi, Gemmato, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 289, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « e dopo il comma 67-bis, aggiungere il seguente comma: "67-ter. Con decreto di cui al comma 67-bis sono stabilite, altresì, forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2022, per le regioni del Mezzogiorno in considerazione delle deficitarie condizioni sociali, economiche e ambientali." ».

1.137. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 290 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, lettera b) ovunque ricorrono le parole: « 8 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 15 milioni di euro »;

alla lettera, d) ovunque ricorrono le parole: « 19.932.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « 26.932.000 euro »;

1.121. Sodano.

Dopo il comma 292, aggiungere il seguente:

292-bis. Il Servizio sanitario nazionale assicura il diritto alla prevenzione e alla cura nel settore della tutela della salute mentale, assicurando, fra l'altro, a tutti coloro che possono trarne giovamento, l'accesso a un trattamento psicoterapeutico. Ai fini di cui al comma 1, le prestazioni di assistenza psicoterapeutica presso i centri di psicoterapia e i professionisti accreditati rientrano nel sistema di partecipazione al

costo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124. Gli assistiti partecipano al costo delle prestazioni pagando l'importo indicato nel nomenclatore tariffario delle prestazioni specifiche ambulatoriali ammesse per il Servizio sanitario nazionale, di cui al decreto del Ministro della sanità 22 luglio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 14 settembre 1996, direttamente ai centri di psicoterapia o ai singoli professionisti presso i quali effettuano il trattamento. Sono esclusi dal pagamento delle prestazioni di cui al presente articolo gli assistiti che hanno diritto all'esenzione totale.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, quantificati in euro 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.212. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 293 sostituire le parole: 27 milioni di euro con le seguenti: 54 milioni di euro, e le parole: 63 milioni con le seguenti: 126 milioni.

Conseguentemente:

al comma 2 sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 180 milioni.

agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.404. Albano, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 295, sono inseriti i seguenti:

295-bis. Al fine di garantire la trasparenza sui dati provenienti dalla sorveglianza sanitaria sul COVID-19 e di realizzare un pieno ed efficace monitoraggio integrato, di concerto con il Ministero della salute, sentite le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, l'Istituto superiore di sanità, la Protezione civile, il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione emana entro il 31 gennaio 2022 un decreto per regolare il processo di raccolta e pubblicazione dei dati sanitari nel rispetto dei seguenti criteri:

precisa definizione dei dati, corredata dal relativo schema dati e metadati descrittivi; ivi compresi i dati relativi al sistema di Sorveglianza integrata COVID-19 in Italia, completi dai riferimenti relativi ai positivi, alla loro sintomatologia, all'occupazione di posti letto in terapia intensiva, sub-intensiva, e sulla campagna vaccinale, in particolare i dati sulla prenotazione e somministrazione dei vaccini COVID-19;

definizione di metodologie e di procedure di raccolta dei dati comuni su tutto il territorio nazionale, descrivendone sempre la fonte e la data di aggiornamento;

definizione di metodologie e di procedure di pubblicazione dei dati di cui al presente comma. L'obbligo di pubblicazione è riferito a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con la previsione che la pubblicazione sia tempestiva ed essa sia continuamente aggiornata, nella sezione di cui all'articolo 9, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in un'apposita sottosezione denominata « COVID-19 »;

1. formato, modalità di pubblicazione e licenza del tipo previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dalle « Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico »;

2. un modello dati comune e API standardizzate per esporre i dati delle varie fonti collegate all'emergenza COVID-19, da utiliz-

zare al di sopra dei sistemi informativi di produzione del dato, facendo riferimento al lavoro del « Gruppo di lavoro 2 – Data collection and Infrastructure », e in particolare il documento « Modello Dati e API »;

3. l'individuazione di una figura responsabile, per ogni amministrazione centrale o regionale, dell'attuazione dei meccanismi di monitoraggio di cui al presente comma, così come le modalità di raccordo tra le stesse e di rappresentanza con altri attori istituzionali e privati.

295-ter. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 295-bis è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2021.

Conseguentemente, all'articolo 1, al comma 378 sostituire le parole: « 60 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023 » con le seguenti: « 55 milioni per l'anno 2021 e 60 milioni per l'anno 2023 ».

1.14. Trano, Raduzzi, Giuliadori, Costanzo.

Dopo il comma 296, aggiungere i seguenti:

296-bis. Al fine di sviluppare iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazione della legge 1° luglio 2021, n. 101, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, è istituita la scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

296-ter. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 1.

296-quater. Con il decreto di cui al comma 2 è altresì introdotto il corso di patologia e chirurgia vertebrale nell'ambito

dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria, neurochirurgica e ortopedia e traumatologia.

296-quinquies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1,8 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2023, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 7,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

1.21. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 296, aggiungere il seguente:

296-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività nel settore termale, con decreto del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l'adeguamento delle tariffe che il SSN riconosce agli stabilimenti termali per le prestazioni inserite nei LEA, accantonando una quota di sette milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1.187. Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 300, aggiungere il seguente:

300-bis. Per sostenere le attività sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport negli atenei, la dotazione finanziaria della legge 28 giugno 1977, n. 394, è incrementata di 3 milioni di euro per l'anno 2022. All'onere derivante dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.182. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 323, aggiungere il seguente:

323-*bis*. All'articolo 16, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, aggiungere infine le seguenti parole: « La detrazione delle spese è prevista anche nel caso in cui alla classificazione e verifica degli immobili non segua l'effettiva esecuzione delle opere, con detrazione dell'imposta lorda pari all'80 per cento dei costi sostenuti per le prestazioni professionali di classificazione e verifica sismica determinati dall'applicazione del Decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Nel caso in cui sull'immobile classificato vengano successivamente eseguiti i lavori di miglioramento sismico, le spese di classificazione e verifica sismica rientrano comunque nel massimale dei 96.000 euro per unità immobiliare. Agli oneri derivanti da tale disposizione si provvede entro il limite pari a 100 milioni di euro di cui alla spesa stanziata per l'incentivo fiscale derivante dall'attuazione degli interventi antisismici degli immobili. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.345. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Al comma 323, aggiungere il seguente:

323-*bis*. All'articolo 16-*ter* del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 così come convertito dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, le parole: « dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 » sono sostituite con le seguenti: « dal 1° marzo 2019 ».

1.344. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 324, aggiungere i seguenti:

324-*bis*. Al fine di sviluppare iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazione della legge 1° luglio 2021, n. 101, a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, è istituita la scuola di specializzazione in patologia e chirurgia vertebrale, cui possono accedere i laureati in medicina e chirurgia.

324-*ter*. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati i profili specialistici, gli obiettivi formativi e i relativi percorsi didattici funzionali al conseguimento delle necessarie conoscenze culturali e abilità professionali della scuola di specializzazione di cui al comma 324-*bis*. Con il decreto di cui al presente comma è altresì introdotto il corso di patologia e chirurgia vertebrale nell'ambito dei corsi obbligatori delle scuole di specializzazione in pediatria, neurochirurgica e ortopedia e traumatologia.

324-*quater*. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 324-*bis* e 324-*ter*, valutato in 1,8 milioni di euro all'anno per l'anno 2022, in 3,6 milioni di euro per l'anno 2023, in 5,4 milioni di euro per l'anno 2024 e in 7,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *i*), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.

1.202. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 326, aggiungere il seguente:

326-*bis*. Al fine di agevolare la frequenza delle lezioni universitarie, è autorizzata la spesa di 52 milioni di euro per l'anno 2022 per offrire la somministrazione

gratuita dei test antigenici rapidi, validi per l'ottenimento delle certificazioni verdi COVID-19, a tutti gli studenti universitari. Il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, stabilisce con decreto le modalità operative per agevolare la fruizione del servizio nei pressi delle sedi universitarie.

Conseguentemente, dopo il comma 326-bis aggiungere il seguente:

326-ter. Per far fronte agli oneri dell'applicazione del comma 326-bis, pari a 52 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

* **1.11.** Trano, Raduzzi, Giuliadori, Costanzo.

* **1.364.** Giuliadori, Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 326 aggiungere il seguente:

326-bis. Per l'anno scolastico 2021/2022, fino al 30 giugno 2022, si applicando le disposizioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 6 maggio 2021, n. 61. Ai maggiori oneri della presente disposizione si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse stanziata a favore del Reddito di Cittadinanza, nella misura massima di 1000 milioni di euro.

1.262. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 338, aggiungere il seguente:

338-bis. Al fine di promuovere la salute psicologica degli studenti, aiutandoli a gestire le proprie emozioni, anche in consi-

derazione dell'impatto emotivo dell'emergenza sanitaria su bambini e adolescenti, le scuole di ogni ordine e grado possono prevedere l'introduzione dell'insegnamento sperimentale dell'educazione all'intelligenza emotiva. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico finalizzate alla promozione dell'educazione all'intelligenza emotiva e all'acquisizione di competenze adeguate, attraverso la predisposizione di progetti pilota, sono stanziati risorse pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.

1.214. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 342 inserire il seguente:

342-bis. Considerata la necessità di valorizzare il personale delle istituzioni scolastiche afferente al profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi di cui alla Tabella A del CCNL 24 luglio 2003, area D, il fondo istituito in sede di contrattazione collettiva nazionale di cui all'articolo 88, comma 2, lettera j) del CCNL comparto scuola 29 novembre 2007, ora ricompreso nelle finalità previste dall'articolo 40, c. 4, lettera a) del CCNL comparto scuola 19 aprile 2018, è incrementato di euro 12,8 milioni per l'anno 2020 e rimodulato, a decorrere dall'anno 2021, in complessivi 51,2 milioni di euro a regime. La quota di incremento è destinata all'aumento dell'importo di cui all'articolo 3, c. 2, lettera e) – « Complessità organizzativa » della Sequenza contrattuale per il personale ATA prevista dall'articolo 62 CCNL comparto scuola del 29 novembre 2007.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'incremento disposto dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73 della presente legge.

1.245. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:

347-bis. Il Ministro della salute, attraverso la stipulazione di protocolli d'intesa con il Ministro dell'istruzione, prevede la frequenza obbligatoria di percorsi formativi, destinati al personale docente e non degli asili nido e delle scuole dell'infanzia in materia di primo soccorso pediatrico. I percorsi formativi di cui al presente comma sono organizzati dalle Regioni in collaborazione con le aziende sanitarie locali e ospedaliere, con le università, con gli ordini professionali sanitari, con gli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria e con le centrali operative del servizio di emergenza territoriale 118.

347-ter. Ai fini dell'adempimento dell'obbligo della frequenza dei percorsi formativi di cui al comma 1, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, le regioni, con apposita circolare, provvedono a informare i dirigenti scolastici degli asili nido e delle scuole dell'infanzia sulle modalità di iscrizione ai medesimi del personale di cui al comma 347-bis.

347-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, identifica e determina i requisiti per il riconoscimento dei soggetti di cui al comma 347-bis e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 347-bis e 347-ter.

347-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 347-bis a 347-quater, quantificati in euro 5 milioni a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.199. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 347, aggiungere i seguenti:

347-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2021/2022 è riconosciuto un bonus scuola per ciascun figlio minore a carico iscritto alla scuola paritaria e privata, per un importo fino a 300 euro per dodici mensilità e fino a un valore massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

347-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 347-bis, pari ad euro 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.175. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 349, le parole: 20 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dal presente emendamento per gli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.

1.119. Sodano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 349, inserire i seguenti:

349-bis. È autorizzata una spesa massima di 6 milioni di euro per l'anno 2022 per l'istituzione del « Bonus strumenti musicali ». Gli studenti degli istituti a indirizzo musicale, delle scuole di musica e degli altri enti di formazione musicale di qualsiasi ordine e grado e per gli iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di primo livello del nuovo ordinamento offerti dai conservatori di musica e dagli istituti musicali parificati possono usufruire del sopracitato bonus per acquistare uno strumento di manifattura italiana, coerente al corso di studi, con uno sconto pari al 22 per cento del prezzo di vendita del bene acquistato.

349-ter. Lo strumento musicale deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dagli enti di cui al periodo precedente, da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento a cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

349-quater. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative, ivi comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

Conseguentemente, al comma 375 sostituire le parole: 90 milioni di euro per l'anno 2022 con le parole: 84 milioni di euro per l'anno 2022.

1.13. Trano, Raduzzi, Giuliodori, Costanzo.

Al comma 350, sostituire le parole: 30 milioni con 150 milioni.

1.329. Mollicone, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 351, sostituire le parole: 10 con le seguenti: 100. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.330. Mollicone, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 352, sostituire le parole: 40 con le seguenti: 400. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.331. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 353, è inserito il seguente:

353-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività.

353-ter. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari 210 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.127. Zucconi, De Toma, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 365, aggiungere i seguenti:

365-bis. Al fine di assicurare piena attuazione alla legge 13 aprile 2004, n. 92, per il biennio 2022-2023, è riconosciuto a favore della Società di studi fiumani e il suo Archivio-Museo storico di Fiume e dell'Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata (IRCI) per il suo Museo della civiltà istriana fiumana e dalmata, un contributo di 100 mila euro annui per ciascuno degli enti.

365-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 365-bis si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.170. Rampelli, Mollicone, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 372, aggiungere i seguenti:

372-bis. Il Fondo destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali di cui all'articolo 29-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2022.

372-ter. Agli oneri derivanti dal comma 372-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge..

1.186. Maschio, Varchi, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 372, aggiungere il seguente:

372-bis. All'articolo 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni, le parole: « alloggiati nelle strutture ricettive di cui all'articolo 6 della legge 17 maggio 1983, n. 217, e successive modificazioni » sono sostituite con le seguenti: « delle imprese turistiche di cui all'articolo 4 dell'Allegato n. 1 del decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, quantificati in euro 80 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

1.132. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:

374-bis. Al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator specializzati in organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche, comunque denominate, nello Stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022 ai fini dell'erogazione di un contributo a fondo perduto, da calcolare sulla base del fatturato del 2019.

374-ter. Ai fini del comma 374-bis si considerano tali le agenzie viaggio e i tour operator il cui fatturato annuo proviene per almeno il 35 per cento dall'organizzazione o promozione di viaggi d'istruzione e uscite didattiche, comunque denominate, sia quelle i cui contratti che generano il fatturato sono stipulati tra le agenzie e le istituzioni scolastiche, sia quelle i cui contratti sono stipulati tra le agenzie e gli esercenti la potestà genitoriale, nell'ambito della partecipazione a un progetto didattico – educativo.

374-*quater*. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse agli operatori.

374-*quinquies*. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 374-*bis* a 374-*quater*, pari ad euro 40 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.176. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 374, aggiungere i seguenti:

374-*bis*. Al fine di risolvere il contenzioso che riguarda gli Istituti Scolastici, a seguito della cancellazione dei viaggi di istruzione e uscite didattiche, comunque denominate, agli organizzatori di viaggi che, prima della scadenza del *voucher*, provvedano al rimborso in denaro all'istituto scolastico o all'esercente la potestà genitoriale, nel caso di contratto stipulato direttamente con l'esercente la potestà genitoriale, estinguendo il *voucher* o risolvano il contratto sottoscritto con la scuola o rinuncino all'incarico di cui al bando assegnato è riconosciuto un credito di imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con facoltà di cessione a terzi, anche diversi dai propri fornitori di beni e servizi, nonché a istituti di credito o intermediari finanziari pari al 50 per cento del valore del *voucher*, del contratto stipulato con la scuola ovvero del valore presunto o espresso del bando assegnato. Con decreto del Ministro del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni.

374-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 374-*bis*, pari ad euro 40 milioni di euro per il 2022, si provvede

mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.177. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 375 sostituire la parola: 90 con la seguente: 180 e la parola: 140 con la seguente: 280.

1.332. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 376, aggiungere il seguente:

376-*bis*. All'articolo 1, comma 48, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente:

c-ter) la sezione speciale, istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla lettera *c*), per la concessione di garanzie a fronte di operazioni di prestito vitalizio ipotecario di cui all'articolo 11-*quaterdecies*, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 aprile 2015, n. 44, relative ad unità immobiliari, site sul territorio nazionale, adibite ad abitazione principale. La garanzia della sezione è a prima richiesta, incondizionata, irrevocabile, trasferibile a terzi nella cessione del credito e concessa nella misura massima di copertura dell'80 per cento della quota capitale erogata per ciascuna operazione. La suddetta garanzia potrà, inoltre, essere escussa dal finanziatore nei soli casi in cui il suo credito non risulti interamente coperto dal ricavato della vendita dell'immobile, limitatamente al credito residuo e non oltre l'ammontare della garanzia concessa dal Fondo. Gli interventi di garanzia sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Alla sezione è riservato annualmente il 3

per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo di garanzia di cui alla lettera c). La dotazione della sezione è altresì alimentata dal versamento di una commissione, commisurata alla quota di capitale erogato, versata una tantum e in via anticipata, dagli intermediari finanziari a fronte della concessione della garanzia sulle operazioni di prestito vitalizio ipotecario e potrà essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle Regioni e Province autonome nonché di altri enti ed organismi pubblici e privati. Alla gestione della sezione provvede il gestore del Fondo di garanzia per la prima casa ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:

a) i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività della garanzia;

b) la misura delle commissioni e degli accantonamenti determinati tenuto conto del valore dell'immobile e in rapporto al credito erogato;

c) le modalità per l'incremento della dotazione del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);

d) la cessione a terzi dei crediti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia di cui alla lettera c);

3-ter. L'erogazione delle prestazioni di cui al comma 3-bis è garantita nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

1.333. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

Al comma 376, aggiungere i seguenti:

376-bis. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore

digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

376-ter. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.335. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Al comma 376, aggiungere il seguente:

376-bis. Al decreto legislativo n. 173 del 27 dicembre 2019 apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1 dell'articolo 1084-bis del sono eliminate le seguenti espressioni: « che nell'ultimo quinquennio abbiano prestato servizio senza demerito ». Al comma 2 dello stesso articolo, dopo le parole di cui al com. 1, sono inserite le seguenti espressioni: « soggiace alla medesima normativa delle promozioni ad anzianità del servizio permanente effettivo ».

1.334. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Al comma 376, aggiungere il seguente:

376-*bis*. Al comma 1058, dopo le parole: « *cloud computing* » sono inserite le seguenti: « , nonché le spese per servizi sostenute in relazione all'utilizzo dei beni di cui al medesimo allegato B, limitatamente a *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (*cybersecurity*). ».

1.339. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sopprimere il comma 381.

Conseguentemente, sopprimere il comma 807.

1.234. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 381, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis. Le risorse per l'Aiuto Pubblico allo Sviluppo italiano – per assicurare un riallineamento con gli obiettivi di finanziamento concordati a livello internazionale, come anche previsto dalla legge n. 125 del 2014, oltre che una risposta efficace alla crisi da COVID-19 e sostenere i settori chiave per le fasce più vulnerabili dei Paesi poveri come l'istruzione, la formazione, la salute, la sicurezza alimentare e la nutrizione, la protezione sociale e l'*empowerment* di genere – sono aumentate di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al netto delle spese per « *In Donor Refugee Costs* ».

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 627 è ridotto di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

1.47. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 381, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis) È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), un Fondo italiano di risposta alle sfide globali e alle emergenze climatiche, con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 e di 300 milioni per le annualità 2024, 2025, 2026, 2027, 2038, 2029 e 2030 per interventi straordinari volti a sostenere la risposta alle sfide globali e alle conseguenze delle emergenze climatiche in favore dei Paesi terzi attraverso le attività della cooperazione allo sviluppo italiana.

1.46. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sopprimere il comma 385.

1.236. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere il comma 386.

1.237. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere il comma 387.

1.238. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 392, sostituire le parole: con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, con le seguenti: con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026

Conseguentemente, il fondo di cui al comma 672 per l'anno 2022 è ridotto di 100

milioni di euro e 50 milioni di euro a partire dall'anno 2023 fino al 2026.

1.48. Muroli, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 392, aggiungere i seguenti:

392-bis. Al fine del rinnovo e dell'aggiornamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a: « euro IV », di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia « euro VI », è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

392-ter. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

392-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e

di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

392-quinquies. All'onere di cui al comma 392-bis, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.151. Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 392 aggiungere i seguenti:

392-bis. Al fine di ridurre gli effetti climalteranti derivanti dal trasporto su strada, in aggiunta alle risorse previste dalla vigente legislazione e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti agli investimenti, le imprese, le società e le aziende, ivi incluse le municipalizzate, attive sul territorio italiano che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani, raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi e raccolta e trasporto di rifiuti speciali pericolosi, che acquistano anche in locazione finanziaria, e immatricolati in Italia, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024 un veicolo elettrico nuovo di fabbrica, omologato ai sensi del codice della strada, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, rientra nelle seguenti categorie:

a) Compattatori laterali;

b) Compattatori posteriori a due assi;

c) Compattatori posteriori a tre assi;

d) Compattatori posteriori a quattro assi;

e) Mini compattatori;

f) Autocarro;

g) Autocabinato leggero per Vasche;

h) Autocabinato adibito a autospatzatrice;

i) Autocabinato adibito a lava cassonetti;

j) Autocabinato adibito ad autobotte;
è riconosciuto:

a) un contributo pari al 25 per cento del prezzo, esclusa l'Iva, di acquisto del veicolo elettrico con contestuale rottamazione di un veicolo non elettrico della medesima categoria omologato;

b) un contributo pari al 15 per cento del prezzo, esclusa l'Iva, di acquisto del veicolo elettrico in assenza di rottamazione;

392-ter. Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno dodici mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo elettrico.

392-quater. Nell'atto di acquisto deve essere espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sono indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale di cui al comma *392-bis.*

392-quinquies. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo elettrico nuovo, il venditore ha l'obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di avviare il veicolo usato per la demolizione e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell'automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358.

392-sexies. Ai fini di quanto disposto dal comma *392-quinquies*, il venditore consegna i veicoli usati ai centri di raccolta appositamente autorizzati, anche per il tramite delle case costruttrici, al fine della messa in sicurezza della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. I veicoli suddetti non possono essere rimessi in circolazione.

392-septies. Il contributo di cui al comma 1 è corrisposto all'acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

392-octies. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recu-

perano tale importo quale credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.

392-novies. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.

392-decies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'infrastrutture e della mobilità sostenibile, della transizione ecologica e dello sviluppo economico da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dettata la disciplina applicativa delle disposizioni di cui alla presente legge con particolare riferimento alle procedure di concessione del contributo i requisiti e le condizioni di accesso ai contributi di cui al presente articolo, le relative attività di controllo.

392-undecies. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della Missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

1.66. Muroli, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-bis. Per promuovere la mobilità sostenibile e condivisa, al Testa Unico delle

Imposte sui Redditi decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, all'articolo 51, comma 2, dopo la lettera *d-bis*), è aggiunta la lettera *d-ter*): le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti dal datore di lavoro o le spese da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, non solo per abbonamenti ai mezzi pubblici regionali o interregionali, ma anche per l'acquisto, il noleggio e la fruizione condivisa *in Sharing* di mezzi di trasporto quali auto, moto, scooter, e-bike in servizi aziendali (*corporate sharing*), dal dipendente e dai familiari indicati nell'articolo 12 che si trovano nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per una somma complessivamente di importo non superiore a Euro 1000,00 nel periodo d'imposta.

Conseguentemente il fondo di cui al comma 627 è ridotto di 10 milioni di euro a partire dall'anno 2022.

1.51. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-bis. Alle persone fisiche che tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 rottamano un veicolo usato omologato nelle classi da euro 0 a euro 4 con contestuale acquisto di un veicolo usato omologato in una classe non inferiore a euro 6 o con emissioni di CO₂ inferiori o uguali a 60 g/km è riconosciuta detrazione dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche nella misura del 50 per cento del costo sostenuto, comprensivo dell'i.v.a. non deducibile e degli oneri fiscali connessi agli adempimenti pubblicitari, da suddividere in tre quote annuali costanti e di pari importo.

1.74. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 16-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, 250 milioni di euro per l'anno 2023, 300 milioni di euro per l'anno 2024, 350 milioni di euro per l'anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

1.49. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente articolo:

392-bis. In attuazione della legge n. 2 del 2018 per lo sviluppo della mobilità in bicicletta sono assegnati ai Comuni 50 milioni di Euro all'anno per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per la progettazione e realizzazione di percorsi ciclabili protetti in ambito urbano. Le risorse sono prelevate dal Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui alla legge n. 232 del 2016.

Conseguentemente il fondo di cui al comma 627 è ridotto di 50 milioni di euro per gli anni 2022, 2023 e 2024.

1.50. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:

392-bis. Al fine di garantire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, occorrenti per fronteggiare le misure di contenimento derivanti dalla diffusione della pandemia da Sar-

sCov-2, il fondo, di cui all'articolo 1 comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è implementato di 200 milioni per l'anno 2022.

Conseguentemente, alla seconda sezione, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 200.000.000;

CP: – 200.000.000;

1.153. Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 393 aggiungere il seguente:

393-bis. Allo scopo di assicurare una mobilità sostenibile per le Città metropolitane è istituito il fondo per la mobilità delle aree metropolitane, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 al fine della realizzazione, modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione per la modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere nelle aree delle città metropolitane.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2022:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2023:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2024:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

1.154. Silvestroni, Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 393, aggiungere il seguente:

393-bis. Quota parte delle risorse di cui al comma 393, pari ad euro 70 milioni per il 2022, è destinata al finanziamento della progettazione definitiva della tratta C2 della metropolitana linea C di Roma Capitale, di cui 20 milioni di euro destinati alla revisione del progetto preliminare 2008, indagini e redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica e 40 milioni per l'ulteriore investimento per la progettazione definitiva da mettere a gara.

1.173. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 393, aggiungere il seguente:

393-bis. Al fine di favorire la mobilità sostenibile urbana ed interurbana, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la realizzazione della linea tramviaria denominata « T3 » di collegamento tra la città di Bergamo e la valle Cavallina.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 5.000.000;

2023: – 5.000.000;

2024: – 5.000.000.

1.75. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 395 è aggiunto il seguente:

395-bis. Al fine di rafforzare le misure previste a tutela dei consumatori, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, la banca dati di pubblica consultazione « Albo delle Imprese e degli Operatori economici e commerciali Certificati ». La banca dati di cui al primo periodo, accessibile anche per le persone con disabilità sensoriali, contiene tutte le informazioni societarie relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Albo, ripartiti per categoria merceologia e per i limiti dimensionali, sulla base dei criteri definiti con il citato decreto ministeriale, sentita l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali e le Associazioni imprenditoriali e dei Consumatori comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale. I soggetti economici e commerciali tenuti all'iscrizione all'Albo possono operare sul territorio nazionale nei settori della gestione idrica, della telefonia e dell'energia e delle *utilities*, purché siano in possesso anche del *rating* di legalità di cui al decreto interministeriale del 20 febbraio 2014 n. 57 e adottino pratiche commerciali nel rispetto delle previsioni di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 5. Per la realizzazione della banca dati e la tenuta dell'Albo è autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.22. De Toma, Zucconi, Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 395 aggiungere il seguente:

395-bis. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne della regione Lazio e la città di Roma Capitale,

nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra le città di Roma e Rieti, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73 della presente legge.

1.359. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 395 aggiungere il seguente:

395-bis. Al fine di ridurre il divario infrastrutturale tra le aree interne delle regioni Abruzzo e Marche e la città di Roma capitale della Repubblica, nonché di favorire lo sviluppo dei territori già interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, è assegnato alla società Rete ferroviaria italiana Spa un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2022 da destinare alla redazione di studi di fattibilità e alla progettazione, anche esecutiva, di un primo tratto di ferrovia finalizzata al miglioramento dei collegamenti tra L'Aquila e Rieti e tra Roma e Ascoli Piceno, anche attraverso la revisione e l'aggiornamento dei progetti esistenti già esaminati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile ovvero previsti dal vigente contratto di programma.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:

2022: – 40.000.000.

1.363. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 398 inserire i seguenti:

398-bis. Allo scopo di fronteggiare gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime verificatisi nel corso dell'anno 2021, a causa di congiunture internazionali imprevedibili ed imprevedibili, per tutti i contratti di servizi e di forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a compensazioni tra i contraenti secondo quanto previsto nei seguenti commi.

398-ter. Per i vettori energetici quali gas, energia elettrica e altri combustibili, utilizzati nell'ambito di appalti di servizi energia, anche integrati, e/o multiservizi energetici, di contratti EPC, di contratti di servizi di illuminazione di immobili pubblici o di servizi di pubblica illuminazione, ovvero di tutti i contratti pubblici in cui l'appaltatore si interpone tra il fornitore del vettore energetico e il cliente pubblico finale, si procede alla revisione del prezzo dei servizi, resi nella stagione termica 2021/2022, applicando le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevati dai seguenti enti:

a) ARERA, con riferimento alle « Condizioni economiche per i clienti del Servizio di tutela – Condomini uso domestico » pubblicate sul proprio sito internet, per le variazioni del gas metano,

b) Acquirente Unico Spa, con riferimento ai « Prezzi Medi di Riferimento per Tipologia di Fornitura » pubblicati sul proprio sito internet, per le variazioni dell'energia elettrica

c) Ministero della Transizione Ecologica con riferimento ai « Prezzi medi mensili dei carburanti e combustibili » pubbli-

cati sul proprio sito internet, per le variazioni degli altri vettori energetici.

Tali variazioni verranno applicate in relazione al periodo di riferimento iniziale individuato nei singoli contratti di appalto.

398-quater. Per le materie prime diverse dai vettori energetici, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei beni oggetto di fornitura o impiegati nell'esecuzione dei servizi che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, l'appaltatore o la stazione appaltante hanno diritto di ottenere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. Quale base di calcolo a tale fine, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i principi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.

398-quinquies. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevidi nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziato annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.

398-sexies. In caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede con le risorse di cui all'articolo 1-sep-

ties del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, incrementate di ulteriori 200 milioni di euro.

1.23. De Toma, Zucconi, Caiata, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 414 aggiungere il seguente:

414-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la concessione di mutui a tasso 0 a beneficio dei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti che intendano realizzare interventi di efficientamento energetico degli immobili di loro proprietà, con dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti dotazione, termini e modalità di accesso al Fondo di cui al comma 884-bis.

1.80. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 415, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

a-bis) al comma 53, dopo la lettera c) aggiungere la seguente: «c-bis) quantificazione dell'impatto sul potenziale di sviluppo dell'area del Mezzogiorno.».

1.133. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 415, aggiungere i seguenti:

415-bis. Al fine di mitigare il deficit infrastrutturale e della mobilità tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, è finanziato l'aeroporto civile di Agrigento, quale opera infrastrutturale strategica per lo sviluppo turistico ed economico

della fascia costiera che si affaccia sul Mar Mediterraneo.

In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

All'onere derivante dal presente comma pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 627 della presente legge.

415-ter. La Giunta Regionale della Sicilia, d'intesa con il Libero Consorzio Comunale di Agrigento e gli enti locali interessati, provvede a individuare l'area entro cui procedere alla costruzione dell'aeroporto e delle infrastrutture ad esso collegate, tenuto conto anche delle opere e dei servizi già realizzati e prioritariamente delle progettazioni già disponibili che hanno avuto favorevole apprezzamento da parte dell'ENAC, nonché delle prospettive di futuro sviluppo e valorizzazione dell'aeroporto quale nodo della rete nazionale dei trasporti. Per la progettazione, la costruzione e la gestione dell'aeroporto, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, d'intesa con la Giunta Regionale della Sicilia, provvede, entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'affidamento della concessione mediante una procedura a evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e dell'Unione europea e dalla nomina di un Commissario con i necessari poteri di deroga al fine di avviare i lavori entro 12 mesi dalla pubblicazione della presente legge.

1.116. Sodano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 415, aggiungere i seguenti:

415-bis. Al fine di assicurare il recupero del deficit infrastrutturale e della mobilità

tra la Sicilia Sud Occidentale ed il resto dell'isola e della nazione, in via straordinaria ed urgente, sono finanziate la « Tangenziale di Agrigento » (tipo B – 4 corsie) relativa alla SS 115 e l'ammodernamento della strada « Mare-Monti » (SS 115-SS 118 – carreggiata di tipo F1), ricadenti nella provincia di Agrigento.

415-ter. In merito alle procedure di affidamento dei contratti pubblici relativi alla realizzazione di quanto previsto nel comma 1, si applica l'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 29 luglio 2021, n. 108.

Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1, pari a 400 milioni di euro annui per il 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dal comma 627 della presente legge.

1.117. Sodano.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 415, aggiungere i seguenti:

415-bis. È istituito un Fondo per la progettazione a disposizione degli Enti Territoriali e Locali della Provincia di Agrigento per la redazione delle progettazioni di fattibilità economica e finanziaria, definitiva ed esecutiva finalizzato all'utilizzo dei fondi europei, compresi quelli stanziati con il PNRR ed il PSC.

Conseguentemente, all'onere derivante dal presente articolo, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.118. Sodano.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 415, aggiungere il seguente:

415-bis. All'articolo 1, comma 889, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « Alle province delle regioni a statuto ordinario » aggiungere le seguenti: « e alle città metropolitane ».

1.139. Varchi, Gemmato, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 416, aggiungere il seguente:

416-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito il Fondo nazionale per il finanziamento del servizio di monitoraggio di ponti e infrastrutture stradali di competenza dei comuni con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022-2024. Potranno beneficiare del predetto Fondo i comuni aventi popolazione alla data del 1° gennaio 2018 inferiore a 20.001 abitanti. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al Fondo di cui al comma.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'Interno, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 80.000.000;

2023: – 80.000.000;

2024: – 80.000.000.

1.77. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 416, aggiungere il seguente:

416-bis. È autorizzata la spesa di 250 mila euro per l'anno 2022 per l'esecuzione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza del territorio del Comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della Transizione Ecologica, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 250.000.

1.76. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 420, aggiungere i seguenti:

420-bis. Nel medesimo stato di previsione di cui al comma 420, è istituito un fondo con dotazione iniziale di 1000 milioni per il triennio 2022-2024 per assicurare le opere e gli interventi in materia di servizi sociali, sicurezza, per il rilancio delle attività produttive, la riqualificazione e rigenerazione urbana delle periferie.

420-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 420-bis, quantificati in euro 1000 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.178. Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 449, aggiungere il seguente:

449-bis. Al fine di assicurare l'attuazione e il proseguimento degli interventi e delle misure previste per la ricostruzione, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, si intendono strutturalmente prorogati per l'intera durata dello stato di emergenza e della gestione straordinaria dell'emergenza, tutti gli adempimenti e i versamenti tributari, connessi allo Stato di emergenza sisma, previsti e non dalle disposizioni normative del presente articolo.

Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dal comma 73 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere sul predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.360. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 449 inserire il seguente:

449-bis. Al fine di non gravare ulteriormente i cittadini dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 con onerosi tagli ai servizi pubblici essenziali è prevista la sospensione quinquennale dei vincoli di spesa imposti dai provvedimenti di finanza pubblica e dei processi di accorpamento tra enti locali e tra autonomie funzionali se non su base volontaria, con particolare riferimento ai servizi educativi e scolastici.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come rifinanziato dal comma 73 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato con propri decreti a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa

complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

1.361. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 449 inserire il seguente:

449-bis. Con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti criteri di precedenza nelle procedure di assunzione nelle pubbliche amministrazioni per il coniuge superstite e per i figli delle vittime decedute a causa degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

1.362. Trancassini, Albano, Rachele Silvestri, Prisco, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 459 apportare le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: al 31 dicembre 2022 sono sostituite con le parole: al 31 dicembre 2023;

b) nel secondo periodo, le parole: sino all'anno 2022 sono sostituite con le parole: sino all'anno 2023 e dopo le parole: per l'anno 2022 sono aggiunte le parole: e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023;

c) nel terzo periodo, dopo le parole: per l'anno 2022 sono aggiunte le parole: e di ulteriori 15 milioni per l'anno 2023.;

d) dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente: Alla spesa di 15 milioni per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.;

e) nel quarto periodo, le parole: al 31 dicembre 2022 sono sostituite con le parole:

al 31 dicembre 2023; le parole: di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 sono sostituite con le parole: di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

f) dopo il quinto periodo, è aggiunto il seguente: Alla spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

1.368. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

Dopo il comma 459 aggiungere i seguenti:

459-bis. Per gli Enti Locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, richiamato dall'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e integrato dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come modificato dall'articolo 2-bis comma 43 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ovvero per quelli identificati successivamente dai rispettivi Commissari delegati in forza delle disposizioni di cui al citato articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, è prorogata all'anno 2024 la sospensione, prevista dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come da ultimo prorogata dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126 articolo 57 comma 17, degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere negli anni 2022 e 2023, inclusi

quelli il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 1, comma 503, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

459-ter. Gli oneri di cui al comma 459-*bis*, sono pagati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, a decorrere dall'anno 2024, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.

459-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 459-*bis* e 459-*ter*, quantificati in euro 700.000 per ciascuna delle successive annualità 2022, 2023 e 2024 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.375. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

Dopo il comma 459 aggiungere i seguenti:

459-bis. Al fine di permettere lo svolgimento delle procedure connesse alle attività di ricostruzione, il Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012 n. 122, è incrementato di 7,5 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2022 e 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

459-ter. Ai fini del completamento del processo di ricostruzione pubblica in relazione ai territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, in favore del Presidente della Regione Emilia-Romagna, in qualità di Commissario delegato, sono autorizzati 144 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

1.377. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

Dopo il comma 459 aggiungere i seguenti:

459-bis. Al comma 1-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo le parole: « di cui al comma 1, lettera *a*), » sono aggiunte le seguenti parole: « *c*) e *d*), ».

459-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-*bis* del decreto-legge n. 95 del 2012 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « lettere *a*), *b*) » sono aggiunte le seguenti parole: « , *c*) e *d*), »;

b) dopo le parole: « prodotti agricoli e alimentari, » sono aggiunte le parole: « nonché finalizzati ad interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di immobili di proprietà di privati adibiti a: attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie, ricreative, sportive e religiose ovvero per quelli dichiarati di interesse culturale ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ».

1.373. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

Dopo il comma 459 aggiungere i seguenti:

459-bis. Il rientro nel regime ordinario al termine dello stato di emergenza è disciplinato ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

459-ter. Alla scadenza dello stato di emergenza oggetto della proroga di cui al comma 459, i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, e Veneto, per i territori di rispettiva competenza, sono autorizzati alla gestione della contabilità speciale, per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 24 mesi.

1.369. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

Dopo il comma 459 aggiungere i seguenti:

459-bis. Per i comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come eventualmente rideterminati dai Commissari delegati ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 43, secondo capoverso, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria prevista dal secondo periodo del comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è prorogata fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.

459-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 7,5 milioni per ciascuna delle annualità 2022 e 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 2, comma 107, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

1.374. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 459 aggiungere il seguente:

459-bis. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2023. Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili nelle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 precedentemente stanziata per tale finalità.

1.376. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

Dopo il comma 459 aggiungere il seguente:

459-bis. Sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie relative all'impiego di risorse pubbliche destinate agli interventi per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Su tali controversie è competente il Tribunale amministrativo regionale avente sede nel territorio nel quale si producono gli effetti del provvedimento impugnato.

1.372. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

Dopo il comma 459 aggiungere il seguente:

459-bis. Le risorse residuanti al termine del finanziamento delle attività di rispettiva originaria destinazione, trasferite nelle contabilità speciali intestate ai Commissari delegati di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012, possono essere riutilizzate per il completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione.

1.370. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

Dopo il comma 459 aggiungere il seguente:

459-bis. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, dopo le parole «presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro» è aggiunto il seguente periodo: «Ai fini del presente comma:

a) il personale può essere assunto a tempo indeterminato presso l'ente a cui ha prestato la propria attività indipendentemente dall'ente con cui ha instaurato il rapporto di lavoro per le finalità connesse alla situazione emergenziale;

b) ai fini dell'anzianità di servizio di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 75 del 2017, per il

personale di cui al presente comma si considerano computabili anche i periodi di assunzione con forme contrattuali flessibili in deroga ai limiti di cui al comma 9, ultimo capoverso dell'articolo 20, decreto legislativo n. 75 del 2017 ».

1.371. Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli, Foti.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 462 , aggiungere il seguente:

462-bis. Alle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, nonché alle imprese che svolgono attività agrituristica , come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96 e dalle pertinenti norme regionali, insediate da almeno dodici mesi antecedenti l'evento sismico del 2018 nei comuni della provincia di Catania di cui all'allegato 1 del decreto-legge n. 32 del 18 aprile 2019 sono concessi contributi, nel limite complessivo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 secondo le modalità previste dall'articolo 19 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.

1.10. Paxia.

Dopo il comma 471 aggiungere il seguente:

471-bis. Le agevolazioni in materia di tributi, contributi e premi, accordate ai sensi dell'articolo 4, comma 90 della legge n. 350 del 2004 e articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002, a qualsiasi titolo già versate alle imprese aventi sedi operative nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte nel novembre del 1994, restano definitivamente acquisite ai beneficiari, secondo quanto previsto dalla decisione (UE) 2016/195 della Commissione Europea del 14 agosto 2015, con preclusione di ogni azione di recupero totale o parziale, a condizione che il beneficiario fosse un'impresa avente sede opera-

tiva nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del Piemonte del novembre 1994.

1.263. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 473 aggiungere il seguente:

473-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, per l'acquisto di strumenti tecnologici, quali i droni, in grado di prevenire gli incendi e reprimere quelli di natura dolosa.

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 473-bis, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.

1.31. Corda.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 475 aggiungere i seguenti:

475-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per la bonifica e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinare ai Comandi deputati alla gestione dei poligoni militari, situati in prevalenza sul territorio della Regione Autonoma della Sardegna, in attuazione anche del piano di monitoraggio permanente adottato ai sensi dell'articolo

241-bis comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006.

475-ter. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.

Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 475-bis e 475-ter, per gli anni 2022 e 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.

1.30. Corda.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

478-bis. A partire dall'anno 2022, le spese fiscali dannose per l'ambiente indicate nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi istituito presso il Ministero della Transizione Ecologica ai sensi dell'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sono ridotte nella misura almeno pari al 10 per cento annuo a partire dal 2020 sino al loro progressivo annullamento entro il 2030.

478-ter. All'individuazione dei sussidi ai sensi del comma 1 si provvede in sede di legge di bilancio annuale e i relativi importi sono destinati, nella misura del 50 per cento, a uno specifico fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il finanziamento di interventi nelle materie di cui al comma 3.

478-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero della Transizione Ecologica, il Ministero delle infrastrutture e della Mobilità sostenibile e il Ministero dello Sviluppo economico, si provvede annualmente al riparto del fondo di cui al comma 2 secondo le finalità di seguito indicate:

a) per realizzare la transizione energetica per ridurre le emissioni di anidride

carbonica in tutti i settori produttivi, attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica anche per contrastare il fenomeno della povertà energetica, l'utilizzo di fonti rinnovabili, accumoli e reti innovative il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione e il progressivo superamento della dipendenza dai combustibili fossili per raggiungere entro il 2040 il 100 per cento di energia da fonti rinnovabili e la riduzione del 65 per cento delle emissioni di gas serra rispetto all'epoca preindustriale entro il 2030 e raggiungere zero emissioni nette entro il 2040

b) per realizzare un piano strutturale di messa in sicurezza del territorio, con politiche di prevenzione e mitigazione del rischio e di adattamento ai cambiamenti climatici;

c) per realizzare un grande programma di investimenti pubblici orientati ai principi della sostenibilità ambientale, con azioni di riqualificazione energetica e messa in sicurezza sismica degli edifici pubblici e privati, politiche di rigenerazione urbana delle città, di tutela dei beni culturali, paesaggistici e degli ecosistemi, di contrasto al nuovo consumo di suolo e all'abusivismo edilizio;

d) per accompagnare la transizione verso un modello di economia circolare basato su un uso efficiente delle risorse naturali, su una corretta gestione dell'acqua, su un virtuoso ciclo dei rifiuti che punti alla riduzione della loro produzione e al recupero di materia ed energia;

e) per favorire la transizione verso un sistema di trasporto sostenibile e mobilità elettrica, investendo in infrastrutture per la mobilità sostenibile nelle città e per il trasporto pubblico collettivo e condiviso in modo da raggiungere l'obiettivo della completa decarbonizzazione – emissioni zero – del settore;

f) per uno sviluppo della filiera agricola, biologica e delle buone pratiche agronomiche in modo da tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, aumentare e mantenere la qualità del territorio, la fertilità organica del suolo ed il sequestro di carbonio;

g) per incentivare l'occupazione giovanile attraverso l'introduzione di incentivi e agevolazioni fiscali per le imprese che assumono, a tempo indeterminato, giovani fino a 35 anni nei seguenti settori: protezione del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico e sismico; ricerca e sviluppo e produzioni di biocarburanti di seconda e terza generazione; ricerca e sviluppo e produzioni e installazione di tecnologie nel solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, solare fotovoltaico, biomasse, biogas e geotermia; incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, compresi gli interventi di social housing;

h) per il risanamento e riqualificazione ambientale degli impianti e delle produzioni ad elevato impatto.

1.38. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

Dopo il comma 478, aggiungere i seguenti:

478-bis. A partire dal 1° gennaio 2022 Al fine di promuovere l'attuazione di politiche e misure per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy* è istituito un contributo ecologico per favorire il perseguimento di un progressivo contenimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂), nonché dei gas climalteranti, derivanti dal consumo di combustibili fossili impiegati in processi di combustione.

478-ter. Il contributo ecologico di cui al comma 1 è stabilito in 20 euro per tonnellata di CO₂ prodotta.

478-quater. Il contributo ecologico è ricalcolato ogni due anni sulla base dei seguenti criteri:

a) se la riduzione delle emissioni di CO₂ è stata superiore a quella prevista dagli accordi sottoscritti in ambito europeo e internazionale, il contributo ecologico di cui al comma 2 è diminuito a 10 euro per tonnellata di CO₂ prodotta;

b) se la riduzione delle emissioni di CO₂ è stata inferiore a quella necessaria a rispettare i predetti accordi, il contributo

di cui comma 2 è aumentato ad almeno 30 euro per tonnellata di CO₂ prodotta.

478-quinquies. Il contributo ecologico è versato, a titolo di acconto, in rate trimestrali sulla base dei quantitativi impiegati nell'anno precedente. Il versamento a saldo si effettua alla fine del primo trimestre dell'anno successivo unitamente alla presentazione di apposita dichiarazione annuale con i dati dei quantitativi impiegati nell'anno precedente, nonché al versamento della prima rata di acconto. Le somme eventualmente versate in eccedenza sono detratte dal versamento della prima rata di acconto e, ove necessario, delle rate successive. In caso di cessazione dell'impianto nel corso dell'anno, la dichiarazione annuale e il versamento a saldo sono effettuati nei due mesi successivi.

478-sexies. In caso di inosservanza dei termini di versamento previsti al comma *478-quinquies* si applica la sanzione amministrativa pecuniaria dal doppio al quadruplo dell'imposta dovuta, fermi restando i principi generali stabiliti dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per ogni altra inosservanza delle disposizioni del medesimo comma 4 si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 50 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

478-septies. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate:

a) alla riduzione delle imposte sul reddito delle persone e delle imprese;

b) a favorire attraverso contributi gli investimenti in efficienza energetica nei settori interessati dalla *green economy*;

c) ai progetti di recupero e riqualificazione ambientale.

478-octies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate le disposizioni attuative del presente comma.

1.37. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

Al comma 486, le parole: dello spettacolo e dell'automobile sono sostituite dalle parole: dello spettacolo, dell'automobile e del motociclo, ivi compresi i produttori e rivenditori di parti di ricambio.

1.78. Benigni.

Dopo il comma 502, inserire i seguenti:

502-bis. Per favorire lo sviluppo di attività produttive compatibili con la normativa di tutela ambientale e diverse dal ciclo produttivo siderurgico dell'area a caldo, il Commissario straordinario di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 e s.m.i., è incaricato di realizzare programmi di razionalizzazione e valorizzazione delle aree che rientrano nella sua disponibilità a seguito della cessazione del rapporto di concessione derivante dalla chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo.

502-ter. Al fine di sviluppare gli interventi necessari di cui al comma 502-bis è stipulato un accordo di programma tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro, il Ministero dell'Innovazione, il Commissario straordinario di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria, il Commissario Straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto di cui al decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129 e s.m.i., la Regione Puglia, la Provincia e il Comune di Taranto, l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio e Acciaierie d'Italia Spa. L'accordo di programma deve prevedere il piano di bonifica e risanamento dell'area dismessa a seguito della chiusura delle lavorazioni siderurgiche a caldo nonché, entro tempi certi e definiti, il piano industriale per il consolidamento delle lavorazioni a freddo. L'accordo di programma e i successivi strumenti attuativi devono altresì prevedere la tutela dei livelli occupazionali e il reimpiego dei dipendenti di Acciaierie d'Italia Spa e Ilva Spa in amministrazione straordinaria alla data del 3 settembre 2021.

502-quater. Per le finalità di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di euro 50 milioni per l'anno 2022 ed euro 300 milioni per ogni anno dal 2023 al 2027 a valere sulla programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione.

1.314. Vianello, Trano, Raduzzi, Costanzo.

Dopo il comma 502, inserire i seguenti:

502-bis. All'articolo 29-quattordicesimo del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, il comma 13 è sostituito dal seguente:

« 13. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza statale, per le violazioni previste dal presente articolo, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e successivamente riassegnati ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sono destinati a:

a) potenziare le ispezioni ambientali straordinarie previste dal presente decreto, nonché le ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi ambientali per impianti ancora privi di autorizzazione;

b) sostenere gli oneri derivanti dalle attività di monitoraggio e controllo effettuati da ISPRA e delle Agenzie Regionali di Protezione Ambientale (ARPA) facenti parte del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) di cui alla legge n. 132 del 2016, con particolare attenzione all'attuazione dei piani e delle misurazioni sulla qualità dell'aria ambiente previste dal decreto legislativo n. 155 del 2010. ».

502-ter. Alla relativa copertura del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato,

che resta acquisita definitivamente all'erario.

1.315. Vianello, Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 502, aggiungere i seguenti:

502-bis. Al fine di rafforzare la tutela degli ecosistemi marini delle aree protette, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, lettera d-bis), del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, l'istituzione di nuove Aree Marine Protette, alla tabella 9 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente vengono incrementati il capitolo 1641 con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022 e il capitolo 1646 di 4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025

502-ter. Alla relativa copertura del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

1.312. Vianello, Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 502, aggiungere i seguenti:

502-bis. All'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo la lettera « ee-octies) » è aggiunta la seguente: « ee-novies) Santuario dei delfini e dei cetacei del Golfo di Taranto ».

502-ter. Alla relativa copertura del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di

CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

1.316. Vianello, Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 502, aggiungere i seguenti:

502-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 il comma 6 è abrogato.

502-ter. Alla relativa copertura del comma 1 si provvede mediante corrispondente utilizzo, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO₂ di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal GSE ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

1.311. Vianello, Trano, Raduzzi, Costanzo.

Dopo il comma 502, inserire il seguente:

502-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « Entro il 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 marzo 2022 »;

b) al comma 8, sesto periodo, le parole: « In caso di mancata adozione del PITESAI entro il 30 settembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « In caso di mancata adozione del PITESAI entro il 30 settembre 2022 ».

1.317. Vianello, Trano, Raduzzi, Costanzo.

Dopo il comma 502, aggiungere il seguente:

502-bis. L'efficacia dei titoli abilitativi relativi alle concessioni di coltivazione in mare non più produttive, già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge, è revocata. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e del territorio e del mare con decreto stabilisce i tempi e le procedure per lo smantellamento delle relative strutture e per l'esecuzione delle attività di bonifica e ripristino dei luoghi ed, ove possibile, al recupero delle piattaforme inutilizzate.

1.313. Vianello, Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 504 aggiungere il seguente:

504-bis. Le somme corrisposte dai soggetti acquirenti a titolo di traslazione dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica già disciplinata dall'articolo 6 del decreto-legge 28 novembre 2011, n. 511, convertito con legge 27 gennaio 1989, n. 20, e dagli articoli 52, 56 e 60 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono rimborsate dall'Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ai medesimi soggetti, ove non prescritte, mediante attribuzione di credito d'imposta ripartito in quote paritarie nel triennio decorrente dalla domanda di rimborso.

1.380. Butti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 511, aggiungere i seguenti:

511-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero della transizione ecologica di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un decreto legislativo

in materia di canoni per i beni comuni di interesse ambientale che comprenda le attività estrattive, le acque minerali, le concessioni balneari con l'obiettivo di portare trasparenza, tutela ambientale e canoni legati al reddito prodotto.

511-ter. Dal primo gennaio 2022 è fissato un canone minimo per il prelievo di acque minerali pari a 20 euro/m³ su tutto il territorio nazionale, che potrà essere articolato da parte delle Regioni e differenziato in funzione di obiettivi ambientali.

511-quater. Dal primo gennaio 2022 è fissato un canone minimo per il prelievo di sabbia e ghiaia, cosiddetti « materiali inerti », pari a 2 euro/m³ su tutto il territorio nazionale. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dell'Ambiente di intesa con il Ministero dello sviluppo economico, un Decreto che introduca a partire dal 1° gennaio 2023 un canone minimo in tutta Italia del 10% dei prezzi di vendita su tutti i materiali estratti da cava. Il valore dovrà andare crescendo per arrivare nel 2025 al 20% dei prezzi di vendita dei materiali cavati come nel Regno Unito per sabbia e ghiaia, e potrà essere differenziato dalle Regioni per le diverse tipologie di materiali, con l'obiettivo di spingere il recupero e riuso dei materiali ai sensi delle Direttive europee.

511-quinquies. Dal primo gennaio 2022 il canone minimo per le concessioni balneari è pari a 10 euro a mq all'anno su tutto il territorio nazionale che andrà crescendo fino a 25 euro a mq medi all'anno al 2025 secondo regole dettate dalle Regioni che articoleranno i canoni in funzione della vocazione turistica delle aree, di premialità e penalità legate alle modalità di gestione, alla tutela delle condizioni di lavoro e agli interventi di riqualificazione ambientale messi in atto dal concessionario.

1.57. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 511, aggiungere i seguenti:

511-bis. A partire dal 1° gennaio 2022 l'ecotassa per il conferimento a discarica dei rifiuti urbani e degli inerti è pari a 50 Euro a tonnellata 1. Regioni ed enti locali possono introdurre articolazioni del contributo, a parità di gettito, in funzione di obiettivi di riciclo realizzati. I proventi dell'ecotassa possono essere utilizzati senza limiti per le politiche di prevenzione e riuso e di sostegno della filiera degli acquisti verdi.

511-ter. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero della transizione ecologica di intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili un decreto legislativo al fine di fissare gli obblighi di utilizzo di materiali provenienti dal riciclo crescenti negli interventi infrastrutturali e nella realizzazione di edifici pubblici. I target dovranno essere pari ad almeno il 15 per cento nel 2022, 25 per cento nel 2023, 35 per cento nel 2024. Tali obblighi sono validi per i cantieri di infrastrutture e opere pubbliche, e per quelle in concessione.

1.58. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

511-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero della transizione ecologica di intesa con i Ministeri dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e Ministero dello sviluppo economico un decreto legislativo per ridefinire il sistema delle esenzioni a partire dall'anno 2022 in materia di trasporto merci, navale e aereo, di agricoltura e usi civili con l'obiettivo di spingere innovazioni e investimenti industriali che producano una riduzione delle emissioni di gas serra da completare entro il 2030. La sostituzione di sussidi con interventi strutturali di riduzione dei consumi produrrà

una riduzione della spesa pubblica e al contempo delle entrate da accise che andrà monitorata con attenzione.

1.55. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

511-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero dello sviluppo economico di intesa con il Ministero della transizione ecologica un decreto legislativo al fine di ridefinire le concessioni per la produzione e distribuzione di energia elettrica nelle isole minori non interconnesse, con l'obiettivo di assegnare tramite gara entro il 2025 tali concessioni e fissando, per la selezione delle proposte, target minimi e crescenti di penetrazione delle fonti rinnovabili, dell'accumulo, della mobilità elettrica e garanzie per gli investimenti nella innovazione e sicurezza della rete di distribuzione.

1.56. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

511-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero della transizione ecologica un decreto legislativo per ridisegnare, semplificare e adeguare la tassazione in materia di estrazione di petrolio e gas. A partire dal 1° luglio 2022 le *royalties* per le estrazioni di petrolio e gas sono pari al 20 per cento, sia a terra che in mare, sono eliminate tutte le esenzioni ed è esclusa la deducibilità delle *royalties* versate alle regioni.

1.53. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 511, aggiungere il seguente:

511-bis. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni, su proposta del Ministero della transizione ecologica di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze un decreto legislativo al fine di ridefinire le accise sui carburanti liquidi o gassosi in modo proporzionale al contenuto di CO₂ emessa al litro o al chilo, a parità di gettito per lo Stato, con intervento da realizzarsi progressivamente entro il 2025.

1.54. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

513-bis. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un fondo, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, finalizzato a prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, mediante la concessione a produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili, di agevolazioni finalizzate alla diffusione del sistema del vuoto a rendere relativo ai prodotti di cui all'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificate dal comma 2 del presente articolo.

513-ter. L'articolo 219-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« Art. 219-bis.

(Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati alle utenze commerciali e domestiche)

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, è introdotto il sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio

con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche.

2. Il sistema del vuoto a rendere si applica al recupero delle seguenti tipologie di imballaggi riutilizzabili:

a) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso alimentare utilizzati per acqua o per bevande di altro genere, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

b) bottiglie e contenitori di plastica destinati all'uso cosmetico, per l'igiene della persona e della casa, di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri;

c) bottiglie e contenitori in vetro di volume compreso tra 0,1 e 3,0 litri, utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo;

d) lattine e contenitori in alluminio utilizzati per acqua, per bevande di altro genere o per alimenti di qualsiasi tipo.

3. Il Ministro della Transizione ecologica, con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, determina le modalità di applicazione del sistema del vuoto o rendere, che può essere esteso anche alle altre tipologie di imballaggi non esplicitamente elencate al comma 2 ».

513-quater. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono determinate le forme di incentivazione e stabiliti termini e modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo, favorendo la costituzione di filiere di recupero e riutilizzo tra produttori, utilizzatori e utenti finali di imballaggi riutilizzabili.

1.61. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 513, aggiungere i seguenti:

513-*bis*. È abrogato l'Articolo 17 (Clausola di invarianza finanziaria) della legge 132 del 2016.

513-*ter*. All'articolo 318-*quater* del decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

513-*quater*. Al fine di integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla legge 132 del 2017, i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla parte VI-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sono utilizzati per il finanziamento dell'attività di controllo ambientale degli Organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, hanno impartito le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-*ter* del medesimo decreto legislativo. Qualora tali prescrizioni siano impartite da un organo di controllo, un'amministrazione o un ente dello Stato, le somme sono introitate in conto entrata del bilancio dello Stato, secondo meccanismi di devoluzione degli incassi da definire con successivo decreto dei Ministri dell'economia e delle finanze e della transizione ecologica. Qualora invece le prescrizioni siano impartite da Enti strumentali, vigilati o dipendenti dalle Regioni, quali le Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente di cui all'articolo 1 della legge n. 132 del 2016, le somme sono introitate direttamente nei bilanci di tali Enti. Le province autonome di Trento e Bolzano danno applicazione alle disposizioni del presente articolo in conformità al proprio statuto speciale e alle relative norme di attuazione.

1.59. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

Dopo il comma 513 aggiungere il seguente:

513-*bis*. All'articolo 10-*bis* legge 120 del 2020, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'articolo 41 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380

s.m.i., già modificato dall'articolo 10-*bis* introdotto nel decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 dalla legge 11 settembre 2020 n. 120 è sostituito come segue:

In caso di mancata demolizione entro il termine di centottanta giorni dall'accertamento dell'abuso edilizio da demolire, la competenza è trasferita all'ufficio del Prefetto, che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l'abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell'intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Se i provvedimenti repressivi del Comune in materia sono impugnati, decorso il termine di cui al comma 1, il ricorrente a pena di improcedibilità notifica il ricorso all'ufficio del Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione ricade l'abuso edilizio. L'ufficio del prefetto dopo la sentenza definitiva che respinge il ricorso procede ai sensi dei commi 1 e 2.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, altresì, alle procedure di demolizione degli abusi edilizi accertati prima della loro entrata in vigore.

1.52. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 513, aggiungere il seguente:

513-*bis*. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi in vetro nonché per i contenitori in plastica, acciaio e alluminio con capacità fino a tre litri, utilizzati da utenze commerciali e domestiche i

distributori con esercizi commerciali con superficie di vendita al dettaglio superiore a 500 metri quadrati assicurano ai sistemi di responsabilità estesa del produttore autorizzati, di cui facciano parte i produttori di bottiglie, hanno l'obbligo di installare degli eco-compattatori. I macchinari di cui al capoverso precedente, che sono installati e gestiti dai predetti sistemi autorizzati, devono garantire il riconoscimento delle bottiglie per liquidi alimentari e la tracciabilità dei flussi intercettati, ai fini della produzione e dell'utilizzo del PET riciclato idoneo al diretto contatto alimentare. I distributori di cui al comma 1 riconoscono incentivi economici ai consumatori che conferiscano le bottiglie *post* consumo negli eco-compattatori e beneficiano di un credito d'imposta di importo pari agli incentivi economici riconosciuti ai consumatori, fino ad un importo massimo di 10.000 euro annui per ciascun distributore, nel limite massimo complessivo di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro della Transizione ecologica, d'intesa con il Ministero dell'economia e finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono determinate le forme di incentivazione e stabiliti termini e modalità per l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo.

1.62. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 522 aggiungere il seguente:

522-bis. Al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel titolo della legge, dopo le parole « Ministero dell'agricoltura e delle foreste »,

sono aggiunte le seguenti: « e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria »;

b) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

5-ter. All'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e s.m.i., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: « n. 190 », sono aggiunte le seguenti: « nonché dell'articolo 2-bis della legge 5 aprile 1985, n. 124 »;

b) le parole: « e a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Per l'anno 2022 la somma di 4 milioni di euro è destinata alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, e la somma di 1

milione di euro alla valorizzazione del personale tecnico-amministrativo ».

Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione (migliaia di euro):

2022: – 8.000;

2023: – 8.000;

2024: – 8.000.

1.60. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 526 aggiungere il seguente:

526-bis. Alla legge 2 dicembre 2016, n. 242, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) all'articolo 2:

a) al comma 2, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente: «g-bis) coltivazioni destinate alla produzione di infiorescenze fresche ed essiccate, di prodotti da esse derivati, e di oli il cui contenuto di tetraidrocannabinolo (THC) risulti uguale o inferiore allo 0,5 per cento. »;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'uso della canapa, composta dall'intera pianta o da sue parti, è consentito in forma essiccata, fresca, trinciata o pellettizzata ai fini industriali e commerciali. È altresì consentito l'uso della canapa ai fini energetici, nei limiti e alle condizioni previste dall'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. ».

2) all'articolo 4:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri è autorizzato a effettuare i necessari controlli, compresi i prelievi e le analisi di laboratorio,

sulle coltivazioni di canapa, siano esse protette o in pieno campo, fatto salvo ogni altro tipo di controllo da parte degli organi di polizia giudiziaria eseguito su segnalazione e nel corso dello svolgimento di attività giudiziarie. »;

b) al comma 3, le parole: «in pieno campo» sono soppresse;

c) il comma 7 è sostituito dal seguente: «7. Il sequestro o la distruzione delle coltivazioni e dei prodotti derivati dalla canapa impiantate nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla presente legge possono essere disposti dall'autorità giudiziaria solo qualora, a seguito di un accertamento effettuato secondo il metodo di cui al comma 3 o in base alle disposizioni vigenti, risulti che il contenuto di THC sia superiore allo 0,6 per cento nelle coltivazioni e allo 0,5 per cento nei prodotti derivati. Nei casi di cui al presente comma è esclusa la responsabilità dell'agricoltore, dell'operatore del comparto e del venditore del prodotto. »;

d) dopo il comma 7, è inserito il seguente: «7-bis. I semilavorati, le infiorescenze fresche ed essiccate, i prodotti da esse derivati, e gli oli di cui all'articolo 2 non rientrano nell'ambito di applicazione del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. ».

3) all'articolo 6, comma 2, le parole: «al finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo per la produzione e i processi di prima trasformazione della canapa, finalizzati prioritariamente alla ricostituzione del patrimonio genetico e all'individuazione di corretti processi di meccanizzazione ».

sono sostituite dalle seguenti: «a promuovere la ricerca, la selezione e la registrazione di nuove varietà atte a garantire un contenuto di THC inferiore allo 0,6 per cento. ».

4) All'articolo 9, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settem-

bre 2005, n. 206, i prodotti, i preparati e le confezioni dei prodotti o dei preparati destinati al consumatore, quali infiorescenze fresche ed essiccate, prodotti da esse derivati e oli, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni relative:

- a) alla quantità di THC contenuto;
- b) alla quantità di cannabidiolo (CBD) contenuto;
- c) alla eventuale presenza di metalli e di contaminanti entro i tenori massimi stabiliti dalla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea;
- d) al paese d'origine o al luogo di provenienza della coltivazione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea;
- e) al divieto di vendita a minori e donne in gravidanza.

1-ter. Con decreto del Ministero della salute, da adottare, previo parere del Consiglio superiore di sanità, entro il 31 dicembre 2022, è definito un elenco delle patologie rispetto alle quali è sconsigliato l'uso dei prodotti di cui al comma 1-bis. ».

1.122. Sodano.

Dopo il comma 530, aggiungere i seguenti:

530-bis. La dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementata di 23.500 milioni di euro, secondo la seguente articolazione annuale: 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e in 2.500 milioni di euro per l'anno 2029.

530-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 530-bis, valutati in euro 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028 e in 2.500 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014,

n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.142. Varchi, Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 530 aggiungere il seguente:

530-bis. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui al comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 della medesima legge, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

1.406. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 533 aggiungere il seguente:

533-bis. Al fine di garantire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, occorrenti per fronteggiare le misure di contenimento derivanti dalla diffusione della pandemia da Sars-Cov-2, il fondo, di cui all'articolo 1 comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2022.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.407. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 542, aggiungere i seguenti:

542-bis. Al fine di promuovere interventi per il rafforzamento dell'attrattività dei Comuni del Mezzogiorno d'Italia attraverso il restauro e recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario, e per sostenere progetti innovativi di sviluppo turistico che favoriscano processi di crescita socio-economica nei territori beneficiari, anche al fine di promuovere processi imprenditoriali che ne accrescano l'occupazione e l'attrattività, è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito Fondo per la concessione di finanziamenti nella forma del contributo a fondo perduto, pari al 100 per cento delle spese ammissibili, non cumulabili con altri finanziamenti pubblici, nazionali, regionali o comunitari.

542-ter. Con decreto del Ministero della cultura, da emanarsi entro il 31 gennaio 2022, sono stabiliti i criteri e le modalità di attribuzione dei finanziamenti.

542-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 542-bis e 542-ter, valutati in 150 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.136. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 564, aggiungere i seguenti:

564-bis. Al fine di sostenere i comuni nelle spese per le attività di manutenzione degli impianti natatori presso il Ministero dell'Interno è istituito il «Fondo per le manutenzioni delle piscine comunali» con una dotazione iniziale di 3 milioni di euro per il 2022. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati le

modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

564-ter. All'onere derivante dal comma 564-bis, pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.185. Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 582, aggiungere il seguente:

582-bis. All'articolo 241, del decreto-legge 9 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sostituire le parole: « per gli anni 2020 e 2021 » con le seguenti: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 ».

1.159. Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 587, aggiungere il seguente:

587-bis. Per il biennio 2022-2023, i dipendenti di ruolo degli enti locali in categoria D che hanno svolto per almeno 5 anni, anche non continuativi, le funzioni di vicesegretario negli ultimi 10 anni, decorrenti dall'entrata in vigore della presente disposizione, che risultano idonei in graduatorie valide di concorsi pubblici per profili dirigenziali di natura amministrativa e/o contabile e che hanno il diploma di laurea previsto per l'accesso al Corso-Concorso per segretari comunali e provinciali, possono fare domanda per l'iscrizione nella fascia C dell'albo dei segretari comunali e provinciali nella regione di appartenenza. Con decreto del ministero dell'Interno, da emanarsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, verranno stabilite le modalità di iscrizione.

1.197. Ferro, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 587, aggiungere il seguente:

587-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito il Fondo nazionale per la tutela legale dei sindaci per fatti attinenti all'esecuzione del mandato elettivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti termini e modalità di accesso al fondo di cui alla presente disposizione.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 5.000.000:
2023: – 5.000.000:
2024: – 5.000.000:

1.79. Benigni.

Dopo il comma 589, aggiungere il seguente:

589-bis. All'articolo 47, comma 1, del 6 novembre 2021, n. 152, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

“7-bis. In caso di revoca del controllo giudiziario di cui al presente articolo, chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 ha diritto al rimborso dei compensi percepiti dall'amministratore giudiziario. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale.” ».

1.264. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 589, aggiungere il seguente:

589-bis. Dopo l'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, aggiungere il seguente:

« Art. 28-bis.

1. Nei casi di revocazione od annullamento definitivo a seguito di gravame dei provvedimenti di prevenzione di cui al presente Titolo, al proposto è dovuto il risarcimento del danno subito.

2. Si applicano, per quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 315 del codice di procedura penale. ».

1.265. Varchi, Maschio, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 591, aggiungere i seguenti:

591-bis. In considerazione del perdurare della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus da COVID-19, per gli enti locali strutturalmente deficitari i cui organi siano stati sciolti per infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che per l'esercizio finanziario 2020 non siano riusciti a garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero la copertura minima dei costi di bilancio, si prevede, per gli anni 2020 e 2021, la proroga dei trattamenti in materia di funzioni fondamentali dei comuni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, già riconosciuti nell'anno 2019, anche quando questi risultino in stato di dissesto finanziario, come definito all'articolo 244 del medesimo testo unico, per un periodo superiore a 5 anni e comunque inferiore a 7 anni, in deroga a quanto stabilito dal decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 e successive modifiche ed integrazioni.

591-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 591-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.162. Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 603 aggiungere il seguente:

603-bis. All'articolo 1, comma 148-ter, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « per quanto attiene i contributi dell'anno 2019 e di otto mesi per quanto attiene i contributi dell'anno 2020 ».

1.408. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere il comma 607

1.239. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 607, aggiungere infine i seguenti:

607-bis. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale vigili del fuoco, è incrementata di 250 unità non prima del 30 aprile 2022, 300 unità non prima del 30 aprile 2023 e 450 unità non prima del 30 aprile 2024. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, e successive modificazioni, è incrementata di complessive 1.000 unità.

607-ter. Alle facoltà assunzionali, relative esclusivamente alle assunzioni straordinarie per la copertura dei posti di cui al comma 607-bis, si provvede mediante il ricorso per il settanta per cento (70 per cento) dei posti disponibili, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto

con decreto del Ministero dell'interno n. 676 del 18 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana* – 4^a serie speciale – n. 90 del 15 novembre 2016 (di seguito, Concorso Pubblico 250 posti di vigile del fuoco), fino all'esaurimento della stessa e, per il rimanente trenta per cento (30 per cento), mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco.

607-quater. Le assunzioni ordinarie derivanti dalle cessazioni al 31 dicembre 2021 ed autorizzate dalla vigente normativa, si provvede mediante il ricorso per cento per cento (100 per cento) dei posti disponibili, mediante il ricorso scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco.

607-quinquies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 607-bis, 607-ter e 607-quater, è autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 10.712.500,00 per l'anno 2022, di euro 12.855.000,00 per l'anno 2023 ed euro 19.282.500,00 a decorrere dal 2024.

1.184. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 616, aggiungere i seguenti:

616-bis. Al fine di accrescere l'efficienza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a partire dal 1° gennaio 2022, di:

a) 38 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

b) 100 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 381, lettera d) della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) 18 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162;

d) 129 unità, quale anticipazione delle straordinarie facoltà assunzionali previste per l'anno 2022 dall'articolo 1, comma 984, lettera b) della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

616-ter. Alle assunzioni di cui al comma 616-bis si provvede per 205 posti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento delle graduatorie finali di merito relative al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia Penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019 e per la parte residua di 80 posti attraverso l'avviamento al corso di formazione dei soli candidati risultati idonei alle visite conseguenti all'applicazione dell'articolo 259-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

616-quater. Agli oneri derivanti dai commi 616-bis e 616-ter, quantificati in euro 80 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.144. Varchi, Maschio, Ferro, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 616, aggiungere i seguenti:

616-bis. Al fine di dare attuazione agli interventi straordinari ed eccezionali, finalizzati al contenimento dell'emergenza giudiziaria e ad eliminare, anche mediante l'uso di strumenti telematici, l'arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna, nonché per

assicurare la piena efficacia dell'attività di previsione e repressione dei reati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere per il biennio 2022/2023, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione organica e alle assunzioni già programmate, in aggiunta alle facoltà assunzionali ordinarie e straordinarie previste a legislazione vigente, un contingente di almeno 1.595 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui n. 1.055 nel profilo di operatore giudiziario, Area II – F1 e 540 nel profilo di Ausiliario, Area I – F1, con riserva specifica per i soli tirocinanti della giustizia, nazionali e regionali, di qualsiasi natura e fattispecie, mediante procedure semplificate o per *curricula*, come previsto dalla normativa anti COVID-19, con gestione diretta del Ministero della giustizia, con graduatoria unica nazionale o con graduatorie distrettuali.

616-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 616-bis, quantificati in euro 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.191. Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Dopo il comma 616, aggiungere i seguenti:

616-bis. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, le parole: « a decorrere dal 14 settembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 14 settembre 2024 ».

616-ter. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede al ripristino della pianta organica del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni di L'Aquila e Chieti, e delle relative procure della Repubblica.

616-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 616-bis e 616-ter, pari

a euro 443.333 per l'anno 2022, 1.520.000 per l'anno 2023 e a euro 1.076.667 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

1.140. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 616, aggiungere i seguenti:

616-bis. Al fine di accrescere la sicurezza degli istituti penitenziari è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia penitenziaria nel limite massimo di 205 posti aliquota militari, a valersi sulle assunzioni straordinarie previste dal comma 287, lettera d), del « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 », di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 e sul comma 381, lettera e), del « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 », di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante scorrimento della graduatoria finale di merito relativa al concorso per l'assunzione degli allievi agenti della Polizia penitenziaria del concorso pubblico bandito con decreto 11 febbraio 2019.

616-ter. Agli oneri derivanti dal comma 616-bis, quantificati in euro 50 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 del 2018, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.181. Prisco, Ferro, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 616, aggiungere i seguenti:

616-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento dei maggiori compiti demandati all'amministrazione della pubblica sicurezza, è autorizzata l'assunzione straordinaria degli allievi agenti della Polizia di Stato, individuati tra i soggetti aventi diritto alla riserva di cui al comma 7-bis, dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, mediante scorrimento della graduatoria di cui al concorso pubblico per titoli ed esami, indetto per l'assunzione di 1148 allievi agenti della Polizia di Stato, indetto con il bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 2017.

616-ter. Agli oneri derivanti dal comma 616-bis, quantificati in euro 60 milioni per il 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementato dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.145. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 616, aggiungere il seguente:

616-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata l'assunzione straordinaria di personale nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prioritariamente attraverso lo scorrimento fino ad esaurimento della graduatoria del concorso a 184 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4ª serie speciale, n. 24 del 27 marzo 1998.

616-ter. Agli oneri derivanti dal comma 616-bis, pari a 50 milioni di euro per il 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate all'attuazione della mi-

sura denominata reddito di cittadinanza, di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.146. Varchi, Maschio, Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 619, aggiungere i seguenti:

619-bis. La disposizione normativa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpreta nel senso che le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, sono rimborsate dalle Amministrazioni di appartenenza, sul presupposto della immediata e diretta riferibilità dei fatti e degli atti posti in essere dal dipendente allo svolgimento della prestazione lavorativa o all'assolvimento dei compiti istituzionali. L'eventuale sussistenza di accertati profili disciplinari per i medesimi fatti nei confronti del dipendente non rileva ai fini dell'applicazione del regime dei rimborsi.

619-ter. Ogni valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti del diritto al rimborso, di cui al comma precedente, compete all'Amministrazione di appartenenza. È rimesso, invece, all'Avvocatura dello Stato esclusivamente il giudizio di congruità sulle istanze di rimborso. Nel caso in cui, ad esito della valutazione di congruità, venga operata una riduzione superiore al 10 per cento del rimborso richiesto, il dipendente interessato può chiedere il parere al Consiglio dell'Ordine degli avvocati del Foro di competenza per il procedimento. In caso di contrasto, prevale il parere rilasciato dal

Consiglio dell'Ordine degli avvocati. In analogia a quanto previsto dall'articolo 8 della legge 26 aprile 2019, n. 36, nel caso in cui il difensore di fiducia del dipendente sia iscritto nell'albo degli avvocati di un distretto di Corte d'appello diverso da quello dell'autorità giudiziaria procedente, sono comprese le spese documentate e le indennità di trasferta del difensore nella misura minima consentita.

619-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 73 della presente legge.

1.183. Prisco, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:

620-bis. Al fine di rimediare alla carenza di organico negli istituti penitenziari, di incrementare l'efficienza, i servizi di prevenzione e sicurezza al loro interno connessi anche alla emergenza epidemiologica della diffusione del COVID-19, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e alle vigenti dotazioni organiche, sono autorizzate per il 2022 assunzioni, nel limite massimo di 800 unità complessive, di allievi agenti Polizia penitenziaria mediante scorrimento fino all'eventuale esaurimento degli idonei della graduatoria, approvata con decreto dirigenziale 12 ottobre 2021, del concorso pubblico per l'assunzione di 754 allievi agenti del ruolo maschile e femminile della Polizia penitenziaria, indetto con decreto ministeriale 11 febbraio 2019, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – 4° serie speciale – n. 18 del 5 marzo 2019, elevato a 938 posti.

620-ter. Ai fini delle assunzioni di cui al comma 620-bis, è autorizzata la spesa di euro 35.000.000 a decorrere dal 2022.

620-quater. Agli oneri derivati dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma

620-*bis*, pari ad euro 35.000.000 a decorrere dal 2022, si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.19. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 620, aggiungere i seguenti:

620-*bis*. Al fine di incrementare l'efficienza delle risorse umane dei Comparti difesa, sicurezza e soccorso pubblico e garantire una maggiore azione di prevenzione e controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, all'emergenza sanitaria in corso a causa della diffusione del COVID-19, è autorizzata, per gli anni 2022, 2023 e 2024, nel limite di 25.000 unità complessive, l'assunzione straordinaria di personale nei comparti richiamati, mediante scorrimento, fino all'eventuale esaurimento, delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, assicurando la precedenza sulla base del concorso più risalente nel tempo.

620-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 620-*bis*, pari a 1 miliardo di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dalla riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui all'articolo 21, comma 11-*bis*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

1.18. Cirielli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

621-*bis*. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, per il ripianamento e il potenziamento di mezzi, attrezzature e materiali da destinate alle unità operative del genio.

621-*ter*. Con decreto del Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione del fondo.

621-*quater*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 621-*bis* e 621-*ter*, pari ad euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.157. Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 621, aggiungere i seguenti:

621-*bis*. Al fine di garantire l'assistenza psicologica al personale delle Forze armate, impegnato nel contenimento della diffusione del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero della difesa, è istituito un Fondo con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma.

621-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 621-*bis*, pari ad euro 500.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge.

1.160. Giovanni Russo, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire i commi da 629 a 633 con i seguenti:

629. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio alla

data di entrata in vigore del presente decreto che optino per la incompatibilità assoluta con altra attività lavorativa pubblica o privata, sono stabilizzati nelle loro funzioni, con verifiche solo ordinarie, mantenendo, anche in caso di modifica del loro *status*, le funzioni giudicanti autonome e requirenti fino al compimento del settantaduesimo anno di età svolte al momento della entrata in vigore della presente legge, ma comunque non oltre il limite di età previsto per i magistrati di carriera, e con la gradualità della responsabilità disciplinare e civile prevista per quest'ultimi. Inoltre, gli stessi, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno svolgere, nell'ambito delle proprie competenze acquisite, compiti di organizzazione e formazione dei nuovi giudici onorari.

630. Eventuali situazioni di incompatibilità devono essere rimosse entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

631. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i viceprocuratori in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge che non optino per la incompatibilità assoluta possono essere confermati alla scadenza del primo quadriennio di cui al decreto legislativo 31 maggio 2016 n. 92 o di cui all'articolo 32 comma 8, a domanda ed a norma dell'articolo 18 commi da 1 a 4 per ciascuno dei successivi quadrienni. In tal caso l'incarico cessa al raggiungimento del settantaduesimo anno di età. In ogni caso, l'incarico cessa al compimento del raggiungimento dei limiti di età come previsto dall'articolo 1 del presente decreto.

632. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che ne facciano richiesta possono essere assegnati all'ufficio del giudice di pace.

633. Il trattamento economico dei magistrati onorari stabilizzati ai sensi del comma 1 è parificato a quello dei magistrati di tribunale.

633-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 629 a 633, quantificati in euro 420 milioni a decorrere dal 2022, si provvede a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.414. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sostituire il comma 629 con il seguente:

629. I giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge:

a) permangono nell'esercizio delle rispettive funzioni non oltre il termine anagrafico di massima permanenza in servizio previsto per i magistrati di ruolo;

b) percepiscono il trattamento retributivo, previdenziale e assistenziale spettante ai magistrati di tribunale;

c) sono tenuti al rispetto dei doveri e delle incompatibilità previsti per i magistrati di ruolo e soggiacciono alla disciplina applicabile a questi ultimi in caso di responsabilità civile, disciplinare o amministrativo-contabile, collocamento in congedo o in aspettativa per malattia, infortunio sul lavoro, gravidanza, allattamento, ferie, assenze per motivi di famiglia, elettorali o assunzione a tempo determinato di altro incarico autorizzato temporaneamente incompatibile con l'esercizio delle funzioni giudiziarie;

d) qualora abbiano optato per l'esercizio a tempo pieno dell'attività giurisdizionale, sono collocati in aspettativa non retribuita da altri incarichi eventualmente assunti come pubblici dipendenti di ruolo a tempo indeterminato o determinato presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con il solo diritto al riconoscimento dell'anzianità di servizio e alla conservazione del posto, anche in sovrannumero;

e) esercitano i diritti di elettorato attivo e passivo loro specificamente riservati presso gli organi di autogoverno distrettuali;

f) possono svolgere la professione forense, anche come avvocati dipendenti di enti pubblici, nel rispetto dei criteri di cui

all'articolo 2 comma 4, lettere b), c) ed e) della legge 28 aprile 2016, n. 57, purché optino per l'esercizio dell'attività giurisdizionale a tempo parziale in misura non superiore al 50% dell'orario di lavoro ordinario, con conseguente riproporzionamento della retribuzione;

g) qualora abbiano optato l'esercizio a tempo pieno, in deroga alle vigenti disposizioni, possono mantenere l'iscrizione all'albo degli avvocati esclusivamente con riferimento all'elenco speciale degli avvocati dipendenti degli enti pubblici, anche qualora non siano dipendenti pubblici.

Conseguentemente:

i maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il reddito di cittadinanza;

allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 24 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia), programma 12 (Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -7.000.000.000

CS: -7.000.000.000

2023:

CP: -7.000.000.000

CS: -7.000.000.000

2024:

CP: -7.000.000.000

CS: -7.000.000.000

1.255. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 629, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso « Art. 29 », sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, ultimo periodo, sostituire la parola: comporta con le seguenti: non comporta;

2) al comma 4, sopprimere le parole: e da un avvocato iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio dell'Ordine;

3) sopprimere il comma 5;

4) i commi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:

« 6. I magistrati onorari confermati sono equiparati ad ogni effetto quanto al trattamento previdenziale, assistenziale e retributivo ad un magistrato di Tribunale. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. »;

5) sopprimere i commi 8 e 9;

6) sopprimere la lettera c).

1.148. Varchi, Maschio, Ferro, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 629, lettera a):

a) al punto 6:

1) sostituire le parole: F2 e F1 con le seguenti: F4 e F5;

2) sopprimere le parole: , con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021;

3) sostituire le parole: doppio dell'indennità con le seguenti: quadruplo dell'indennità;

b) al punto 7:

1) sostituire le parole: F2 e F1 con le seguenti: F4 e F5;

2) sopprimere le parole: , con esclusione degli incrementi previsti per tali voci dai contratti collettivi nazionali di lavoro successivi al triennio 2019-2021;

Conseguentemente, ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante

definanziamento di pari valore delle risorse a valere sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo).

1.254. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Al comma 629, lettera a) capoverso « Art. 29 », comma 6, sopprimere i periodi dal secondo al quinto.

1.413. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 629, lettera a) capoverso « Art. 29 », comma 1, sostituire le parole: possono essere confermati a domanda con le seguenti: sono confermati.

Conseguentemente, sono soppressi i commi da 2 a 5.

1.411. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 629, alla lettera a), capoverso « Art. 29 », al comma 1, sostituire le parole: possono essere confermati con le seguenti: sono confermati.

1.188. Maschio, Varchi, Ferro, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

Al comma 629, lettera a) capoverso « Art. 29 », comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: dalla comunicazione dell'esito della procedura valutativa di cui al comma 3.

1.412. Delmastro Delle Vedove, Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 629, lettera a), dopo il punto 1 aggiungere il seguente:

1-bis) I magistrati onorari che, al 31.12.2021 non hanno ancora compiuto il settantesimo anno di età ma che sono ces-

sati dall'esercizio delle loro funzioni al compimento del sessantottesimo anno in forza delle previgenti disposizioni di legge, possono essere riammessi al servizio a loro semplice domanda sino al compimento del settantesimo anno di età. Il Ministero della Giustizia comunica all'INPS le informazioni necessarie per la sospensione, per il periodo di riammissione in servizio, del trattamento pensionistico erogato.

Conseguentemente, ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse a valere sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo).

1.253. Delmastro Delle Vedove, Bignami, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Al comma 629, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), capoverso « Art. 29 », sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, sostituire le parole: tanto nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, quanto in quella di mancato superamento della procedura valutativa di cui al successivo comma 3, con le seguenti: nell'ipotesi di mancata presentazione della domanda, e all'ultimo periodo, sostituire la parola: comporta con le seguenti: non comporta;

2) sopprimere i commi 3, 4 e 5;

3) i commi 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:

« 6. I magistrati onorari confermati sono equiparati ad ogni effetto quanto al trattamento previdenziale, assistenziale e retributivo ad un magistrato di Tribunale. Ai magistrati onorari confermati che optano per il regime di esclusività delle funzioni onorarie si applicano le disposizioni di cui

all'articolo 16 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. »;

4) *sopprimere i commi 8 e 9;*

5) *sopprimere la lettera c).*

1.149. Varchi, Maschio, Ferro, Lucaselli, Trancassini, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Sostituire il comma 683 con il seguente:

683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono soppresse.

1.40. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

Sostituire il comma 683 con il seguente:

683. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 15-quater e 15-quinquies e 15-sexies del decreto-legge n. 146 del 21 ottobre 2021, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021 n. 215 sono soppresse.

1.227. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 702, inserire il seguente:

702-bis. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel distretto della ceramica di Civita Castellana. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma, nonché le

modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.

Conseguentemente, al comma 627 sostituire le parole: euro 11.681.984 con le seguenti: euro 1.681.984.

1.378. Rotelli, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 751, è aggiunto il seguente:

751-bis. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e al fine di supportare l'attività di *screening* su tutto il territorio nazionale, relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-sexies, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023.

Conseguentemente, ridurre di 1 milione per l'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.

1.81. Benigni.

Al comma 770, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 3,5 milioni e dopo le parole: docenti aggiungere le seguenti: , educatore e personale amministrativo.

Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'incremento disposto dal presente comma, si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come incrementato dal comma 627 della presente legge.

1.252. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 770, primo periodo, dopo le parole: piccole isole, inserire le seguenti: e comunità montane.

Conseguentemente:

sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 30 milioni e aggiungere alla fine del periodo le seguenti parole: o comunità montana;

ai maggiori oneri derivanti dall'incremento disposto dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73 della presente legge.

1.251. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 770, alla fine del secondo periodo inserire le seguenti parole: ovvero in comune diverso da quello della propria residenza.

Conseguentemente:

sostituire le parole 3 milioni con le seguenti: 300 milioni;

ai maggiori oneri derivanti dall'incremento disposto dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementata ai sensi del comma 73 della presente legge.

1.250. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 771, sopprimere le parole: 0.,

Conseguentemente, ai maggiori oneri della presente disposizione si provvede mediante definanziamento di pari valore delle risorse a valere sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Eu-

ropa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo).

1.240. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Al comma 797, sostituire la parola: 1 con la seguente: 100.

1.357. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 797, sostituire la parola: 1 con la seguente: 30.

1.356. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:

799-bis. Per l'anno 2023, relativamente alle spese sostenute nel 2022, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici è riconosciuto il credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 806 a 809, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alle condizioni e con le modalità ivi previste per l'anno 2020, nel limite massimo di spesa di 17 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, il credito d'imposta può essere altresì parametrato anche agli importi spesi per l'acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS, agli importi spesi a titolo di commissioni e spese per operazioni bancarie, mutui, assicurazioni e garanzie fideiussorie connessi all'attività di vendita di quotidiani e periodici, e per i contributi previdenziali riferiti anche a collaboratori familiari, per il recupero quota ammortamento per avviamento, beni immobili e/o costruzioni leggere, nonché alle altre spese individuate con il decreto di cui al comma 808 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 con il quale

vengono altresì individuati eventuali massimali di costo per ciascuna spesa cui parametrare il credito di imposta.

799-ter. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni, *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano avviato o siano subentrati in una attività di rivendita esclusiva di quotidiani e periodici nel 2022, la misura del credito di imposta di cui al comma *799-bis*, è stabilita nella misura massima di euro 6.000.

799-quater. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante ai sensi del comma *799-bis* e *799-ter*. Il credito d'imposta di cui sopra non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive.

799-quater. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le predette finalità il suddetto Fondo è incrementato di 2 milioni di euro per il 2022 e di 17 milioni per il 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'art. 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.352. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:

799-bis. Al fine di garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della

stampa, alle imprese editrici di quotidiani e periodici è riconosciuto un credito d'imposta fino al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2021 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, come attestata ai sensi del comma 2. Il credito d'imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce tetto di spesa, previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al credito d'imposta astrattamente spettante calcolato ai sensi del comma 3. L'efficacia della disposizione di cui al presente comma è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

799-ter. Ai fini del credito d'imposta di cui al comma *799-bis* si considerano ammissibili le spese di distribuzione e trasporto sostenute, al netto della percentuale di sconto per la rete di vendita del prezzo di copertina, secondo quanto previsto dall'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi. L'effettuazione di tali spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 35, commi 1, lettera *a)*, e 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell'articolo 2409-*bis* del codice civile.

799-quater. Il credito d'imposta di cui al comma *799-bis* non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici, di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e al decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70. Esso è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai fini dell'utilizzo del credito di imposta, il modello F24 deve essere pre-

sentato a pena di scarto esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il medesimo modello F24 è altresì scartato qualora l’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione risulti eccedente l’importo spettante.

799-quinquies. Il credito d’imposta di cui al comma 799-bis è revocato nel caso in cui la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese. La revoca parziale del credito d’imposta è disposta solo nel caso in cui dagli accertamenti effettuati siano rilevati elementi che condizionano esclusivamente la misura del beneficio concesso. Ai fini del recupero di quanto indebitamente fruito, si applica l’articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

799-sexies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità, i contenuti, la documentazione richiesta ed i termini per la presentazione dell’istanza.

Conseguentemente, agli oneri derivanti, pari a 60 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell’ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che è corrispondentemente incrementato di 60 milioni di euro per l’anno 2022. Le risorse destinate al riconoscimento del credito d’imposta di cui ai medesimi commi sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e sono trasferite nella contabilità speciale n. 1778 « Agenzia delle entrate – fondi di bilancio » per le necessarie regolazioni contabili.

1.318. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:

799-bis. A fronte anche dei processi di digitalizzazione in atto, per i periodi di imposta 2021 e 2022 è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del trenta per cento (30 per cento) dei costi sostenuti per le attività di cui al comma 799-ter.

799-ter. Il credito d’imposta di cui al comma 799-bis è riconosciuto esclusivamente per spese relative a spese di mecenatismo, sponsorizzazione, finanziamento o assunzione del costo diretto, di attività di archiviazione, catalogazione, creazione di banche dati delle opere, comunicazione al pubblico delle riproduzioni delle opere attraverso piattaforme tecnologiche per consentire la fruizione virtuale, attraverso modalità interattive e di realtà aumentata, e per la messa a disposizione di banche dati di immagini delle opere d’arte acquistabili.

799-quater. Gli esercizi di cui al comma 799-bis possono accedere al credito d’imposta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti « *de minimis* ». Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto dell’operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia.

799-quinquies. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del pre-

sente decreto sono definite le tipologie di spese eleggibili, le procedure per la loro ammissione al beneficio nel rispetto del limite di cui al comma 5, le soglie massime di spesa eleggibile per singola voce di spesa sostenuta, nonché le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

1.350. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:

799-bis. Al decreto-legge, n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014, all'articolo 1:

a) al comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

1) la parola: « pubblici » è sostituita dalle seguenti: « di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004 »;

2) le parole: « di appartenenza pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004 »;

3) dopo le parole: « delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza » sono inserite le seguenti: « delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni »;

b) al comma 2 la parola: « pubblici » è sostituita dalle seguenti: « di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2014 »;

c) al comma 5 la parola: « pubblici » è sostituita dalle seguenti: « di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2014 »;

799-ter. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 42 del 2004, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica di cui all'articolo 101 del decreto legislativo n. 42 del 2004, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrale, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, delle istituzioni di cui al titolo III della legge n. 800 del 1967 e successive modificazioni e integrazioni, comprese quelle previste dal decreto ministeriale 1° luglio 2014 e dal decreto ministeriale 27 luglio 2017, degli istituti e associazioni di rievocazione storica, nonché dei circuiti di distribuzione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere h) e i), e 100, comma 2, lettere f) e g), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate.

1.337. Mollicone, Frassinetti.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:

799-bis. Per gli aumenti di capitale delle società indicate al comma 1, dell'articolo 26 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che presentano un ammontare di ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 relativo all'ultimo periodo d'imposta chiuso, non superiore a

cinque milioni di euro e che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici Ateco riportati nell'Allegato 3 al presente decreto, compete il credito di imposta previsto al comma 8 del medesimo articolo 26, nella misura del 100 per cento, a prescindere dalla esposizione di perdite nel bilancio della società conferitaria.

799-ter. L'investimento massimo del conferimento in denaro sul quale calcolare il credito d'imposta non può eccedere euro 100.000.

799-quater. Il credito d'imposta compete per i conferimenti eseguiti entro il 30 giugno 2021, è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio chiuso nel 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021 e non può essere ceduto a terzi da parte della società conferitaria. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

799-quinquies. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 26, commi da 1 a 8, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e ai relativi provvedimenti attuativi.

Conseguentemente dopo l'allegato 2, è inserito il seguente:

« Allegato 3
(articolo 36-bis, comma 1)

CODICI ATECO

49094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport.

773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi.

799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento.

855209 – Altra formazione culturale.

900101 – Attività nel campo della recitazione.

900109 – Altre rappresentazioni artistiche.

900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli.

900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche.

900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie.

900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche ».

1.354. Mollicone, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:

799-bis. 1. Per gli anni 2022 e 2023, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici, al fine di migliorare le condizioni di accesso all'informazione e di incrementare la diffusione della stampa, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023, un contributo per la consegna a domicilio delle copie di giornali, riviste e periodici consegnate a domicilio nonché per la fornitura dei punti vendita delle zone dove la fornitura della stampa quotidiana e periodica non è assicurata dagli

ordinari canali di distribuzione e degli esercizi commerciali che facciano richiesta di fornitura.

799-bis. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del comma precedente anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dall'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

1.319. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 799, aggiungere i seguenti:

799-bis. Al fine di favorire e sostenere la ripresa dei consumi culturali, all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera *c-ter*) è inserita la seguente

«*c-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11. ».

799-ter. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, o video e prodotti musicali. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'in-

dicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale.

799-quater. La detrazione di cui alla presente lettera spetta qualora il reddito complessivo non ecceda 100.000,00 euro.

1.320. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. Alle persone fisiche che avviano un'attività commerciale che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali o che subentrano a titolo definitivo in una attività che opera esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, nel corso del 2022, è riconosciuto, nel limite di spesa complessivo di 3 milioni, un contributo a fondo perduto di euro 3.000. Il contributo è aumentato a euro 5.000, agli esercenti di cui al comma 1 che siano in possesso di uno o più dei seguenti requisiti: *a)* abbiano una età compresa tra i 18 e i 40 anni *b)* siano imprese femminili, *c)* siano l'unico punto vendita di un Comune o di una sua frazione o circoscrizione, *d)* abbiano la sede operativa ubicata nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Gli esercenti possono accedere al *bonus* nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «*de minimis*». Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale. Il *bonus* di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta sulle attività produttive. Con decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni applicative del presente articolo anche con riferimento al monitoraggio ed al rispetto dei limiti di spesa ivi previsti. 5. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione e pari euro 3 milioni per il 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.326. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. Per il periodo d'imposta relativo all'annualità 2022 alle micro e piccole imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è attribuito un credito d'imposta per le spese sostenute per l'acquisto di prestazioni consulenziali di natura specialistica finalizzate a contrastare la contraffazione di marchio e prodotto e a tutelare la proprietà intellettuale attraverso attività di monitoraggio delle diverse tipologie di siti e portali online, di cancellazione dei contenuti illegali e di tutte le attività propedeutiche e successive all'azione medesima. Il credito d'imposta è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 50 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 20.000 euro;

a) alle grandi e medie imprese, come definite dalla citata raccomandazione 2003/361/CE, il contributo di cui alla lettera *a)* è riconosciuto in relazione a ciascun periodo d'imposta in misura pari al 40 per cento dei costi sostenuti ed entro il limite massimo di 35.000 euro;

b) il credito d'imposta di cui al presente comma è subordinato alla sottoscrizione di un contratto di servizio di consulenza tra le imprese e le società di consulenza o i professionisti, qualificati secondo i requisiti e i criteri previsti da un apposito Decreto del Ministero dello sviluppo eco-

nomico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

c) il contributo di cui alla lettera *a)* è erogato in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « *de minimis* ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dalla presente legge.

1.351. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. Per le spese culturali, spetta un credito d'imposta, nella misura del 19 per cento delle erogazioni effettuate. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese per l'acquisto di biglietti di ingresso o tessere d'abbonamento a musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali, concerti, spettacoli teatrali, sale cinematografiche, nonché dalle spese per l'acquisto di libri e di opere protette da diritto d'autore su supporto cartaceo, audio, o video e prodotti musicali. Ai fini della detrazione la spesa culturale deve essere certificata da biglietto o abbonamento riportante il marchio SIAE, da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni o degli spettacoli. Il certificato di acquisto deve comunque contenere l'indicazione del nome e cognome del destinatario o il suo codice fiscale. Il credito d'imposta di cui al precedente comma non spetta qualora il reddito complessivo del periodo in cui è maturato ecceda 100.000,00 euro. Qualora l'ammontare delle imposte dovute per il periodo d'imposta in cui il credito è maturato risultasse incapiente, il credito d'imposta spettante di cui al comma

799-bis potrà essere utilizzato a valere nei periodi successivi non oltre al quinto.

1.321. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. Alla legge 29 luglio 2014, n. 106 sostituire il comma 1 dell'articolo 1 con il seguente:

« 1. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali, intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, alle arti applicate, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai musei nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegati, e per la realizzazione di nuove strutture il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni che, operando senza scopo di lucro, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 15, comma 1, lettere *h*) e *i*), e 100, comma 2, lettere *f*) e *g*), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e spetta un credito d'imposta, nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate. ».

1.322. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre

1986, n. 917 dopo la lettera *e-ter*) è inserita la seguente:

« *e-quater*) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medico-sanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medico-sanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente; ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 799-bis, pari a 600 milioni per il 2021 e 600 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.340. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 67, comma 1-6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è riconosciuto anche per l'anno 2022 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute nell'anno 2021 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai poli di stampa ai punti vendita, entro il limite di 60 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa. Agli oneri derivanti dal comma 799-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.353. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. Al fine di consentire l'innovazione digitale dell'esercizio cinematografico, gravemente colpito dalle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 28, comma 3, dopo le parole: « strutture agrituristiche » sono aggiunte le seguenti: « , alle sale cinematografiche e teatrali »;

b) all'articolo 177, comma 1, dopo la lettera *b-bis*) è aggiunta la seguente:

« *b-ter*) immobili rientranti nella categoria catastale D/3, cinema e teatri, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate ».

1.338. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. Al fine di migliorare la viabilità e i collegamenti di trasporto pubblico della città metropolitana di Roma Capitale e favorire una mobilità sostenibile per lavoratori, studenti e turisti, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un apposito Fondo con una dotazione iniziale di 70 milioni di euro per il 2021. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis* si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101.

1.355. Mollicone, Trancassini, Rampelli, Lucaselli.

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicem-

bre 1986, n. 917, dopo il comma *1-quater* è aggiunto il seguente:

« *1-quinquies.* Dall'imposta lorda relativa a spese per i consumi culturali individuali, quali acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali, spettacoli dal vivo, nonché spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritto d'autore, si detrae un importo pari all'80 per cento. ».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dall'articolo 209, comma 1, della presente legge.

1.342. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. Per il 2022, il Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo, introdotto con il decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 « Cura Italia », convertito con modificazioni dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020, è aumentato nella propria dotazione di 500 milioni. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili), così come rifinanziato dall'articolo 209 della presente legge.

1.343. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. Il Fondo di cui all'articolo 38, comma 12, del decreto-legge 19 maggio

2020, n. 34, è rifinanziato con 4 milioni di euro per l'anno 2021 e in misura pari a 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili in corso di gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.328. Mollicone, Rampelli, Lucaselli, Trancassini.

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. Alla Tabella A, parte III, n. 127-*novies*), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'inizio del periodo, sono inserite le seguenti parole: « prestazioni di trasporto urbano di persone mediante noleggio e locazione di servizi di trasporto in modalità condivisa (i servizi di cosiddetti “*sharing mobility*”, ad esempio *car sharing*, *scooter sharing*, *bike sharing* e monopattini in *sharing*), ».

1.349. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la parola: « d'impresa » aggiungere le seguenti: « teatrale e culturale »;

b) sostituire le parole: « 60 per cento » con la seguente: « totale »;

c) alla fine del comma 1, aggiungere le seguenti parole: « A/9, B/6, D/3 ».

1.325. Mollicone, Frassinetti, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. Al comma 41 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « corso dell'anno solare. » aggiungere le seguenti: « Ai soggetti di cui ai commi 36 e 43 è fatto divieto di qualsiasi rivalsa, anche parziale o indiretta, dell'imposta nei confronti dei clienti o degli utenti dei servizi di cui al comma 37. ».

1.327. Mollicone, Rampelli.

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 ».

1.324. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-bis. All'articolo 1, comma 627, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 ».

1.323. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 799, aggiungere il seguente:

799-*bis*. Per la stabilizzazione dei precari Indire è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.341. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 800, aggiungere il seguente:

800-*bis*. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-*bis*, è inserito il seguente:

«7-*ter*. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-*bis* del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

800-*ter*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni ».

800-*quater*. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « *cloud computing* » inserire le seguenti: « nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a *software*, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity); ».

1.347. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Al comma 807, sopprimere la lettera b).

1.235. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 872, inserire i seguenti:

872-*bis*. È autorizzata la spesa di 600 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare al Comune di Ariccia, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per i lavori attinenti il rifacimento facciate e il restauro conservativo dell'immobile comunale denominato Palazzo Chigi.

872-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 872-*bis*, pari a 600 mila euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal comma 627 del presente articolo.

1.150. Silvestroni, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 872, aggiungere il seguente:

872-*bis*. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per la progettazione e la realizzazione di una caserma dei Carabinieri nel comune di Caravaggio, destinata a servire i comuni di Caravaggio, Misano Gera d'Adda, Calvenzano, Fornovo San Giovanni, Mozzanica e Arzago d'Adda.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'interno, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 4.000.000.

1.82. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 872, aggiungere il seguente:

872-bis. È autorizzata la spesa di 250 mila euro per interventi di consolidamento del territorio del comune di Fiorano Al Serio in provincia di Bergamo, con priorità ad interventi di messa in sicurezza di infrastrutture stradali.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 250.000.

1.83. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 875, aggiungere i seguenti:

875-bis. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del presidente della regione Sicilia e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato di emergenza per le isole di Linosa e Lampedusa, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con specifico riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e disponendo in ordine all'esercizio del potere di ordinanza. La delibera individua le risorse finanziarie destinate ai primi interventi di emergenza nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni da parte del Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo quelle finalizzate alle attività previste dal presente articolo.

875-ter. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 875-bis, il termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei tributi, previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è prorogato al 31 dicembre 2022. I versa-

menti sospesi possono essere eseguiti, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dal 1° gennaio 2023 mediante rateizzazione del 70 per cento fino a un massimo di 120 rate mensili di pari importo e sgravio del restante 30 per cento.

875-quater. Ai fini della riqualificazione e del rilancio dell'offerta turistica, alle imprese che hanno sede nei territori di Linosa e Lampedusa possono essere concessi finanziamenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di 12 anni, con un periodo di preammortamento di 24 mesi, e di importo non superiore al 50 per cento per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario come risultante dall'ultima dichiarazione presentata o dall'ultimo bilancio depositato, ovvero per le imprese costituite dopo il 1° gennaio 2019, mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Alle medesime imprese e alle medesime condizioni di cui al periodo precedente, può essere concesso, in alternativa ai finanziamenti agevolati, un contributo a fondo perduto.

875-quinquies. In relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 875-bis, ai lavoratori a tempo determinato che abbiano prestato la propria attività nel 2019 presso imprese situate nei territori di Linosa e Lampedusa è riconosciuta un'indennità mensile pari a 600 euro.

875-sexies. Per l'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza dichiarato ai sensi del comma 875-bis, si provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Le ordinanze sono emanate, acquisita l'intesa della regione territorialmente interessata, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza di cui al comma 875-bis.

875-septies. Agli oneri derivanti dai commi da 875-bis a 875-sexies, pari a 8,7 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per inter-

venti strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1.141. Varchi, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 886, aggiungere i seguenti:

886-*bis*. A decorrere dall'anno 2022 all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole da: « nel limite di » fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di un contingente complessivo pari a 3.400 unità ».

886-*ter*. Ai fini dell'incremento del contingente come rideterminato dal presente comma è autorizzata la spesa di euro 6.419.550 per l'anno 2022, euro 13.224.000 per l'anno 2023, euro 13.620.900 per l'anno 2024, euro 14.029.500 per l'anno 2025, euro 14.450.400 per l'anno 2026, euro 14.883.900 per l'anno 2027, euro 15.330.300 per l'anno 2028, euro 15.790.200 per l'anno 2029, euro 16.263.900 per l'anno 2030 ed euro 16.752.000 annui a decorrere dall'anno 2031.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di euro 793.580.450 per l'anno 2022, di euro 486.776.000 per l'anno 2023, di euro 486.379.100 per l'anno 2024, di euro 485.970.500 per l'anno 2025, di euro 485.549.600 per l'anno 2026, di euro 485.116.100 per l'anno 2027, di euro 484.669.700 per l'anno 2028, di euro 484.209.800 per l'anno 2029, di euro 483.736.100 per l'anno 2030 e di euro 483.248.000 annui a decorrere dall'anno 2031.

1.8. Borghese, Tasso.

Dopo il comma 886 è aggiunto il seguente:

886-*bis*. Al fine di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica

5 gennaio 1967, n. 18, all'articolo 1, comma 276, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « di euro 1.400.000 annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « di euro 1.400.000 annui per l'anno 2021 e di euro 2.200.000 annui a decorrere dall'anno 2022 ». Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 800.000 euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.258. Delmastro Delle Vedove, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 886, aggiungere il seguente:

886-*bis*. In aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nel limite delle proprie dotazioni organiche, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, cinquecento dipendenti della II area funzionale, posizione economica F2, e centocinquanta dipendenti della III area funzionale, posizione economica F1, mediante il bando di nuovi concorsi, l'ampliamento dei posti messi a concorso ovvero lo scorrimento delle graduatorie di concorsi già banditi. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 6.973.000 per l'anno 2022 e di euro 27.891.995 a decorrere dall'anno 2023.

Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è diminuito di euro 6.973.000 per l'anno 2022 e di euro 27.891.995 a decorrere dall'anno 2023.

1.9. Borghese, Tasso.

Dopo il comma 906, aggiungere il seguente:

906-*bis*. Al fine di provvedere alla ricostruzione del Ponte di San Bartolomeo sulla strada statale 187 che collega Alcamo a Castellammare del Golfo in provincia di Trapani è autorizzata la spesa di 5 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

Conseguentemente alla Tabella B, apportare le seguenti modifiche:

2022: – 5 milioni
2023: – 5 milioni
2024: – 5 milioni

1.5. Lombardo.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 911 aggiungere il seguente:

911-bis. In un'ottica di valorizzazione del patrimonio storico-culturale, è autorizzata la spesa di 750 mila euro per l'anno 2022, 450 mila euro per l'anno 2023 e 300 mila euro per l'anno 2024 da destinare all'intervento di recupero e valorizzazione dell'immobile « Convento Santa Margherita », complesso monastico sito nel comune di Torre Boldone in provincia di Bergamo, comprendente resti di epoca romana.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero della cultura, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 750.000.
2023: – 450.000.
2024: – 300.000

1.84. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 924, aggiungere i seguenti:

924-bis. Alle società aderenti alle Federazioni di cui al comma 185, con fatturato annuo inferiore ai cinque milioni di euro, che destinino almeno il 20 per cento degli utili a progetti di sensibilizzazione e sostegno sociale, si applica una riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento.

924-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al

comma 924-bis, valutati in euro 50 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 29, come incrementata dall'articolo 1, comma 73, della presente legge.

1.206. Caiata, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Sopprimere i commi da 945 a 950

1.358. Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 951, aggiungere il seguente:

951-bis. Al fine di coprire, nel medio periodo, il fabbisogno nazionale di cannabis a fini terapeutici e avviare un programma integrato di ricerca e sviluppo per la produzione di vaccini, allo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze sono assegnate risorse iniziali pari ad euro 800.000 euro per l'assunzione di personale a tempo indeterminato. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente comma, valutati in 800.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dall'articolo 1, comma 627, della presente legge..

1.226. Bellucci, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 952, aggiungere i seguenti:

952-bis. Per la progettazione dello studio di fattibilità ed il progetto definitivo inerente al lotto SS 21 S.S. 21 « della Maddalena » – Variante di Demonte, Aisone e Vinadio – Lotto 2 – Variante di Aisone e Lotto 3-Variante di Vinadio sono stanziati 2,5 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023.

952-ter. Per la progettazione dello studio di fattibilità inerente alla costruzione di un nuovo ponte sulla SS 21 tra il km 5,850 e il km 6,000 sono stanziati 1,5 milioni di euro per l'anno 2022.

952-quater. Al fine di addivenire alla realizzazione degli interventi di potenziamento e miglioramento della strada SS 21, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e dell'articolo 9 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, provvede alla nomina del commissario straordinario per la strada statale 21 del Colle della Maddalena.

952-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 952-bis e 952-ter, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal comma 627 del presente articolo.

1.24. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 952, aggiungere il seguente:

952-bis. Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito il « Fondo per la realizzazione di interventi di sistemazione di problematiche di dissesto idrogeologico in provincia di Bergamo », con una dotazione di euro 50 milioni per l'anno 2022. Le modalità di accesso ed i criteri di riparto del Fondo sono stabilite con decreto del Ministro da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di cui al comma 2 deve prevedere l'avvio dei cantieri entro il 30 novembre 2022.

Conseguentemente, apportare alla Tabella B, voce Ministero dell'Economia e delle finanze, le seguenti variazioni:

2022: – 50.000.000

1.85. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952, aggiungere il seguente:

952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 23 milioni di euro per l'anno 2024 per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale strada provinciale ex SS 671 tra Vertova e Villa d'Ogna che superi il tratto comprendente il cosiddetto Ponte del Costone.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 60.000.000;

2023: – 20.000.000;

2024: – 20.000.000.

1.86. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952, aggiungere il seguente:

952-bis. Ai fini dello svolgimento delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 2026 e della funzionale riqualificazione ambientale degli impianti sportivi degli sport invernali nei piccoli comuni montani della regione Lombardia è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 20 milioni per l'anno 2023 e 20 milioni per l'anno 2024.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 20.000.000;

2023: – 20.000.000;
2024: – 20.000.000;

1.105. Benigni.

Dopo il comma 952, aggiungere il seguente:

952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 1 milione di euro per la compartecipazione negli oneri di progettazione e realizzazione del completamento di un'infrastruttura stradale in territorio di Cenate Sotto, in provincia di Bergamo, di collegamento con il limitrofo comune di Cenate Sopra, in variante al tracciato della SP 71.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 1.000.000;

1.90. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2022, di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS 294 (via Mala) in provincia di Bergamo, con realizzazione di nuove gallerie.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 8.000.000;
2023: – 2.000.000;
2024: – 2.000.000.

1.89. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 500 mila euro per l'anno 2022 e di 500 mila euro per l'anno 2023 per la progettazione e realizzazione di due rotatorie nel comune di Calvenzano, in provincia di Bergamo, all'incrocio tra via Arzago e via Circonvallazione Vecchia ed all'ingresso del centro abitato.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 500.000;
2023: – 500.000.

1.96. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 25 milioni di euro nel 2022, 10 milioni di euro nel 2023 e 5 milioni di euro nel 2024, per la progettazione e realizzazione di un tratto in variante all'infrastruttura stradale denominata SS 470 che consenta di aggirare il centro abitato di San Giovanni Bianco.

Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 25.000.000;
2023: – 10.000.000;
2024: – 10.000.000.

1.101. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, di 250

mila euro per l'anno 2023 e di 250 mila euro per l'anno 2024 per l'adeguamento e la sistemazione dell'infrastruttura stradale denominata ex SS 681 (Passo della Presolana) con allargamento dei tornanti esistenti.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 2.000.000;
2023: – 250.000;
2024: – 250.000.

1.91. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022, di 2 milioni euro per l'anno 2023 e di 2 milioni euro per l'anno 2024 per la realizzazione di un tratto in variante alla strada SP 91 che consenta di aggirare il centro abitato di Castelli Calepio in provincia di Bergamo.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 4.000.000;
2023: – 2.000.000;
2024: – 2.000.000.

1.93. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. È autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la realizzazione di un nuovo ponte sul fiume Adda in territo-

rio del Comune di Bottanuco (BG), parte del tratto D dell'autostrada Pedemontana.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 20.000.000;
2023: – 5.000.000;
2025: – 5.000.000.

1.103. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024 per la progettazione e l'adeguamento della rete infrastrutturale dei comuni della bergamasca limitrofi all'autostrada BREBEMI.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 20.000.000;
2023: – 5.000.000;
2024: – 5.000.000.

1.87. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di realizzazione di una nuova infrastruttura stradale di collegamento tra i comuni di Zanica, Urgnano e Cologno al Serio in provincia di Bergamo, è inoltre autorizzata la spesa di euro 10 milioni nel 2022 e di 5 milioni nel 2023.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mo-

bilità sostenibile, *apportare le seguenti variazioni:*

2022: – 10.000.000;
2023: – 5.000.000.

1.95. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 200 milioni di euro nel 2022, 100 milioni di euro nel 2023 e 100 milioni di euro nel 2023, per la progettazione e realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata « Tangenziale SUD Bergamo » tra i comuni di Paladina e Sedrina.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 200.000.000;
2023: – 100.000.000;
2024: – 100.000.000.

1.102. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 20 milioni per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024 per la progettazione e realizzazione di un tratto della variante alla infrastruttura stradale SS 42 tra Entratico e Sovere.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 20.000.000;
2023: – 20.000.000;

2024: – 30.000.000.

1.88. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per il 2022, di 10 milioni di euro per il 2023 e di 5 milioni di euro per il 2024 per la realizzazione dell'infrastruttura stradale denominata Tangenziale di Treviglio in provincia di Bergamo.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 25.000.000;
2023: – 10.000.000;
2024: – 5.000.000.

1.99. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 1 milione di euro per l'anno 2023 per la realizzazione del secondo lotto del tratto in variante alla strada SP 42 noto come Variante di Verdello in provincia di Bergamo.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 3.000.000;
2023: – 1.000.000.

1.97. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 220 mila euro per l'anno 2022 per la realizzazione di una nuova infrastruttura stradale nel Comune di Valgoglio, in provincia di Bergamo, per collegare la località Musa con il centro del paese.

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 220.000.

1.94. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 250 mila euro per l'anno 2022, di 100 mila euro per l'anno 2023 e di 50 mila euro per l'anno 2024 per la progettazione e la costruzione di una infrastruttura stradale nel Comune di Barbata (BG).

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 250.000;

2023: – 100.000;

2024: – 50.000.

1.92. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per la riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP 32 tra i comuni di Valbrembilla e Sedrina in provincia di Bergamo.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 2.000.000.

1.100. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952 è aggiunto il seguente:

952-bis. È inoltre autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per la riqualificazione dell'infrastruttura stradale denominata SP 32 tra i comuni di Valbrembilla e Laxolo in provincia di Bergamo.

Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, apportare le seguenti variazioni:

2022: – 2.000.000.

1.98. Benigni.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 952, sono aggiunti i seguenti:

952-bis. Al fine di favorire la viabilità su tutto il territorio nazionale nonché la mobilità transfrontaliera tra Italia e Repubblica francese, anche in considerazione dei crescenti flussi commerciali e del crescente ricorso al trasporto di merci su gomma, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni per l'anno 2022 e di euro 150 milioni per l'anno 2023 per la realizzazione del nuovo traforo del Colle di Tenda tra i comuni di Limone Piemonte (CN) e la frazione di Vievola (Alpi Marittime, Francia), ivi comprese le attività di progettazione e valutazione nonché dei relativi oneri tecnici.

952-ter. Agli oneri derivanti dal comma 952-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 150 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al-

l'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal comma 627 del presente articolo.

1.25. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 952, sono aggiunti i seguenti:

952-bis. Al fine di favorire la viabilità su tutto il territorio nazionale nonché la mobilità transfrontaliera tra Italia e Repubblica francese, anche in considerazione dei crescenti flussi commerciali e del crescente ricorso al trasporto di merci su gomma e degli innumerevoli disservizi provocati sul territorio dall'isolamento infrastrutturale, particolarmente marcato in occasione di gravi eventi alluvionali, è autorizzata la spesa di euro 120 milioni per l'anno 2022 e di euro 170 milioni per l'anno 2023 per la realizzazione del nuovo traforo del « Ciriegia Mercantour », inteso come opera propeutica alla realizzazione del collegamento infrastrutturale Cuneo-Nizza, ivi comprese le attività di progettazione e valutazione nonché dei relativi oneri tecnici.

952-ter. Agli oneri derivanti dal comma 952-bis, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 170 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, così come rifinanziato dal comma 627 del presente articolo.

1.26. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 957, inserire i seguente:

957-bis. Nelle more della contrattazione collettiva del comparto Istruzione e ricerca è istituita un'apposita area amministrativa dove confluirà il personale di ruolo da almeno 5 anni nel profilo D area personale ATA, Direttore dei servizi gene-

rali ed amministrativi in possesso del diploma di laurea magistrale o quinquennale del nuovo ordinamento.

957-ter. In sede di prima applicazione la disposizione di cui al presente comma si estende al personale non laureato che, in possesso degli altri requisiti richiesti, sia risultato vincitore di procedure concorsuali per il cui accesso era richiesta la laurea magistrale o quinquennale del nuovo ordinamento e al personale transitato nel ruolo di Direttore Generale dei Servizi Generali e Amministrativi dai precedenti ruoli di Coordinatore Amministrativo.

1.244. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 957, inserire il seguente:

957-bis. All'articolo 58, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è apportata la seguente modifica:

a) al comma 2, lettera f), sostituire le parole: « in una qualunque sede della provincia richiesta » con le seguenti: « nella sede di preferenza analitica espressa per la provincia richiesta ».

1.243. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 957, inserire il seguente:

957-bis. 1. Al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sopprimere le parole: « l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso ».

Conseguentemente:

è soppresso il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.

1.246. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 957, inserire il seguente:

957-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023 e nelle more del rinnovo del CCNI sulla mobilità personale docente, educativo e ATA, è riservata alla mobilità territoriale interprovinciale una quota pari al quaranta per cento dei posti disponibili.

1.242. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 957, inserire il seguente:

957-bis. Il Ministero dell'Istruzione è autorizzato a bandire un concorso per titoli e servizi per coprire i posti vacanti e disponibili dei Direttori SGA nelle istituzioni scolastiche ed educative, riservato al personale Assistente Amministrativo che ha svolto le funzioni di Direttore SGA per almeno tre anni scolastici entro il 31 agosto 2020 anche in assenza del prescritto requisito culturale di cui alla tabella B allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola sottoscritto in data 29 novembre 2007, e successive modificazioni.

1.416. Frassinetti, Bucalo, Mollicone, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 958, inserire i seguenti:

958-bis. Sono Istituti percorsi abilitanti annuali nelle università e nelle istituzioni AFAM finalizzati al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria di primo e secondo grado.

958-ter. Ai percorsi di cui al comma 1 possono partecipare senza l'espletamento di alcuna procedura selettiva i docenti non di ruolo, ivi compresi gli insegnanti tecnico pratici, in possesso di idoneo titolo di studio alla classe di concorso per la quale chiedono di partecipare e che abbiano maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativo in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale, nonché tutti coloro che risultano idonei in precedenti procedure selettive per

l'accesso a corsi di specializzazione all'insegnamento nella scuola secondaria.

958-quater. I percorsi di cui al comma 1 sono altresì riservati a tutto il personale docente in servizio nelle scuole statali con contratto a tempo indeterminato e in possesso dei requisiti di accesso previsti per la classe di concorso prescelta e ai dottori e dottorandi di ricerca che siano inseriti nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e siano in possesso, oltre che dell'idoneo titolo di studio, anche dei 24 CFU/CFA previsti dal presente decreto.

1.248. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 958, inserire il seguente:

958-bis. Al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) All'articolo 59, al comma 4, sostituire le parole: « In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico » con le seguenti: « A decorrere dall'anno scolastico ».

b) All'articolo 59, si inserisce il comma 4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, a decorrere dall'anno scolastico 2022/23, anche a coloro che sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124 per i posti comuni o di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi, ai quali possono iscriversi coloro che conseguono il titolo d'accesso entro il 31 luglio 2021, e previa superamento, durante l'anno di formazione iniziale e di prova, del percorso abilitante speciale di cui agli artt. 15 e successivi del decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 e successive modificazioni, o del corso di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno dell'anno di tirocinio di formazione attivo di cui al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca dell'8 febbraio 2019, n. 92 e successive modifica-

zioni. Lo svolgimento del percorso abilitante e di specializzazione è definito con decreto del ministro dell'Istruzione di concerto con il ministero dell'Università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge.

c) All'articolo 59, comma 9-*bis*, primo periodo dopo la parola: « statali » inserire: « e paritarie »;

d) All'articolo 59, comma 9-*bis*, quarto periodo, le parole: « vincitori collocati in posizione utile in graduatoria » sono sostituite con: « idonei », *conseguentemente è eliminato l'ultimo periodo*.

1.249. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 958, inserire il seguente:

958-*bis*. Al fine di assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2022/2023, si dispone, l'inserimento di tutti gli idonei del concorso ordinario, indetto con per la scuola secondaria di cui al DD n. 826 dell'11 giugno 2021, in una graduatoria di merito ai fini delle immissioni in ruolo.

1.247. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

Dopo il comma 958, inserire il seguente:

958-*bis*. Per il personale docente assunto a tempo indeterminato con riserva, in esecuzione di provvedimenti cautelari giurisdizionali, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede alla conferma dei ruoli, nel caso di superamento dell'anno di prova di cui ai commi 116 e seguenti della legge 13 luglio 2015, n. 107, con decorrenza giuridica dal 1° settembre dell'anno svolto. Conseguentemente, è disposto l'annullamento dei provvedimenti di licenziamento già notificati dall'amministrazione. Sono fatti salvi i servizi prestati a tempo determinato e inde-

terminato nelle istituzioni scolastiche dal predetto personale di cui al presente comma.

1.241. Bucalo, Frassinetti, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 972 è aggiunto il seguente:

972-*bis*. Al fine di garantire una migliore presa in carico del paziente oncologico e al fine di supportare l'attività di screening su tutto il territorio nazionale, relativa alla diagnosi del cancro al polmone, la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 34, comma 10-*sexies*, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è incrementata di un ulteriore milione di euro per l'anno 2023.

Conseguentemente, ridurre di 1 milione per l'anno 2022 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.

1.104. Benigni.

Dopo il comma 984 aggiungere i seguenti:

984-*bis*. Al fine di incentivare sul proprio territorio la promozione e la regolamentazione di disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione, si prevede la corresponsione di contributi economici per i comuni che realizzano ogni utile iniziativa e servizio per favorire il rispetto e il riconoscimento dei diritti degli animali.

984-*ter*. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede annualmente alla definizione delle esigenze e alla ripartizione delle risorse.

*Conseguentemente ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 984-*bis* e 984-*ter*, a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del*

Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dal comma 627 della presente legge.

1.33. Corda.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 990, è aggiunto il seguente:

990-bis. È riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo di 4 milioni di euro al Comune di Argentera (CN) per il risanamento, manutenzione, riassetamento e messa in sicurezza degli impianti di risalita insistenti sul territorio.

1.27. Ciaburro, Caretta, Trancassini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 995, aggiungere il seguente:

995-bis. Al fine di consentire ai piccoli comuni l'elaborazione di progetti finalizzati all'attuazione di specifiche missioni e programmi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è costituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato « Fondo per l'elaborazione dei progetti connessi al PNRR », con una dotazione di euro 80 milioni per l'anno 2022. Il predetto Fondo è ripartito, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, tra i comuni aventi popolazione inferiore a 20.000 abitanti. Le risorse possono essere impiegate altresì per l'assunzione a tempo determinato di personale tecnico ovvero per la stipula di contratti di collaborazione autonoma connessi a specifici progetti. I Comuni beneficiari dovranno provvedere all'assunzione o alla stipula dei contratti di lavoro autonomo entro il 30 settembre 2022.

Conseguentemente, apportare alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni:

2022: – 80.000.000.

1.106. Benigni.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 995, aggiungere il seguente:

995-bis. Al fine di consentire ai piccoli comuni l'elaborazione di progetti finalizzati all'attuazione di specifiche missioni e programmi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 51, legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 80 milioni per l'anno 2022. Le risorse aggiuntive sono dedicate in via esclusiva ai comuni aventi popolazione sino a 5.000 abitanti.

Conseguentemente, apportare alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni:

2022: – 80.000.000.

1.107. Benigni.

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-bis. Al fine di correggere la ridotta mobilità prevista dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, di sanare la mancanza di scelta della destinazione ricevuta e di perseguire gli obiettivi della Rivoluzione verde del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il personale del disciolto Corpo forestale dello Stato con qualifiche di polizia giudiziaria transitato nei Corpi e negli Enti previsti dagli articoli 7, 9, 10, 11 e 12 del medesimo decreto legislativo 19 agosto 2016; n. 177, può, in deroga all'articolo 3, comma 7, del decreto-legge n. 80 del 2021 e all'articolo 3, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, presentare domanda di mobilità, anche in sovrannumero, in una delle Amministrazioni dello Stato riferite al Ministero della transizione Ecologica, Ministero dell'interno, Dipartimento dei Vigili del fuoco soccorso pub-

blico e Difesa civile, Ministero della Difesa, Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento di Protezione Civile, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Regioni, Province ed Enti locali. La domanda deve essere presentata presso l'Amministrazione di appartenenza entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge di conversione, la quale provvede a inoltrarla all'Amministrazione prescelta entro i successivi trenta giorni.

1013-ter. Ai fini contrattuali, previdenziali, giuridici, economici e amministrativi, il servizio svolto dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti al servizio svolto presso il Corpo forestale dello Stato con la relativa ricostruzione della carriera giuridica economica e previdenziale.

1013-quater. Il personale che transita ai sensi dei commi precedenti mantiene i diritti giuridici di quiescenza acquisiti nel Corpo forestale dello Stato. Allo stesso personale si applicano le norme ordinamentali previste per i corrispondenti moli e il servizio prestato dal 1° gennaio 2017 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello svolto nell'Amministrazione di destinazione prescelta.

1013-quinquies. Il personale che transita ai sensi delle precedenti disposizioni:

a) è assegnato, anche in soprannumero, in una sede ubicata nella stessa provincia di servizio alla data del 31 dicembre 2016 o in subordine in un'altra provincia indicata dal richiedente,

b) ove possibile conserva le specializzazioni acquisite, è inquadrato nei corrispondenti ruoli e con qualifiche equiparate, conservando l'anzianità già maturata nel Corpo forestale dello Stato e nelle successive assegnazioni e il relativo ordine di iscrizione in ruolo,

c) frequenta uno specifico corso di aggiornamento professionale, secondo le disposizioni emanate nell'ambito degli ordinari stanziamenti già previsti per la formazione e senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato>>.

1013-sexies. Al fine di salvaguardare i livelli di presidio dell'ambiente, del terri-

torio e del mare e della sicurezza agroalimentare, il transito del personale in servizio nell'Arma dei carabinieri avviene per aliquote non superiori a novecento unità annue, stabilite con decreto del Ministro della difesa, sentiti i Ministri interessati, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

1013-septies. Il transito del personale in servizio nel Corpo Nazionale Vigili del Fuoco, Polizia di Stato, per Guardia di Finanza, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e i Ministeriali transitati con mobilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2016, avviene con aliquote non superiori a trecento unità annue, stabilite con decreto dei Ministeri interessati sentiti i Ministri riceventi, e nel limite delle facoltà assunzionali straordinarie destinate alla specialità e concesse nell'anno di riferimento, secondo un criterio di priorità per il personale più anziano in ruolo.

1013-octies. Per l'anno 2022 e in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è autorizzata, con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di milleduecento unità nei ruoli base delle Amministrazioni cedenti, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a decorrere dal 1° dicembre.

1013-novies. Agli oneri derivanti dalle assunzioni straordinarie di cui ai commi 6 e 7, pari a un importo massimo, 12.384.000 per gli anni l'anno 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 commi 877, 878, 879, 984, 985, 986 della legge 30 dicembre 2020 n. 178, oltre ai fondi attingibili dal PNRR e dal « Fondo Mobilità » di cui al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in vigore, utilizzato di norma per le mobilità di cui all'articolo 30

del decreto legislativo n. 165 del 2001. (Testo Unico del Pubblico Impiego).

1013-*decies*. Al fine di incidere progressivamente in anni finanziari diversi, tale mobilità viene scaglionata in un arco temporale di un triennio a partire dall'anno 2022. Il personale accederà alla mobilità tramite graduatoria con criteri da definire.

1013-*undecies*. L'assunzione straordinaria degli ulteriori contingenti massimi di cui al comma 1018, ove necessaria in relazione all'esercizio della facoltà di cui al comma 1, sarà autorizzata con successivi provvedimenti normativi.

1.276. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-*bis*. Ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione della rilevanza del rischio sanitario e ambientale, confermata anche da evidenze epidemiologiche, il sito Bacino idrografico del fiume Sarno è qualificato come sito di interesse nazionale. Agli interventi urgenti di competenza pubblica di messa in sicurezza dell'area è destinata la somma di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Con decreto da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della transizione ecologica provvede alla perimetrazione del sito di interesse nazionale.

1013-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1014, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

1.270. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-*bis*. All'articolo 15, comma 1, lettera *c-bis*) del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «le spese veterinarie, fino all'importo di euro 650, limitatamente alla parte che eccede a 129,11 euro».

1013-*ter*. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1014, pari a una spesa annua di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

1.273. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-*bis*. Il personale assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, in virtù del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ed in considerazione dell'articolo 5 comma 1 della legge 6 febbraio 2004, n. 36, è inserito in sovrannumero nei ruoli del Ministero della Difesa e inquadrato nel CCNL di Diritto Pubblico applicato al personale ministeriale.

1013-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 49.336.447,12 euro, a decorrere dall'anno 2022 si provvede:

a) quanto a 39.102.455,72 euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

b) quanto a 4.500.000 euro, a valere sulle risorse previste dall'articolo 2 della legge 5 aprile 1985, n. 124, e dall'articolo 1;

c) quanto a 5.733.991,40 euro, tramite corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Mi-

nistero delle politiche agricole alimentari e forestali.

1.278. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-*bis*. Per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale per la realizzazione degli interventi, strutturali e non strutturali, di mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e di ripristino dello stato di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei, di salvaguardia del sistema ambientale e di rigenerazione territoriale, di manutenzione idraulica, e di monitoraggio integrato nei territori del distretto appartenenti al Bacino idrografico del fiume Sarno.

1013-*ter*. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1013-*bis*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato dalla presente legge.

1.269. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-*bis*. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5-*quinqüies* aggiungere il seguente:

« 5-*sexies*. Per gli interventi di metanizzazione ammessi al finanziamento di cui al presente articolo, il termine di presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni competenti è di 90 giorni dall'approvazione del collaudo da parte dell'amministrazione comunale. ».

1013-*ter*. Dopo il comma 319 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, aggiungere il seguente:

« 319-*bis*. Le risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate sono assegnate alle Regioni nel cui territorio ricadono i comuni o i consorzi di comuni beneficiari di finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione del gas metano ai sensi della delibera CIPE n. 5 del 28 gennaio 2015 e in base alla graduatoria vigente. Le competenze in materia di istruttoria tecnica, concessione dei finanziamenti e di erogazione delle risorse finanziarie ai Comuni sono trasferite alle Regioni, che approvano altresì l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in attuazione dell'articolo 23, comma 4-*bis*, del decreto legislativo del 23 maggio 2000 n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione dei progetti di 42 mesi, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei tempi di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per la parte dei lavori non completata nei termini. Le Regioni possono utilizzare per l'attività di assistenza tecnica fino all'uno per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 319 non ancora erogate. Le Regioni provvedono a inviare semestralmente al CIPES e al Ministero della transizione ecologica una relazione sulla esecuzione del programma. ».

1.297. Trano, Raduzzi, Costanzo.

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-*bis*. In conformità alla direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, il Bacino idrografico del fiume Sarno, in considerazione delle sue caratteristiche fisiche e ambientali, delle sue capacità produttive e delle criticità rilevate, è individuato come bacino pilota per la realizzazione di un piano di interventi, strutturali e non strutturali, aventi le seguenti finalità:

a) mitigazione e gestione del rischio idrogeologico e ripristino dello stato di qua-

lità dei corpi idrici superficiali e sotterranei;

b) salvaguardia del sistema ambientale e rigenerazione territoriale;

c) realizzazione di interventi di manutenzione idraulica;

d) monitoraggio integrato.

1013-ter. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 1013-bis, per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 è autorizzata una spesa di 20 milioni di euro annui a favore dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

1013-quater. Agli oneri derivanti, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

1.268. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-bis. All'articolo 11 comma 2-bis della legge 7 luglio 2016, n. 122, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: « Nel caso la vittima sia uno dei figli, l'indennizzo viene corrisposto anche ai fratelli conviventi della vittima, appartenenti allo stesso nucleo familiare al momento della commissione del delitto, ai fini dell'inserimento nel mondo del lavoro e per agevolare il diritto allo studio, l'orientamento e la formazione. »

1013-ter. Apportare le seguenti modificazioni:

a) La dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, come modificato ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 luglio 2016, n. 122, è incrementata di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024,

esclusivamente per l'erogazione di borse di studio in favore dei fratelli di deceduti per crimini domestici, appartenenti allo stesso nucleo familiare al momento della commissione del delitto, e per il finanziamento di iniziative di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa ai sensi delle disposizioni della presente legge, assicurando che almeno il 70 per cento di tale somma sia destinato agli interventi in favore dei minori e che la quota restante, ove ne ricorrano i presupposti, sia destinata agli interventi in favore dei soggetti maggiorenni economicamente non autosufficienti.

b) All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « fino al 31 dicembre 2021. » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022. »;

2) le parole: « alla data del 31 ottobre 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 ottobre 2022, »

1013-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1014 e 1015 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

1.279. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-bis. Al fine di superare i limiti alla comunicazione e alla fruibilità delle informazioni delle persone con disabilità sensoriale, le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, negli spazi aperti al pubblico, presso le proprie sedi, impiegano strumenti comunicativi e apparati tecnologici accessibili ed inclusivi sostenendo, in particolare, l'installazione di sistemi di sottotitolazione e di audio-de-

scrizione e di altri strumenti atti a realizzare la piena autonomia e l'inclusione sociale dei disabili sensoriali, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione, degli articoli 21 e 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dei principi sanciti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

1013-ter. Al fine di consentire alle persone con disabilità sensoriale la piena accessibilità delle informazioni e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblico, nelle stazioni ferroviarie e degli autobus, negli aeroporti e in ogni altro luogo in cui sono prestati servizi di pubblica utilità, le amministrazioni pubbliche competenti realizzano la predisposizione di apparati e strumenti di comunicazione idonei a favorire la comprensione degli annunci normalmente diffusi tramite altoparlante, mediante l'impiego di schermi che riportino i messaggi in forma scritta, con modalità di audio-descrizione e con l'ausilio di segnali visivi di richiamo. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2022: – 10 milioni;

2023: – 10 milioni;

2024: – 10 milioni.

1.277. Raduzzi, Trano, Costanzo.

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-bis. Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei costi di produzione e dei prezzi delle materie prime nel settore agricolo, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la sostenibilità economica in agricoltura, con una dota-

zione finanziaria iniziale di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

1013-ter. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di natura non regolamentare, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al primo comma.

1013-quater. . Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».

1013-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 1013-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

1.302. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-bis . I commi 3 e 3-bis dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono sostituiti con i seguenti:

3. A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo un anno scolastico di servizio nell'istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero. La disposizione del pre-

sente comma non si applica al personale di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, purché le condizioni ivi previste siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all'inserimento periodico nelle graduatorie di cui all'articolo 401 del presente testo unico.

3-bis. L'immissione in ruolo comporta, all'esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo.

1013-ter. All'articolo 58, comma 2, lettera *f)* del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il secondo e il terzo periodo sono abrogati.

1013-quater. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 2017, n. 59, il terzo periodo è abrogato.

1.295. Raduzzi, Trano, Costanzo.

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-bis. Al fine di assicurare la tutela produttiva e occupazionale delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura e contenere gli effetti negativi del perdurare dell'epidemia da COVID-19, agli stessi soggetti interessati dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali di cui agli articoli 16 e *16-bis* del decreto-legge del 28 ottobre 2020, n. 137, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO riportati nell'Allegato 3 al medesimo decreto-legge, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo compreso tra il 1° gennaio e il 28 febbraio 2022. Il medesimo esonero è riconosciuto per il medesimo periodo agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni. L'INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività che danno diritto all'esonero nel-

l'ambito delle filiere di cui al comma 1 e a stabilire le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4.

1013-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1014, valutati in 385,2 milioni di euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rimodulato dalla presente legge.

1.299. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, sono inseriti i seguenti:

1013-bis. L'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è abrogato. Entro il 31 dicembre 2022 i medici obiettori potranno richiedere il trasferimento presso altri reparti.

1013-ter. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, è sostituito con il seguente:

6. Se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore ad euro 5.000 né superiore ad euro 50.000, con esclusione del reato previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 22 maggio 1978, n. 194.

1013-quater. Il reato previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 22 maggio 1978, n. 194 è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 51 ad euro 100.

1013-quinquies. A partire dal 1° gennaio 2021, le farmacie sono provviste dei medicinali indicati nella Tabella n. 2 della Farmacopea ufficiale, nei quantitativi ritenuti sufficienti al regolare espletamento del loro servizio. Le specialità medicinali riportate nella predetta Tabella sono integrate con l'inclusione della contraccettione d'emergenza.

genza (Uilpristal acetato e Levonorgestrel), la quale è esente da prescrizione medica.

1.288. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1013 inserire i seguenti:

1013-*bis*. All'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'ultimo periodo è sostituito con i seguenti: « È istituito l'albo degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli educatori professionali socio-pedagogico e dei pedagogisti. L'albo è strutturato a livello regionale e, limitatamente alle province di Trento e di Bolzano, a livello provinciale. »

1013-*ter*. Dopo l'articolo 1, comma 594, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è aggiunto il seguente: 594-*bis*. Si applica, fermo restando quanto previsto dai commi da 594 a 600 della presente legge, la disciplina di cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.

1013-*quater*. All'articolo 1, primo periodo, del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni, le parole « e di perito industriale » sono sostituite dalle seguenti: « , di perito industriale e di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogo ».

1013-*quinqües*. Ai maggiori oneri derivanti dai commi precedenti, pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.292. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-*bis*. All'articolo 71, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con

modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3 le parole: « 160 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 260 milioni di euro » e le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2022 »;

2) al comma 3-*bis* le parole: « 1 milione di euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 5 milioni di euro per l'anno 2022 ».

1013-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 1014, pari a 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dalla presente legge.

1.301. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-*bis*. Ai fini di un adeguamento del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica rispetto alle Università e alle istituzioni internazionali della formazione superiore, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2022, per l'accesso ai servizi di *Education Roaming*, forniti dalla rete GARR. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente comma tra le singole istituzioni, nonché i principi generali per la definizione degli obiettivi e l'attribuzione delle predette risorse.

1013-*ter*. Agli oneri di cui al comma 1013-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.289. Raduzzi, Trano, Costanzo.

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-*bis*. Alla tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il n. 113, è aggiunto il seguente: « 113-*bis* cibo per animali e prestazioni veterinarie ».

1013-*ter*. A partire dall'anno 2022 l'aliquota IVA applicata al cibo per animali e alle prestazioni veterinarie è pari al 10 per cento.

1013-*quater*. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1013-*bis* e 1013-*ter* pari a 370 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.>>

1.274. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-*bis*. Gli articoli 3 e 3-*bis* del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

1013-*ter*. Dopo l'articolo 9-*octies* del decreto-legge 22 aprile 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, aggiungere il seguente: « 9-*novies*. Le disposizioni di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, si applicano a tutti i soggetti che, a causa delle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, abbiano riportato lesioni o infermità dalle quali sia derivata una menomazione permanente dell'integrità psico-fisica. ».

1.285. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia limitatamente al comma 1013-bis)

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-*bis*. A partire della data di entrata in vigore della presente legge, per le spese

sostenute per motivi di lavoro, di salute o studio, ai fini dell'effettuazione del test di cui al comma 1, lettera c), spetta una detrazione dall'imposta lorda, limitatamente all'anno 2022, nella misura dell'80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 5.000 euro pro capite.

1013-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1013-*bis*, entro il limite complessivo di 550 milioni di euro per il 2022, si provvede, in corrispondente diminuzione, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

1.284. Trano, Raduzzi, Costanzo.

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-*bis*. Per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca, è trasferita all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare la somma di 50 milioni di euro per l'anno 2022.

1013-*ter*. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1013-*bis* si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come incrementato dalla presente legge.

1.300. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-*bis*. I commi da 457 a 467 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.

1013-*ter*. A partire dal 1° gennaio 2022, le risorse pubbliche di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, sono destinate integralmente alla ricerca e al sostegno delle terapie domiciliari di contrasto alle mede-

sime infezioni e alla formazione del personale medico.

1.286. Raduzzi, Trano, Costanzo.

Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

1013-bis. Per gli ulteriori oneri relativi alle spese di funzionamento della Struttura commissariale, alle spese di funzionamento degli Uffici speciali della ricostruzione, alle spese di funzionamento della Struttura di missione di cui all'articolo 30, comma 1, decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, agli oneri relativi agli Enti parco nazionali di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e per gli oneri necessari allo sviluppo e alla gestione delle piattaforme informatiche necessarie alle attività di cui al comma 9, e alla gestione, al controllo e al monitoraggio della ricostruzione, anche in funzione di quanto previsto dall'articolo 57, comma 7, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dall'articolo 35 del presente decreto e dalle Linee Guida Antimafia, approvate con delibera CIPE n. 26 del 2 marzo 2017, si provvede con le risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4 comma 3, nei limiti di un importo annuo non superiore a 5 milioni di Euro per l'anno 2022. Il Commissario straordinario provvede con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, anche con la stipula di convenzioni con le società di cui all'articolo 50, comma 3.

1.307. Trano, Raduzzi, Costanzo.

Dopo il comma 1013 inserire il seguente:

1013-bis. I commi 4 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito con modificazioni nella legge 20 dicembre 2020, n. 181, sono sostituiti con i seguenti: 4. Entro novanta giorni dalla nomina ai sensi del comma 1, i Commissari straordinari adottano gli atti aziendali di cui all'articolo 3, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, che sono approvati dal Commissario *ad acta*, al fine di garantire il rispetto dei Lea e di assicu-

arne la coerenza con il piano di rientro dai disavanzi nel settore sanitario e con i relativi programmi operativi di prosecuzione nonché al fine di ridefinire le procedure di controllo interno. Entro il 30 giugno 2022, in ogni caso i Commissari straordinari approvano i bilanci aziendali relativi agli esercizi già conclusi. 5. Nel caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte dei Commissari straordinari nei termini previsti dal comma 4, gli stessi sono adottati dal Commissario ad acta nei successivi trenta giorni. In caso di mancata adozione degli atti aziendali o di mancata approvazione dei bilanci relativi agli esercizi già conclusi da parte del Commissario ad acta nel termine previsto, gli stessi sono adottati dal Ministro della salute nel successivo termine di trenta giorni. Al fine di accertare l'entità dei debiti e dei disavanzi sanitari della Regione Calabria e delle singole aziende del Servizio sanitario della medesima, il commissario ad acta e i commissari straordinari dallo stesso nominati si avvalgono, previo apposito accordo con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei Servizi ispettivi di finanza pubblica e della Guardia di finanza, anche per finalità di controllo in relazione alle spese, alla gestione e alla predisposizione dei bilanci degli enti predetti.

1.293. Raduzzi, Trano, Costanzo.

Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

1013-bis. Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 26 febbraio 2021, n. 21 è incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente

comma, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.308. Trano, Raduzzi, Costanzo.

Dopo il comma 1013 inserire i seguenti:

1013-bis. Nelle more dell'adozione sia dei Piani regionali per la piena attuazione del programma GOL, sia del completamento delle procedure regionali di selezione del personale per il potenziamento dei centri per l'impiego al fine di garantire la continuità e il potenziamento delle attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle Regioni e Province autonome e nel rispetto delle convenzioni sottoscritte tra ANPAL Servizi S.p.A. e le singole amministrazioni regionali e delle province autonome, gli incarichi di collaborazione conferiti da ANPAL Servizi S.p.A., in attuazione di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono prorogati al 31 dicembre 2022. Per il potenziamento delle attività di assistenza tecnica di Anpal Servizi S.p.A. si rimanda alla Conferenza Stato-Regioni per la modifica delle Convenzioni di cui sopra in funzione del raggiungimento degli obiettivi programmati nel PNRR, Missione 5, Componente.

1013-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma **1013-bis**, pari a euro 50 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

1.280. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-bis. Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo

2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.

1013-ter. All'articolo 8, comma **1-ter**, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 » e la parola: « dichiarino » è sostituita dalle parole: « abbiano dichiarato ».

1.309. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

1013-bis. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con intesa in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati i criteri per una progressiva uniformità su tutto il territorio nazionale della definizione giuridica ed economica dei profili professionali del personale destinato all'assistenza per l'autonomia e per la comunicazione personale, ferme restando le diverse competenze dei collaboratori scolastici come definite dal CCNL, comparto istruzione e ricerca, vigente, anche attraverso la previsione di specifici percorsi formativi propedeutici allo svolgimento dei compiti assegnati, nel rispetto comunque degli ambiti di competenza della contrattazione collettiva e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e delle altre risorse al medesimo fine disponibili a legislazione vigente.

1.291. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

1013-bis. All'articolo 9, comma 1, lettera *d*) dopo le parole: « di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno

2001, n. 380, » aggiungere le seguenti: « nonché per gli interventi unitari di riparazione o di ricostruzione di aggregati edilizi costituiti da più edifici interconnessi danneggiati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009, ».

1.305. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, aggiungere il seguente:

1013-bis. All'articolo 42 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 5-*quinqüies*, aggiungere il seguente: « 5-*sexies*. Nei nuclei familiari in cui sia presente un figlio gravemente disabile, affetto da malattia rara, che necessiti di assistenza e costanti cure riabilitative, la durata del congedo fruito dai soli genitori, anche adottivi, non può comunque superare la durata complessiva di 4 anni. L'estensione del congedo è applicabile esclusivamente ai soggetti con anzianità di servizio pari o superiore a dieci anni. *Conseguentemente*, la rubrica dell'articolo è sostituita con la seguente: (Congedi) ».

1.283. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

1013-bis. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole: « comma 5, » sono inserite le seguenti: « ovvero sulla base dei prezzari delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria, ».

1.306. Trano, Raduzzi, Costanzo.

Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

1013-bis. All'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, dopo il comma 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nelle modalità di cui

all'articolo 13, commi 2, 3 e 4, della legge 12 luglio 2017, n. 113 »;

b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: « 2-*bis*. Con il medesimo regolamento di cui al comma precedente, il consiglio nazionale disciplina altresì il numero massimo di voti esprimibili e la tutela del genere meno rappresentato, in conformità con i criteri di cui l'articolo 4 della legge 12 luglio 2017, n. 113. ».

1.298. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

1013-bis. Per i terreni posseduti e condotti dagli imprenditori agricoli, di cui all'articolo 1, comma 758, lettera a), della legge 27 dicembre 2019 n. 160, l'IMU non è dovuta per l'anno in cui si verificano presupposti previsti dall'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917.

1.304. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

1013-bis. All'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 9 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, la lettera g) è sostituita con la seguente: « g) l'abilitazione all'esercizio della professione docente per coloro che risultano iscritti nell'elenco di cui alla lettera e), ferma restando la regolarità della relativa posizione contributiva. ».

1.290. Raduzzi, Trano, Costanzo.

Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

1013-bis. All'articolo 44, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti

modifiche: al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: « e 2021 » con le seguenti: « ,2021, 2022, 2023 e 2024 » e sostituire le parole: « e al quarto » con le seguenti: « , al quarto, al quinto, al sesto e al settimo ».

1.310. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

1013-bis. All'articolo 18-*decies*, terzo periodo, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: « Ministro dell'istruzione » sono aggiunte le seguenti: « , da emanare entro e non oltre il 30 gennaio 2022, ».

1.296. Trano, Raduzzi, Costanzo.

Dopo il comma 1013 inserire il seguente:

1013-bis. Apportare le seguenti modificazioni al decreto-legge n. 52 del 2021:

a) al comma 6 dell'articolo 9-*quinquies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare. »;

b) al comma 6 dell'articolo 9-*septies*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fermo restando il diritto al ricevimento dell'assegno alimentare. ».

1.282. Trano, Raduzzi, Costanzo.

Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

1013-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a partire dal 1° gennaio 2022 ».

1.303. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

1013-bis. All'articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 121, primo periodo, le parole: « di ruolo » sono soppresse;

2. al comma 123 le parole: « 381, 137 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 497,911 milioni ».

Conseguentemente, all'articolo 108 comma 1, lettera b), le parole: « 240 milioni di euro » sono sostituite con le seguenti: « 123,226 milioni di euro ».

1.294. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per inidoneità della compensazione)

Dopo il comma 1013, inserire il seguente:

1013-bis. Gli articoli da 9 a 9-*novies* del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

1.287. Raduzzi, Trano, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1013, inserire i seguenti:

1013-bis. L'articolo 1815, comma 2, del codice civile, è sostituito con il seguente: « Se sono convenuti interessi usurari, di qualunque tipo, le clausole produttive di interessi sono nulle, non sono dovuti interessi di alcun tipo e il mutuo diviene gratuito. ».

1013-ter. All'articolo 2, comma 1, primo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dopo la parola: « trimestralmente », sono aggiunte le seguenti: « , con i medesimi criteri statistici in essere ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ».

1.281. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Dopo il comma 1013, aggiungere i seguenti:

1013-bis. Al fine di garantire la tutela dell'ecosistema marino, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato al riconoscimento di un contributo straordinario per l'acquisto di motori ibridi per imbarcazioni da pesca e ibridi o elettrici per le imbarcazioni da diporto e per l'esercizio delle attività di *diving* e di pescaturismo da parte dei residenti nei Comuni al cui interno è presente un'area marina protetta.

1013-ter. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1013-bis.

1013-quater. Dal 1° luglio 2023 è vietato l'utilizzo di motori endotermici alimentati da carburanti di origine fossile per le manovre di ormeggio di imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette.

1013-quinquies. L'ormeggio delle imbarcazioni da diporto nelle aree marine protette e in zone marine caratterizzate dalla presenza di posidonia oceanica è consentito esclusivamente attraverso l'utilizzo di campi di ormeggio compatibili con l'habitat della prateria di posidonia oceanica.

1013-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 1013-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

1.271. Trano, Raduzzi, Costanzo.

Dopo il comma 1013, aggiungere i seguenti:

1013-bis. Al fine di prevenire l'abbandono di rifiuti e promuovere l'economia

circolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 per investimenti diretti a potenziare la diffusione dei centri di raccolta comunali o di raccolta intercomunali di cui all'articolo 1 del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'8 aprile 2008 e ad assicurarne l'efficace e corretto funzionamento, per agevolare il conferimento dei rifiuti da costruzione e da demolizione prodotti in ambito domestico e, in piccole quantità, nell'ambito delle attività « fai da te », di cui al considerando 11 della direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018.

1013-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1013-bis pari a una spesa annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziato dalla presente legge.

1.275. Raduzzi, Trano, Costanzo.

Dopo il comma 1013, aggiungere i seguenti:

1013-bis. Al fine di recuperare il divario industriale nel comparto delle tecnologie, dei prodotti e dei servizi della cybersicurezza, è istituita l'Area speciale per l'industria cibernetica (ASIC).

1013-ter. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, con il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stabilita:

a) la durata della ASIC, comunque non inferiore a cinque anni;

b) la perimetrazione della ASIC, anche in aree non territorialmente adiacenti;

c) le modalità di valorizzazione nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi svolte dalla pubblica amministrazione, con particolare riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché nell'ambito delle valutazioni qualitative previste dalle procedure ad evidenza pubblica, degli investimenti e degli insediamenti delle industrie all'interno del territorio della ASIC;

d) eventuali ulteriori agevolazioni di natura fiscale e contributiva.

1013-quater. Al fine di promuovere l'occupazione altamente qualificata nel settore digitale, alle aziende che forniscono i beni di cui all'Allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni, aventi la sede operativa all'interno della ASIC, che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di 36 mesi, l'esonero del versamento del 50 per cento di complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto Nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

1013-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1.336. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013 aggiungere il seguente:

1013-bis. All'articolo 73-quinquies della legge 23 luglio 2021, n. 106 apportare le seguenti modificazioni:

Al comma 2, sostituire le parole: « 350 » con: « 800 » e, dopo le parole: « 2021 » le

seguenti parole: « e di 800 milioni a decorrere dal 2022 »;

Al comma 4, sostituire il dispositivo con il seguente: « Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. »

1.348. Mollicone, Rampelli, Trancassini, Lucaselli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Dopo il comma 1013 aggiungere il seguente:

1013-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 223, aggiungere il seguente: « 223-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 del presente articolo si applicano anche per le spese documentate, sostenute negli anni 2022 e 2023, relative ad interventi di particolare valore artistico, finalizzati a progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, realizzati anche con idropittura fotocatalitica minerale inorganica, su edifici esistenti ubicati in zone diverse dalle A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, individuati e disciplinati all'interno dei regolamenti comunali. » Ai fini di cui al presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rideterminato dall'articolo 194 della presente legge.

1.68. Muroni, Fioramonti, Cecconi, Fusacchia, Lombardo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

« Art. 1-bis.

(Cessione del credito)

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. al comma 1059, primo periodo, la parola: "esclusivamente" è soppressa;

2. dopo il comma 1059 è aggiunto il seguente: "1059-bis. I soggetti beneficiari del credito d'imposta possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, dello stesso ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni. I cessionari utilizzano il credito ceduto in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica" ».

1.01. Raduzzi, Trano, Costanzo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente articolo:

Art. 1-bis.

(Rifinanziamento Fondo automotive)

1. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2022, da desti-

nare secondo la seguente ripartizione, che costituisce limite di spesa:

a) 40 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con emissioni comprese nella fascia 0-60 grammi (g) di anidride carbonica (CO₂) per chilometro (Km), di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge n. 145 del 2018;

b) 10 milioni di euro ai contributi per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali di categoria N1 nuovi di fabbrica o autoveicoli speciali di categoria M1 nuovi di fabbrica, di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui euro 8 milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici;

conseguentemente agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, all'articolo 1 si provvede alla soppressione dei seguenti commi: 301, 732, 737, 749, 751, 758, 759, 761, 772, 773, 781, 782, 792, 802, 805, 817, 865, 872, 878, 880, 882, 883, 894, 897, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 910, 911, 952, 974, 990, 991, 1007.

1.02. Raduzzi, Trano, Costanzo.

Dopo l'articolo 1, inserire il seguente:

Art. 1-bis.

(Rappresentanza sindacale aziendale)

1. All'articolo 19, lettera b), della legge 20 maggio 1970, n. 300, le parole: « che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva » sono sostituite dalle seguenti: « comunque presenti nell'unità produttiva. ».

1.03. Trano, Raduzzi, Costanzo.

(Inammissibile per estraneità di materia)

Art. Tab. 6

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della Cooperazione in-

ternazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -932.446.751;

CS: -932.446.751;

2023:

CP: -844.915.267;

CS: -844.915.267;

2024:

CP: -805.017.249;

CS: -805.017.249.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 16 (Commercio internazionale e internazionalizzazione del sistema produttivo), programma 16.5 (Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: +932.446.751;

CS: +932.446.751;

2023:

CP: +844.915.267;

CS: +844.915.267;

2024:

CP: +805.017.249;

CS: +805.017.249.

Tab.6.1. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione

allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -932.446.751;

CS: -932.446.751;

2023:

CP: -844.915.267;

CS: -844.915.267;

2024:

CP: -805.017.249;

CS: -805.017.249.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.8 (Italiani nel mondo e politiche migratorie), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: +932.446.751;

CS: +932.446.751;

2023:

CP: +844.915.267;

CS: +844.915.267;

2024:

CP: +805.017.249;

CS: +805.017.249.

Tab.6.2. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: -932.446.751;

CS: -932.446.751;
 2023:
 CP: -844.915.267;
 CS: -844.915.267;
 2024:
 CP: -805.017.249;
 CS: -805.017.249.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.9 (Promozione della cultura e della lingua italiana all'estero), apportare le seguenti variazioni:

2022:
 CP: +932.446.751;
 CS: +932.446.751;
 2023:
 CP: +844.915.267;
 CS: +844.915.267;
 2024:
 CP: +805.017.249;
 CS: +805.017.249.

Tab.6.3. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2022:
 CP: -932.446.751;
 CS: -932.446.751;
 2023:
 CP: -844.915.267;

CS: -844.915.267;
 2024:
 CP: -805.017.249;
 CS: -805.017.249.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.12 (Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari), apportare le seguenti variazioni:

2022:
 CP: +932.446.751;
 CS: +932.446.751;
 2023:
 CP: +844.915.267;
 CS: +844.915.267;
 2024:
 CP: +805.017.249;
 CS: +805.017.249.

Tab.6.4. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

Allo stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo), programma 4.2 (Cooperazione allo sviluppo), apportare le seguenti variazioni:

2022:
 CP: -932.446.751;
 CS: -932.446.751;
 2023:
 CP: -844.915.267;
 CS: -844.915.267;
 2024:
 CP: -805.017.249;

CS: -805.017.249.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione 4 (L'Italia in Europa e nel Mondo) programma 4.13 (Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese), apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: +932.446.751;

CS: +932.446.751;

2023:

CP: +844.915.267;

CS: +844.915.267;

2024:

CP: +805.017.249;

CS: +805.017.249.

Tab.6.5. Delmastro Delle Vedove, Trancasini, Lucaselli, Rampelli.

(Inammissibile per carenza di compensazione)

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazioni. C. 3424 Governo, approvato dal Senato. C. 3424/I Governo, approvata dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>)	278
ALLEGATO 1 (Emendamenti presentati)	281
ALLEGATO 2 (Relazione approvata)	284
ALLEGATO 3 (Relazione di minoranza presentata dal Gruppo Fratelli d'Italia)	285

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Raffaella PAITA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per lo sviluppo economico Anna Ascani.

La seduta comincia alle 9.35.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazioni.

C. 3424 Governo, approvato dal Senato.

C. 3424/I Governo, approvata dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 dicembre 2021.

Raffaella PAITA, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri il relatore Casu ha svolto la relazione introduttiva.

Avverte inoltre che sono stati presentati 6 emendamenti (*vedi allegato 1*).

Mauro ROTELLI (FDI) manifesta apprezzamento per l'intervento svolto dal collega Baldelli nel corso dell'esame preliminare, in cui egli ha dato atto all'opposizione di voler salvaguardare la funzionalità della Commissione presentando una relazione di minoranza. Dichiara che i 6 emendamenti presentati sono di buon senso, e che, pur consapevole che sul provvedimento verrà posta una questione di fiducia che strozzerà il dibattito, il gruppo di Fratelli d'Italia continuerà a seguirli anche nel corso dell'esame in Commissione Bilancio e poi in Aula.

Andrea CASU (PD), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Silvestroni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6. Preannuncia altresì che, in riferimento alla questione posta dall'emendamento 1.1, è stata inserita una osservazione nella proposta di relazione favorevole.

La sottosegretaria Anna ASCANI esprime parere conforme a quello del relatore.

Mauro ROTELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Silvestroni 1.1, fa presente

che esso intende venire incontro a un'esigenza più volte manifestata dal settore dei bus turistici, vale a dire la mancanza di personale provvisto di patente specifica. Tale problema è stato riconosciuto nell'osservazione apposta alla proposta di parere favorevole del relatore, e questo è certamente un dato positivo ma ancora insufficiente, atteso che la questione dello sbocco professionale dei giovani è oggetto di un acceso dibattito anche in proposito di misure controverse come il reddito di cittadinanza. Si è dunque resa necessaria la presentazione dell'emendamento in esame, di cui sottolinea la rilevante importanza.

La Commissione respinge l'emendamento Silvestroni 1.1.

Mauro ROTELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Silvestroni 1.2, dichiara che esso intende ridurre l'accisa sui carburanti di 5 centesimi al litro, che appesantisce notevolmente gli oneri dei distributori. Ricorda che, tenendo conto anche dell'IVA, il costo complessivo della benzina è in Italia fra i più alti d'Europa; e giacché ad ogni campagna elettorale viene evocata la necessità di ridurre le accise, raccomanda l'approvazione dell'emendamento in esame.

La Commissione respinge l'emendamento Silvestroni 1.2.

Marco SILVESTRONI (FDI), intervenendo sul proprio emendamento 1.3, fa presente che esso dispone l'eliminazione del bollo auto, tassa riscossa dalle regioni con la finalità di salvaguardare la sicurezza delle strade. Giacché il PNRR prevede notevoli investimenti appunto sulla sicurezza stradale, e rappresentando il PNRR un debito che graverà anche sulle nuove generazioni, l'abolizione del bollo si impone a questo punto come una necessità.

La Commissione respinge l'emendamento Silvestroni 1.3.

Marco SILVESTRONI (FDI), intervenendo sul proprio emendamento 1.4, dichiara che esso istituisce un credito d'im-

posta per le imprese esercenti il trasporto turistico di persone mediante autobus finalizzato al rinnovo del loro parco veicolare per l'acquisto di veicoli M2 e M3 aventi classi di emissione alla massima tecnologia Euro 6.

La Commissione respinge l'emendamento Silvestroni 1.4.

Marco SILVESTRONI (FDI), intervenendo sul proprio emendamento 1.5, fa presente che esso incrementa di 200 milioni di euro il fondo dedicato al potenziamento del trasporto pubblico locale per arginare la diffusione del COVID-19.

La Commissione respinge l'emendamento Silvestroni 1.5.

Mauro ROTELLI (FDI), intervenendo sull'emendamento Silvestroni 1.6, dichiara che esso istituisce un fondo dedicato alla trasformazione di linee ferroviarie in metropolitane leggere. Si tratta, afferma, di un'esigenza importante, con cui da un lato si darebbe sollievo al traffico pendolare in entrata nei centri urbani, e dall'altro si ridurrebbero significativamente le emissioni inquinanti.

La Commissione respinge l'emendamento Silvestroni 1.6.

Andrea CASU (PD), *relatore*, illustra una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame con un'osservazione (*vedi allegato 2*). Dichiara che tale osservazione è stata inserita, mettendo in atto un orientamento già espresso nel corso della relazione tenuta nella seduta di ieri, perché riguarda un tema specifico e sensibile, molto condiviso, che è già stato oggetto di attenzione da parte della Commissione.

Raffaella PAITA, *presidente*, comunica che il gruppo Fratelli d'Italia ha presentato una proposta alternativa di relazione (*vedi allegato 3*).

Avverte dunque che sarà posta in votazione prima la proposta di relazione del

relatore. In caso di approvazione, risulterà preclusa la proposta alternativa.

La sottosegretaria Anna ASCANI esprime orientamento favorevole sulla proposta di parere favorevole con un'osservazione del relatore.

Ketty FOGLIANI (LEGA) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di relazione presentata dal relatore.

Mauro ROTELLI (FDI) ringrazia la sottosegretaria per la sua presenza nella seduta odierna e manifesta apprezzamento per l'osservazione apposta alla proposta di parere del relatore. Preannuncia d'altro canto il voto contrario del proprio gruppo per le ragioni manifestate dal collega Silvestroni nella seduta di ieri: in primo luogo, per una questione di metodo, perché l'esame di questa legge di bilancio è stato oggetto di una compressione senza precedenti, che ha impedito qualsiasi tipo di approfondimento da parte della Commissione; e poi, nel merito, perché in essa sono carenti numerosi elementi che avrebbero

dovuto invece essere adeguatamente considerati.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con un'osservazione sul provvedimento in esame (*vedi allegato 2*) e nomina il deputato Casu quale relatore presso la V Commissione Bilancio.

Raffaella PAITA, *presidente*, dichiara preclusa la proposta alternativa presentata dal gruppo Fratelli d'Italia.

Avverte che la relazione favorevole, unitamente alla relazione di minoranza, sarà trasmessa alla V Commissione Bilancio ai sensi dell'articolo 120 del Regolamento.

Avverte infine che il gruppo Fratelli d'Italia ha designato il deputato Marco Silvestroni quale relatore di minoranza presso la V Commissione Bilancio.

Andrea CASU (PD), *relatore*, ringrazia la presidente, la sottosegretaria nonché gli uffici per il lavoro svolto, che ha permesso alla Commissione di esprimere il parere durante le festività natalizie.

La seduta termina alle 9.55.

ALLEGATO 1

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazioni.
C. 3424 Governo, approvato dal Senato. C. 3424/I Governo, approvata dal Senato.**

EMENDAMENTI PRESENTATI

ART. 1.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 ai giovani fino al trentacinquesimo anno d'età è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al presente comma, un rimborso pari al 50 per cento delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di trasporto di persone mediante autobus. Ai fini del riconoscimento del rimborso di cui al primo periodo, i richiedenti devono dimostrare di avere stipulato, entro tre mesi dal conseguimento della patente o dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro in qualità di conducente con un operatore economico del settore del trasporto di persone mediante autobus, per un periodo di almeno sei mesi. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2022.

2-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della modalità sostenibili, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i termini e le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del rimborso di cui al comma *2-bis*, nonché le modalità di erogazione dello stesso.

2-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma *2-bis*, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo *34-ter*, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto

nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

1.1. Silvestroni, Rotelli.

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 l'aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo nonché l'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono fissate nelle misure sottoindicate:

a) benzina e benzina con piombo: euro 678,4 per mille litri;

b) gasolio usato come carburante: euro 567,4 per mille litri.

2-ter. Agli oneri di cui al comma *2-bis*, pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

2-quater. Qualora dal monitoraggio delle entrate da accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo nonché sul gasolio usato come carburante, in applicazione del comma *2-bis*, emerga il verificarsi di scostamenti rispetto alle risorse finanziarie, stimate in 1 miliardo di euro per l'anno 2022, il Ministro dell'economia e delle finanze con pro-

prio decreto determina i conseguenti aggiornamenti delle aliquote.

1.2. Silvestroni, Rotelli.

Dopo il comma 25, inserire i seguenti:

25-*bis*. Il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2022.

25-*ter*. Agli oneri di cui al comma 25-*bis*, pari a 6.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

1.3. Silvestroni, Rotelli.

Dopo il comma 392, inserire i seguenti:

392-*bis*. Al fine del rinnovo e dell'aggiornamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a « euro IV », di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia « euro VI », è riconosciuto un credito d'imposta pari:

a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;

b) al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;

c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.

392-*ter*. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

392-*quater*. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

392-*quinquies*. All'onere di cui al comma 392-*bis*, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

1.4. Silvestroni, Rotelli.

Dopo il comma 392, inserire il seguente:

392-*bis*. Al fine di garantire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, occorrenti per fronteggiare le misure di contenimento derivanti dalla diffusione della pandemia da SarsCov-2, il fondo, di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è implementato di 200 milioni per l'anno 2022.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 – Fondi da ripartire, programma 23.1 – Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2022:

CP: – 200.000.000;

CP: – 200.000.000;

1.5. Silvestroni, Rotelli.

Dopo il comma 393, inserire il seguente:

393-bis. Allo scopo di assicurare una mobilità sostenibile per le Città metropolitane, è istituito il fondo per la mobilità delle aree metropolitane, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine della realizzazione, modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere. Il fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi finalizzati alla progettazione e alla realizzazione per la modernizzazione e trasformazione delle linee ferroviarie in metropolitane leggere nelle aree delle città metropolitane.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze, missione Fondi da ripartire, programma Fondi di riserva e speciali, apportare le seguenti modificazioni:

2022:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

2023:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000;

2024:

CP: – 500.000.000;

CS: – 500.000.000.

1.6. Silvestroni, Rotelli.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazioni. C. 3424 Governo, approvato dal Senato. C. 3424/I Governo, approvata dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni),

esaminati, per le parti di competenza, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (C. 3424 Governo, approvato dal Senato), e la relativa nota di variazioni (C. 3424/I Governo, approvato dal Senato),

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di rafforzare le disposizioni vigenti sul contributo per i giovani per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto.

ALLEGATO 3

**Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazioni.
C. 3424 Governo, approvato dal Senato. C. 3424/I Governo, approvata dal Senato.**

**RELAZIONE DI MINORANZA PRESENTATA
DAL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA**

La IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

premessi che:

da oramai dieci anni (legge di bilancio 2011/2013) risultano introdotte importanti innovazioni alla struttura dei documenti di bilancio in ragione della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), entrata in vigore l'1 gennaio 2010;

gli obiettivi della legge n. 196 del 2009 sono molteplici e largamente condivisibili: restituire centralità al bilancio articolato in missioni e programmi, superando la frammentazione e l'eterogeneità delle « vecchie » leggi finanziarie omnibus; rendere più trasparenti e leggibili i conti pubblici e le procedure attraverso cui i bilanci vengono costruiti e modificati; armonizzare i bilanci della pubblica amministrazione; migliorare il controllo, la valutazione e il monitoraggio del Parlamento sul bilancio, esaltando il ruolo delle Commissioni di merito nell'analisi delle parti di loro competenza;

se è vero che stiamo vivendo una fase storica straordinaria – la gravissima vicenda della pandemia sanitaria continua a tenere banco non solo in Italia, ma in tutta Europa e nella maggiore parte degli Stati del Mondo –, altrettanto vero è che sempre di più, ma mai come nel corso del 2021, norme e procedure che hanno sempre disciplinato l'attività parlamentare sono state del tutto ignorate, quando non palesemente violate e/o distorte, mortificando il ruolo dei parlamentari, sempre più relegati ad assistere all'indebita appropriazione del potere legislativo da parte del Governo;

sintomatica al riguardo è la modalità con cui il Parlamento ha potuto esaminare che la legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2022: il disegno di legge di bilancio per il 2022 è stato presentato al Parlamento l'11 novembre 2021, due settimane dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta il 28 ottobre 2021, e soprattutto, con oltre venti giorni di ritardo rispetto al termine del 20 ottobre fissato dalla sopra richiamata legge di contabilità e finanza pubblica. Detto ritardo ha comportato, sin da subito, una compressione dei tempi a disposizione del Parlamento per l'approvazione della legge e si è ulteriormente aggravato nel corso dell'esame da parte del Senato a causa dei continui rinvii, dovuti a contrasti interni alla maggioranza, dei lavori della Commissione Bilancio. Lo attesta il fatto che solo il 20 dicembre 2021 detta Commissione;

ha potuto esaminare e votare un ristretto numero di emendamenti segnalati e ciò nonostante la vastissima maggioranza numerica che appoggia il Governo Draghi (inopinatamente definito dai media, ma non solo, come « il Governo dei migliori »);

la conseguenza di un siffatto modo di procedere si è palesata quando nell'Assemblea di Palazzo Madama il Governo ha posto la fiducia sul maxi emendamento dallo stesso presentato (unico articolo di oltre 1000 commi, in sostituzione dei 199 articoli che costituivano il testo del disegno di legge licenziato dalla Commissione), senza quindi alcuna discussione e votazione degli emendamenti presentati per l'esame da parte dell'Aula;

detto modo di procedere – come già preannunciato nella conferenza dei presidenti di gruppo del 21 dicembre 2021 – porteranno il Governo a richiedere la fiducia sul provvedimento in esame anche alla Camera dei deputati;

risulta dunque evidente l'impossibilità per i parlamentari di poter significativamente contribuire, almeno in sede di Commissioni, ad esaminare compiutamente il provvedimento attesi i tempi ristrettissimi imposti dalla conferenza dei capigruppo, al solo fine di evitare l'esercizio provvisorio. Sintomatico il limite di tempo imposto alla Commissione Bilancio della Camera che dovrà concludere – in sede referente – l'esame del disegno di legge recante il bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e il bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, entro le ore 13 di martedì 28 dicembre 2021 e, conseguentemente, l'esame da parte delle Commissioni di settore è stato modulato in tempi compatibili con la fase di esame degli emendamenti presso la Commissione Bilancio. Inoltre, l'esame in Assemblea avrà inizio alle ore 14 di martedì 28 dicembre, con votazioni non prima delle ore 18 (quando si prevede che il Governo richiederà la fiducia) e – quindi – con circa 4 ore a disposizione per l'effettuazione della discussione generale sul provvedimento;

è il caso di richiamare, per doverosa comparazione, la modalità di esame della Legge di bilancio da parte del parlamento nei precedenti anni della XVIII Legislatura;

con il Governo « giallo-verde » (Conte I) il disegno di legge di bilancio venne presentato il 31 ottobre 2018 e approvato l'8 dicembre 2018 dalla Camera dei deputati. Approvato dal Senato con modifiche il 23 dicembre 2018, veniva approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 30 dicembre 2018;

la manovra di bilancio per il 2020 del Governo « giallo-rosso » (Conte II) veniva presentata al Senato il 2 novembre 2019, approvata il 16 dicembre 2019, quindi approvata senza modifiche dalla Camera dei deputati il 24 dicembre 2019;

la manovra per il 2021, varata dal Governo « giallo-rosso » con pandemia in corso, veniva presentata alla Camera dei deputati il 18 novembre 2020 e approvata il 27 dicembre 2020; quindi approvata dal Senato, senza modifiche, il 30 dicembre 2020;

il « Governo dei migliori » risulta avere il record peggiore dei tempi di presentazione e di gestione di questa manovra, com'è sotto i nostri occhi non lasciando sbigottiti i soli deputati dell'opposizione ma anche diversi della maggioranza; nonostante i numerosi episodi negativi, quanto accaduto supera ogni limite;

lunedì 20 dicembre 2021 non erano ancora iniziate le votazioni degli emendamenti alla Commissione Bilancio del Senato, la prima delle due Camere a esaminare questo provvedimento, come non era mai accaduto prima, nemmeno con i Governi Conte che pure avevano compresso i tempi e cambiato le carte in tavola all'ultimo momento, con una finta lettura, che era stata però decente e presentabile;

con il Governo Conte 2 fu presentato all'ultimo momento un emendamento che cambiava tutto (il 2.4 diventava il 2.04), tutti coloro che erano all'opposizione si lamentarono di quel Governo e anche nell'ambito della stessa maggioranza ci fu chi ammise che non era un sistema adeguato; nel corso di questo esame si sono superati tutti i peggiori record, anche degli ultimi anni;

è il caso di evidenziare che, fino a non molti anni fa, solo il fatto di porre la fiducia sulla legge finanziaria era visto come una forzatura, un atto fortemente criticabile atteso che viene compressa la possibilità del Parlamento di esprimersi; abbiamo inoltre ragione di credere che il Consiglio dei Ministri, che appare organo non pubblico, abbia approvato un testo di legge di bilancio poi modificato esternamente ad esso e al Parlamento, dando ascolto alle pressioni di gruppi di potere extra-istituzionali;

il Parlamento è stato ignorato e ha avuto il privilegio di iniziare le votazioni

come detto – anche se in realtà tutto appariva stabilito prima – la sera di lunedì 21 dicembre 2021;

nella sostanza, il disegno di legge di bilancio denuncia tutti i problemi di una maggioranza estremamente variegata e diversa come linee di pensiero, come esigenze di interlocutori: si realizzano dunque compromessi che, nella migliore delle ipotesi, sono mezze misure, ma a volte sono mancate misure;

i colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia hanno al Senato presentato e illustrato una serie di proposte di modifica che non hanno trovato adeguata risposta, quando non sono state addirittura del tutto ignorate; giova però evidenziare che quelle proposte non erano fatti personali di questo o di quel senatore di Fratelli d'Italia, ma rappresentavano i problemi dell'Italia, per trovare una soluzione ai quali tramite un democratico confronto e democratiche deliberazioni l'ordinamento costituzionale prevede la sede parlamentare;

fino a pochi anni fa i relatori non svolgevano solo il ruolo di lettori dei pareri del Governo, favorevole o contrario, ma davano spesso anche spiegazioni relativamente ai pareri contrari; di tutto questo non vi è più nulla;

il « potere » risiede dunque in certi potentati che stanno fuori dal Parlamento: nella migliore delle ipotesi, in trattative tra i partiti; in altri casi risiede in potentati che non hanno nulla a che fare con il consenso popolare, ma godono a volte di un forte potere di condizionamento che esercitano in vari modi;

di fatto, abbiamo una Camera che si occupa del provvedimento in Commissione, e un'altra Camera che, a fasi alterne – di anno in anno – ne prende atto e, in ragione del voto di fiducia richiesto dal Governo, impedisce il ricorso all'esercizio provvisorio; è un atteggiamento inaccettabile che non può essere più tollerato, pena l'abdicazione del Parlamento dalla funzione legislativa, relegato a organo di mera ratifica della volontà del Governo;

se è pur vero che vi erano tutti i presupposti perché la legge di bilancio avesse

un epilogo deludente, verificandosi nei fatti quanto Fratelli d'Italia aveva da subito anticipato, tuttavia mai come in questa occasione il Governo ha scaricato il ritardo di presentazione del provvedimento sul Parlamento. Nell'ultima settimana si è assistito al Senato a un teatrino indegno per un Parlamento che ha già una configurazione anomala, con un Governo che ha una maggioranza del 95 per cento, e che, per i dissidi interni alla maggioranza, comprime lo spazio di confronto nel luogo a questo deputato; a tacere del fatto che oltre l'85 per cento degli emendamenti presentati proveniva dall'area di maggioranza;

nei fatti, prima dell'esame da parte del Senato, la manovra di bilancio del Governo riguardava interventi abbastanza indefiniti, che avrebbero dovuto accentuare la sua presunta espansività;

il Governo si è « riempito la bocca » di tale espansività della manovra, che va però attentamente declinata. La manovra è « espansiva » fondamentalmente per due ordini di motivi e non per meriti del Governo: abbiamo un Piano nazionale di ripresa e resilienza che vale 200 miliardi di euro, più 30 miliardi di un fondo complementare, ma la cosa più importante è la clausola di salvaguardia, ossia la sospensione del Patto di stabilità. Quanto ai numeri, la manovra vale 37 miliardi di euro, a fronte dei quali ci sono risorse coperte per 13,7 miliardi, con un conseguente incremento del deficit per 23,3 miliardi di euro;

rispetto a quanto si diceva a proposito dell'espansività, va sottolineato che rispetto al 2020, quando l'Italia veniva pesantemente colpita dalla pandemia e da disastrose misure restrittive, la situazione è certamente migliorata, ma per i fatti oggettivi prima ricordati: da una parte il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, dall'altra, il mantenimento della clausola di salvaguardia, con la conseguente sospensione del Patto di stabilità;

questa manovra porta in dote pochi risparmi, che in parte sono stati voluti dall'unica forza di opposizione, cioè da Fratelli d'Italia. In primo luogo, infatti, ciò

avviene grazie alla nostra battaglia storica contro il *cashback* che, sospeso per l'anno 2022, porterà in dote a questa maggioranza, a questo Governo e a questo Parlamento 1 miliardo e mezzo di euro; a cui si aggiunge l'approvazione del nostro emendamento al Senato che fa risparmiare 130 milioni di euro nel settore del *cross financing*;

quanto ai contenuti, non possiamo che condividere l'opinione espressa dal relatore di maggioranza, senatore Vasco Errani, in merito alla riduzione della pressione fiscale, ossia che serviva più coraggio;

il potenziamento e l'ammodernamento della mobilità legata al trasporto pubblico rimane una chimera, nonostante sia ufficialmente il primo *cluster* della trasmissione del COVID-19;

nessuna misura si registra in questa legge di bilancio per gli italiani sul fronte del costo del carburante tra i più alti d'Europa e con le accise tra le più alte d'Europa; nessuna riduzione fiscale sul fronte del « bollo auto », una tassa con specifico vincolo di destinazione, ovvero la sicurezza e la manutenzione stradale che tutti i possessori di autoveicoli sono obbligati a pagare nonostante la catastrofica situazione di molte arterie stradali soprattutto se di competenza delle province italiane e nonostante i miliardi presi a debito e sulle spalle degli italiani del PNRR per la sicurezza e la manutenzione stradale; in sostanza, una tassa che i possessori di autoveicoli pagano più volte ma senza avere un ritorno in termini di servizi e di sicurezza stradale;

l'assenza di una visione sul settore dei trasporti non permette di sfruttare le enormi potenzialità competitive della Nazione soprattutto legata al trasporto marittimo, alle infrastrutture portuali e aree retroportuali, che il Governo colpevolmente non sfrutta e nelle quali non investe in maniera decisa;

questa emergenza sanitaria ha messo in evidenza il ruolo vitale del trasporto marittimo e di tutta la blue economy per la vita quotidiana; ciò è particolarmente vero per l'Italia, nazione povera di materie prime

e grande esportatore di manufatti che avrebbe necessitato nella legge di bilancio di una forte promozione del sistema logistico e strutturale dei nostri porti e del sostegno alle attività di impresa legate all'economia del mare, che rappresenta un tassello strategico e decisivo per il rilancio del *made in Italy*;

abbiamo ribadito più volte, anche in Commissione, che non appare normale che una patente per guidare i camion in Italia costi 2.500 euro e nel Regno Unito 250. Al danno si aggiunge la beffa, perché gli stipendi per gli autisti professionisti in Italia sono tra i più bassi: non si arriva nemmeno a 30.000 euro lordi, a fronte di quanto si guadagna in altre nazioni europee. Il costo della formazione chiaramente penalizza oltremodo i lavoratori italiani. Andava garantito, quindi, un supporto economico proprio per avviarli al mondo del lavoro, visto che si parla tanto dell'introduzione dei giovani al mondo del lavoro, della grande questione lavorativa. Non solo in Italia costa troppo prendere una patente di guida per diventare autista, ma ci vuole troppo tempo. In Italia il corso di studi arriva a sette mesi, mentre nel Regno Unito è di due mesi; nell'Est europeo con un paio di mesi si consegue il titolo che consente di introdurre i giovani al mondo del lavoro in questo comparto. Il Governo pensa di aver risolto la questione con il bonus patente. Il gruppo Fratelli d'Italia ha chiesto al Senato di allargare la platea di coloro che potevano usufruire di questa possibilità anche ad altre categorie di autisti e ad altre tipologie di autotrasportatori, ma l'emendamento è stato clamorosamente rigettato;

in conclusione, analizzando il testo della legge di bilancio 2022, più che una legge volta al futuro dell'Italia sembra di avere a che fare con la vecchia « legge mancia », allora contestata dalla sinistra, pur costituendo un'appendice della legge finanziaria, e oggi elevata dalla sinistra a legge di sistema. Ciò a dimostrazione di come, per tenere in piedi una maggioranza così eterogenea e frastagliata, vi sia bisogno di una mediazione al ribasso e di cercare di accontentare tutti, il che non fa certo bene alla Nazione;

quanto al cosiddetto « Governo dei migliori », appare auspicabile che il presidente Draghi, con il rispetto che Fratelli d'Italia gli riconosce come persona, voglia anche lui calarsi un po' nell'umiltà che ogni cittadino deve avere, magari convenendo che gli organi parlamentari non sono un optional a sua disposizione;

la legge di bilancio in esame è nei fatti solo l'effetto di un compromesso al ribasso di forze contrapposte, con idee diverse, che vogliono forzatamente stare in-

sieme e che, però, insieme non riescono a stare se non perché così impone loro il ricorso al voto di fiducia di cui il Governo abusa a piene mani. Il compromesso al ribasso, tuttavia, produce l'assenza di una visione: non c'è visione politica in questa manovra; non c'è rilancio per la Nazione perché non c'è amore per la Nazione italiana e per quella che il gruppo Fratelli d'Italia chiama Patria,

**DELIBERA DI RIFERIRE
IN SENSO CONTRARIO.**

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione)
(Esame e conclusione – Relazione favorevole) 290

ALLEGATO 1 (Relazione approvata dalla Commissione) 298

ALLEGATO 2 (Relazione di minoranza del Gruppo Fratelli d'Italia) 301

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Federico Freni.

La seduta comincia alle 10.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

C. 3424 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni.

C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla V Commissione).

(Esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Sergio BATTELLI, *presidente*, dato conto delle sostituzioni, ricorda che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione

dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 (C. 3424 Governo, approvato dal Senato), e la relativa nota di variazioni (C. 3424/I Governo, approvato dal Senato), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.

Ricorda che il disegno di legge di bilancio è composto di due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.

Saranno quindi esaminate dalla Commissione, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024 (limitatamente alle parti

di competenza) contenute nella seconda sezione.

L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio.

Ricorda che ieri alle ore 17 è scaduto il termine per la presentazione di proposte emendative. Avverte che sul provvedimento non sono stati presentati emendamenti. Invita quindi la relatrice a illustrare il provvedimento.

Francesca GALIZIA (M5S), *relatrice*, rivela, in via preliminare, che il disegno di legge di bilancio 2022, nel suo complesso, appare coerente con gli impegni assunti in sede europea, anche con riferimento al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), favorendo un efficace utilizzo delle risorse europee al fine di stimolare e consolidare la ripresa e la resilienza del Paese.

Nel merito, segnala che il disegno di legge è composto di due sezioni: nella prima sezione (articolo 1, commi da 1 a 1013) sono riportate le disposizioni aventi ad oggetto gli interventi di politica economica, mentre nella seconda sezione (articoli da 2 a 22) sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della prima sezione. Gli stati di previsione sono suddivisi in 16 tabelle, una in più rispetto all'anno precedente, per l'istituzione del Ministero del turismo.

La manovra di bilancio per il 2022 e per il triennio 2022-2024 ha una entità di circa 23 miliardi nel 2022, 30 miliardi nel 2023 e 26 miliardi nel 2024 e si pone in coerenza con i saldi di finanza pubblica delineati nella Nota di aggiornamento al DEF e nel Documento programmatico di bilancio (DPB), i quali prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l'economia e la società a fronte della pandemia da COVID-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine,

rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal PNRR.

Ricorda che nei citati documenti di finanza pubblica è annunciata l'intenzione del Governo di mantenere un'intonazione della politica di bilancio espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, che il Governo prevede di raggiungere a partire dal 2024. Successivamente, la politica di bilancio mirerà a ridurre il *deficit* strutturale e a ricondurre il rapporto debito/PIL intorno al livello pre-crisi entro il 2030.

La manovra delineata, oltre a intrecciarsi in modo sistematico con le risorse che saranno messe a disposizione dall'Unione europea, delinea pertanto, anche grazie alla temporanea sospensione dell'applicazione dei vincoli di bilancio del Patto di stabilità e crescita, un ulteriore intervento espansivo per l'economia, cui si aggiungeranno, nel medio periodo, gli effetti di stimolo derivanti dal PNRR che, ricorda, determinerà una concentrazione dei flussi di spesa nel secondo triennio del Piano (2024-2026).

In via preliminare ricorda altresì che la manovra di bilancio è stata accompagnata dal c.d. decreto fiscale (decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146), collegato alla manovra stessa e approvato definitivamente dal Parlamento il 15 dicembre scorso, con il quale sono state adottate diverse misure in materia fiscale e per la tutela del lavoro.

Ricorda inoltre l'imminente pubblicazione del decreto legislativo sull'assegno unico e universale per figli a carico, approvato definitivamente dal Consiglio dei ministri in data 23 dicembre 2021, che riguarderà circa 7 milioni di nuclei familiari, e andrà a sostituire una serie di misure di sostegno alla famiglia finora previste (assegni per i nuclei familiari e per le famiglie con figli minori di 3 anni, premio alla nascita, modifica delle detrazioni per figli a carico) con una spesa aggiuntiva di circa 6 miliardi. Tale intervento, congiuntamente alla modifica delle aliquote IRPEF, operata con una modifica approvata dal Senato al disegno di legge di bilancio in esame, consentirà di aumentare in modo significativo

il reddito disponibile delle famiglie a basso reddito e con figli a carico.

Prima di procedere a illustrare, in estrema sintesi, il contenuto del disegno di legge di bilancio, ricorda che il Senato, recependo sollecitazioni provenienti anche dai deputati, ha apportato numerose modifiche al testo iniziale, di cui segnala, nei termini di seguito riportati, le principali, al fine di evidenziare il significativo apporto del Parlamento alla manovra delineata dal Governo.

Per quanto riguarda le modifiche riguardanti le famiglie e i lavoratori, risulta di particolare interesse il ridisegno delle aliquote IRPEF, che assorbe circa 7 miliardi del fondo di 8 miliardi previsto nel testo iniziale per la riduzione del cuneo fiscale e dell'IRAP (di cui 6 miliardi con un nuovo stanziamento di bilancio e 2 miliardi già assegnati in precedenza). Le aliquote legali sono ridotte da cinque a quattro, mantenendo inalterati i livelli delle aliquote minima (23 per cento) e massima (43 per cento), mentre viene ridotta di due punti l'aliquota relativa al secondo scaglione (da 27 a 25 per cento) e di tre punti l'aliquota del terzo scaglione, il cui limite superiore scende da 55.000 a 50.000 euro. Le detrazioni per le principali tipologie di contribuenti sono modificate sia nel profilo che nell'importo, incluso il bonus Irpef per i lavoratori dipendenti, al fine di attenuare le attuali distorsioni delle aliquote marginali e medie per i lavoratori dipendenti. Rilevano inoltre il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, la proroga per il 2022 della possibilità di accesso alla pensione anticipata (Quota 102), la proroga del bonus edilizio del 110 per cento senza le limitazioni previste nel testo originario del provvedimento, l'aumento da 2 a 3,8 miliardi delle risorse destinate a contrastare il caro bollette mediante una serie di interventi (azzeramento degli oneri generali di sistema per energia elettrica e gas, riduzione temporanea dell'aliquota IVA sul gas, agevolazioni tariffarie temporanee per i clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute), la riduzione di 0,8 punti percentuali dei contributi per i lavoratori fino a 35.000 euro di

reddito, nonché una serie di bonus che vengono prorogati o introdotti (bonus mobili, sisma bonus, bonus idrico, credito d'imposta per sistemi di accumulo alimentati da energie rinnovabili e per interventi di rimozione delle barriere architettoniche, bonus tv e decoder).

Per quanto di riguarda le modifiche riguardanti le imprese, rilevano in particolare: l'esenzione dall'Irap delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, a seguito della quale, secondo le stime del Governo, saranno escluse dal tributo circa 835.000 imprese; la modifica della disciplina del nuovo *patent box* prevista dal decreto-legge n. 146 del 2021, con aumento dal 90 al 110 per cento della maggiorazione fiscale dei costi di ricerca e sviluppo e contestuale restrizione del perimetro dei beni agevolabili. Ricorda inoltre: la proroga di un anno, con riduzione dell'importo massimo, del credito d'imposta per le spese di consulenza delle PMI che si quotano in borsa; la modifica alla disciplina del credito d'imposta per le minusvalenze realizzate nei piani di risparmio delle PMI (cosiddetti PIR PMI), prorogata al 2022 riducendone l'ammontare massimo al 10 per cento delle somme investite in tali strumenti finanziari e allungandone da 10 a 15 quote annuali il periodo di utilizzo; la riduzione dell'accisa sulla birra, con agevolazioni per i birrifici artigianali; la modifica della disciplina del microcredito, con aumento da 40.000 a 75.000 euro dell'importo massimo di credito concedibile per le operazioni di lavoro autonomo e di microimprenditorialità; lo sgravio contributivo totale per i contratti di apprendistato delle micro imprese.

Ulteriori modifiche di rilievo riguardano la proroga di agevolazioni fiscali e di altre misure di sostegno in favore delle persone fisiche e delle imprese situate nei territori colpiti da eventi sismici, il rinvio di due anni del regime IVA previsto dal citato decreto-legge 146/2021 per gli enti del Terzo settore, l'aumento dal 3 al 5 per cento della quota massima di partecipazione degli azionisti al capitale di Banca d'Italia.

Per gli Enti locali il Senato ha previsto un contributo statale di 730 milioni com-

pressivi, distribuiti nel triennio 2022-2024, in favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro.

Infine, ulteriori modifiche introdotte dal Senato riguardano i settori della scuola, dell'università, della cultura, della sanità, delle politiche sociali, familiari e climatiche, dello sport e del turismo, l'agricoltura, la difesa e la sicurezza, l'immigrazione, la cooperazione internazionale, le politiche per le pari opportunità.

Passando a descrivere il provvedimento nel suo complesso, ricorda che, per quanto riguarda la Sezione I (interventi) del disegno di legge (articolo 1, commi da 1 a 1013), si prevedono interventi per circa 25,5 miliardi sia nel 2022 che nel 2023 e circa 27 miliardi nel 2024 che puntano a rafforzare il tessuto economico e sociale, sostenendo la crescita e la competitività dell'economia italiana. In particolare, nel settore fiscale, oltre agli interventi sull'IRPEF e sull'IRAP già descritti, si prevede uno stanziamento di 650 milioni per il rinvio al 2023 della *plastic tax* e della *sugar tax*. L'aggio sulla riscossione per le operazioni successive al primo gennaio sarà posto interamente a carico dello Stato. Viene ridotta dal 22 per cento al 10 per cento l'Iva su prodotti assorbenti per l'igiene femminile. Vengono stanziati circa 70 miliardi per gli investimenti delle amministrazioni centrali e locali dal 2022 al 2036: le risorse sono destinate al completamento delle infrastrutture ferroviarie, per le metropolitane delle grandi aree urbane, per le infrastrutture autostradali già avviate e per la loro manutenzione straordinaria e messa in sicurezza, nonché interventi per la tutela del patrimonio culturale e per l'edilizia scolastica. Vengono stanziati risorse per il Giubileo di Roma e per le Olimpiadi di Milano-Cortina.

Viene inoltre aumentata, come già annunciato nella legge di bilancio per il 2021, la dotazione del Fondo di Sviluppo e Coesione per il periodo 2022-2030 con complessivi 23,5 miliardi. Sono rifinanziati con circa 6 miliardi gli interventi per la ricostruzione privata delle aree colpite dal sisma in Centro Italia.

Per quanto riguarda gli investimenti immobiliari privati, oltre al bonus del 110 per cento già menzionato, sono prorogati fino al 2024 alle medesime aliquote gli incentivi al 50 per cento e al 65 per cento e le relative maggiorazioni. Gli incentivi per le facciate sono confermati anche nel 2023 con una percentuale agevolata pari al 60 per cento.

Sono prorogate e rimodulate le misure di Transizione 4.0 fino al 2025. Vengono rifinanziati il Fondo di Garanzia PMI (per circa 3 miliardi di euro distribuiti nel triennio), la cosiddetta «Nuova Sabatini» e le misure per l'internazionalizzazione delle imprese. La possibilità di trasformare le *Deferred Tax Assets* (DTA) in crediti di imposta viene estesa fino al 30 giugno 2022, con la medesima percentuale e un tetto massimo per singola operazione.

Nell'ambito della sanità, il Fondo Sanitario Nazionale viene finanziato con 2 miliardi aggiuntivi nel 2022, 3,2 miliardi nel 2023 e 4,2 miliardi nel 2024. Ulteriori risorse sono destinate al fondo per i farmaci innovativi, per complessivi 600 milioni nel triennio. Le borse di studio per gli specializzandi in medicina vengono significativamente aumentate e portate in via permanente a 12.000 l'anno. Gli enti del Servizio Sanitario Nazionale vengono autorizzati a stabilizzare il personale assunto a tempo determinato durante l'emergenza.

Nell'istruzione e ricerca, viene aumentata la dotazione del Fondo di Finanziamento ordinario per l'Università e del Fondo Italiano per la Scienza e viene creato un nuovo Fondo Italiano per la Tecnologia. Sono accresciuti i fondi per gli enti di ricerca e il Consiglio Nazionale delle Ricerche. Il contributo alle spese di ricerca delle imprese, ora previsto fino al 2022, viene rimodulato ed esteso fino al 2031. Viene disposta la proroga fino a giugno dei contratti a tempo determinato stipulati dagli insegnanti durante l'emergenza Covid-19. Sono previste risorse aggiuntive per i libri di testo gratuiti. È finanziata l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria per classi di quarta e quinta elementare.

Per le regioni e gli enti locali, vengono stanziati fondi per garantire i livelli essenziali a regime per gli asili nido, per il trasporto scolastico di studenti disabili e per la manutenzione della viabilità provinciale, nonché per una pluralità di esigenze di specifici territori.

Nel settore delle politiche sociali, il Reddito di cittadinanza è finanziato con un ulteriore miliardo di euro ogni anno, confermando l'importo del finanziamento sui livelli del 2021: vengono rafforzati i controlli e introdotti correttivi alle modalità di corresponsione, che prevedono una revisione della disciplina delle offerte di lavoro congrue, un *decalage* del beneficio mensile per i soggetti occupabili, sgravi contributivi per le imprese che assumono i percettori del reddito e benefici fiscali per gli intermediari.

Sono inoltre previsti interventi in materia pensionistica, con una misura di durata annuale e con un requisito di 64 anni di età e 38 anni di contributi. Viene prorogata « Opzione Donna » e prorogata e allargata l'APE sociale ad ulteriori categorie di soggetti che hanno svolto lavori gravosi.

Con una spesa di circa 3 miliardi di euro nel 2022 si dà attuazione alla riforma degli ammortizzatori sociali, con un aumento dei sussidi di disoccupazione e un'estensione degli istituti di integrazione salariale ordinari e straordinari ai lavoratori di imprese attualmente non inclusi, nonché agli apprendisti e ai lavoratori a domicilio. Sono previsti incentivi all'utilizzo dei contratti di solidarietà e la proroga per il 2022 e il 2023 del contratto di espansione con l'estensione a tutte le imprese che occupano più di 50 dipendenti. Il congedo di paternità di 10 giorni viene reso strutturale.

Per i giovani è prevista una carta elettronica da utilizzare per il consumo di prodotti culturali nell'anno del compimento del diciottesimo anno. Sono estesi per tutto il 2022 gli incentivi fiscali previsti per l'acquisto della prima casa da parte degli *under 36* e finanziati il Fondo affitti giovani e il Fondo per le politiche giovanili. Nel pubblico impiego, vengono disposti il

finanziamento permanente di un fondo per le assunzioni con 250 milioni di euro e l'incremento del trattamento economico accessorio per 360 milioni. Sono previste ulteriori risorse per la formazione dei dipendenti pubblici.

Per quanto riguarda la Sezione II (articoli da 2 a 22) del disegno di legge di bilancio, ricorda che essa contiene lo stato di previsione delle entrate e gli stati di previsione delle spese relative ai Ministeri con portafoglio, specificati poi nelle 16 tabelle. La tabella n. 2, relativa allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è quella di maggiore attinenza alle competenze della XIV Commissione.

In particolare, interessano le entità degli stanziamenti relativi: al Programma n. 1.3 (unità di voto 17.2), in cui è riportata la dotazione finanziaria per il triennio 2022-2024 rispettivamente di 888,5, 898,5 e 698 milioni di euro, spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee; – al Programma n. 4.10 sulla « Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE » (unità di voto 3.1), in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell'UE, con uno stanziamento di circa 22 miliardi di euro per il 2022, 22,4 miliardi per il 2023 e 22,5 miliardi per il 2024; – al medesimo Programma n. 4.10, in cui sono previste le dotazioni per l'attuazione delle politiche europee in ambito nazionale, con uno stanziamento di 59,4 miliardi di euro per il 2022 (comprensivi dei 10 miliardi assegnati dalla Sezione I del disegno di legge), di 62,9 miliardi per il 2023 (comprensivi dei 9,2 miliardi assegnati dalla Sezione I), e di 9,2 miliardi per il 2024 (comprensivi dei 178 milioni assegnati dalla Sezione I), destinati al Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012), al pagamento delle sanzioni derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia UE e al Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU*-Italia; – e al Programma 28.4 (unità di voto 20.1),

relativo alla politica per lo « sviluppo e riequilibrio territoriale », con uno stanziamento per il triennio 2022-2024 rispettivamente di 15,4, 13,1 e 15,4 miliardi di euro, in cui rientra l'Agenzia per la coesione territoriale.

In conclusione, illustra una proposta di relazione favorevole sul provvedimento in esame (*vedi allegato 1*).

Sergio BATTELLI, *presidente*, avverte che è stata presentata una proposta alternativa di relazione da parte del gruppo di Fratelli d'Italia (*vedi allegato 2*).

Lucrezia Maria Benedetta MANTOVANI (FDI) illustra la proposta di relazione di minoranza a nome del suo gruppo (*vedi allegato 2*).

Guido Germano PETTARIN (CI) osserva che non è facile per nessun deputato sopportare l'estrema compressione dei tempi di esame del disegno di legge di bilancio per il 2022, ma il termine di approvazione entro il 31 dicembre va rispettato, in quanto, in caso contrario, le conseguenze sarebbero ancor meno facili da sopportare per il Paese. Si tratta quindi di un sacrificio chiesto a questo ramo del Parlamento per consentire di andare incontro all'esigenza di una approvazione rapida del provvedimento motivata dall'emergenza sanitaria ed economica. Al Senato analogo sacrificio è stato richiesto per l'approvazione del decreto-legge di attuazione del PNRR. Ricorda che nel corso del 2021 sono state approvate quattro manovre per consentire, grazie all'implementazione del PNRR, l'utilizzo di risorse di importo precedentemente inimmaginabile. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione di maggioranza.

Wanda FERRO (FDI), nel ringraziare la deputata Mantovani per l'illustrazione della relazione di minoranza, osserva che il suo gruppo mal sopporta una restrizione dei tempi di esame del disegno di legge di bilancio che appare quest'anno fuori dalla storia e da ogni regola. Tale restrizione estrema esautora di fatto il ruolo dei par-

lamentari, che dovrebbe essere di indirizzo, di approfondimento e di scelta, mentre diviene un ruolo di mera ratifica delle direttive del Governo, che concede al massimo l'approvazione di qualche sporadico ordine del giorno. Lamenta inoltre, non tanto lo scarso accoglimento delle istanze formulate dal suo gruppo, quanto le tante mance disseminate nel provvedimento senza un criterio, che costituiscono non solo una forma di spreco di risorse bensì anche una fonte di iniquità. Non ha senso infatti, ad esempio sanare una singola scuola, quando sarebbe necessario prevedere un piano organico di risanamento delle strutture scolastiche. Nello specifico delle competenze di questa commissione, non è chiaro come il disegno di legge di bilancio contribuisca al raggiungimento dell'obiettivo di convergenza delle regioni del Mezzogiorno. Invita quindi i componenti della Commissione a riflettere sulla necessità del rispetto delle regole, a tutela del ruolo dei parlamentari indipendentemente dal fatto che essi siano parte della maggioranza o dell'opposizione, e osserva che lo scarso valore riservato a tali regole in questa legislatura porta a far rimpiangere la prima Repubblica persino a chi non ne ha mai fatto parte. Preannuncia quindi il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di relazione di maggioranza.

Piero DE LUCA (PD), nel ringraziare gli uffici e i colleghi per il lavoro svolto, si associa al rammarico per i tempi di esame del provvedimento estremamente compressi per questo ramo del Parlamento. Formula una valutazione diversa da quella espressa dal gruppo Fratelli d'Italia in merito al contenuto della manovra, la cui intonazione espansiva, accresciuta grazie all'utilizzo delle risorse europee, costituisce un ulteriore elemento di soddisfazione. Ricorda infatti che le risorse europee del pacchetto *Next Generation UE* non costituiscono un gentile dono dell'Unione europea, bensì una conquista ottenuta dalle forze europeiste che sono riuscite a mettere in piedi in sede europea questo straordinario strumento innovativo. Si dichiara soddisfatto che tutte le forze, anche quelle che in passato si dichiaravano antieuropeiste, riconoscano ora l'importanza di questo in-

tervento europeo straordinario. Si dichiara inoltre convinto che la manovra contribuirà alla ripartenza economica, che vede attualmente l'Italia primeggiare a confronto con gli altri Paesi europei. Osserva inoltre che la destinazione di 8 miliardi all'obiettivo di alleggerimento della pressione fiscale costituisce comunque un passo significativo nella giusta direzione. Richiama l'esigenza di continuare ad agire in modo efficace sul fronte sanitario per contenere e sconfiggere la pandemia, i cui effetti incombono anche sulla ripresa economica. Invita pertanto tutti i gruppi a sostenere le misure di rigore e di sostegno che il Governo vorrà intraprendere. Conclude infine preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di relazione di maggioranza.

Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.) ricorda che una larga parte degli oltre 1000 commi che compongono il disegno di legge riguarda misure per gli enti locali, per i territori, le aree interne e la montagna. Il provvedimento stanziava infatti ingenti fondi destinati anche ai piccoli comuni, prevedendo bonus edilizi, fondi per assicurare il raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi per l'infanzia, per il dimensionamento delle classi scolastiche, per lo sviluppo dei piccoli borghi e le aree interne, per il rinnovo del fondo nazionale per il turismo, per la messa in sicurezza delle strade, per il rifinanziamento degli interventi della protezione civile, per il rifinanziamento del piano nazionale per la lotta contro gli incendi boschivi, eccetera. Sottolinea in particolare il metodo di costruzione del testo finale del disegno di legge, che ha visto una larga collaborazione tra esponenti del Parlamento e rappresentanti degli enti territoriali. Ritene infatti che il ruolo della Parlamento debba essere potenziato in direzione di un lavoro di tessitura di relazioni tra il potere centrale e i territori, non solo nella fase di formazione dei provvedimenti legislativi, ma anche in quella della loro attuazione. Ricorda che in questi giorni si sono conclusi i colloqui per la formazione della *task force* finalizzata alla realizzazione dei bandi

per l'attuazione del PNRR. In particolare quelli per la realizzazione degli asili nido scadranno il 28 febbraio. Il reclutamento in corso consentirà di acquisire nuovo *know how* e competenze tecniche specifiche che andranno ad affiancare quelle amministrative, al fine della preparazione dei bandi. In questa fase il ruolo dei parlamentari deve essere al fianco degli amministratori, per garantire un coordinamento tra il Governo, il Parlamento, le forze politiche e gli enti locali. Esprime un giudizio positivo sul disegno di legge di bilancio, che trova equilibrato e trasversale, in quanto rivolto a tutte le categorie, e finalizzato a concludere l'emergenza, anche grazie ad un maggiore utilizzo della spesa corrente fino al 2022, reso possibile dalla clausola di disattivazione del patto di stabilità e crescita. Preannuncia quindi il suo voto favorevole sulla proposta di relazione di maggioranza.

Sergio BATTELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, pone quindi in votazione la proposta di relazione favorevole di maggioranza, avvertendo che la sua approvazione comporterà la preclusione della proposta di relazione alternativa del gruppo di Fratelli d'Italia. Avverte, altresì, che la relazione preclusa sarà comunque trasmessa alla Commissione bilancio come relazione di minoranza.

La Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dalla relattrice (*vedi allegato 1*). Delibera altresì di nominare la deputata Galizia quale relattrice presso la V Commissione.

Sergio BATTELLI, *presidente*, prende atto che il gruppo Fratelli d'Italia ha designato quale relattrice di minoranza presso la Commissione bilancio la deputata Mantovani. Avverte inoltre che la relazione approvata dalla Commissione nonché la relazione di minoranza saranno trasmesse alla V Commissione Bilancio, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento.

Guido Germano PETTARIN (CI), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime un

particolare ringraziamento al presidente e ai colleghi deputati che si sono adoperati al fine di mantenere nell'ordinamento dei due rami del Parlamento la Commissione affari

europei, il cui ruolo deve essere a suo avviso valorizzato e rafforzato.

La seduta termina alle 11.30.

ALLEGATO 1

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.**Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 3424 Governo, approvato dal Senato, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 » e la relativa nota di variazioni (C. 3424/I Governo, approvato dal Senato), limitatamente alle parti di competenza;

premesso che:

la manovra di finanza pubblica è composta dal decreto-legge del 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge del 17 dicembre 2021 n. 215, e dal disegno di legge di bilancio per il 2022 e comporta un peggioramento dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, rispetto agli andamenti tendenziali a legislazione vigente, pari a circa 1,2 punti percentuali di PIL nel 2022 (23,2 miliardi), a 1,5 nel 2023 (29,6 miliardi) e a 1,3 nel 2024 (25,6 miliardi);

la manovra appare dunque coerente con i saldi di finanza pubblica delineati nella Nota di aggiornamento al DEF e nel Documento programmatico di bilancio (DPB), i quali prevedono la prosecuzione di una politica di bilancio espansiva al fine di sostenere l'economia e la società nelle fasi di uscita dalla pandemia da COVID-19 e di aumentare il tasso di crescita nel medio termine, rafforzando gli effetti degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

l'intonazione della politica di bilancio prospettata dal Governo resterà espansiva fino a quando il PIL e l'occupazione

avranno recuperato non solo la caduta, ma anche la mancata crescita rispetto al livello del 2019, che si prevede di raggiungere a partire dal 2024, mentre successivamente la politica di bilancio mirerà a ridurre il deficit strutturale e a ricondurre il rapporto debito/PIL intorno al livello pre-crisi entro il 2030;

ricordato che la manovra, oltre al citato decreto-legge n. 146 del 2021, con il quale sono state adottate diverse rilevanti misure in materia fiscale e per la tutela del lavoro, è stata da ultimo integrata dal decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, le cui disposizioni, recanti ulteriori misure per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili, nonché a tutela della salute, del lavoro e della sicurezza epidemiologica, sono confluite nel disegno di legge in esame a seguito delle modifiche apportate dal Senato;

ricordato inoltre che il Senato ha apportato numerose modifiche al testo iniziale, tra cui il ridisegno delle aliquote IRPEF, ridotte da cinque a quattro, l'esenzione dall'Irap delle persone fisiche esercenti attività commerciali, arti e professioni, il rifinanziamento del reddito di cittadinanza, la proroga per il 2022 della possibilità di accesso alla pensione anticipata (Quota 102), la proroga del bonus edilizio del 110 per cento senza le limitazioni previste nel testo originario del provvedimento e l'aumento a 3,8 miliardi delle risorse destinate a contrastare l'incremento dei prezzi dell'energia;

considerati, per i profili di competenza, gli interventi contenuti nella sezione

I del disegno di legge e in particolare quelli di cui all'articolo 1:

comma 13 che, in linea con l'articolo 98 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, riduce dal 22 per cento al 10 per cento l'aliquota IVA applicabile ai prodotti assorbenti e ai tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile;

comma 25, che proroga, per il 2022, la detassazione ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dichiarati dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli;

commi da 53 a 61, che prorogano al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al decreto-legge n. 23 del 2020, a beneficio dell'accesso al credito e della liquidità delle imprese, conformemente al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (C(2020) 1863), in coerenza con la ulteriore proroga del *Temporary Framework* al 30 giugno 2022;

commi da 138 a 148 e il comma 660, che dispongono misure in favore della parità di genere, in coerenza con quanto previsto dal PNRR;

comma 156, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro nel 2022 per la realizzazione di iniziative ai fini della celebrazione dell'Anno europeo dei giovani del 2022;

commi da 382 a 387, recanti misure per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea e a organismi internazionali, nonché le disposizioni di cui ai commi 1002 e 1003, riguardanti intese bilaterali con altri Paesi europei;

comma 392, che prevede l'istituzione del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile per la lotta al cambiamento climatico e la riduzione delle emissioni, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi previsti dal pacchetto della Commissione europea «*Fit for 55*»;

comma 394 finalizzato ad efficientare e completare i collegamenti alla rete

trans-europea Core TEN-T, della linea ferroviaria Adriatica;

commi da 400 a 402, che autorizzano la spesa complessiva di 200 milioni di euro, per assicurare l'equilibrio del piano economico-finanziario della concessione rilasciata alla società Autostrada tirrenica Spa, fino alla sua scadenza, nonché per risolvere definitivamente le criticità derivanti dalla procedura di infrazione n. 2014/4011, giunta allo stadio ex articolo 260 TFUE, per mancata ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia del 8 novembre 2019 (causa C-526/17), relativa alla concessione per la tratta autostradale Livorno-Cecina;

commi da 478 a 479, che istituiscono il Fondo per il sostegno delle imprese alla transizione industriale, per investimenti volti a ridurre le emissioni di gas serra dei processi produttivi;

comma 628, che rifinanzia il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*, con 10 miliardi di euro per il 2022 e circa 9 miliardi per il 2023, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea;

considerata altresì la sezione II del disegno di legge e, in particolare, l'entità degli stanziamenti previsti nella tabella n. 2, relativamente: – al Programma n. 1.3 (unità di voto 17.2), in cui è riportata la dotazione finanziaria spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, a cui attinge anche il Dipartimento per le politiche europee; – al Programma n. 4.10 sulla «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE» (unità di voto 3.1), in cui sono previste le somme da versare a titolo di risorse proprie dell'UE, nonché le dotazioni per il Fondo di rotazione per il cofinanziamento dei fondi strutturali europei, per il Fondo per il recepimento della normativa europea, per il pagamento delle sanzioni derivanti da sentenze di condanna della Corte di giustizia UE e per il Fondo di rotazione per l'attuazione del *Next Generation EU-Italia*; – e al Programma 28.4 (unità di voto 20.1), relativo alla politica per lo «sviluppo e riequilibrio territoriale», in cui rientra l'Agenzia per la coesione territoriale;

rilevato che il disegno di legge di bilancio 2022, oltre a intrecciarsi in modo sistematico con le risorse messe a disposizione dall'Unione europea, delinea, anche grazie alla temporanea sospensione dell'applicazione dei vincoli del Patto di stabilità e crescita, un intervento di stimolo per l'economia cui si aggiungeranno, nel medio periodo, gli ulteriori effetti positivi derivanti dal PNRR, che determineranno una concentrazione dei flussi di spesa nel secondo triennio del Piano (2024-2026);

rilevato come l'impostazione espansiva della manovra sia ascrivibile in misura preponderante a una sensibile riduzione delle entrate nonché, a partire dal 2023, a un aumento delle spese correnti; ricordato in proposito che lo scorso luglio il Consiglio dell'Unione europea, tra le raccomandazioni all'Italia, riportava quella di limitare l'aumento della spesa corrente finanziata a livello nazionale; inoltre, alla fine dello scorso mese di novembre la Commissione europea, nel parere reso sul Documento Programmatico di Bilancio (DPB), ha invitato l'Italia – allo scopo di contribuire al perseguimento di una politica di bilancio prudente – ad adottare, nell'ambito del processo di bilancio, le misure necessarie per limitare la crescita della spesa corrente finanziata a livello nazionale;

considerato tuttavia che l'incremento della spesa potrà essere riassorbito da una

dinamica sostenuta del prodotto e dalle politiche di contrasto all'evasione fiscale e che le azioni sinora intraprese hanno consentito nell'anno in corso un progressivo irrobustimento dell'attività economica – con una crescita acquisita del PIL per il 2021 pari al 6,2 per cento, ovvero già al di sopra delle stime del Governo indicate nella NA-DEF e notevolmente superiore a quella prefigurata in primavera nel Documento di economia e finanza (DEF) 2021 – che si è riflesso positivamente anche sul mercato del lavoro;

valutato pertanto come la politica economica delineata dal Governo con i suddetti provvedimenti appaia adeguata alla necessità di proseguire l'azione di sostegno all'economia del Paese a fronte della recrudescenza epidemica in atto e di favorire il consolidamento di una ripresa duratura della crescita dopo il rimbalzo dell'anno in corso, attraverso incisivi interventi connessi con l'attuazione del PNRR, o a esso complementari, nonché misure per l'occupazione, la coesione territoriale, la sostenibilità ambientale, l'incremento degli investimenti pubblici e privati e l'avvio di un robusto intervento di riforma fiscale,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.**Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.****RELAZIONE DI MINORANZA DEL GRUPPO FRATELLI D'ITALIA**

La XIV Commissione,

esaminato ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge n. 3424, recante « Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 » per le parti di propria competenza;

premessi che:

in questi giorni stiamo sperimentando un'anomalia in merito alla Legge di Bilancio. Un provvedimento centrale che è vittima di una prassi parlamentare che sa comprimere il dibattito all'inverosimile. Tempi ristretti, impossibilità di trattare i temi concreti, una condotta che umilia l'aula e prima ancora le Commissioni le quali risultano ignorate nelle parti di loro competenza; se è vero che stiamo vivendo una fase storica straordinaria – la gravissima vicenda della pandemia sanitaria continua a tenere banco non solo in Italia, ma in tutta Europa e nella maggiore parte degli Stati del Mondo – altrettanto vero è che sempre di più – ma mai come nel corso del 2021 – norme e procedure che hanno sempre disciplinato l'attività parlamentare sono state del tutto ignorate, quando non palesemente violate e/o distorte, mortificando il ruolo dei parlamentari, sempre più relegati ad assistere all'indebita appropriazione del potere legislativo da parte del Governo;

sintomatica al riguardo è la modalità con cui il Parlamento ha potuto esaminare la Legge di bilancio per l'esercizio finanziario 2022;

il Disegno di Legge di bilancio per il 2022 è stato presentato al Parlamento l'11

novembre 2021, due settimane dopo la sua approvazione da parte del Consiglio dei ministri, avvenuta il 28 ottobre 2021 e, soprattutto, con oltre venti giorni di ritardo rispetto al termine del 20 ottobre fissato dalla sopra richiamata Legge di contabilità e finanza pubblica;

detto ritardo ha comportato, sin da subito, una compressione dei tempi a disposizione del Parlamento per l'approvazione della Legge e si è ulteriormente aggravato nel corso dell'esame da parte del Senato a causa dei continui rinvii, dovuti a contrasti interni alla maggioranza, dei lavori della Commissione Bilancio;

lo attesta il fatto che solo il 20 dicembre 2021 detta Commissione ha potuto esaminare un ristretto numero di emendamenti segnalati e, ciò nonostante, la vastissima maggioranza numerica che appoggia il Governo Draghi, inopinatamente definito dai media, ma non solo, come « il Governo dei migliori »;

la conseguenza di un siffatto modo di procedere si è palesata quando nell'assemblea di Palazzo Madama il Governo ha posto la fiducia sul maxi emendamento dallo stesso presentato (unico articolo di oltre 1000 commi, in sostituzione dei 199 articoli che costituivano il testo del disegno di legge licenziato dalla Commissione), senza quindi alcuna discussione e votazione degli emendamenti presentati per l'esame da parte dell'aula;

detto modo di procedere – come già preannunciato nella conferenza dei capigruppo del 21 dicembre 2021 – porteranno

il Governo a richiedere la fiducia sul provvedimento in esame anche alla Camera dei Deputati;

a tacere dell'impossibilità per i parlamentari di potere significativamente contribuire, almeno in sede di Commissioni, ad esaminare compiutamente il provvedimento attesi i tempi ristrettissimi imposti dalla conferenza dei capigruppo, al solo fine di evitare l'esercizio provvisorio. Sintomatico il limite di tempo imposto alla Commissione Bilancio della Camera che dovrà concludere – in sede referente – l'esame del disegno di legge Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024, entro le ore 13 di martedì 28 dicembre 2021 e, conseguentemente, l'esame da parte delle Commissioni di settore è stato modulato in tempi compatibili con la fase di esame degli emendamenti presso la Commissione Bilancio. A tacere del fatto che l'esame in Assemblea avrà inizio alle ore 14 di martedì 28 dicembre, con votazioni non prima delle ore 18 (quando si prevede che il Governo richiederà la fiducia) e – quindi – con circa 4 ore a disposizione per l'effettuazione della discussione generale sul provvedimento;

è qui il caso di richiamare, per doverosa comparazione, la modalità di esame della Legge di bilancio da parte del Parlamento nei precedenti anni della XVIII Legislatura. Con il Governo giallo-verde (Conte I) il disegno di legge di bilancio venne presentato il 31 ottobre 2018 e approvato l'8 dicembre 2018 dalla Camera dei deputati. Approvato dal Senato con modifiche – bei tempi! – il 23 dicembre 2018, veniva approvato definitivamente dalla Camera dei deputati il 30 dicembre 2018. La manovra di bilancio per il 2020 del Governo giallo-rosso (Governo Conte II) veniva presentata al Senato il 2 novembre 2019, approvata il 16 dicembre 2019, quindi approvata senza modifiche dalla Camera dei deputati il 24 dicembre 2019. La manovra per il 2021, varata dal Governo giallo-rosso con pandemia in corso, veniva presentata alla Camera dei deputati il 18 novembre 2020 e approvata il 27 dicembre

2020; quindi approvata dal Senato, senza modifiche, il 30 dicembre 2020;

ebbene, il « Governo dei migliori » ha il record peggiore dei tempi di presentazione e di gestione di questa manovra. Com'è andata lo sappiamo bene, è sotto i nostri occhi e non lascia sbigottiti i soli deputati dell'opposizione ma anche diversi della maggioranza. Evidentemente non siamo noi di Fratelli d'Italia dei visionari negativi, morbosi e malati. Siamo infatti di fronte a cose mai viste. Ne abbiamo viste parecchie, specialmente negli ultimi anni, ma qui si è veramente superato ogni limite. Come detto, lunedì 20 dicembre 2021 non erano ancora iniziate le votazioni degli emendamenti alla Commissione bilancio del Senato, la prima delle due Camere ad esaminare questo provvedimento. Non si era mai visto nulla di simile, nemmeno con i Governi Conte, che pure avevano compresso i tempi e cambiato le carte in tavola all'ultimo momento, con una finta lettura, che era stata però decante e presentabile; nel Governo Conte 2 fu presentato all'ultimo momento un emendamento che cambiava tutto (il 2,4 diventava il 2,04), tutti coloro che erano all'opposizione si lamentarono di quel Governo e anche nell'ambito delle stesse maggioranze ci fu chi ammise che non era questo il sistema. Bene, qui abbiamo superato di gran lunga tutti i peggiori record, anche degli ultimi anni;

è qui il caso di evidenziare che, fino a non molti anni fa, solo il fatto di porre la fiducia sulla legge finanziaria era visto come una forzatura, un atto fortemente criticabile atteso che viene compressa la possibilità del Parlamento di esprimersi. Ma qui altro che compressa! Siamo partiti malissimo, in ritardo di ventuno giorni rispetto a quanto previsto da una legge dello Stato. Quello stesso Stato che chiede ai cittadini di rispettare le proprie leggi, la cui violazione è sanzionata con multe e supermulte. Peccato che sia lo stesso Stato che, nel momento più importante dell'anno dal punto di vista finanziario ma anche dell'intera linea politica del Governo, assiste silenzioso alla violazione della Legge da parte del Governo. Non solo, ma abbiamo ragione di credere che il Consiglio dei Mini-

stri, che è un organo non pubblico, abbia approvato un testo di legge di bilancio anche in ragione di modifiche decise in qualche ufficio, in qualche androne, in qualche sottoscala, fuori dal Parlamento, dando ascolto alle esigenze di qualche potente ben fuori dalle istituzioni !!! Nella sostanza, il disegno di legge di bilancio denuncia tutti i problemi di una maggioranza estremamente variegata e diversa come linee di pensiero, come esigenze di interlocutori: si realizzano dunque compromessi che, nella migliore delle ipotesi, sono mezze misure, ma a volte sono mancate misure;

colleghi del Gruppo Fratelli d'Italia hanno al Senato presentato e illustrato una serie di proposte di modifica che non hanno trovato adeguata risposta, quando non sono state addirittura del tutto ignorate;

fino a pochi anni fa i relatori non facevano solo i lettori dei pareri del Governo, favorevole o contrario – per fare quello non ci sarebbe bisogno di un relatore – ma spesso davano anche spiegazioni, pensate un po', specialmente dei pareri contrari perché se un emendamento viene accolto chi lo presenta lo sa da sé il motivo. Ebbene, non abbiamo avuto nulla di tutto questo. Dov'è allora il potere se non è nel Parlamento? In certi potentati che stanno fuori dal Parlamento: nella migliore delle ipotesi, di gran lunga la migliore, in trattative tra i partiti; in altri casi risiede in potentati che non hanno nulla a che fare con il consenso popolare, ma a volte godono di un forte potere di condizionamento che esercitano in vari modi;

di fatto, abbiamo una Camera che si occupa del provvedimento in Commissione (non in Aula, diciamo francamente) e un'altra Camera che, a fasi alterne – di anno in anno – ne prende atto e, in ragione del voto di fiducia richiesto dal Governo, impedisce il ricorso all'esercizio provvisorio. È un atteggiamento inaccettabile che non può essere più tollerato, pena l'abdicazione del Parlamento dalla funzione legislativa, relegato a organo di mera ratifica della volontà del Governo. Ora, è pur vero che vi erano tutti i presupposti perché la legge di bilancio avesse un epilogo delu-

dente, verificandosi nei fatti quanto Fratelli d'Italia aveva da subito anticipato; tuttavia, mai come in questa occasione il Governo ha scaricato il ritardo di presentazione del provvedimento sul Parlamento;

nell'ultima settimana si è assistito al Senato a un teatrino indegno per un Parlamento che ha già una configurazione anomala, con un Governo che ha una maggioranza del 95 per cento, e che, per i dissidi interni alla maggioranza, comprime lo spazio di confronto nel luogo a questo deputato. A tacere del fatto che oltre l'85 per cento degli emendamenti presentati proveniva dall'area di maggioranza: praticamente una manovra completamente da rifare, secondo la stessa maggioranza !!!;

la manovra è « espansiva » fondamentalmente per due ordini di motivi e non per meriti del Governo: abbiamo un Piano nazionale di ripresa e resilienza che vale 200 miliardi di euro, più 30 miliardi di un fondo complementare, ma la cosa più importante è la clausola di salvaguardia, ossia la sospensione del Patto di stabilità. Quanto ai numeri, la manovra vale 37 miliardi di euro, a fronte dei quali ci sono risorse coperte per 13,7 miliardi, con un conseguente incremento del deficit per 23,3 miliardi di euro;

rispetto a quanto si diceva a proposito dell'espansività va sottolineato che, rispetto al 2020, quando l'Italia veniva pesantemente impattata dalla pandemia e da disastrose misure restrittive, la situazione è certamente migliorata, ma per i fatti oggettivi prima ricordati: da una parte il Piano nazionale di ripresa e resilienza e, dall'altra, il mantenimento della clausola di salvaguardia, con la conseguente sospensione del Patto di stabilità;

il 16 dicembre 2021 la Bce – al termine del Consiglio direttivo – ha reso nota l'intenzione di effettuare acquisti netti di attività, nell'ambito del programma di acquisto d'emergenza per le pandemie (Pepp), a un ritmo inferiore a quello del trimestre precedente fino a interrompere gli acquisti netti di attività nell'ambito del Pepp a fine marzo 2022. È quindi plausi-

bile che il mercato voglia prezzare, alla luce di questo, un minor supporto sui titoli governativi dell'area Euro e, in particolare, un premio di rischio più elevato sui titoli governativi italiani;

l'interruzione del Pepp sommato alla crescita del nostro debito pubblico rischia di esporre l'Italia alle oscillazioni dello spread con la conseguente corresponsione di maggiori interessi passivi da cui deriveranno ulteriori oneri per le casse dello Stato;

questa manovra porta in dote pochi risparmi, che in parte sono stati – badate bene – voluti dall'unica forza di opposizione, cioè da Fratelli d'Italia. In primo luogo, infatti, grazie alla nostra battaglia storica contro il *cashback* che, sospeso per l'anno 2022, porterà in dote a questa maggioranza, a questo Governo e a questo Parlamento un miliardo e mezzo di euro. A cui aggiungiamo l'approvazione del nostro emendamento al Senato che fa risparmiare 130 milioni di euro nel settore del *cross financing*;

quanto ai contenuti, non possiamo che condividere perfino l'opinione espressa dal relatore di maggioranza, senatore Vasco Errani, in merito alla riduzione della pressione fiscale, ossia che serviva più coraggio. È vero, serviva più coraggio per fare questa riforma fiscale. C'è stato un taglio di 8 miliardi di euro, un terzo dei fondi totali, rispetto alla manovra, ma è poco più dell'1 per cento delle entrate tributarie totali dello Stato, che ammontano a più di 500 miliardi di euro. Pertanto, sulla riforma fiscale, diciamo che va sempre bene quando si riducono le tasse, però questa riduzione varrà, come si leggeva su alcuni quotidiani nazionali, qualche caffè non al giorno, ma a settimana;

è stata confermata l'eliminazione dell'Irap dal 2022 per le persone fisiche, sia nell'esercizio dell'impresa sia in quello della professione o dell'arte; secondo le stime della relazione tecnica, l'esclusione dovrebbe riguardare 1,3 milioni di soggetti passivi, dei quali solo 835 mila concretamente versavano il tributo;

l'esonero riguarda quindi gli imprenditori individuali e i professionisti/artisti non associati, che non hanno scelto i regimi forfettario e di vantaggio (vecchi minimi) e per i quali ricorrono i requisiti dell'autonoma organizzazione, concetto che si è andato consolidando nel tempo grazie alle sentenze della Cassazione. Il riferimento è, quindi, a quelle figure che – pur esercitando l'attività in autonomia – per il numero o le mansioni rivestite dai dipendenti e collaboratori, o per altre caratteristiche organizzative, non rientrano già negli esoneri individuati dalla giurisprudenza;

in molti casi, tra contribuenti che si avvantaggeranno della nuova esclusione vi sono quelle situazioni di confine su cui più spesso gravava l'incertezza sulla soggettività passiva. Si pensi ad esempio alle imprese familiari, che sono imprese individuali e, quindi, « persone fisiche » esercenti impresa nel linguaggio della legge di Bilancio. Ma si possono fare anche i casi delle aziende personali e dei professionisti con alcuni dipendenti (non meramente esecutivi) e/o con rilevante capitale investito. Certo potrà essere risolta parte del contenzioso, ancora abbastanza ampio, ma la decorrenza della nuova esclusione non può risolvere i conflitti già in corso, generati per lo più dalle richieste di rimborso di chi nel dubbio aveva pagato per poi rivolgersi al giudice tributario;

inoltre va fatta una considerazione circa la ragionevolezza della distinzione operata tra contribuenti: l'esenzione premia soggetti che già da tempo avrebbero dovuto essere esenti IRAP. Tuttavia piccoli studi associati o società di persone, il cui lavoro è basato sull'attività dei soci, continueranno a versare il tributo, diversamente da grandi studi individuali con decine di dipendenti;

peraltro, tale discriminazione basata solamente sulla titolarità individuale scelta per l'esercizio dell'attività è assolutamente in netta controtendenza con le necessità sempre più avvertite e più volte sollecitate e proposte da Fratelli d'Italia tanto nel mondo delle imprese quanto (e forse ancora di più) nel mondo professio-

nale, di associarsi e « unire le forze » per rispondere alle sfide del mercato, a dispetto dei principi inseriti nella legge delega di riforma. E questo in un panorama normativo che soprattutto per i lavoratori autonomi favorisce chi « fa da solo », basti pensare al regime forfettario o al controverso regime fiscale delle forme di unione tra studi professionali già avviati e delle società tra professionisti. Una « spinta al nanismo » è quindi di uno dei difetti maggiori della scelta operata con la legge di Bilancio 2022. Una scelta che non può essere che provvisoria e di breve durata, anche perché risulta molto fragile dal punto di vista della coerenza con il principio di capacità contributiva e con l'essenza stessa del tributo;

oltre a questo, vogliamo qui affrontare un altro capitolo spinoso, quello del reddito di cittadinanza, contro cui Fratelli d'Italia ha sempre condotto una dura battaglia d'opposizione. Pensavamo che potesse essere in qualche modo non diciamo stravolto, ma almeno profondamente cambiato; purtroppo questo non è accaduto. Il reddito di cittadinanza, come sapete, secondo noi, avrebbe dovuto essere una misura di reintroduzione al lavoro, ma non ha funzionato, perché sappiamo che solo una esigua minoranza dei percettori del reddito di cittadinanza è occupabile. Questo non lo dice Fratelli d'Italia ma la Corte dei conti, che attesta che solo il 25 per cento dei percettori ha trovato lavoro, per lo più con contratti a tempo determinato, e solo il 15 per cento ancora oggi è occupato. Ovviamente siamo consapevoli e riconosciamo che vi sia una categoria di cittadini, di uomini e donne, che va aiutata, tutelata e inserita in modo graduale e controllato nel mondo del lavoro, ma non possiamo esimerci dal sottolineare come risulti del tutto sconcertante rilevare che nemmeno con un enorme esborso di soldi pubblici si sia trovato un lavoro a tutti i beneficiari;

la tesi sostenuta da Fratelli d'Italia è la stessa che emerge dal campione di italiani che hanno contribuito alla compilazione del terzo rapporto Censis-Tendercapital « Inclusion e esclusione sociale: cosa ci lascerà la pandemia ». All'interno

del rapporto – presentato il 15 dicembre 2021 – viene evidenziato che il 90 per cento degli italiani ritiene che il disagio e la povertà non si combattano con i sussidi ma con la creazione di lavoro;

ecco perché ribadiamo che il denaro pubblico deve essere investito sulle aziende, ossia su chi crea ricchezza, cosicché ne possano poi fruire i cittadini sotto forma di salari e stipendi. Invece, per l'evidente colpa di uno schieramento politico e della propria cecità, lo Stato non riesce a utilizzare al meglio i fondi che mette a disposizione;

la Legge di Bilancio 2022, approvata dalla maggioranza, non proroga inoltre la sperimentazione triennale di Quota 100, varando per il prossimo anno la cosiddetta « Quota 102 ». Si potrà infatti accedere al pensionamento anticipato con 64 anni di età e 38 anni di contributi. Al momento la norma è prevista per il solo 2022. Potranno beneficiarne in pochissimi dato che l'anno prossimo avranno 64 anni coloro che già hanno/avrebbero potuto accedere a Quota 100 con 62 anni. La platea stimata è di circa 15 mila lavoratori. Sul punto, Fratelli d'Italia conferma il proprio sostegno a Quota 100, pur avendo più volte sollevato alcune criticità, essendo uno strumento che agevola coloro i quali vantano una continuità contributiva, difficilmente riscontrabile tra i più giovani. Detto questo non entriamo nel dibattito di questi giorni tra quota 102, 104 o 41, perché riteniamo che non si possa parlare di stretta pensionistica senza avere all'orizzonte una battaglia ai privilegi esistenti, perché non è accettabile che lo Stato colpisca i più fragili senza prima intervenire sui privilegi. Oltre a ciò, il sistema pensionistico italiano prevede diverse altre storture inaccettabili, sempre a scapito dei più deboli. Basti pensare all'assurdità della norma che fissa un ulteriore paletto per l'accesso alla pensione di vecchiaia per i lavoratori rientranti totalmente nel sistema contributivo. Prima di discutere di pensioni, prima di discutere di inasprire l'accesso alla pensione di vecchiaia, mettiamo mano ad un sistema pensionistico malato che maltratta e bastona i più deboli. Le

parole d'ordine devono essere equità intergenerazionale e buon senso;

esaminando altri temi, presenti nella legge di bilancio, poniamo l'accento – ad esempio – sugli stanziamenti in favore delle Forze dell'ordine. Riteniamo del tutto insufficiente quanto stanziato dal Governo per i finanziamenti alle Forze dell'ordine. L'attenzione nei loro confronti deve infatti essere primaria nel nostro Paese, perché la sicurezza non può essere soltanto un argomento di cui parlare in campagna elettorale, quando tutti sono per la sicurezza, anche perché sarebbe controproducente per uno schieramento se qualche proprio adepto facesse il tifo per l'insicurezza o per la delinquenza. Di fatto però quando il Parlamento, attraverso la manovra di bilancio, non aiuta le Forze dell'ordine come dovrebbe, ci sentiamo di denunciarlo con forza. Per quanto riguarda le assunzioni nelle Forze dell'ordine, abbiamo visto l'atteggiamento incredibile del Partito Democratico che ha presentato al Senato un emendamento sul possibile trattenimento in servizio degli agenti per un periodo di due anni oltre i limiti ordinamentali. Invece di andare nella direzione di nuove assunzioni, si stabilizza chi c'è già, senza comprendere la situazione e rimanendo completamente distanti dalla realtà e dalle problematiche che attraversano le Forze dell'ordine. Ci riferiamo al fatto che il personale sta diventando sempre più anziano e non riesce a svolgere il proprio compito in strada. Diventa infatti difficile per chi è anziano fare ordine pubblico nelle strade. L'emendamento del PD è andato invece proprio in questa direzione, aumentando il numero di anni necessari al personale delle Forze dell'ordine per andare in pensione, non capendo che, invece, bisogna stanziare fondi – come è stato fatto in parte, ma a nostro avviso in maniera insufficiente – per avere un aumento del personale in servizio. Resta il fatto che, per quanto riguarda la Polizia di Stato, nei prossimi dieci anni avremo una riduzione di 10.000 unità;

un altro ambito totalmente dimenticato dal Governo e da questa Legge di Bilancio è quello del turismo e delle cen-

tinaia di migliaia di aziende che orbitano e fanno impresa attorno a questo settore. Questo Governo sembra essersi dimenticato del turismo, un settore tra i più colpiti dalla pandemia, voltandogli le spalle nonostante sia tra i settori quello che maggiormente contribuisce al PIL nazionale (almeno in periodo pre-COVID). Benché la nostra Commissione si occupi di Politiche Europee, abbiamo il dovere di ricordare come questa Legge di bilancio faccia ben poco per tutte le strutture ricettive che hanno subito non solo gli effetti economici negativi derivanti dalla pandemia. Nulla ad esempio è stato fatto per prorogare la Cassa Covid per le imprese turistiche, comprese per le strutture ricettive. Il credito d'imposta per i canoni di locazione, misura ormai ferma da luglio scorso, era uno strumento fondamentale per garantire la sopravvivenza di tante imprese che sono in perenne sofferenza a causa dell'assenza di turismo (anche internazionale) e non riescono a coprire i costi fissi derivanti dal loro lavoro rischiando di chiudere definitivamente.

questa Legge di Bilancio non contiene risposte anche nei confronti delle imprese operanti nelle concessioni demaniali marittime, migliaia di aziende contraddistinte da un futuro incerto e per le quali questo Governo sembra volersi lavare le mani, lasciando la capacità decisionale ad altri come ha dimostrato la recente sentenza del Consiglio di Stato;

ben poco è stato fatto anche sul caro-bollette, problematica che sta complicando la vita non solo dei cittadini, ma anche di migliaia di imprese. La ripresa economica sarà resa difficile da questo fattore; un recente studio di Confcommercio ha valutato in 11 miliardi di euro i rincari che durante il 2022 i consumatori italiani dovranno subire a causa degli aumenti delle bollette di luce e gas. A soffrire di più gli aumenti delle bollette sono le filiere energivore, quindi l'industria metalmeccanica, quella siderurgica, la chimica, il tessile, ma anche l'alimentare. Secondo molti tecnici del settore sarebbe difficile poter continuare a produrre con una tale crescita dei prezzi dell'energia e pertanto risulta molto concreto il rischio di interruzione di

tante attività poiché troppo onerose e quindi fuori mercato;

si parla tanto di transizione ecologica, i leader europei lanciano slogan che sicuramente colpiscono l'immaginario collettivo: 3 miliardi di alberi da piantare da oggi al 2030. Siamo già in ritardo, perché ad oggi non se ne è piantato, di fatto, nemmeno uno. Ma, se proviamo a fare un conto veloce, significa piantare 300 milioni di alberi l'anno, un milione di alberi al giorno. Ma ci rendiamo conto? Ma ammesso che sia anche possibile, ci chiediamo se esista un piano di piantumazione nel nostro Paese. Ma soprattutto, chi produce questi alberi e quanti se ne possono produrre? Non lo sappiamo, perché non c'è alcuna strategia. Oltre a non investire sul verde, il problema è che non si fa niente sul piano legislativo per aiutare il settore. Nello specifico del disegno di legge di bilancio, come Fratelli d'Italia abbiamo proposto la riformulazione del bonus verde, ma siamo rimasti inascoltati. Non solo: la legge sul florovivaiismo, approvata alla Camera è bloccata da mesi al Senato: insomma, abbiamo bisogno di piante e blocchiamo una legge per dare certezze a chi le produce;

secondo un rapporto della CLEPA, l'associazione dei fornitori automobilistici, la transizione verso l'auto elettrica potrebbe far perdere fino a 500.000 posti di lavoro. Come evidenziato dall'ultimo rapporto della CLEPA – in collaborazione con PwC – il settore automobilistico è responsabile di oltre il 5 per cento dell'occupazione manifatturiera in 13 Stati membri dell'UE, con oltre il 60 per cento di questi lavoratori impiegati dai fornitori di componenti. In seguito alle politiche cosiddette « *green* » l'industria automobilistica sta andando incontro ad un momento di forte cambiamento, soprattutto nelle attitudini richieste al proprio personale. Il cambio di paradigma nel settore dell'auto incide sul nostro sistema produttivo. Su di esso ricadono le conseguenze dirette e indirette delle disposizioni europee in materia di emissioni e transizione ecologica. La salvaguardia dell'ambiente è per noi importante, ma questa non può essere uno *shock* e riteniamo che la Legge di Bilancio in discus-

sione faccia davvero poco per ammortizzare i futuri impatti occupazionali delle strategie europee in materia di ambiente. Riteniamo che uno Stato lungimirante debba prevedere i rischi sociali delle sue scelte che non possono essere basate su slogan. Pensiamo sia giunta l'ora di valutare la promozione di politiche di riqualificazione della manodopera al fine di scongiurare l'obsolescenza delle competenze e la conseguente espulsione di migliaia di cittadini dal mercato del lavoro;

pur troppo, non c'è stato spazio per molte altre battaglie che Fratelli d'Italia aveva provato a portare all'attenzione del Senato. Gli italiani hanno bisogno di lavoro e noi – da sempre – abbiamo avanzato proposte, anche per il disegno di legge di bilancio. Abbiamo proposto di ragionare su un modello che dica alle imprese: più assumi, meno tasse paghi. È una cosa di buon senso. Con un meccanismo composito, abbiamo proposto una super deduzione del costo del lavoro per le imprese ad alta intensità di lavoro; come abbiamo proposto il superbonus per gli ammortamenti, abbiamo proposto di introdurre il superbonus per chi assume persone in Italia: si agevola in tal modo l'economia reale e si penalizzano le grandi concentrazioni economiche, che fanno utili in Italia senza assumere. Una proposta di mero buon senso, ma l'emendamento è stato bocciato. Purtroppo allora Ministro Gualtieri si era sbagliato quando aveva detto che nessuno avrebbe perso il posto di lavoro a causa del COVID-19; il posto di lavoro l'hanno perso in moltissimi: lavoratori dipendenti, artigiani, commercianti, partite IVA. Sono in molti ad aver perso il posto di lavoro;

con i nostri emendamenti abbiamo anche sollecitato un intervento contro la concorrenza sleale che subiscono prevalentemente i nostri commercianti. Esiste il meccanismo delle imprese « *apri e chiudi* »: chiunque sa che il fisco prende contezza di un'attività non prima di due anni. Legalmente, se io apro un'attività, posso tranquillamente non versare un euro allo Stato prima di ventiquattro mesi, non facendo qualcosa di illegale, ma semplicemente applicando la legge. Però, se io alla fine dei

due anni sparisco, il fisco non mi rintraccia più. E allora ci sono delle piccole accortezze che si possono adottare: per i soggetti a rischio, prevalentemente chi è extracomunitario e può uscire più facilmente dal sistema di vigilanza Europeo;

dobbiamo esprimere la ferma contrarietà di Fratelli d'Italia a fronte della decisione del Governo di non acconsentire al rinvio della riscossione delle cartelle per rottamazione-ter e saldo e stralcio: un impegno che il Governo aveva preso in Parlamento in precedenza e che è stato clamorosamente disatteso. Avete, come Governo ma anche come maggioranza che lo sostiene, disatteso un impegno con quei milioni di italiani che si trovano a dover pagare in pochi giorni quello che era stato sospeso per un anno e mezzo: è inaccettabile nel merito e nel metodo perché, quando prende impegni, un Governo li deve mantenere, Draghi o non Draghi; chiunque è obbligato a essere coerente con la parola data;

parimenti esprimiamo piena soddisfazione per l'approvazione dell'emendamento presentato dai senatori di Fratelli d'Italia che consente di modificare l'attuale disciplina sul microcredito contenuta nel Testo Unico Bancario. Abbiamo previsto l'aumento dell'ammontare dei finanziamenti ottenibili da 40 mila a 75 mila euro e l'inclusione delle s.r.l. tra i soggetti beneficiari del microcredito nel limite di 100 mila euro, semplificando ed eliminando alcuni paletti previsti dalla vigente nonché estendendo il periodo previsto per la restituzione del finanziamento alla maggior durata di 15 anni. Si tratta di un emendamento che non comporta aggravio per lo Stato, ma soprattutto in un contesto dove è sempre più evidente il distacco tra il mondo delle piccole e medie imprese e quello del credito puntiamo a colmarlo, garantendo un sostegno più ampio e forte alle nostre aziende. Sono, infatti, le piccole e medie imprese che costituiscono la spina dorsale del nostro sistema economico e che, più di tutte, hanno subito il peso della negativa congiuntura economica innescata dalla pandemia;

tra i tanti, c'è un provvedimento che è stato corretto in maniera parziale dalla legge di bilancio 2022, lasciando per altro irrisolti i problemi che andrà a creare. Il riferimento è alla misura introdotta nel decreto fiscale, che andrà a modificare il campo di applicazione dell'IVA per quanto riguarda il mondo dell'associazionismo. Un provvedimento pesantissimo, che – come detto – è stato corretto solo parzialmente e in modo piratesco. La Commissione bilancio del Senato, infatti, ha approvato un emendamento che ha differito il problema di un paio d'anni. Verrebbe da dire che, tutto sommato, il problema temporaneamente è stato risolto, se non fosse che ha aggravato la situazione di tutto il comparto. Sono valutazioni che non fa soltanto Fratelli d'Italia, ma che sono anche del forum del terzo settore – l'unica parte sociale riconosciuta dallo Stato italiano – che ha pesantemente criticato questa manovra;

altro grande problema del tutto trascurato in questa legge di bilancio è quello legato alla situazione demografica in Italia dove siamo inchiodati nelle retrovie. Come abbiamo visto dagli ultimi dati Istat, l'Italia registra, da gennaio 2021 a settembre 2021, 1,17 figli per donna. Eravamo a circa 1,59 l'anno precedente. Il crollo è stato repentino, tenendo conto del fatto che a livello europeo la media è di 2,1 per donna, soglia che permette appunto un ricambio generazionale. Ecco, quindi, che, tra le tante proposte che riteniamo essere importanti, vi è quella del congedo parentale o, meglio, dell'astensione facoltativa dal lavoro. Quando sentiamo parlare di inverno demografico, in realtà siamo consci del fatto che la situazione è molto più grave: siamo in completa emergenza demografica poiché figli non li fa più nessuno. Una mano a quelli che vogliono fare i figli, abbassando l'aliquota IVA al 5 per cento sui prodotti per la prima infanzia, la vogliamo dare o vogliamo soltanto predicare quando non ci costa niente?

come detto, appare inusuale e lesivo delle prerogative parlamentari il metodo con cui le commissioni e l'Aula hanno contribuito alla formazione dell'atto, nella cosiddetta « legge delle due notti », tra com-

missione Bilancio del Senato e Aula. Il momento del confronto è infatti fondamentale, in quanto si è davanti a provvedimenti destinati ad incidere in maniera molto significativa sul rapporto fra cittadini e amministrazione, fra le amministrazioni e le imprese e fra le imprese e i loro dipendenti. Ciò che non è avvenuto nel momento della predisposizione del testo. Occuparsi dei cittadini dovrebbe essere la vera finalità di una legge di bilancio.

appare evidente e necessario adeguare la normativa che prevede la relazione sugli indicatori BES (Benessere Equo e Sostenibile) nell'ambito del ciclo di bilancio, così come sugli obiettivi di digitalizzazione, come già il Parlamento indicò al governo in specifiche mozioni;

il provvedimento in esame non reca disposizioni volte a garantire l'accesso a tutta la popolazione mondiale a vaccini ed eventuali cure, a prezzi accessibili e sostenibili, per debellare in tutto il mondo la pandemia;

il provvedimento non reca norme volte allo sviluppo delle competenze (miglioramento delle competenze esistenti) e la riqualificazione (formazione volta all'acquisizione di nuove competenze;

le mancanze del testo approvato alla Camera dei Deputati sono ampie e diverse;

non sono presenti interventi volti a sbloccare la grave situazione di disagio a cui sono soggetti numerosi Dirigenti Scolastici collocati fuori regione e di evitare l'ulteriore stallo della mobilità interregionale a cui sarebbero soggetti molti dei Dirigenti Scolastici vincitori del concorso 2017 e collocati fuori regione nonché i dirigenti scolastici in ruolo da anni e assegnati fuori della propria regione, a seguito dei divieti di spostamento dettati dalla pandemia;

non sono presenti interventi volti a porre chiarezza sulle responsabilità dirigenziali in termini di sicurezza delle istituzioni scolastiche, in un momento in cui anche nelle cosiddette zone rosse si pre-

scrive la riapertura dell'attività didattica in presenza per la scuola dell'infanzia, elementare e per la prima media;

non sono presenti interventi per la stabilizzazione dei precari di Indire, che ora sono stati licenziati;

esprimiamo piena soddisfazione, invece, sulla decisione del Governo di ascoltare le proposte formulate al riguardo da Fratelli d'Italia, finanziando anche la ventilazione meccanica controllata nelle scuole. Si tratta di un modello messo immediatamente in campo dal governatore delle Marche, l'ex nostro collega Francesco Acquaroli, che da mesi proponevamo al Governo, affinché fosse portato in tutte le scuole italiane;

che dire poi di quello psicodramma in cui la maggioranza ha trasformato, nel tempo, il superbonus? Avete tribolato tanto a raggiungere un accordo, ma ci voleva tanto a capire che su questo tema servono certezza dei tempi, semplificazione delle procedure e, ovviamente, riconoscimento del valore della cessione del credito d'imposta? Fratelli d'Italia vi chiedeva solo questo – a dire ve lo chiedevamo in tanti – ma, purtroppo, avete fatto troppo poco anche in questa direzione;

del tutto positivo è lo stanziamento, disposto in ragione dell'approvazione al Senato di un emendamento di Fratelli d'Italia, di 10 milioni di euro da destinare al fondo per gli immobili occupati: altro che 10 milioni per qualche marchetta in giro! Se a un proprietario di immobile residenziale occupano la casa fino ad oggi – prima dell'approvazione di questo disegno di legge di bilancio – egli continua a essere tenuto a pagare tutte le tasse su quell'immobile: la quota Irpef, la quota IMU, se non è prima casa, e la quota Tari. Grazie a Fratelli d'Italia, da quando viene fatta la denuncia di occupazione dell'immobile a quando quell'immobile non viene liberato, le tasse sull'immobile occupato non saranno più dovute;

il potenziamento e l'ammodernamento della mobilità legata al trasporto pubblico rimane una chimera, nonostante

sia ufficialmente il primo cluster della trasmissione del COVID-19;

nessuna buona notizia in questa legge di bilancio per gli italiani sul fronte del costo del carburante tra i più alti d'Europa e con le accise tra le più alte d'Europa. Nessuna riduzione fiscale sul fronte del « Bollo auto », una tassa con specifico vincolo di destinazione, ovvero la sicurezza e la manutenzione stradale che tutti i possessori di autoveicoli sono obbligati a pagare nonostante la catastrofica situazione di molte arterie stradali soprattutto se di competenza delle province italiane;

l'assenza di una visione sul settore dei trasporti non permette di sfruttare le enormi potenzialità competitive della Nazione;

abbiamo ribadito più volte, anche in quest'Aula, che non ci sembra normale che una patente per guidare i camion in Italia costi 2.500 euro e nel Regno Unito 250. Al danno si aggiunge la beffa, perché gli stipendi per gli autisti professionisti in Italia sono tra i più bassi. Non si arriva nemmeno a 30.000 euro lordi, a fronte di quanto si guadagna in altre nazioni europee. Il costo della formazione chiaramente penalizza oltremodo i lavoratori italiani. Andava garantito, quindi, un supporto economico proprio per avviarli al mondo del lavoro;

il Governo pensa di aver risolto la questione con il bonus patente. Abbiamo, come Fratelli d'Italia, chiesto al Senato di allargare la platea di coloro che potevano usufruire di questa possibilità anche ad altre categorie di autisti e ad altre tipologie di autotrasportatori, ma l'emendamento è stato clamorosamente rigettato;

quanto all'agricoltura nella legge di bilancio è riservato poco rispetto a un settore non solo primario per definizione, ma fondamentale per la nostra economia, atteso che l'agricoltura e l'agroalimentare rappresentano un quarto del nostro PIL. Non basta all'evidenza sostenere che in questo disegno di legge di bilancio le risorse per l'agricoltura sono raddoppiate rispetto alla precedente legge quando, in

termini assoluti, su una manovra come questa si arriva a stanziare poche centinaia di milioni come risorse dirette per il settore. Non c'è prospettiva! Una mancanza di visione – a nostro avviso, ad esempio – si registra appieno nella mancanza, ad oggi, di un piano strategico nazionale, da presentare fra pochi giorni alla Commissione europea, per l'attuazione della prossima politica agricola comune (PAC);

in conclusione, analizzando il testo della legge di bilancio 2022 a nostre mani, più che una legge volta al futuro dell'Italia ci sembra di avere a che fare con la vecchia « legge mancia », allora contestata dalla sinistra, pur costituendo un'appendice della legge finanziaria, e oggi elevata della sinistra a legge di sistema. Questa Legge di Bilancio è farcita contribuiti a pioggia per la celebrazione di anniversari o per l'attività di Fondazioni. La dimostrazione di come, per tenere in piedi una maggioranza così eterogenea e frastagliata, ci sia bisogno di una mediazione al ribasso e di cercare di accontentare tutti, il che non fa certo bene alla Nazione;

quanto al cosiddetto « Governo dei migliori » ci auguriamo che il presidente Draghi, con il rispetto che Fratelli d'Italia gli riconosce come persona, voglia anche lui calarsi un po' nell'umiltà che ogni cittadino deve avere, magari convenendo con noi che gli organi parlamentari non sono un optional a sua disposizione! Questa legge di bilancio è nei fatti solo l'effetto di un compromesso al ribasso di forze contrapposte, con idee diverse, che vogliono forzatamente stare insieme e che, però, insieme non riescono a stare se non perché così impone loro il ricorso al voto di fiducia di cui il Governo abusa a piene mani. Il compromesso al ribasso, tuttavia, produce l'assenza di una visione: non c'è visione politica in questa manovra; non c'è rilancio per la Nazione perché non c'è amore per la Nazione italiana e per quella che noi chiamiamo Patria,

delibera di

RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa nota di variazioni. C. 3424 Governo, approvato dal Senato, e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni</i>)	311
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	318
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	317

SEDE CONSULTIVA

Martedì 28 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

La seduta comincia alle 11.30.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa nota di variazioni.

C. 3424 Governo, approvato dal Senato, e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione della Camera).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), *relatore*, ricorda anzitutto che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame al Senato, esprimendo in quell'occasione, nella seduta del 2 dicembre 2021, un parere con condizioni ed osservazioni.

In particolare le condizioni richiedevano:

la previsione dell'intesa in sede di Conferenza unificata con riferimento all'articolo 43, comma 11 (ora comma 169 dell'articolo 1, definizione dei LEPS negli ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza) e all'articolo 47, comma 2 (ora comma 177, fondo per l'offerta turistica per i soggetti disabili);

la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni con riferimento all'articolo 93, comma 1 (ora comma 274, adozione degli standard per l'assistenza territoriale); all'articolo 131, comma 1 (ora comma 392, fondo per la strategia di mobilità sostenibile) e all'articolo 160, comma 1 (ora comma 515, fondo mutualistico nazionale contro i rischi nel settore agricolo);
Le osservazioni richiedevano invece:

la previsione del parere in sede di Conferenza unificata con riferimento all'articolo 42, comma 1, (ora comma 158, centro nazionale del servizio civile nazionale con sede a L'Aquila); all'articolo 116, comma 4 (ora comma 356 contributo per le attività

economiche nei piccoli borghi e nelle aree interne); all'articolo 120, comma 1 (ora comma 369, riparto del Fondo unico nazionale per il turismo) e all'articolo 156, comma 3 (ora comma 501 riparto delle risorse per i centri di preparazione per il riutilizzo dei rifiuti);

la previsione del parere in sede di Conferenza Stato-città con riferimento all'articolo 140, comma 1 (ora comma 407, riparto risorse per la manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano);

la previsione dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, anziché del parere con riferimento all'articolo 95, comma 1 (ora comma 280, aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate in regime di ricovero ordinario e diurno).

Le condizioni e le osservazioni non sono state recepite.

Tra le norme inserite al Senato di interesse della Commissione segnalo invece che:

i commi da 5 a 7 dell'articolo 1, per adeguare la disciplina dell'addizionale regionale e comunale alle modifiche in materia di IRPEF previste dalla presente legge di bilancio, differiscono alcuni termini in materia di addizionali regionale e comunale;

i commi 486 e 487 dell'articolo 1 prevedono, tra le altre cose, l'istituzione di un fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2022 per il sostegno del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile; le risorse del fondo saranno ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare potrebbe essere valutata l'opportunità di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclu-

siva statale in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente (a tale competenza la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004 ha infatti ricondotto le misure di sostegno dell'apparato produttivo), e delle competenze concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e organizzazione di attività culturali e della competenza residuale regionale in materia di turismo;

i commi da 567 a 580 dell'articolo 1 prevedono un contributo statale complessivo di 2.670 milioni, per gli anni dal 2022 al 2042, a favore dei comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro-capite superiore a 700 euro. I contributi sono vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo e alle spese per le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. Su di essi non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. L'erogazione del contributo è subordinata alla sottoscrizione di un Accordo tra il Presidente del Consiglio dei ministri (o suo delegato) e il Sindaco, in cui il comune si impegna, sulla base di uno specifico cronoprogramma con scadenze semestrali, a concorrere al ripiano del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuo concesso, attraverso l'incremento dell'addizionale IRPEF e l'introduzione di una addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale; la valorizzazione del patrimonio e l'incremento dei canoni di concessione e locazione; l'incremento della riscossione delle entrate; un'ampia revisione della spesa; l'incremento progressivo della spesa per investimenti. Il monitoraggio dell'Accordo e la verifica della sua attuazione spettano alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno. Il riparto delle risorse avviene con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;

i commi da 678 a 680 dell'articolo 1 istituiscono un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la

realizzazione di progetti di coabitazione delle persone anziane, con funzione di contrasto alla solitudine domestica; al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;

il comma 681 dell'articolo 1 autorizzano il rifinanziamento di 8 milioni di euro per il 2022 del Fondo rifugi pubblici per cani randagi esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi per i soli enti locali strutturalmente deficitari, in stato di predissesto o di dissesto finanziario, proprietari di rifugi per cani randagi non conformi alle normative specifiche;

il comma 700 dell'articolo 1 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) un Fondo, dotato di 5 milioni di euro per il 2022, per la tutela e la valorizzazione dell'impresa artigiana avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, che presentano valore creativo ed estetico per la lavorazione manuale applicata; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini del riparto delle risorse; in particolare si potrebbe ipotizzare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente e della competenza residuale regionale in materia di artigianato;

il comma 701 rfinanzia di 5 milioni di euro per il 2022 la legge 9 luglio 1990, n. 188 a tutela della ceramica artistica tradizionale e di qualità, destinando l'importo alla elaborazione e realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica Il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse; al riguardo,

invita a valutare l'opportunità di prevedere, per le medesime ragioni esposte con riferimento al comma 700, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto attuativo;

il comma 702 dell'articolo 1 comma 702 istituisce nello stato di previsione del MISE un ulteriore Fondo, dotato di 5 milioni per il 2022, per le imprese della ceramica artistica e del Vetro artistico di Murano; alla definizione dei criteri di riparto si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico; anche in questo caso, per le ragioni esposte con riferimento al comma 700, invita a valutare l'opportunità di prevedere il parere della regione interessata ai fini dell'adozione del decreto attuativo;

i commi 706 e 707 dell'articolo 1 prorogano al 31 marzo 2022 un complesso di disposizioni agevolative disposte a favore delle aziende di pubblico esercizio e dei commercianti ambulanti (esonero dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitari nonché del canone per l'occupazione delle aree destinate ai mercati; procedure semplificate, in via telematica, per la presentazione di domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse; le disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente); per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dalle disposizioni di agevolazione, viene istituito un apposito fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022, che sarà ripartito con decreto del Ministro dell'interno previa intesa in sede di Conferenza Stato-città;

il comma 708 dell'articolo 1 prevede l'esenzione del pedaggio autostradale per i

veicoli del Corpo valdostano dei Vigili del fuoco, del Corpo Forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta;

il comma 745 dell'articolo 1 stabilisce l'assegnazione di risorse in favore degli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC) della Regione Umbria, per un importo pari a 18.148.556 euro, in attuazione di quanto disposto dalle Sentenze della Corte Costituzionale n. 13/2017 e n. 57/2019;

il comma 752 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2022, di 3 milioni per il 2023 e di 5 milioni annui per il periodo 2024-2027 per gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento relative agli ex medici condotti – rispetto agli altri medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; i criteri di riparto delle risorse sono affidati a un decreto del Ministro della salute; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo; ciò alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato, alla quale appare riconducibile il trattamento economico dei medici (articolo 117, secondo comma, lettera g) e della competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma);

il comma 754 dell'articolo 1 elimina i compiti attribuiti all'Age.Na.S (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) in relazione alla valutazione HTA (*Health technology assessment*) sui diversi tipi di screening neonatale da effettuare;

il comma 755 istituisce il « Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario », con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022; in base al comma 756 il fondo sarà ripar-

tito con decreto del Ministro della salute; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta;

il comma 757 dispone l'istituzione di un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali con una dotazione di 500 mila euro per il 2022; al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro della salute; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta;

il comma 765 dell'articolo 1 autorizza una spesa nel limite di 400.000 euro per l'anno 2022 in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi della disciplina nazionale e regionale vigente; si demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle somme in esame, anche ai fini del rispetto del limite di spesa suddetto; al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), che appare prevalente, della competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di servizi sociali (articolo 117, quarto comma);

il comma 767 dell'articolo 1 posticipa al 31 gennaio 2022 il termine entro il quale

i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale;

il comma 770 dell'articolo 1 istituisce un'apposita sezione nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa dedicata alla continuità didattica dell'istruzione nelle piccole isole, con uno stanziamento nel limite di spesa di € 3 mln annui a decorrere dal 2022; le risorse sono destinate ad attribuire l'indennità di sede disagiata ai docenti assunti a tempo indeterminato o determinato e assegnati ad un plesso situato in una piccola isola, secondo criteri da stabilire annualmente, entro il 30 aprile, con decreto del Ministero dell'istruzione; *al* riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione delle competenze esclusive statali in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera *g*); a tale competenza la Corte costituzionale ha infatti ricondotto, con la sentenza n. 76 del 2013 la disciplina del personale scolastico) e di norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera *n*), che appaiono prevalenti, e della competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (articolo 117, terzo comma);

il comma 824 dell'articolo 1 istituisce un « fondo pratiche sostenibili » per la transizione ecologica del settore turistico ed alberghiero con una dotazione di 1 milione di euro per il 2022; il comma 825 affida a un decreto del Ministro del turismo i criteri per il riparto del fondo; *al* riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione delle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza (arti-

colo 117, secondo comma, lettera *e*) e di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *q*), che appaiono prevalenti, e della competenza legislativa residuale in materia di turismo (articolo 117, quarto comma);

il comma 826 istituisce un fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, nell'ambito della transizione ecologica nella ristorazione, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022; alla definizione dei criteri di riparto delle risorse si provvede, ai sensi del comma 827, con decreto del Ministro delle politiche agricole; *al* riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

i commi 831-834 dell'articolo 1 riconoscono un contributo nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2023, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70% degli importi rimasti a carico del contribuente, per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2022, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;

i commi 842 e 843 dell'articolo 1 concedono un contributo di 1 milione di euro, per il 2022, a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori di vino biologico che investano in più moderni sistemi digitali; ai sensi del comma 843, con decreto del Ministero delle politiche agricole, sentita la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sono

stabiliti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi;

il successivo comma 857 istituisce un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agrosilvo-pastorali al fine di sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agrosilvo-pastorali dichiarate dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità, al riguardo, invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini del riparto delle risorse, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera *s*) che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni ambientali (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

i successivi commi 865, 866 e 867 – introdotti dal Senato – istituiscono il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche; al riparto del fondo, ai sensi del comma 866, si provvede con decreto del Ministro delle politiche agricole, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

il successivo comma 868 istituisce un fondo di parte corrente e un fondo di conto capitale per il sostegno della gastronomia italiana; al riguardo propone di valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

il successivo comma 870 istituisce un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 4 milioni di euro per l'anno 2023 per il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura; in base al comma 871 si provvede al riparto delle risorse con decreto del Ministro delle politiche agricole; al riguardo invita a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera *e*) che appare prevalente, e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

il successivo comma 890 istituisce un fondo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'implementazione di politiche nell'ambito dell'« economia sociale »; al riparto si provvede, ai sensi del comma 892, con decreto del Ministro dell'economia; al riguardo, ritiene opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce della competenza residuale regionale in materia di politiche sociali;

il successivo comma 977 prevede che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, individui, previa pubblicazione di un avviso per manifestazione di interesse, un soggetto altamente qualificato, avente sede legale nel Mezzogiorno e dotato di adeguate infrastrutture digitali per il trasferimento tecnologico, cui affidare la realizzazione di un programma di interventi destinati ai territori del Mezzogiorno, al fine di sperimentare un nuovo modello avanzato di innovazione, fondata sul trasferimento tecnologico, secondo un approccio volto a valorizzare la conoscenza scientifica. Le finalità del programma sono, tra le altre, l'individuazione e l'aggregazione di università ed istituti di ricerca

pubblica, con sede nel Mezzogiorno, attivi nella ricerca e nello sviluppo di nuove tecnologie e il sostegno alla nascita di *spin-off* ad alto contenuto di conoscenza;

il comma 983 prevede un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di indennizzo degli allevamenti di animali da pelliccia vietati ai sensi del comma 980; si prevede che il decreto sia adottato «sentite le regioni e le province autonome»; al riguardo, invita a valutare l'opportunità dal punto di vista formale, di prevedere piuttosto il parere in sede di Conferenza Stato-regioni;

i successivi commi da 992 a 994 prevedono per gli enti locali in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, che hanno già proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ma il cui *iter* non si sia ancora concluso con l'approvazione del Piano da parte della Corte dei conti, la facoltà di procedere alla rimodulazione del

suddetto Piano di riequilibrio, in deroga alle norme in materia del testo unico enti locali (TUEL, decreto legislativo n. 267 del 2000);

Formula quindi una proposta di parere favorevole con una condizione e osservazioni (*vedi allegato*).

Coglie l'occasione per chiedere alla Presidenza di segnalare alle Commissioni di merito l'opportunità di considerare con maggiore attenzione le osservazioni e le condizioni formulate dalla Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 11.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Martedì 28 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.45.

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazione. (C. 3424, approvato dal Senato e C 3424/I Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3424 recante bilancio di previsione per lo Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e la relativa nota di variazioni;

richiamato il parere già reso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 2 dicembre 2021, e rilevato che:

appare opportuno ribadire le condizioni e le osservazioni contenute in quel parere e non recepite;

i commi 486 e 487 dell'articolo 1 prevedono, tra le altre cose, l'istituzione di un fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2022 per il sostegno del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile; le risorse del fondo saranno ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare potrebbe essere valutata l'opportunità di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), che appare prevalente (a tale competenza la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004 ha infatti ricondotto le misure di sostegno dell'apparato produttivo), delle competenze concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo

comma) e della competenza residuale regionale in materia di turismo (articolo 117, quarto comma);

il comma 700 dell'articolo 1 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) un Fondo, dotato di 5 milioni di euro per il 2022, per la tutela e la valorizzazione dell'impresa artigiana avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, che presentano valore creativo ed estetico per la lavorazione manuale applicata; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini del riparto delle risorse; in particolare si potrebbe ipotizzare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di artigianato (articolo 117, quarto comma);

il comma 701 dell'articolo 1 rifinanzia di 5 milioni di euro per il 2022 la legge 9 luglio 1990, n. 188 a tutela della ceramica artistica tradizionale e di qualità, destinando l'importo alla elaborazione e realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica; il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere, per le medesime ragioni esposte con riferimento al comma 700, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie ter-

ritoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto attuativo;

il comma 702 dell'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un ulteriore Fondo, dotato di 5 milioni per il 2022, per le imprese della ceramica artistica e del Vetro artistico di Murano; alla definizione dei criteri di riparto si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico; anche in questo caso, per le ragioni esposte con riferimento al comma 700, si valuti l'opportunità di prevedere il parere della regione interessata ai fini dell'adozione del decreto attuativo;

il comma 752 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2022, di 3 milioni per il 2023 e di 5 milioni annui per il periodo 2024-2027 per gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento relative agli ex medici condotti rispetto agli altri medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; i criteri di riparto delle risorse sono affidati a un decreto del Ministro della salute; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo; ciò alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato, alla quale appare riconducibile il trattamento economico del personale medico (articolo 117, secondo comma, lettera g) e della competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma);

il comma 755 dell'articolo 1 istituisce il « Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario », con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022; in base al comma 756 il fondo sarà ripartito con decreto del Ministro della salute; al riguardo, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-

regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta;

il comma 757 dell'articolo 1 dispone l'istituzione di un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali con una dotazione di 500 mila euro per il 2022; al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro della salute; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta;

il comma 765 dell'articolo 1 autorizza una spesa nel limite di 400.000 euro per l'anno 2022 in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle somme è rimessa a un decreto del Ministro dell'istruzione; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), che appare prevalente, della competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di servizi sociali (articolo 117, quarto comma);

il comma 770 dell'articolo 1 prevede uno stanziamento di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 per la continuità didattica dell'istruzione nelle piccole isole; le risorse sono destinate ad attribuire l'indennità di sede disagiata ai docenti assunti a tempo indeterminato o determinato e assegnati ad un plesso situato in una piccola isola, secondo criteri da stabilire annualmente, entro il 30 aprile, con decreto del Ministero dell'istruzione; al riguardo, si va-

luti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione delle competenze esclusive statali in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g); a tale competenza la Corte costituzionale ha infatti ricondotto, con la sentenza n. 76 del 2013 (la disciplina del personale scolastico) e di norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), che appaiono prevalenti, e della competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (articolo 117, terzo comma);

il comma 824 dell'articolo 1 istituisce un « fondo pratiche sostenibili » per la transizione ecologica del settore turistico ed alberghiero con una dotazione di 1 milione di euro per il 2022; il comma 825 affida a un decreto del Ministro del turismo i criteri per il riparto del fondo; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione delle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) e di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s), che appaiono prevalenti, e della competenza legislativa residuale in materia di turismo (articolo 117, quarto comma);

il comma 826 istituisce un fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, nell'ambito della transizione ecologica della ristorazione, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022; alla definizione dei criteri di riparto delle risorse si provvede, ai sensi del comma 827, con decreto del Ministro delle politiche agricole; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto

attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

il successivo comma 857 istituisce un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agrosilvo-pastorali al fine di sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agrosilvo-pastorali dichiarate dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità, al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini del riparto delle risorse, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s) che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni ambientali (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

il successivo comma 868 istituisce un fondo di parte corrente e un fondo di conto capitale per il sostegno della gastronomia italiana; al riguardo si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto attuativo previsto dal comma 869, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

il successivo comma 870 istituisce un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022

e di 4 milioni di euro per l'anno 2023 per il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura; in base al comma 871 si provvede al riparto delle risorse con decreto del Ministro delle politiche agricole; al riguardo si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) che appare prevalente, e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

il comma 890 istituisce un fondo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'implementazione di politiche nell'ambito dell'« economia sociale »; al riparto si provvede, ai sensi del comma 892, con decreto del Ministro dell'economia; al riguardo, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce della competenza residuale regionale in materia di politiche sociali;

il comma 983 prevede un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di indennizzo degli allevamenti di animali da pelliccia vietati ai sensi del comma 980; si prevede che il decreto sia adottato « sentite le regioni e le province autonome »; al riguardo, si valuti l'opportunità, dal punto di vista formale, di prevedere piuttosto il parere in sede di Conferenza Stato-regioni;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata con riferimento all'articolo 1, commi 169 e 177 e l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni con riferimento all'articolo 1, commi 274, 392, 515, 756; 757, 892

e con le seguenti osservazioni:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

a) prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali ad esempio il parere in sede di Conferenza unificata con riferimento all'articolo 1, commi 158, 356, 369 e 501, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, con riferimento all'articolo 1, commi 487, 700, 701, 752, 765, 770, 825, 827, 857, 869, 871 e il parere in sede di Conferenza Stato-città con riferimento all'articolo 1, comma 407;

b) sostituire, all'articolo 1, comma 280, la previsione del parere con quella dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

c) prevedere il parere della regione interessata ai fini del riparto delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 702;

d) inserire, all'articolo 1, comma 983, la previsione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni, in luogo dell'espressione « sentite le regioni e le province autonome ».

INDICE GENERALE

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato. (Relazione alla V Commissione) <i>(Seguito esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione)</i>	3
<i>ALLEGATO 1 (Proposte emendative presentate)</i>	20
<i>ALLEGATO 2 (Ordini del giorno presentati)</i>	23
<i>ALLEGATO 3 (Ordini del giorno accolti dal Governo)</i>	25
<i>ALLEGATO 4 (Relazione approvata)</i>	27
<i>ALLEGATO 5 (Relazione di minoranza presentata dai deputati Prisco e Montaruli)</i>	33

SEDE REFERENTE:

Disciplina dell'attività di rappresentanza di interessi. Testo unificato C. 196 Fregolent, C. 721 Madia e C. 1827 Silvestri <i>(Seguito esame e conclusione)</i>	18
<i>ALLEGATO 6 (Correzioni di forma approvate)</i>	44
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	19

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	45
Accesso ai benefici penitenziari per i condannati per reati c.d. ostativi, di cui all'articolo 4- <i>bis</i> della legge sull'ordinamento penitenziario. Testo unificato C. 1951 Bruno Bossio, C. 3106 Ferraresi, C. 3184 Delmastro Delle Vedove e C. 3315 Paolini <i>(Seguito esame e rinvio)</i>	45
<i>ALLEGATO (Proposte emendative presentate)</i>	51

III Affari esteri e comunitari

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.

Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) <i>(Esame e conclusione – Relazione favorevole)</i>	74
<i>ALLEGATO 1 (Emendamenti)</i>	86
<i>ALLEGATO 2 (Relazione di minoranza presentata dai deputati Delmastro Delle Vedove e Cirielli)</i>	90
<i>ALLEGATO 3 (Relazione approvata dalla Commissione)</i>	95
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	85

IV Difesa**SEDE CONSULTIVA:**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazione. C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	97
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazione. C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	104
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	110
ALLEGATO 2 (<i>Ordini del giorno</i>)	113
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	115
ALLEGATO 4 (<i>Relazione di minoranza del Gruppo Fratelli d'Italia</i>)	118

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 12/2021, relativo alla realizzazione di un sistema integrato per il comando e controllo per le operazioni aeree (ACCS – <i>Air Command Control System</i>). Atto n. 330 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	129
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 30/2021, concernente il rinnovamento delle unità navali ausiliarie della Marina militare e relativo sostegno tecnico-logistico decennale. Atto n. 331 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	108
ALLEGATO 6 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	131
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 37/2021, finalizzato alla progressiva implementazione di <i>suite</i> operative « multi-missione multisensore » su piattaforma condivisa <i>Gulfstream G-550</i> . Atto n. 332 (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	108
ALLEGATO 7 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	133

SEDE REFERENTE:

Disposizioni di revisione del modello di Forze armate interamente professionali, di proroga del termine per la riduzione delle dotazioni dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare, nonché in materia di avanzamento degli ufficiali. Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. Nuovo testo unificato C. 1870 Ferrari, C. 1934 Deidda, C. 2045 Giovanni Russo, C. 2051 Del Monaco, C. 2802 De Monaco e C. 2993 Ferrari (<i>Seguito esame e conclusione</i>)	109
ALLEGATO 8 (<i>Emendamenti dei relatori approvati dalla Commissione</i>)	135
ERRATA CORRIGE	109

V Bilancio, tesoro e programmazione**SEDE REFERENTE:**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa nota di variazioni. C. 3424 Governo, approvato dal Senato e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	136
ALLEGATO (<i>Proposte emendative</i>)	148
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	147

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazioni. C. 3424 Governo, approvato dal Senato. C. 3424/I Governo, approvata dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>)	278
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti presentati</i>)	281
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata</i>)	284
ALLEGATO 3 (<i>Relazione di minoranza presentata dal Gruppo Fratelli d'Italia</i>)	285

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024. C. 3424 Governo, approvato dal Senato.	
Nota di variazioni. C. 3424/I Governo, approvato dal Senato (Relazione alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	290
ALLEGATO 1 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	298
ALLEGATO 2 (<i>Relazione di minoranza del Gruppo Fratelli d'Italia</i>)	301

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

SEDE CONSULTIVA:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa nota di variazioni. C. 3424 Governo, approvato dal Senato, e C. 3424/I Governo, approvato dal Senato (Parere alla V Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con una condizione e osservazioni</i>)	311
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	318
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	317

PAGINA BIANCA



18SMC0170360